

Rapporto sulla gestione 2002

**Mozioni e postulati
dei Consigli legislativi 2002**

(inclusi raccomandazioni, messaggi e rapporti)

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2002

(inclusi raccomandazioni, messaggi e rapporti)

Editore: Cancelleria federale svizzera
ISSN: 1423-1891
Distribuzione: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), diffusione delle pubblicazioni 3003 Berna
Ondine-shop: www.bundespublikationen.ch
www.publicationsfederales.ch
Disponibile pure su Internet: www.admin.ch

Indice

I Sommario

A	Mozioni e postulati tolti di ruolo nel 2002	1
	a) Stralcio richiesto nel rapporto di gestione 2001	
	b) Stralcio richiesto in messaggi o rapporti (Foglio Federale/FF)	
	c) Raccomandazioni	
	d) Eccezioni	
B	Mozioni e postulati non ancora attuati alla fine del 2002	9
C	Mozioni e postulati relativi all'ambito d'attività degli organi dei Consigli legislativi (Conferenza dei presidenti di gruppo, Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati)	81

II Resoconto

D	Proposte di stralcio di mozioni e postulati	82
	a) Mozioni e postulati che risalgono a più di quattro anni fa	
	b) Mozioni e postulati che risalgono a meno di quattro anni fa	
E	Proposte di mantenimento di mozioni e postulati che risalgono a più di quattro anni fa.....	99
F	Stato delle mozioni con meno di quattro anni.....	122
G	Stato delle raccomandazioni trasmesse durante l'esercizio 2002	132
H	Messaggi e rapporti trasmessi all'Assemblea federale	136
	a) Messaggi	
	b) Rapporti	

P	=	Postulato
M	=	Mozione
R	=	Raccomandazione
*	=	Mozioni e postulati pendenti da oltre quattro anni

I Sommario

A Mozioni e postulati stralciati nel Rapporto di gestione 2002

a) Stralcio richiesto nel Rapporto di gestione 2001

I numeri di pagina si riferiscono al rapporto Mozioni e Postulati dello scorso anno.

*P 80.581	Privatizzazione di attività pubbliche (N 14.12.83, Hunziker)	83
*M 90.435	Riforma del governo (N 24.1.91, Gruppo liberale-radical; S 18.6.91)	83
*M 90.401	Consiglio federale. Rafforzamento della direzione politica (N 24.1.91, Kühne; S 18.6.91)	83
*P 94.3223	Miglioramento della comunicazione con la popolazione (N 16.12.94, Eymann Christoph)	83
*P 94.3448	Aumento del numero dei Consiglieri federali (N 5.10.95, Schmid Peter)	83
*P 96.3252	Consiglio federale. Rafforzamento della direzione politica (N 19.9.96, Kühne)	83
*P 96.3269	Riforma del Governo nell'ambito della revisione totale della Costituzione federale (N 19.9.96, Grendelmeier)	83
*M 96.3555	Dissociazione delle responsabilità (N 21.3.97, Commissione di gestione CN; S 20.3.97)	83
*M 96.3556	Dissociazione delle responsabilità (S 20.3.97, Commissione di gestione CS; N 21.3.97)	83
*P 96.3590	Creazione di un servizio storico (N 21.3.97, Scheurer)	83
*P 97.3386	Trasparenza decisionale da parte del Consiglio federale (N 10.10.97, Commissione di gestione CN)	83
*P 97.3387	Controllo delle strutture informative in seno all'amministrazione federale (N 10.10.97, Commissione di gestione CN)	84
*P 96.3611	Averi non rivendicati. Creazione di un fondo (N 18.3.97, Gruppo liberale-radical)	84
*P 97.3166	Violazione dei diritti umani. Creazione di un museo o di un luogo d'incontro (N 20.6.97, Hochreutener)	84
*P 97.3158	Conti bancari e beni di uomini di Stato corrotti (N 19.12.97, Grobet)	84
*P 92.3083	Miglioramento della statistica svizzera dell'occupazione e della disoccupazione (N 9.10.92, Vollmer)	84
*P 96.3232	Ore straordinarie. Miglioramento delle informazioni statistiche (N 4.10.96, Rennwald)	85
*P 90.605	Salute sul posto di lavoro (N 2.3.92, Spielmann)	85
*P 90.800	Obbligatorietà dell'assicurazione infortuni per persone che esercitano un'attività indipendente (N 2.3.92, Leuenberger Ernst)	85
*P (II)		
ad 91.071	L'INSAI come assicuratore contro le malattie (S 17.12.92, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CSi)	85
*P 97.3015	Franchigia nella legge federale sulle prestazioni complementari (N 20.3.97, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 96.094)	85
*P 97.3016	Basi costituzionali per le prestazioni complementari (N 20.3.97, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 96.094)	85
*P 97.3454	Assicurazione malattie. Compensazione dei rischi (N 19.12.97, Rychen)	85
*P 97.3145	Cattedra per la ricerca sull'antisemitismo e sul razzismo (N 20.6.97, Bühlmann)	85
*P 97.3003	Incoraggiamento alla creazione di un'azienda propria (N 16.6.97, Commissione dell'economia e dei tributi CN 97.400)	85
*P 97.3146	Sostegno della Fondazione di Storia Ebraica Contemporanea al PF di Zurigo (N 10.10.97, Bühlmann)	86
*P 91.3264	Revisione del CC. Cognome (N 16.12.92, [Leutenegger Oberholzer]-Haering Binder)	86

*P 92.3467	Per una netta ripartizione degli oneri esecutivi tra Cantoni e Confederazione (S 17.6.93, Bloetzer)	86
*P 96.3199	Migliorare la protezione delle vittime di reati sessuali, segnatamente nei casi di sfruttamento sessuale dei minori (N 13.6.96, Commissione degli affari giuridici CN 94.441)	86
*P 91.3343	Le attività di Schalck-Goldkowsky e Marcus Wolf in Svizzera (N 20.3.92, [Eisenring]-Oehler)	86
*P 92.3374	Le attività della Stasi in Svizzera (N 19.3.93, Keller Anton)	86
*P 93.3689	Creazione di un centro d'informazione «Criminalità» (S 8.3.94, Schmid Carlo)	86
*P 96.3660	Abusi sessuali commessi nei confronti di minori all'estero: istituzione di un organismo ufficiale (N 21.3.97, Jeanprêtre)	86
*P 97.3388	Miglioramento della politica d'informazione delle autorità della Confederazione preposte al perseguimento penale (N 10.10.97, Commissione di gestione CN)	86
*P 96.3104	Armamento. Programmi di investimento pluriennali (N 16.9.96, Fritschi)	87
*P 96.3295	Istituto di medicina aeronautica. Riorganizzazione delle visite mediche (N 4.10.96, Kofmel)	87
*P 97.3002	Borse per società di capitale-rischio e altre piccole imprese (N 21.3.97, Commissione dell'economia e dei tributi CN 97.400)	87
*P 97.3085	Molestie sessuali nell'Amministrazione federale (N 20.6.97, Teuscher)	87
*P 96.3547	Misure nel settore dell'informatica (N 10.12.96, CPI CPC CN)	87
*P 96.3548	Misure nel settore delle finanze (N 10.12.96, CPI CPC CN)	87
*P 96.3549	Misure nel settore della gestione e dell'organizzazione (N 10.12.96, CPI CPC CN)	88
*P 96.3539	Misure nel settore dell'informatica (S 5.12.96, CPI CPC CS)	88
*P 96.3540	Misure nel settore delle finanze (S 5.12.96, CPI CPC CS)	88
*P 96.3541	Misure nel settore della gestione e dell'organizzazione (S 5.12.96, CPI CPC CS)	88
*P 97.3232	Dissoluzione del regime di previdenza C 25 dell'Azienda delle PTT e integrazione degli assicurati nella Cassa pensioni della Confederazione (CPC) (S 9.6.97, Commissione della gestione/Commissione delle finanze CS)	88
*P 95.3124	Statistica fiscale. Ripartizione a seconda del sesso (N 23.6.95, von Felten)	88
*P 94.3520	Esenzione fiscale dei partiti politici (N 24.9.96, Carobbio)	88
*P 96.3653	Misure fiscali limitate nel tempo (S 19.3.97, Schüle)	88
*P 96.3622	Misure fiscali limitate nel tempo (N 20.6.97, Gruppo liberale-radicale)	88
*P 96.3048	Zone di libero scambio situate fuori dell'Europa. Negoziati bilaterali (N 21.6.96, Gruppo del Partito svizzero della libertà)	88
*P 96.3438	Mercato del lavoro supplementare per le persone invalide in cerca d'impiego (N 13.12.96, Strahm)	89
*P 97.3278	PMI. Semplificazione delle procedure amministrative (N 10.10.97, Hasler Ernst)	89
*P 97.3316	Misure a favore delle PMI (N 10.10.97, Vallender)	89
*P 97.3447	Provvedimenti intesi a promuovere la piazza economica svizzera (N 19.12.97, Hasler Ernst)	89
*P 97.3512	Sostegno ai disoccupati che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente (N 19.12.97, Gysin Remo)	89
*P 96.3609	Piano d'azione concernente il Vertice mondiale sull'alimentazione di Roma (N 21.3.97, Gonseth)	89
*P 93.3337	Decorazione di vitelli sotto narcosi (N 29.9.93, Meier Hans)	90
*P 95.3328	Corridoi d'accesso all'aeroporto di Kloten; conflitti con i comuni della Germania meridionale (N 6.10.95, Gross Andreas)	90
*P 95.3555	Operazioni di ricerca e salvataggio di aeromobili civili. Trasferimento ad un organismo privato (N 4.3.96, Commissione di gestione CN; S 9.6.97)	90
*P 96.3141	Rafforzamento della capacità di autofinanziamento dei Cantoni (S 20.3.97, Bloetzer)	90
*P 96.3458	Migliorare il «labelling» nel settore energetico (N 13.12.96, Rechsteiner-Basel)	90
*P 96.3453	Obiettivi quantitativi per ridurre il consumo energetico (N 21.3.97, David)	90
*M 95.3400	Applicazione del diritto in materia di circolazione stradale (S 12.12.95, Loretan; N 13.6.96)	90
*P 97.3235	Costruzione delle strade nazionali: rivalutazione del progetto generale (N 10.10.97, Commissione di gestione CN)	90
*P 97.3240	Fissazione di scadenze nell'ambito della costruzione delle strade nazionali (N 10.10.97, Commissione di gestione CN)	91
*P 97.3241	Uniformazione delle norme relative alla costruzione delle strade nazionali (N 10.10.97, Commissione di gestione CN)	91
*P 97.3242	Costruzione delle strade nazionali: istituzionalizzazione di migliori strumenti di pianificazione (N 10.10.97, Commissione di gestione CN)	91

*P 97.3243	Istituzione di un finanziamento della costruzione delle strade nazionali (N 10.10.97, Commissione di gestione CN)	91
M 97.3029	Ruolo e competenze del presidente della Confederazione (N 20.6.97, Bonny; S 16.3.98)	91
P 97.3188	Riforma del Governo entro la fine del 1998 (N 20.6.97, Commissione delle istituzioni politiche CN 96.422; S 16.3.98)	91
M 00.3208	E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00), punto 2	91
P 00.3417	Razionalizzare il settore dell'informazione (S 19.9.00, Commissione delle istituzioni politiche CS 00.023)	91
P 98.3001	Promozione dell'immagine della Svizzera (N 20.3.98, Commissione della politica estera CN 97.085)	91
P 99.3158	Presidente Jiang Zemin. Visita ufficiale e protocollo di accoglienza (N 8.10.99, Tschopp)	91
P 00.3079	Avvisi coordinati di fenomeni meteorologici pericolosi (N 23.6.00, Föhn)	92
P 98.3561	Creazione di un osservatorio federale della salute (N 19.3.99, Borel)	92
P 97.3594	LAMal. Compensazione dei rischi (N 20.3.98, Gross Jost)	92
P 98.3397	Assicurazione malattie. Compensazione dei rischi tra sani e malati (N 21.3.00, [Rychen]-Borer)	92
P 00.3037	Proroga dei contratti di previdenza professionale (N 23.6.00, Spielmann)	92
P 00.3192	Assicurazione malattie. Politica della salute (N 22.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)	92
P 99.3333	Riduzione dei costi della salute. Sconti anche a beneficio degli assicuratori- malattie (art. 56 LAMal) (N 9.5.01, Gysin Hans Rudolf)	93
P 99.3002	Esame delle relazioni politiche ed economiche tra la Svizzera ed il Sudafrica dal 1948 al 1994 (N 3.3.99, Commissione degli affari giuridici CN 98.412)	93
P 99.3286	L'economia domestica tra le materie di maturità (N 8.10.99, von Felten)	93
P 98.3151	Inchieste e procedure penali concernenti gli abusi sessuali nei confronti di bambini (N 26.6.98, Schmied Walter)	93
P 00.3598	Introduzione dell'azione senza valore nominale (N 30.11.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN)	93
P 00.3423	Azione senza valore nominale (S 13.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS)	93
P 99.3450	Riorganizzazione dei servizi d'informazione e dei servizi di sicurezza dell'Amministrazione federale (N 8.10.99, Schaller)	93
P 98.3198	Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine con formazioni di milizia in servizio d'appoggio (N 8.6.00, Leu)	94
M 00.3207	Volume delle spese nei settori dell'esercito e della protezione della popolazione (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)	94
P 00.3175	Miglioramento della trasparenza in seno al FMI (S 22.6.00, Langenberger)	94
P 00.3121	Trasparenza in seno al Fondo monetario internazionale (N 2.10.00, Pelli)	94
M 00.3439	Riduzione del debito mediante proventi straordinari (N 23.3.01, Walker Felix; S 27.9.01)	94
P 00.3084	Modifica della legge sull'imposta preventiva (S 14.6.00, Spoerry)	94
P 97.3334	Semplificazione delle procedure amministrative (N 3.12.97, Widrig; S 8.12.98)	95
P 99.3461	Promovimento della creazione di imprese II (S 21.9.99, Commissione dell'economia e dei tributi CS 97.400)	95
M 99.3460	Promovimento della creazione di imprese I (S 21.9.99, Commissione dell'economia e dei tributi CS 97.400; N 23.9.99)	95
M 99.3284	Nuove regolamentazioni e procedure statali. Esame dell'impatto sulle PMI (N 15.6.00, Durrer; S 14.3.01)	95
P 98.3665	Denominazione di origine e indicazioni di provenienza. Procedura accelerata (N 19.3.99, Sandoz Marcel)	95
P 99.3018	Confronto fra il reddito delle aziende agricole e il reddito degli altri settori economici (N 18.6.99, Kühne)	95
P 99.3520	Agricoltura e OMC (N 24.3.00, Dupraz)	95
P 00.3719	OMC. Assicurare, nell'OMC, il consenso raggiunto in Svizzera in materia agricola (N 23.3.01, Eberhard)	96
P 01.3224	Maggiore flessibilità nella produzione lattiera (N 5.10.01, Leu)	96
P 01.3244	Aumento dei contingenti lattieri supplementari (N 5.10.01, Hassler)	96
P 99.3375	Migliore possibilità di commercializzazione della carne svizzera grazie ad un'alimentazione corretta degli animali (N 22.12.99, Eberhard)	96
M 99.3555	Finanziamento della formazione (N 5.6.00, Widrig; S 20.3.01)	96
P 99.3215	Protezione contro le piene nella regione della Linth (N 8.10.99, Kühne)	96
P 97.3184	Ampliamento a sei corsie sulle A1/A2 (N 16.3.98, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)	96

P 98.3186	Rete di strade nazionali. Accelerazione dei lavori di manutenzione (N 26.6.98, Bührer)	96
P 98.3348	Zone da passeggio per rivalutare il centro città (N 18.12.98, Weyeneth)	96
P 99.3263	Prevenzione di incidenti: fari accesi anche di giorno (N 8.10.99, Wiederkehr)	97
M 99.3236	Aumento della potenza utile degli autoveicoli (N 19.9.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 8.3.01)	97
P 98.3365	Ampliamento a sei corsie della A1/A2 tra Härkingen e Wiggertal (N 19.9.00, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN; S 8.3.01)	97
P 01.3404	Registrazione dei nomi di dominio (N 5.10.01, Strahm)	97
P 00.3140	Sistema di sicurezza per Internet (N 15.12.00, Ehrler)	97
P 00.3744	Personale federale per gli impianti di comunicazione d'importanza nazionale (N 23.3.01, Baumann J. Alexander)	97
P 00.3324	Riciclaggio di CD e CD-ROM (N 6.10.00, Hess Bernhard)	97
P 98.3591	Convenzione delle Alpi. Protocolli (N 16.12.98, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 97.064)	97
P 99.3145	Rafforzare la politica federale in materia di pianificazione del territorio (N 8.10.99, Durrer)	98
P 99.3430	TTPCP: regolamentazione speciale per derrate alimentari deteriorabili (N 19.9.00, Widrig)	98

b) Stralcio richiesto in messaggi o rapporti (Foglio Federale/FF)

I numeri delle pagine indicati sono quelli del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, che è suddiviso in base ai Consigli legislativi (N=Consiglio nazionale, S=Consiglio degli Stati). Trattandosi del Bollettino ufficiale dello scorso anno, anche la data è specificata. Le indicazioni tra parentesi si riferiscono al Consiglio competente. Per le mozioni sono indicati entrambi i Consigli.

P 99.3292	Indennizzo agli Albanesi del Kosovo che partecipano alla ricostruzione della regione (N 8.10.99, Gruppo socialista)	N 46
P 99.3295	Rafforzare la politica di pace nella regione dei Balcani (N 8.10.99, Gruppo socialista)	N 46
P 99.3162	Misure volte al superamento delle conseguenze della guerra nei Balcani (N 8.10.99, Aeppli Wartmann)	N 46
P 00.3091	Maggior sostegno al CICR e al Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofe (CSA) (N 23.6.00, Günter)	N 46
P 99.3152	Creazione di una «Guardia Nazionale» svizzera nell'ambito della riforma Esercito XXI (S 7.6.99, Frick)	S 158
P 97.3590	Esercizio del diritto di voto su tutto il territorio svizzero. Modifica dell'articolo 3 della legge sui diritti politici (N 8.3.99, Guisan)	N 342
P 99.3321	Homepage Internet per iniziative popolari e referendum (N 8.10.99, Gross Andreas)	N 342
P 84.541	Previdenza professionale. Applicazione (N 14.12.84, Darbellay)	N 577
P 86.581	Legge federale sulla previdenza professionale (LPP). Revisione (N 20.3.87, Eisenring)	N 577
P 87.466	LPP. Impiegati a tempo parziale (N 9.10.87, Uchtenhagen)	N 577
P 89.363	Istituti di previdenza professionale (LPP). Principi di stesura del bilancio (N 6.10.89, Reimann Fritz)	N 577
P 91.3062	Persone che esercitano un'attività indipendente con redditi bassi. Secondo pilastro (N 21.6.91, Carobbio)	N 577
P 90.710	Modifica della LPP. Compensazione integrale del rincaro (N 2.3.92, Dünki)	N 577
P 94.3154	Equivalenza individuale in materia di previdenza professionale (N 17.6.94, Deiss)	N 577
P 95.3116	Modificazione della LPP. Decesso di uno dei coniugi (N 23.6.95, Brunner Christiane)	N 577
P 95.3412	Ordinanza sul libero passaggio (OLP) (N 21.12.95, Rechsteiner)	N 577
P 95.3413	Introduzione anticipata della rendita per vedovi nella LPP (N 22.3.96, [Hari]-Seiler Hanspeter)	N 577
P 96.3106	Responsabilità degli uffici di controllo delle casse pensioni (N 21.6.96, Rechsteiner Rudolf)	N 577
P 97.3126	Rappresentanza di beneficiari di una rendita negli organi della previdenza professionale (N 20.6.97, Steiner)	N 577

P 98.3027	Perizia sulla deduzione dell'importo di coordinamento (N 26.6.98, <i>Rechsteiner-Basel</i>)	N 577
P 98.3296	Revisione LPP. Lacune nell'ambito della copertura assicurativa (N 9.10.98, <i>Hafner Ursula</i>)	N 577
P 96.3193	Riforma della formazione professionale (concernente l'obiettivo 8, R15) (N 6.6.96, <i>Commissione CN 96.016</i> ; S 12.6.96)	2001: N 1765 / S 529
P 96.3684	Professioni non accademiche del gruppo professionale «cure mediche» (S 4.3.97, <i>Seiler Bernhard</i>)	S 529
M 97.3246	Revisione della legge federale sulla formazione professionale (LFPr) (N 10.6.97 <i>Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 96.075</i> ; S 23.9.97)	2001: N 1765 / S 529
P 97.3246	Revisione della legge federale sulla formazione professionale (LFPr) (N 10.6.97 <i>Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 96.075</i> ; S 23.9.97)	2001: N 1765 / S 529
P 97.3247	Progetto di cantonalizzazione della formazione professionale (N 10.6.97, <i>Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 96.075</i> ; S 23.9.97)	2001: N 1765 / S 529
P 97.3397	Formazione professionale nella società dell'informazione (S 23.9.97, <i>Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 96.075</i>)	S 529
P 97.3398	Formazione professionale di base e perfezionamento professionale (S 23.9.97, <i>Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 96.075</i>)	S 529
M 96.3624	Misure volte a promuovere la creazione di posti di tirocinio e a ridurre la disoccupazione giovanile (N 21.3.97, <i>Gruppo liberale-radical</i> ; S 23.9.97)	2001: N 1765 / S 529
M 99.3192	Legge sulla parità di trattamento delle persone andicappate (N 8.10.99, <i>Gross Jost</i> ; S 6.6.00)	2001: S 623 / S 980
P 99.3319	Corpo degli istruttori dell'esercito. Diminuzione degli effettivi (N 8.10.99, <i>Gusset</i>)	N 1055
P 98.3553	Basi legali per un servizio d'appoggio temporaneo (N 8.6.00, <i>Weigelt</i>)	N 1055
P 99.3143	Corpo di pronto impiego per la sicurezza alle frontiere (N 8.6.00, <i>Freund</i>)	N 1055
P 00.3087	Computabilità di attività all'estero sull'obbligo di prestare servizio militare (N 8.6.00, <i>Leu</i>)	N 1055
M 95.3072	Dignità della creatura. Attuazione a livello legislativo. (N 13.6.95, <i>Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 93.053</i> ; S 19.9.95)	2001: S 508 / N 1601
M 96.3363	Ingegneria genetica nel campo non umano. Legislazione (Mozione «GEN-LEX») (N 26.9.97, <i>Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 95.044</i> ; S 4.3.97)	2001: S 508 / N 1601
P 99.3310	Organismi geneticamente modificati. Responsabilità dei fabbricanti (N 8.10.99, <i>Wittenwiler</i>)	N 1601
P 97.3197	Diritto di ricorso per l'introduzione di derrate alimentari modificate geneticamente (N 4.3.99, <i>Gruppo parlamentare ecologista</i>)	N 1601
M 94.3377	Consolidamento ed esecuzione più unitaria dell'assicurazione per l'invalidità (AI) (S 14.12.94, <i>Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS</i> ; N 28.9.95)	2001: N 1980 / S 779
P 99.3170	Statuto autonomo dei PF. Le basi legali necessarie (S 28.9.99, <i>Onken</i>)	S 795
P 93.3090	Per una politica finanziaria più trasparente fra Confederazione e Cantoni (S 3.6.93, <i>Gemperli</i>)	S 898
P 96.3050	Rafforzamento della perequazione finanziaria mediante le quote cantonali dell'imposta federale diretta (S 4.6.96, <i>Marty Dick</i>)	S 898
P 96.3010	Promozione della proprietà d'abitazioni e imposizione del valore locativo da parte dei Cantoni. Modifica della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (S 4.6.96, <i>Reimann</i>)	S 922
P 97.3647	Eliminazione di lacune fiscali (S 29.4.98, <i>Delalay</i>)	S 922
P 99.3203	Ulteriore elaborazione dell'imposizione della famiglia (S 4.10.99, <i>Spoerry</i>)	S 922
P 95.3099	Naturalizzazione. Armonizzazione dei criteri e delle premesse cantonali e comunali (N 23.6.95, <i>Ducret</i>)	N 1176
P 97.3190	Condizioni di reintegrazione nella cittadinanza svizzera (N 20.6.97, <i>Commissione delle istituzioni politiche CN 96.2028</i>)	N 1176
P 99.3590	Separazione tra la cittadinanza e l'attinenza (N 24.3.00, <i>Jossen</i>)	N 1176
P 87.342	Impianti nucleari. Autorizzazioni generali (N 28.9.88, <i>Commissione dell'energia CN</i>)	N 1349
P 94.3320	Garanzia finanziaria per l'immagazzinamento finale dei combustibili nucleari radioattivi (N 6.10.94, <i>Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 93.055</i>)	N 1349
P 97.3344	Trasporti di plutonio per via aerea (N 19.12.97, <i>Ostermann</i>)	N 1349
P 97.3568	Alt al ritrattamento di combustibile usato (N 20.3.98, <i>Teuscher</i>)	N 1349
P 98.3274	Conseguenze dello scandalo relativo ai trasporti radioattivi (N 9.10.98, <i>Stump</i>)	N 1349

P 96.3298	Rinuncia alla costruzione di rifugi soprannumerari (N 3.10.96, <i>Baumberger; S 13.3.97</i>)	N 1424 / S 298
P 98.3386	Protezione civile. Soppressione dell'obbligo di costruire rifugi (N 18.12.98, <i>Weber Agnes</i>)	N 1424
P 99.3651	Valutazione delle misure prese nell'ambito della protezione della popolazione (N 24.3.00, <i>Haering</i>)	N 1424
P 98.3452	Impiego della protezione civile come supporto agli organi di sorveglianza (N 8.6.00, <i>Föhn</i>)	N 1424
P 01.3018	Rinuncia allo smantellamento della rete di uffici postali (N 22.6.01, <i>Gadient</i>)	N 1627
P 01.3079	Obbligo di concessione per fornitori privati di servizi postali (N 22.6.01, <i>Hämmerle</i>)	N 1627
P 01.3075	Tasse di concessione per fornitori privati di servizi postali (N 22.6.01, <i>Hassler</i>)	N 1627
M 01.3120*	Finanziamento della rete di uffici postali (N 4.10.01, <i>Fasel; S 6.3.02</i>)	N 1627 / S V
M 01.3206*	Finanziamento dei costi non coperti nel settore della Posta e delle telecomunicazioni (S 14.6.01, <i>Épiney; N 4.3.02</i>)	N 1627 / S V
P 01.3168*	Posta e servizio pubblico (N 4.10.01, <i>Dupraz; S 6.3.02</i>)	N 1627 / S V
P 99.3533	Servizio civile. Impieghi all'estero in favore dello sviluppo sostenibile (N 15.6.00, <i>Wiederkehr</i>)	N V
P 00.3372	Stesura di un rapporto sul servizio civile (N 6.10.00, <i>Dormann Rosmarie</i>)	N V
P 84.543	Previdenza professionale. Introduzione (S 6.12.84, <i>Jelmini</i>)	S V
P 86.412	Secondo pilastro. Sistema di ripartizione (S 5.6.86, <i>Jelmini</i>)	S V
P 87.483	LPP. Impiegati a tempo parziale (S 30.9.87, <i>Bührer</i>)	S V
P 90.725	Compensazione integrale del rincaro per rendite correnti della previdenza professionale (S 12.12.90, <i>Weber</i>)	S V
M 95.3051	Modificazione della LPP. Introduzione della rendita per vedovi per tutte le casse pensioni (S 4.10.95, <i>Frick; N 20.6.96</i>)	N 577 / S V
P 98.3588	Modifica della legge sul libero passaggio (S 16.3.99, <i>Leumann</i>)	S V
M 94.3175	11 ^a revisione dell'AVS. Stessa età pensionabile (S 9.6.94, <i>Commissione del Consiglio degli Stati 90.021; N 2.10.95</i>)	2001: N 481 / S V
M 95.3534	AVS. Finanziamento a lungo termine (S 11.12.95, <i>Schiesser; N 20.6.96</i>)	2001: N 481 / S V
M 95.3048	11 ^a revisione dell'AVS per la garanzia di una sana AVS (N 20.6.96, <i>Gruppo radicale-democratico; S 12.12.96</i>)	2001: N 481 / S V
M 98.3524	Adeguamenti delle rendite AVS (N 2.12.98, <i>Commissione della stabilizzazione CN 98.059; S 3.3.99</i>)	2001: N 481 / S V
P 99.3041	Garanzia delle assicurazioni sociali. Si richiede chiarezza (S 17.6.99, <i>Schiesser</i>)	S V
P 98.3310	Strumenti propri all'economia di mercato per la protezione globale del clima (protocollo di Kyoto) (S 6.10.98, <i>Plattner</i>)	S V
P 01.3080	Conversione dei debiti dell'agricoltura svizzera (S 19.6.01, <i>Büttiker</i>)	S V
P 98.3392	Capitale di rischio per il rinnovamento di alberghi e di stazioni climatiche (S 16.12.98, <i>Hess Hans</i>)	S V
P 00.3202	Riconoscimento del turismo quale importante settore economico nazionale e terzo ramo d'esportazione (S 16.6.00, <i>Commissione speciale CS 00.016</i>).....	S V

* = v. cap. A.d)

c) Raccomandazioni

Le raccomandazioni non vengono tolte di ruolo. Per tale motivo le raccomandazioni del Consiglio degli Stati trasmesse ed elencate l'anno precedente nella presente pubblicazione sono raggruppate separatamente qui appresso.

2001 R 01.3500	Composizione delle commissioni extraparlamentari (S 28.11.01, <i>Merz</i>)
2001 R 01.3267	Adesione della Svizzera all'ONU. Iniziativa popolare (S 21.6.01, <i>Commissione della politica estera CS 00.093 [Minoranza Reimann]</i>)
2001 R 01.3335	Mantenere la neutralità della Svizzera in caso di adesione all'ONU (S 4.10.01, <i>Brändli</i>)
2001 R 00.3662	Politica familiare in Svizzera. Rapporto (S 19.3.01, <i>Stadler</i>)
2001 R 01.3478	Nessun ritardo nella costruzione degli impianti dell'infrastruttura pubblica (S 28.11.01, <i>Hofmann Hans</i>)

2001 R 01.3015	Legge sulle fusioni. Adeguamento delle disposizioni d'esecuzione in materia di diritto sull'imposta preventiva e sulle tasse di bollo (S 21.3.01, Commissione degli affari giuridici CS 00.052)
2001 R 01.3016	Legge sulle fusioni. Tasse cantonali di mutazione (S 21.3.01, Commissione degli affari giuridici CS 00.052)
2001 R 01.3516	Commercio professionale di titoli da parte di privati (S 28.11.01, Reimann)
2001 R 01.3014	La situazione del Corpo delle guardie di confine (S 13.3.01, Commissione della politica di sicurezza CS 99.3626)
2001 R 01.3578	Nuova regolamentazione della gestione immobiliare della Confederazione (S 28.11.01, Jenny)
2001 R 01.3011	Prima e seconda tappa di Ferrovia 2000 (S 15.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)
2001 R 01.3367	Raccordo della Svizzera orientale alla rete europea ad alta velocità (S 25.9.01, Bürgi)
2001 R 01.3305	NFTA: linea d'accesso nel Cantone Uri (S 25.9.01, Stadler)
2001 R 01.3368	Convenzione internazionale con la Germania in merito all'impiego dello spazio aereo sui territori della Germania meridionale (S 26.9.01, Schweiger)
2001 R 01.3415	Messa in galleria del traffico di transito e d'agglomerato nella zona di Rapperswil, Jona e Seedamm (S 25.9.01, David)
2001 R 01.3571	San Gottardo – Prolungamento del periodo di apertura della strada del passo (S 3.12.01, Marty Dick)
2001 R 01.3099	Canoni radiotelevisivi. Esenzione per i beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI (S 18.6.01, Studer Jean)
2001 R 01.3217	Utilizzazione di sostanze nell'ambiente conformemente alla loro destinazione (S 14.6.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 00.008)
2001 R 01.3213	Modifiche e completamenti relativi al programma di attuazione della politica di ordinamento del territorio 2000-2003 (S 6.6.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)

d) Eccezioni

Gli interventi seguenti sono stati trasmessi e tolti di ruolo nel 2002:

2002 M 01.3120	<i>Finanziamento della rete di uffici postali (N 4.10.01, Fasel; S 6.3.02)</i> La Posta è tenuta, per legge, a garantire il servizio universale con prestazioni postali su tutto il territorio nazionale. Per adempiere questo mandato, essa deve disporre di una rete di uffici postali distribuiti in tutto il Paese. Per ragioni di costo, la Posta intende ora chiudere circa 900 uffici postali, in particolare nelle regioni di campagna. Nonostante questa misura draconiana, il disavanzo della rete non può comunque essere coperto. Per raggiungere l'autonomia finanziaria, in futuro l'azienda dovrà con ogni probabilità eliminare altri uffici postali. Una simile misura, sul lungo termine, non è né nell'interesse dell'azienda stessa né della popolazione svizzera e, per giunta, contrasta chiaramente con gli interessi di politica regionale. Il Consiglio federale è pertanto invitato a: - riesaminare il mandato secondo cui la Posta dev'essere finanziariamente autonoma e, nel contempo, fornire il servizio universale su tutto il territorio nazionale; - nell'interesse degli imperativi di politica regionale, sostenere finanziariamente l'azienda affinché possa coprire i costi scoperti dovuti al mantenimento degli uffici postali nelle regioni periferiche e di campagna; e/o - riscuotere delle tasse di concessione per coprire il disavanzo della rete di uffici postali giusta l'articolo 6 capoverso 1 della legge sulle poste (LPO).
2002 M 01.3206	<i>Finanziamento dei costi non coperti nel settore della Posta e delle telecomunicazioni (S 14.6.01, Epiney; N 4.3.02)</i>

Si incarica il Consiglio federale di proporre al Parlamento le necessarie modifiche di legge al fine di finanziare un servizio pubblico efficiente mediante un sistema di compensazioni, contributi o tasse.

2002 P 01.3168

Posta e servizio pubblico (N 4.10.01, Dupraz; S 6.3.02)

Al fine di mantenere un servizio postale universale di qualità su tutto il territorio nazionale, il Consiglio federale è invitato a:

1. definire la missione della Posta, nell'ambito di un mandato di prestazioni chiaro che vincoli tutti gli enti pubblici (Confederazione, Cantoni, Comuni) e la Posta stessa;
2. prevedere in questo mandato di prestazioni la partecipazione finanziaria degli enti pubblici a determinati compiti, ove essa si riveli necessaria;
3. invitare la Posta a rinunciare al progetto di banca postale che comporta forti rischi finanziari;
4. proporre le eventuali modifiche di carattere legislativo necessarie per consentire il raggiungimento degli obiettivi della mozione.

Tolti di ruolo da ambedue le Camere BU 2002 N 1627, 2002 S V (v. cap. A.b)

B Mozioni e postulati non ancora attuati alla fine del 2002

(Delle mozioni e dei postulati adottati nel 2002, esclusi quelli tolti di ruolo, è riportato il testo.)

Cancelleria federale

- 1998 P 97.3561 *Autorità su Internet (S 16.3.98, Plattner)*
- 1999 M 97.3534 *Elaborazione di una strategia di comunicazione (S 22.6.97, Respini; N 8.3.99)*
- 1999 P 98.3432 *Soppressione del termine di «capo» del dipartimento (N 8.3.99, Gros Jean-Michel)*
- 1999 P 99.3076 *Valutazione dell'informazione della Confederazione in situazioni di crisi (N 18.6.99, Müller Erich; S 22.12.99)*
- 2000 P 99.3522 *Formulazione non sessista. Attuazione delle raccomandazioni d'applicazione (N 22.6.00, Maury Pasquier)*
- 2000 P 00.3194 *E-Switzerland. Lo Stato come utente modello (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 P 00.3208 *E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 M 00.3190 *Impiego delle tecnologie dell'informazione a favore della democrazia diretta (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 M 00.3208 *E-Switzerland. (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00), punto 1*
- 2000 P 00.3298 *E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenziario e mezzi (N 6.10.00, Gruppo liberale-radicale)*
- 2000 P 00.3208 *E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 00.3347 *E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenziario e mezzi (S 18.9.00 Leumann)*
- 2000 P 00.3595 *Alleviamenti amministrativi per le imprese a livello di procedure federali (S 14.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS)*
- 2001 P 01.3121 *L'amministrazione federale deve pensare anche in francese e in italiano (N 22.6.01, Rennwald)*
- 2001 P 00.3673 *Sgravio del diritto federale (N 4.10.01, Spuhler)*
- 2001 P 00.3696 *Università e scuole universitarie professionali. Concentrazione della competenza in un Ufficio federale (N 4.10.01, Riklin)*
- 2001 P 01.3326 *Accesso ai pareri espressi nell'ambito della procedura di consultazione (N 5.10.01, Fässler)*
- 2001 P 01.3464 *Pubblicazioni della Confederazione. Integrazione nel sistema ISBN (N 14.12.01, Gadiant)*
- 2001 P 01.3481 *Composizione delle commissioni extraparlamentari (N 14.12.01, Loepfe)*
- 2002 P 01.3786 *Accesso unitario a Internet (N 22.3.02, Ehrler)*

Il Consiglio federale è invitato ad elaborare una concezione uniforme per l'accesso ai siti Internet del Governo e dell'Amministrazione tenendo presenti le esigenze seguenti:

- i cittadini e altre persone interessate devono essere in grado di informarsi in maniera rapida ed approfondita sulla politica del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale; l'accento dovrà essere posto sull'utilità dell'informazione fornita.
- Il Consiglio federale, quale governo del Paese, deve far conoscere la sua politica mediante Internet con l'istituzione di un portale governativo telematico facilmente accessibile nelle quattro lingue nazionali.
- L'offerta Internet della Confederazione deve includere una guida alla consultazione, identica per tutti i siti.
- Le possibilità del CSM (Content Management System – Sistema di gestione dei contenuti) devono essere utilizzate sia a livello dipartimentale che sovradipartimentale, previa elaborazione delle strutture corrispondenti.

2002 R 02.3178 *Dipartimento della formazione e della ricerca (S 10.6.02, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 00.3657)*

Il Consiglio federale è invitato a ripartire altrimenti i compiti fra i sette dipartimenti, in modo che un unico dipartimento assuma la globalità dei compiti concernenti la formazione, la ricerca e la cultura.

Dipartimento degli affari esteri

- 1986 P 86.390 *Salvaguardia della navigazione renana (N 20.6.86, Fetz)*
- 1991 P 91.3195 *Obblighi della Svizzera nel campo dei diritti dell'uomo (N 18.9.91, Columberg)*
- 1991 P 90.518 *Ratifica della Carta sociale europea (N 2.10.91, Gruppo ecologista)*
- 1992 P 91.3210 *Relazioni diplomatiche con il Vaticano (N 3.3.92, Pini)*
- 1996 P 95.3353 *Riserva all'articolo 10 capoverso 1 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (S 6.6.96, Commissione degli affari giuridici CS 94.064 [Minoranza Brunner])*
- 1996 P 96.3370 *Soppressione della riserva concernente la separazione di giovani e adulti privati della libertà (N 1.10.96, Commissione degli affari giuridici CN 94.064; S 27.11.96)*
- 1998 P 97.3498 *Cooperazione allo sviluppo nelle regione delle foreste tropicali umide (N 20.3.98, von Felten)*
- 1998 P 98.3257 *Buoni uffici della Svizzera. Mediazione tra il governo messicano e il Chiapas (N 9.10.98, Spielmann; richiesta di stralcio FF 2002 7091)*
- 1998 P II 97.3498 *Zone con foreste pluviali equatoriali (N 20.3.98, v. Felten; S 30.11.98)*
- 1998 P 98.3499 *Conferenza internazionale del Cairo. Rispetto degli impegni presi (N 18.12.98, Maury Pasquier)*
- 1999 P 98.3625 *Adesione della Svizzera all'IDEA (N 19.3.99, Vollmer)*
- 1999 P 99.3505 *Ricerca e formazione nel settore della composizione pacifica delle controversie (N 22.12.99, Haering)*
- 2000 P 98.3396 *Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)*
- 2000 P 99.3650 *Azione civile di promozione della pace (N 23.6.00, Haering)*
- 2000 P 00.3204 *Utilizzazione del bagaglio di esperienze proprio al sistema federale elvetico nell'ambito delle discussioni sull'Europa (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 P 00.3377 *Partecipazione della Svizzera all'Expo 2000 di Hannover. Sorpasso del credito iniziale (N 6.10.00, Baumann J. Alexander)*
- 2000 P 00.3365 *Lotta contro l'escissione (N 6.10.00, Gadiant)*
- 2000 P 00.3306 *Adesione della Svizzera all'Unione latina (N 6.10.00, Scheurer)*
- 2000 P 00.3414 *Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti umani (N 3.10.00, Commissione della politica estera)*
- 2000 P 99.3496 *Maggior peso politico per gli Svizzeri all'estero (N 14.12.00, Zapfl)*
- 2000 P 00.3481 *Mezzi finanziari destinati alla Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo (N 15.12.00, Nabholz)*
- 2000 P 00.3527 *Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Firma e ratifica da parte della Svizzera (N 15.12.00, Maury Pasquier)*
- 2001 P 00.3638 *Legge sulle persone che lavorano nell'aiuto allo sviluppo (N 23.3.01, Hollenstein)*
- 2001 M 00.3519 *Disarmo chimico mondiale (S 12.12.00, Paupe; N 19.6.01; richiesta di stralcio FF 2002 5923)*
- 2001 P 01.3268 *Servizio civile volontario per la pace (N 19.6.01, Commissione della politica di sicurezza CN 00.059)*
- 2001 P 01.3160 *Rapporto sul federalismo. Opzioni in materia di politica europea (S 21.6.01, Pfisterer Thomas)*
- 2001 P 01.3369 *Dibattito nazionale sulla neutralità (S 4.10.01, Büttiker)*
- 2001 P 01.3422 *Sviluppare ulteriormente lo strumento del dialogo istituzionalizzato applicato nella politica dei diritti umani (N 5.10.01, Commissione della politica estera CN)*
- 2001 P 01.3427 *Facilitare l'esercizio del diritto di voto agli Svizzeri all'estero (S 26.11.01, Commissione delle istituzioni politiche CS)*
- 2002 M 00.3277 *Parietà di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (N 6.3.02, Neiryneck; S 4.10.01)*
 La Confederazione si sostituisce immediatamente al Belgio nel pagamento della parte delle pensioni di beneficiari svizzeri non versata da tale Paese.

- 2002 M 01.3334 *Parità di trattamento fra pensionati belgi e svizzeri (S 4.10.01, Paupe; N 6.3.02)*
 La Confederazione provvede immediatamente a versare a pensionati svizzeri le rendite non ancora pagate dal Belgio.
- 2002 P 01.3782 *Contributo della Svizzera all'offensiva globale per l'istruzione femminile, in particolare in Afghanistan (N 22.3.02, Fetz)*
 Il Consiglio federale è incaricato di accordare un contributo finanziario significativo al programma globale di formazione deciso il 19 giugno 1999 in occasione della Conferenza del G8 a Colonia («Carta di Colonia: Apprendimento continuo - Obiettivi e aspirazioni»)
 Il contributo dovrà essere utilizzato in via prioritaria per permettere ai Paesi in sviluppo di realizzare gli obiettivi della Carta nell'ambito dell'istruzione femminile. In merito, il sostegno delle donne afgane si impone con particolare urgenza.
- 2002 P 01.3306 *Nuovi negoziati bilaterali con l'UE. Esami paralleli delle ripercussioni di un'eventuale adesione (N 6.3.02, Commissione della politica estera CN)*
 Parallelamente ai negoziati con l'UE su altri accordi bilaterali, il Consiglio federale esamina le ripercussioni di un'eventuale adesione all'UE in settori fondamentali del nostro Stato: federalismo, diritti popolari, politica estera, politica di sicurezza, politica in materia di asilo e di migrazioni, politica sociale, economica e monetaria. Se necessario, propone le riforme necessarie.
- 2002 P 02.3001 *Seggio di osservatore della Svizzera nel «Forum sul futuro dell'Europa» (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)*
 Il Consiglio federale è invitato a valutare la possibilità che la Svizzera ottenga un seggio di osservatore nel Forum incaricato di proporre una riforma delle istituzioni europee, il cosiddetto «Forum sul futuro dell'Europa».
- 2002 P 02.3063 *Priorità della politica svizzera in seno all'ONU. Rapporto (N 21.6.02, Zäch)*
 Il prossimo mese di settembre la Svizzera diverrà il 190° membro delle Nazioni Unite. Entro tale data, il Consiglio federale è invitato a sottoporre al Parlamento un breve rapporto nel quale siano esposti gli intenti della Svizzera in seno all'ONU e sia segnatamente indicato:
 a. in quali settori ritiene prioritario tutelare gli interessi del nostro Paese e come intende assicurare tale tutela;
 b. in quali settori intende invece privilegiare la solidarietà andando oltre la tutela immediata degli interessi della Svizzera.
- 2002 P 02.3114 *Discussione nel plenum degli obiettivi del Consiglio federale per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite (N 21.6.02, Müller-Hemmi)*
 Il Consiglio federale è invitato a mettere in discussione annualmente al Consiglio nazionale, prima dei dibattimenti nel plenum dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in autunno, un rapporto prospettivo che presenti gli obiettivi, le priorità e i principali orientamenti della Svizzera.
- 2002 P 02.3141 *Consegna solenne della domanda d'adesione all'ONU (N 21.6.02, Zanetti)*
 Il 3 marzo 2002, popolo e Cantoni hanno accettato nell'ambito di una votazione storica l'adesione della Svizzera all'ONU. Secondo il parere del Consiglio federale sulla votazione del 3 marzo 2002, la domanda d'adesione sarà depositata tempestivamente presso le Nazioni Unite affinché la Svizzera possa essere ammessa in occasione della 57^a sessione ordinaria dell'Assemblea generale dell'ONU nell'autunno del 2002.
 Per sottolineare l'importanza di questo memorabile evento, il Consiglio federale è invitato a esaminare la possibilità di:
 - invitare formalmente il Segretario generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, d'intesa con la Conferenza di coordinamento delle Camere federali, a una seduta straordinaria e solenne dell'Assemblea federale (Camere riunite) allo scopo di consegnargli personalmente la domanda d'adesione ed eventualmente di preparare senza indugio questo invito;
 - formulare una dichiarazione secondo l'articolo 157 capoverso 2 Cost. sul nuovo ruolo della Svizzera nel mondo, nell'ambito di un'eventuale seduta straordinaria e solenne dell'Assemblea federale (Camere riunite);
 - offrire un dono più che simbolico a favore di un'organizzazione o di un programma di aiuto dell'ONU non controversi, in segno di solidarietà, di apertura al mondo e in nome della tradizione umanitaria della Svizzera.
- 2002 R 02.3184 *Nuovi negoziati bilaterali con l'UE (S 13.6.02, Commissione della politica estera CS)*
 Il Consiglio federale è invitato, nelle attuali condizioni politiche ed economiche, a proseguire nei prossimi anni sulla via dei negoziati bilaterali con l'UE. È inoltre chiamato a indicare il fondamento, l'utilità e le possibilità di compartecipazione nei settori interessati dai negoziati che implicano un'adozione automatica del diritto comunitario.

- 2002 R 02.3185 *Rapporti con l'UE e riforme interne (S 13.6.02, Commissione della politica estera CS)*
Il Consiglio federale è invitato a spiegare quali riforme diventano necessarie con l'ampliamento delle relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea, indipendentemente dalla via d'integrazione scelta, e a valutare tali riforme secondo le priorità materiali e temporali.
- 2002 R 02.3186 *Discussione oggettiva e approfondita in merito alla politica d'integrazione (S 13.6.02, Commissione della politica estera CS)*
Il Consiglio federale è chiamato ad accelerare i tempi di una discussione oggettiva e approfondita sulle condizioni e gli effetti delle diverse vie d'integrazione e a coinvolgere in questo processo Parlamento e cerchie quanto più ampie possibile della società civile.
- 2002 P 02.3016 *La Svizzera, l'ONU e le convenzioni di Ginevra (N 4.10.02, Spielmann)*
Considerando:
- la decisione del popolo svizzero di fare del nostro Paese il 190° membro delle Nazioni Unite;
- che la Svizzera può ormai avere voce in capitolo in seno all'ONU;
- la situazione drammatica e insopportabile che predomina attualmente nei territori palestinesi occupati dallo Stato d'Israele;
- che il mondo assiste alle violenze insopportabili perpetrate dalle truppe di occupazione: assassini di civili, di donne e di bambini, punizioni collettive, deportazioni, politica di segregazione razziale, bombardamenti, arresti e assassini di detenuti senza difesa ecc.;
- che Israele viola quotidianamente le convenzioni di Ginevra;
- che la Svizzera, depositaria delle Convenzioni di Ginevra, ha la responsabilità di farle applicare,
il Consiglio federale è invitato a intervenire alla tribuna delle Nazioni Unite per:
- esigere che le truppe di occupazione israeliane rispettino le convenzioni di Ginevra;
- domandare il ritiro immediato delle truppe d'occupazione dai territori palestinesi;
- esigere l'applicazione delle risoluzioni dell'ONU concernenti la Palestina.
- 2002 P 02.3179 *La Svizzera e il conflitto nel Vicino Oriente (N 4.10.02, Gruppo socialista)*
Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di:
1. garantire al CICR tutto il sostegno politico e finanziario possibile nell'ambito degli sforzi profusi da questa organizzazione in favore dei feriti e dell'assistenza ai detenuti;
2. pianificare, d'intesa con l'UE, un programma di aiuto straordinario finalizzato alla ricostruzione delle infrastrutture palestinesi, segnatamente di un apparato amministrativo funzionante in Palestina.
- 2002 P 02.3394 *Istituzione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo (S 3.10.02, Commissione della politica estera CS 01.463)*
Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sulla possibilità e l'opportunità di istituire una Commissione federale dei diritti dell'uomo. Tale rapporto dovrà segnatamente fare luce sui temi seguenti:
a. attualmente vi sono numerose commissioni extraparlamentari il cui mandato tocca da vicino questioni dei diritti dell'uomo. In che modo è possibile rafforzare la sinergia tra le attività di queste diverse commissioni?
Si tratterà in particolare di interrogarsi sulle possibilità offerte dalla fusione di due o più di queste commissioni o dall'estensione nella direzione auspicata del mandato di una di queste commissioni.
b. Come garantire che la composizione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo abbia un carattere veramente rappresentativo?
Si tratterà segnatamente di esaminare i mezzi con cui assicurarsi la partecipazione di persone capaci di affrontare in modo deciso e risoluto le critiche infondate che potrebbero essere mosse.
c. Sarebbe più opportuno istituire una Commissione dei diritti dell'uomo a carattere universitario, ad esempio sotto forma di un istituto universitario?
- 2002 P 02.3625 *Rapporto sui beni pubblici globali (N 13.12.02, Gadiant)*
Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto sull'importanza e sulle ripercussioni nella politica interna ed estera svizzera dello sviluppo nel settore dei beni pubblici globali mostrando quali misure sono necessarie per il nostro Paese e indicando il modo in cui la Svizzera intende partecipare al dibattito internazionale in merito.

2002 P 02.3541 *Rapporto sul disarmo (N 13.12.02, Haering)*

Il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento, una volta per legislatura, un rapporto sulle prospettive, gli obiettivi, le priorità, gli strumenti e le basi statistiche della sua politica di disarmo in relazione con le misure volte a instaurare la fiducia e la sicurezza.

2002 P 02.3591 *Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)*

Il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento entro 6 mesi un rapporto sulla condizionalità che indichi se si decide secondo un concetto oppure di caso in caso, quali condizionalità sono applicate e a quali si dà la preferenza in caso di dubbio.

Il rapporto indicherà inoltre la posizione della Svizzera riguardo ai crediti delle istituzioni di Bretton Woods.

Dipartimento dell'interno

Segreteria generale

Nessuno.

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

- 1999 P 99.3330 *Equa divisione dei compiti nell'educazione dei figli (N 8.10.99, Teuscher)*
2000 P 00.3222 *Parità tra i sessi (N 22.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
2000 P 00.3221 *Misure di lotta alla violenza contro le donne (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
2001 P 01.3154 *Analisi dell'attuazione dei principi paritari in tutti i documenti (N 22.6.01, Leutenegger Oberholzer)*

Ufficio federale della cultura

- 1977 P 76.452 *Beni culturali. Esportazione (N 19.9.77, Oehen; richiesta di stralcio FF 2002 457)*
1977 P 76.480 *Assicurazione vecchiaia. Scrittori e artisti (N 24.6.77, Blum)*
1988 P 88.405 *Informazione nel settore della cultura (S 16.6.88, Onken)*
1991 P 91.3261 *Rispetto delle lingue nazionali nelle Conferenze internazionali (N 4.10.91, Brügger)*
1992 P ad 92.022 *«Deposito legale». Disposizioni legali (N 4.6.92, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)*
1993 P 93.3028 *Convenzione dell'UNESCO per la protezione dei beni culturali: firma (N 18.3.93, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 91.073; S 9.6.93; richiesta di stralcio FF 2002 457)*
1993 P 92.3509 *La gioventù svizzera e l'Europa (N 18.6.93, Keller Anton)*
1993 P 93.3179 *Salvare il nostro patrimonio culturale (N 18.6.93, Keller Anton)*
1993 P 93.3074 *Raggruppamento di beni culturali (N 18.6.93, Keller Rudolf; richiesta di stralcio FF 2002 457)*
1993 P 92.3508 *Promovimento indiretto della cultura (S 9.6.93, Simmen)*
1993 M 92.3259 *La Svizzera, piattaforma del traffico illegale di beni culturali (N 2.6.93, Grossenbacher; S 6.12.93; richiesta di stralcio FF 2002 457)*
1993 P 92.3259 *La Svizzera, piattaforma illegale del traffico di beni culturali (N 2.6.93, Grossenbacher; S 6.12.93; richiesta di stralcio FF 2002 457)*
1993 P 93.3215 *Salvataggio di scritti, immagini e registrazioni d'importanza nazionale (S 6.12.93, Onken)*
1994 M 93.3526 *Comprensione linguistica e interregionale in Svizzera (N 16.3.94, Commissione per la comprensione CN 92.083; S 14.12.93)*
1994 M 92.3493 *Comprensione tra le comunità linguistiche (S 27.4.93, Rhinow; N 16.3.94)*
1994 M 93.3527 *Comprensione linguistica e interregionale in Svizzera (S 14.12.93, Commissione per la comprensione CS 92.083; N 16.3.94)*
1994 P 94.3017 *Provvedimenti per la comprensione (N 16.3.94, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 92.083)*
1994 P 94.3141 *Scambi di allievi. Riduzione delle spese di trasferta (N 17.6.94, Schmid Peter)*
1994 P 93.3565 *Creazione di un Parlamento dei giovani (S 28.9.94, Frick)*
1995 P 95.3045 *Politica culturale del Consiglio federale (N 24.3.95, Duvoisin)*
1996 P 96.3166 *Salvaguardia della fotografia in Svizzera (S 11.6.96, Cavadini Jean)*
1996 P 96.3365 *Sostegno ai parlamenti dei giovani (N 4.10.96, Commissione delle istituzioni politiche CN 96.2015)*
1997 P 97.3006 *Promozione dell'insegnamento di educazione civica presso i giovani (N 21.3.97, Commissione delle istituzioni politiche CN 96.2017) – in precedenza DFI/UFES*
1998 P 98.3473 *Accademia federale delle arti musive (N 18.12.98, Suter)*
1999 P 97.3421 *Musei svizzeri. Piano globale (N 4.3.99, Widmer)*
1999 P 99.3303 *L'istruzione quale contributo alla coesione nazionale (N 8.10.99, Maitre)*

- 2000 P 99.3484 *La valenza dei prezzi imposti dei libri per la politica culturale e il mercato del lavoro (N 24.3.00, Widmer)*
- 2000 P 99.3507 *La promozione della musica da parte della Confederazione (N 24.3.00, Gysin Remo)*
- 2000 P 00.3094 *Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 23.6.00, Neiryneck)*
- 2000 M 00.3193 *Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 00.3466 *Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)*
- 2001 M 00.3034 *Sostegno ai Cantoni plurilingui (N 13.6.00, Jutzet; S 20.3.01)*
- 2001 M 00.3606 *Scambio di scolari tra regioni linguistiche in occasione di Expo.02 (N 20.3.01, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 6.6.01)*
- 2001 P 01.3385 *Accordo sui prezzi dei libri (N 5.10.01, Widmer)*
- 2001 P 00.3395 *Partiti politici: indennizzi più equi alle sezioni giovanili (N 26.11.01, Brunner Toni)*
- 2001 P 00.3400 *Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss)*
- 2001 P 01.3482 *Gioventù e musica (N 14.12.01, Meier-Schatz)*
- 2001 P 01.3431 *Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 14.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)*
- 2002 P 00.3321 *Riforma di Pro Helvetia (N 18.3.02, Zbinden)*
 Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di procedere rapidamente a una revisione della legge federale del 17 dicembre 1965 concernente la Fondazione Pro Helvetia. Questo intervento consentirebbe a Pro Helvetia, in qualità di principale fautrice della salvaguardia e della promozione della cultura sul piano federale, di affrontare i mandati che le sono affidati in modo moderno e in un'ottica più prospettica poiché disporrebbe di un'organizzazione efficiente e sarebbe più competente, consapevole della qualità e trasparente per quanto concerne preferenze e priorità.
- 2002 P 00.3497 *Introduzione del prezzo unico dei libri (N 18.3.02, Zisyadis)*
 Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di derogare dal principio della libertà del commercio e dell'industria introducendo il prezzo unico per i libri in tutto il Paese.
- 2002 P 01.3216 *Aumento dei contributi federali a favore delle scuole svizzere all'estero (N 18.3.02, Commissione di politica estera CN)*
 1. Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di aumentare i contributi federali dagli attuali 15 milioni a 20,8 milioni all'anno per assicurare l'esistenza delle scuole svizzere all'estero e a favore degli insegnanti svizzeri in altre scuole internazionali all'estero.
 2. Per l'anno 2001 deve essere considerato un credito complementare corrispettivo.
- 2002 P 01.3461 *Sostegno alle organizzazioni culturali (N 16.4.02, Müller-Hemmi)*
 Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di rafforzare il sostegno alle organizzazioni culturali, modificando le direttive del Dipartimento federale dell'interno in considerazione delle rispettive esigenze in materia di pianificazione e di mezzi disponibili nonché aumentando il credito iscritto nel budget dell'Ufficio federale della cultura.
- 2002 P 01.3092 *Salvare il patrimonio culturale audiovisivo svizzero (N 16.4.02, Widmer)*
 Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di aumentare considerevolmente le misure destinate a salvaguardare e a conservare la memoria audiovisiva svizzera e di estendere le basi legali necessarie.
- 2002 P 00.3469 *Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (N 26.11.01, Janiak; S 18.6.02)*
 Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di emanare, in virtù dell'articolo 11 e dell'articolo 41 capoverso 1 lettera g della Costituzione federale, una legge quadro che crei i presupposti per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani e che incarichi i Cantoni di mettere a punto una capillare politica di promozione giovanile. La Confederazione istituisce un ufficio che coordina i lavori di tutte le unità amministrative operanti in ambito giovanile e che sostiene i Cantoni nella definizione e nella concretizzazione della loro politica di promozione giovanile. Questo ufficio dispone di una struttura partecipativa per consentire ai diretti interessati – bambini e giovani – di partecipare ai dibattiti e alle decisioni.

- 2002 P 01.3350 *Diritto di proposta per la Sessione federale dei giovani (N 30.9.02, Wyss)*
Il Consiglio federale e l'ufficio di coordinamento sono invitati ad esaminare l'opportunità di concedere alla Sessione federale dei giovani il diritto di proposta.
- 2002 P 02.3276 *Garantire l'esistenza e il mandato del Museo alpino svizzero (S 19.9.02, Maissen)*
Musei costituiti nel corso di decenni e che assumono compiti d'importanza nazionale si trovano sempre più alle strette in quanto i comuni in cui sono ubicati e i privati non sono più in grado di finanziarli. È il caso anche del Museo alpino svizzero (MAS) a Berna, la cui esistenza non è più garantita dal 2004 in poi. La Confederazione è uno dei cinque membri fondatori della Fondazione «Museo alpino svizzero», istituita nel 1933, e sostiene finanziariamente il museo dal 1906. Le altre istituzioni rappresentate nella fondazione fanno notare che l'esercizio di un museo detto svizzero non è una questione locale, bensì, in primo luogo, un compito nazionale. La situazione mette in rilievo l'impellente necessità di porre l'attuale struttura del MAS su una nuova base per consentire un'esistenza futura redditizia, al passo con i tempi e culturalmente significativa.
Nel quadro dell'Anno internazionale delle montagne 2002, il Consiglio federale ha ribadito l'importanza delle montagne per il nostro Paese. Garantire al giorno d'oggi l'esistenza dell'unico museo dedicato alle Alpi svizzere e del più grande museo sulle Alpi esistente in Europa non è che una misura coerente, sensata e rivolta al futuro. Il MAS è una delle poche istituzioni in Svizzera in grado di proporre costantemente informazioni ed emozioni riferite all'arco alpino e di stimolare il dibattito. Nell'Anno internazionale delle montagne, ed anche oltre, ne scaturisce un impegno specifico per uno Stato alpino come la Svizzera, ubicato al centro delle Alpi europee.
Il MAS adempie il mandato di collezionare, istruire e mediare a tutti gli effetti, in quanto s'intende quale piattaforma di informazione e discussione permanente sulle montagne. Esso propone un approccio globale alle zone di montagna, in particolare per quanto riguarda le connessioni tra natura e cultura e promuove la comprensione tra gli abitanti delle zone urbane e delle zone montane. Ai sensi della Costituzione federale fornisce un contributo importante alla coesione interna e alla diversità culturale del Paese. Il mandato è svolto con partner degli ambienti scientifici, economici e politici. Vari uffici federali mostrano interesse per l'attività del museo.
Il Consiglio federale è invitato:
1. ad esaminare come si potrebbe integrare il MAS nella legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 69 Cost. sulla cultura e come sostenerlo, quale museo di importanza nazionale dotato di un mandato di prestazioni, perché possa continuare la sua attività;
2. ad assumersi le proprie responsabilità, nel quadro della Fondazione «Museo alpino svizzero», per garantire l'esistenza dell'unico museo dedicato alle Alpi svizzere e a prendere le dovute misure per fare in modo che il museo resti un'istituzione culturale attiva al passo con i tempi e una piattaforma pubblica per i temi di attualità legati alle Alpi.

Ufficio federale di meteorologia e climatologia

Nessuno.

Archivio federale

Nessuno.

Ufficio federale della sanità pubblica

- 1981 P ad 80.083 *Legge sul libero passaggio. Revisione (S 8.10.81, Commissione del Consiglio degli Stati)*
- 1986 P 85.566 *Disturbi alle vie respiratorie nei bambini (N 21.3.86, Carobbio)*
- 1986 P 85.990 *Esami di medicina. «Multiple choice» (N 20.6.86, Wick)*
- 1988 P 87.512 *Studi di farmacia (N 23.6.88, Hofmann-Nebiker)*
- 1989 P 89.371 *Perseguimento penale delle corriere di droga (N 23.6.89, Schmid; richiesta di stralcio FF 2001 3313)*
- 1989 P 89.581 *Ordinanza sugli esami di medicina. Revisione (N 6.10.89, Nabholz)*
- 1990 P 89.695 *Trapianti terapeutici (S 15.3.90, Jelmini; richiesta di stralcio FF 2002 15)*
- 1991 P 91.3030 *Legge sulla prevenzione delle tossicomanie (N 21.6.91, Neukomm; richiesta di stralcio FF 2001 3313)*

- 1991 M 90.411 *Politica coordinata in materia di droga (S 2.10.91, Bühler; N 2.10.91; richiesta di stralcio FF 2001 3313)*
- 1991 M ad 87.232 *Revisione della legge sugli stupefacenti (N 26.9.90, Commissione della sanità e dell'ambiente CN; S 26.9.91; richiesta di stralcio FF 2001 3313)*
- 1993 P 93.3129 *Revisione delle disposizioni che reggono la formazione dei medici (N 18.6.93, Pidoux)*
- 1993 P 93.3121 *Revisione delle disposizioni che reggono la formazione medica (S 15.12.93, Simmen)*
- 1994 P 93.3414 *Lavoro sociale anziché numerus clausus (S 7.3.94, Plattner)*
- 1995 M 93.3370 *Villaggio per tossicodipendenti che desiderano disintossicarsi (N 22.9.94, Sieber; S 24.1.95)*
- 1995 M 93.3673 *Prevenzione delle tossicomanie: una legge per promuovere la salute (N 6.10.94, Gruppo democratico-cristiano; S 14.3.95; richiesta di stralcio FF 2001 3314)*
- 1995 M 94.3052 *Legislazione sui trapianti di organi (S 22.9.94, Huber; N 23.3.95; richiesta di stralcio FF 2002 15)*
- 1995 M 93.3573 *Proibizione di far commercio di organi umani (S 22.9.94, Onken; N 23.3.95; richiesta di stralcio FF 2002 15)*
- 1995 M 95.3080 *Modificazione delle disposizioni federali riguardanti la formazione medica (N 21.3.95, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 94.097; S 19.9.95)*
- 1995 P 95.3038 *Sistema di raccolta dati sui medicinali (N 6.10.95, Bischof)*
- 1996 P 94.3423 *Politica in materia di droga. Ombudsman nelle scuole (N 21.3.96, Comby; richiesta di stralcio FF 2001 3313)*
- 1996 P 96.3093 *Informazione, formazione e educazione in materia di alimentazione (N 21.6.96, Vollmer)*
- 1996 P 94.3579 *Politica svizzera della droga (S 14.3.95, Morniroli; N 13.6.96; richiesta di stralcio FF 2001 3313)*
- 1996 P 95.3321 *Prevenzione dell'alcolismo presso i giovani (N 7.3.96, Gonseth; S 17.9.96)*
- 1996 P 96.3493 *Divieto di vendere tabacchi a giovani in età inferiore a 16 anni (N 13.12.96, Zwygart)*
- 1997 P 97.3285 *Campagna Stop Aids per gli uomini eterosessuali (N 10.10.97, Hubmann)*
- 1997 P 97.3311 *Il dolce della frutta che fa dimenticare l'alcol (N 19.12.97, Fässler)*
- 1998 P 98.3025 *Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)*
- 1998 P 98.3351 *Lotta al consumo di tabacco (N 18.12.98, Grobet)*
- 1998 P 98.3462 *Protesi mammarie. Doveri d'informazione e ricerca scientifica (N 18.12.98, Stump)*
- 1999 M 98.3053 *Legge sulle professioni mediche: competenza medica più vasta (N 25.6.98, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 96.058; S 16.3.99)*
- 1999 P 97.3515 *Servizio telefonico per i consumatori di droghe (N 4.3.99, Schmied Walter; richiesta di stralcio FF 2001 3313)*
- 1999 P 99.3000 *Responsabilità in caso di trapianti (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.035; richiesta di stralcio FF 2002 15)*
- 1999 P 97.3501 *Vitamina B9. Profilassi (N 17.6.99, Wiederkehr)*
- 1999 P 99.3138 *Garanzia del controllo statale dei funghi (N 8.10.99, Eymann)*
- 1999 P 99.3241 *Articoli in cuoio. Protezione della salute (N 8.10.99, Vollmer)*
- 2000 M 98.3543 *Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00)*
- 2000 P 98.3605 *Divieto di introdurre derrate alimentari e organismi contenenti geni resistenti agli antibiotici (N 18.9.00, Gruppo ecologista)*
- 2000 P 99.3343 *Migliore protezione in materia di alimenti e bibite (N 30.11.00, Grobet)*
- 2000 P 99.3621 *Coltivazione della canapa (N 30.11.00, Simoneschi; richiesta di stralcio FF 2001 3313)*
- 2000 P 00.3364 *Richiesta di consulenza in materia di sessualità e di riproduzione (N 15.12.00, Genner)*
- 2000 P 00.3435 *Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)*
- 2001 M 00.3615 *Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01)*
- 2001 M 00.3646 *Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01)*

- 2002 P 00.3749 *Creazione di un Centro di medicina dei trapianti in Svizzera (N 16.4.02, Günter)*
Il Consiglio federale è invitato a valutare, in collaborazione con i Cantoni, l'istituzione di un Centro di medicina dei trapianti in Svizzera.
Nel centro verrebbero effettuati i trapianti che richiedono elevati requisiti medici, a fronte di costi ingenti. Nel contempo si tratterà di un centro di servizi di altissima qualità, nonché del centro svizzero per la ricerca applicata nel settore dei trapianti.
- 2002 P 00.3565 *Radiazioni non ionizzanti. Valori limite (N 16.4.02, Sommaruga)*
Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di creare le basi legali per la fissazione di valori limite concernenti l'emissione di radiazioni non ionizzanti da parte di cellulari e altri apparecchi generatori di tali radiazioni (indicatori laser, solarium ecc.). Nello stabilire il valore limite occorre prendere in considerazione gli effetti ancora ignoti delle radiazioni non ionizzanti, nel senso di limiti precauzionali.
- 2002 P 00.3482 *Trasparenza dei costi nell'ambito della somministrazione medica di eroina (N 16.4.02, Waber)*
Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di completare l'ordinanza concernente la prescrizione medica di eroina (RS 812.121.6) con le disposizioni seguenti:
Rilevamento dei costi
L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rileva tutti i costi in relazione con la somministrazione di eroina. Nel calcolo dei costi effettivi devono essere presi in considerazione tutti gli aspetti somatici, psichici e sociali, inclusi i danni con conseguenze a lungo termine.
La statistica deve essere pubblicata ogni anno.
- 2002 P 01.3397 *Impatto delle politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione (N 17.4.02, Rossini)*
Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di emanare disposizioni legali per una valutazione sistematica dell'impatto delle differenti politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione.
- 2002 P 01.3137 *Derrate alimentari. Dichiarazione (N 17.4.02, gruppo dell'Unione democratica di centro)*
Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di modificare la regolamentazione sulla dichiarazione delle derrate alimentari.
- 2002 P 02.3135 *Informazione, educazione e formazione in materia di alimentazione (N 30.9.02, Gutzwiller)*
Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità, nell'ambito di una politica nazionale in materia di alimentazione, di:
1. aumentare i mezzi finanziari messi a disposizione dalla Confederazione per l'informazione, l'educazione e la formazione, da 600 000 franchi a due milioni di franchi, al fine di assicurare in particolare il finanziamento di offerte, prestazioni e campagne a lungo termine e sostenibili di organizzazioni specializzate nel settore privato, per mezzo di contratti di prestazione conclusi con l'Ufficio federale della sanità pubblica;
2. promuovere anche lo svolgimento di studi permanenti, volti al rilevamento di dati sul consumo alimentare e di informazioni epidemiologiche fondamentali, nonché l'istituzione e lo sviluppo di una banca dati nazionale dei valori nutritivi.
- 2002 P 02.3064 *Formazione medica. Etica e diritto (N 30.9.02, Zäch)*
Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di prendere provvedimenti affinché le conoscenze nel campo dell'etica medica e del diritto nel settore della medicina siano integrate nella formazione medica.
- 2002 P 02.3233 *Dichiarazione del Paese di origine del pesce (N 4.10.02, Zisyadis)*
Per valorizzare i prodotti della pesca svizzera, il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di modificare la legislazione attuale nel senso di imporre ai ristoranti e al commercio al dettaglio l'indicazione chiara del Paese di origine del pesce.
- 2002 P 02.3247 *Vendita di sigarette ai giovani. Restrizioni (N 4.10.02, Berberat)*
Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di inserire nell'ordinanza sul tabacco, che è attualmente oggetto di revisione, una disposizione che vieti la vendita ai giovani di sigarette sciolte o di pacchetti contenenti meno di 20 pezzi.
- 2002 P 02.3248 *Depressione. Ricerca delle cause e campagna d'informazione (N 4.10.02, Dormann Rosmarie)*
Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di lanciare una campagna d'informazione sul fenomeno molto diffuso nella nostra società della depressione e ad avviare al contempo una ricerca sulle cause del numero allarmante di nuovi casi di depressione.
Da studi effettuati emerge che la malattia è diagnosticata a meno del 10 per cento delle persone che ne sono affette. A quanto sembra un caso di depressione su due non viene individuato come tale dai

medici di famiglia. Poiché i sintomi sono spesso di natura fisica, né i medici né i pazienti si rendono conto che la malattia è da ricondurre a cause psichiche.

Circa il 15 per cento delle persone che soffrono di depressioni gravi si tolgono la vita. La Svizzera figura tra i Paesi con il più elevato tasso di suicidi.

La campagna deve avere lo scopo di promuovere la tempestività con cui sono dispensate cure specialistiche alle persone affette da depressione, di lenire la sofferenza dei malati e dei loro familiari e di ridurre i costi dell'assicurazione malattie e dell'assicurazione contro l'invalidità.

2002 P 02.3251 *Prevenzione dei suicidi (N 4.10.02, Widmer)*

La Svizzera è uno dei Paesi con il tasso di suicidi più alto al mondo. Il Consiglio federale è pertanto invitato a:

1. presentare un rapporto alle Camere federali sui seguenti argomenti:
 - a. i provvedimenti sinora adottati dalla Confederazione per la prevenzione dei suicidi,
 - b. gli sforzi in materia di prevenzione intrapresi dai Cantoni e dai privati,
 - c. le conoscenze scientifiche sull'elevato tasso di suicidi nel nostro Paese;
2. esaminare le misure, da adottare autonomamente o in collaborazione con i Cantoni e i privati, che consentono di ridurre il tasso di suicidi grazie a una prevenzione efficace.

2002 P 02.3379 *Protezione dal fumo passivo (N 25.9.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.020)*

Giusta l'articolo 118 Cost., il Consiglio federale prende in esame la possibilità di emanare per la Svizzera direttive finalizzate alla protezione dal fumo passivo, sotto forma ad esempio di limitazioni del fumo negli spazi pubblici e di estensione delle zone libere dal fumo.

Ufficio federale di statistica

1993 P 92.3426 *Importanza economica delle cure prodigate alle famiglie e ai bambini (N 19.3.93, Stamm Judith)*

1994 P 94.3136 *Aggiornamento del rapporto dell'Ufficio federale di statistica sull'uguaglianza (N 17.6.94, von Felten)*

1994 P 94.3309 *Statistica sul lavoro sociale svolto dalla donna e dall'uomo (N 7.10.94, Goll)*

1994 M 93.3391 *Esecuzione delle pene di detenzione (S 8.3.94, Schmid Carlo; N 16.12.94) – in precedenza DFGP/UGF*

1995 P 95.3044 *Uguaglianza dei sessi: ricerche sociologiche (N 23.6.95, Gruppo liberale-radical)*

1995 P 95.3550 *Estensione dei conti nazionali (N 21.12.95, Strahm Rudolf)*

1996 P 96.3262 *Rapporto sulla ripartizione e redistribuzione del lavoro remunerato e non remunerato (N 4.10.96, Aeppli Wartmann)*

1997 P 97.3539 *Contabilità nazionale ecologica (N 2.12.97, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 97.033)*

1998 P 98.3219 *Statistiche delle assicurazioni sociali (N 9.10.98, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*

1998 P 98.3403 *Indice dei prezzi al consumo armonizzato Svizzera-UE (S 2.12.98, Büttiker)*

1999 P 98.3628 *Sicurezza sociale. Miglioramento delle basi statistiche (N 19.3.99, Zapfl)*

1999 P 99.3125 *Statistica degli aborti in Svizzera (N 18.6.99, Zwygart)*

1999 P 99.3350 *Miglioramento della statistica della criminalità (N 8.10.99, Ammann Schoch)*

2000 M 98.3655 *Costo della vita. Statistiche sui redditi e sui consumi (N 21.3.00, Egerszegi-Obrist; S 16.3.00)*

2000 M 98.3684 *Costo della vita. Statistiche sui redditi e sui consumi (S 16.3.00, Cottier; N 21.3.00)*

2000 P 98.3286 *Dati epidemiologici sulla morbilità per cancro (N 21.3.00, Cavalli)*

2000 P 99.3610 *Rilevazione del budget-tempo riguardante il lavoro non remunerato (N 24.3.00, Goll)*

2000 P 97.3393 *Statistica delle persone invalide (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 95.418; S 15.3.00)*

2000 P 00.3211 *Volontariato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

2000 P 00.3225 *Elaborazione di un sistema di indicatori quale strumento di gestione (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

2000 P 00.3546 *Studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro (N 15.12.00, Teuscher)*

- 2001 P 00.3733 *Salari bassi e costo della vita. Rapporto (N 23.3.01, Leutenegger Oberholzer)*
- 2001 P 01.3359 *La situazione delle persone sole in Svizzera (N 5.10.01, Hubmann)*
- 2002 P 01.3733 *Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)*
- Il Consiglio federale è invitato a fornire, mediante una rilevazione statistica, una visione d'insieme sul numero e la forma delle condizioni di assistenza al di fuori della famiglia.
- Questa statistica comprenderà fra l'altro i criteri seguenti: numero dei bambini assistiti, età media di questi bambini, durata settimanale media dell'assistenza, struttura o forma dell'assistenza scelta, ammontare della partecipazione ai costi dei genitori.
- La statistica rileverà inoltre anche dati sulle strutture dell'assistenza quali il numero dei posti offerti per differenti fasce d'età, l'ente responsabile della struttura (struttura unicamente privata, struttura del datore di lavoro, struttura pubblica, struttura mista ecc.), situazione del personale (rapporto tra personale qualificato e non qualificato, numero di posti per praticanti e apprendisti, salari ecc.), distribuzione regionale dell'offerta.
- Nel caso delle famiglie diurne, la statistica dovrà fornire ugualmente informazioni sul numero di posti per differenti fasce d'età. Dovrà inoltre indicare la proporzione di posti d'assistenza «selvaggi» e posti d'assistenza repertoriati nonché il livello di qualificazione delle famiglie diurne e il loro indennizzo.
- Questa statistica dovrà essere strutturata in modo tale da poter essere ripetuta a intervalli regolari. In tal modo sarà anche possibile osservare l'evoluzione in questo campo.
- Infine, dovrà essere esaminato in qual modo il tema dell'assistenza al di fuori della famiglia potrà essere integrato nel prossimo censimento della popolazione.
- 2002 P 01.3788 *Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)*
- Il Consiglio federale è incaricato di allestire per ogni legislatura un «rapporto sociale», che deve includere:
- gli obiettivi politici perseguiti dai diversi regimi del sistema di sicurezza sociale;
 - la totalità degli «indicatori sociali», che forniscono informazioni quantitative e qualitative, aggregate per regime di protezione sociale (finanze, trasferimenti sociali, conseguenze per i beneficiari, ripercussioni dirette e indirette delle prestazioni sociali ecc.);
- allo scopo di contribuire alle esigenze di gestione, valutazione e pianificazione della politica sociale.
- 2002 R 02.3004 *Previdenza per la vecchiaia. Miglioramento delle statistiche (S 21.3.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
- Il Consiglio federale è invitato a mettere a disposizione le risorse necessarie per la rilevazione dei dati sociali, economici e demografici necessari per la gestione e l'orientamento futuri delle assicurazioni sociali. Gli scopi di queste rilevazioni sono soprattutto:
- ottenere basi statistiche sulla previdenza per la vecchiaia della popolazione attiva secondo il ramo economico, l'età, il tipo di famiglia e la situazione esistenziale, nonché l'interazione di tutti i tre pilastri in vista dell'elaborazione di una statistica degli assicurati;
 - presentare la situazione reddituale delle economie domestiche degli assicurati (coppie, persone sole, per classi d'età, stato civile ecc.);
 - documentare il passaggio dalla condizione professionale a quella di pensionato, per es. il momento del pensionamento, i motivi e la situazione reddituale nel caso di pensionamento anticipato o parziale, la situazione di bisogno, l'invalidità, la disoccupazione.
- 2002 P 02.3483 *Realizzazione di uno studio sul budget-tempo (N 13.12.02, Goll)*
- Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché nel quadro dei lavori preparatori per il programma pluriennale della statistica federale venga accordata la priorità, come annunciato, ad uno studio sul budget-tempo. A tale riguardo, occorre incaricare l'Ufficio federale di statistica di realizzare uno studio completo che risponda anche alle esigenze in materia di registrazione dei dati stabilite da Eurostat per l'indagine sul budget-tempo attualmente in corso nell'UE. Essa comporta tra l'altro la registrazione completa delle attività giornaliere, la rilevazione di tutti i membri di un'economia domestica, la valutazione di attività parallele e la realizzazione delle indagini a intervalli di tempo sufficientemente brevi.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

- 1985 P 85.554 *Previdenza professionale. Maggiore rischio d'invalidità (N 20.12.85, Lanz)*
- 1990 P 90.783 *Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Revisione (N 14.12.90, Blatter)*

- 1991 P ad 91.039 *Eliminazione degli ostacoli alla ratifica della Convenzione 170 OIL (N 24.9.91, Commissione della sicurezza sociale CN) – (171 OIL v. SECO)*
- 1992 P 92.3191 *Assicurazione infortuni sufficiente in casi speciali (N 9.10.92, Hafner Ursula)*
- 1992 P 92.3223 *Obbligo di prestazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in caso di suicidio o tentato suicidio (N 9.10.92, Bircher Silvio)*
- 1996 P 96.3098 *Costituzione in pegno di diritti di un istituto di previdenza (N 21.6.96, Rechsteiner Paul)*
- 1996 P 96.3178 *Concetto di prevenzione contro la violenza in famiglia (N 13.6.96, Commissione degli affari giuridici CN 93.034)*
- 1996 P 96.3180 *Campagna d'informazione contro la violenza quotidiana nell'ambiente sociale immediato (N 13.6.1996, Commissione degli affari giuridici CN 93.034 [minoranza von Felten])*
- 1996 M 96.3553 *Alta vigilanza, vigilanza e organo di controllo nel settore della LPP (N 10.12.96, CPI CPC CN; S 5.12.96), punto 1*
- 1996 M 96.3545 *Alta vigilanza, vigilanza e organo di controllo nel settore della LPP (S 5.12.96, CPI CPC CS; N 10.12.96), punto 1*
- 1996 P 96.3398 *Sfruttamento sessuale di bambini (N 13.12.96, Hochreutener)*
- 1996 P 96.3430 *Progetto globale di assistenza a casa e in centri di cura specializzati (N 13.12.96, Hochreutener)*
- 1997 P 96.3561 *Incentivazione di trattamenti ambulatoriali e semiospedalieri (N 21.3.97, Gysin Remo; richiesta di stralcio FF 2001 631)*
- 1997 P 96.3568 *Assicurazione malattie: riduzione dei premi I (N 21.3.97, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*
- 1997 P 96.3569 *Assicurazione malattie: Riduzione dei premi II (N 21.3.97, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*
- 1997 P 96.3617 *Responsabilità degli organi della LPP (N 20.6.97, Gross Jost)*
- 1997 P 97.3336 *Sovvenzioni del fondo di garanzia della LPP in caso di premi di rischio esorbitanti (N 10.10.97, Rechsteiner-Basel)*
- 1997 P 97.3356 *Regolamentazione del trattamento psicoterapeutico (N 10.10.97, Wiederkehr)*
- 1998 P 97.3616 *PMI. Riduzione immediata delle spese amministrative (N 20.3.98, Gusset)*
- 1998 P 97.3565 *Assicurazione invalidità e presa a carico istituzionale dei tossicodipendenti. Armonizzazione (S 18.3.98, Rochat)*
- 1998 P 98.3013 *Istituti di previdenza. Forma giuridica specifica (N 26.6.98, Hochreutener; richiesta di stralcio FF 2000 2342)*
- 1998 P 96.3632 *Assicurazione malattie. Franchigia proporzionata al reddito (N 8.10.98, Cavalli)*
- 1998 P 98.3252 *Disintossicazione (N 9.10.98, Gross Jost)*
- 1998 P 98.3332 *Conferenza nazionale sulla povertà (N 9.10.98, Weber Agnes)*
- 1998 P 98.3344 *Spitex. Condizioni quadro (N 9.10.98, Vermot; richiesta di stralcio FF 2001 631)*
- 1998 P 98.3047 *Interruzione di gravidanza. Provvedimenti appropriati (N 5.10.98, Commissione degli affari giuridici CN 93.434 [minoranza Engler])*
- 1998 P 98.3220 *Assicurazioni sociali. Imposta sul valore aggiunto (N 9.10.98, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*
- 1998 P 98.3487 *LAMal. È necessario un controllo efficace (S 2.12.98, Saudan)*
- 1998 P 98.3522 *Finanziamento delle IPG con fondi pubblici (N 16.12.98, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.022)*
- 1999 P 97.3217 *Minimo vitale per tutti (N 4.3.99, Teuscher)*
- 1999 P 99.3009 *Applicazione dell'assicurazione malattie (N 19.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.442)*
- 1999 P 96.3494 *Pianificazione ospedaliera a livello federale (N 8.10.98, Gysin Remo; S 17.6.99; richiesta di stralcio FF 2001 631)*
- 1999 P 98.3127 *Progetto di ricorso futuro all'IVA per finanziare le assicurazioni sociali ed altri compiti della Confederazione (N 17.6.99, Gruppo liberale)*

1999 P 99.3096	<i>Prestazioni «esportate». Sicurezza finanziaria dell'AVS/AI (N 18.6.99, Wyss)</i>
1999 P 99.3154	<i>Soppressione del sussidio diretto agli ospedali da parte dei Cantoni (art. 49 cpv. 1 LAMal) (N 31.5.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.302; richiesta di stralcio FF 2001 631)</i>
1999 P 99.3326	<i>Secondo pilastro. Parità tra coppie sposate ed altre forme di comunità di vita (N 8.10.99, Bühlmann)</i>
1999 P 99.3181	<i>Pratiche anti-sociali di alcune casse malati e istituzione di un'autorità di ricorso (N 8.10.99, Grobet)</i>
1999 P 99.3067	<i>Fondazioni collettive e fondazioni comuni (N 8.10.99, Rechsteiner-Basel)</i>
1999 P 99.3297	<i>La vera storia degli orfani svizzeri (N 8.10.99, Simon)</i>
1999 P 99.3270	<i>Assicurazione malattie per persone senza permesso di dimora (S 27.9.99, Brunner Christiane)</i>
2000 M 00.3003	<i>Soppressione dell'obbligo a contrarre (N 8.3.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.058; S 15.3.00; richiesta di stralcio FF 2001 631)</i>
2000 M 99.3567	<i>Assunzione delle spese di cura dei richiedenti l'asilo (S 21.12.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 99.064; N 21.3.00; richiesta di stralcio FF 2002 6087)</i>
2000 P 97.3068	<i>Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)</i>
2000 P 98.3020	<i>LAMal. Nuove prestazioni e medicinali. Assunzione dei costi (N 21.3.00, Guisan)</i>
2000 P 98.3076	<i>Casse pensioni. Controllo degli attivi (N 21.3.00, [Hochreutener]-Widrig)</i>
2000 P 00.3006	<i>AVS facoltativa (S 15.3.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 99.038)</i>
2000 P 00.3178	<i>Lacune legislative nell'ambito della protezione dei dati medici (N 13.6.00, Commissione degli affari giuridici CN 99.093)</i>
2000 P 00.3224	<i>Reddito minimo vitale (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)</i>
2000 P 00.3008	<i>Istanza di ricorso indipendente nell'ambito dell'assicurazione malattie sociale (N 22.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.448; richiesta di stralcio FF 2001 3769)</i>
2000 P 00.3007	<i>Centro per le questioni sociali (N 23.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.423)</i>
2000 P 00.3200	<i>Modelli a garanzia del futuro della sicurezza sociale (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016)</i>
2000 P 00.3287	<i>Garanzia a lungo termine della previdenza per la vecchiaia (N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro)</i>
2000 P 00.3291	<i>Età pensionabile per chi svolge lavori fisicamente molto pesanti (N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro)</i>
2000 P 00.3342	<i>Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini)</i>
2000 P 00.3422	<i>Rapporto sulla riduzione dei premi per i cittadini dell'UE (N 25.9.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.047)</i>
2000 P 00.3191	<i>Prospettive della previdenza per la vecchiaia a medio e a lungo termine (N 22.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)</i>
2000 P 00.3348	<i>Definizione d'invalidità (S 20.9.00, David)</i>
2000 P 00.3363	<i>Obbligo per le casse malati di prendere a carico la sterilizzazione (N 15.12.00, Maury Pasquier)</i>
2000 P 00.3450	<i>Rilascio di un certificato per aziende che vanno incontro alle esigenze della famiglia (N 15.12.00, Fehr Jacqueline)</i>
2000 P 00.3596	<i>Sgravi amministrativi per le aziende mediante l'introduzione di procedure semplificate di conteggio dei salari (S 11.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS)</i>
2000 P 00.3597	<i>Finanziamento della protezione della maternità (S 13.12.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)</i>
2001 P 00.3632	<i>Riserve degli assicuratori-malattie (N 23.3.01, Dormond Marlyse)</i>
2001 P 99.3640	<i>LAMal. Sussidi federali (N 9.5.01, Zisyadis)</i>
2001 P 00.3183	<i>Prospettive per la previdenza per la vecchiaia (N 9.5.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.014)</i>
2001 P 01.3101	<i>Riferimenti esterni per il prezzo dei medicinali (N 22.6.01, Robbiani)</i>
2001 P 01.3172	<i>Prestazioni complementari AVS/AI. Valutazione (N 22.6.01, Rossini)</i>

- 2001 P 01.3146 *Posti per l'assistenza ai bambini quale complemento alla famiglia (N 22.6.01, Teuscher)*
- 2001 P 99.3382 *Contro le riduzioni delle prestazioni dell'AI nel settore della terapia della tossicodipendenza (N 18.6.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.2013; S 6.6.01)*
- 2001 P 00.3566 *Introduzione del modello del medico di famiglia sull'insieme del territorio (N 9.5.01, Sommaruga; S 4.10.01)*
- 2001 P 01.3260 *LAMal. Versamenti arretrati (N 5.10.01, Zisyadis)*
- 2001 P 01.3423 *Trasparenza sulle riserve delle casse malati (S 4.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 01.302)*
- 2001 P 01.3450 *Casse di compensazione per gli assegni familiari e assegni familiari. Rapporto (N 14.12.01, Meier-Schatz)*
- 2001 P 01.3604 *Introduzione di un finanziamento monistico degli ospedali. Rapporto (N 14.12.01, Zäch)*
- 2001 P 01.3648 *Il concetto di «invalidità» è discriminatorio (N 13.12.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.015)*
- 2002 P 00.3567 *Assicurazione malattie per richiedenti l'asilo, profughi accolti temporaneamente e persone bisognose di protezione (N 11.6.01, Borer; S 21.3.02)*
 Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di elaborare un progetto di revisione di legge in cui sia previsto che l'assicurazione malattie per richiedenti l'asilo, profughi accolti temporaneamente e persone bisognose di protezione sia a sé stante e che per la sua gestione venga indetto un concorso pubblico. Quest'assicurazione deve essere concepita come una forma particolare di assicurazione con scelta limitata del fornitore di prestazioni giusta l'articolo 62 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). I costi complessivi saranno presi a carico dall'Ufficio federale dei rifugiati.
- 2002 P 01.3722 *Una cassa malati unica? (N 22.3.02, Robbiani)*
 L'evoluzione nell'ambito dell'assicurazione malattia sociale suscita sempre più frequenti interrogativi sul ruolo attribuito e svolto dalle casse malati. Le ipotesi di diversa organizzazione del settore acquisiscono crescente fondatezza. Trattandosi di un tema di rilevante incidenza ma anche di evidente delicatezza, risulta auspicabile un preliminare approfondimento, sul quale innestare in un secondo tempo le scelte più opportune.
 Il Consiglio federale è pertanto invitato ad elaborare un rapporto, che consenta in particolare di:
- valutare le principali caratteristiche come pure gli aspetti positive e problematici dell'attuale organizzazione, basata sulla presenza di numerose casse malati;
 - approfondire le possibili alternative, che consentano in particolare di introdurre un sistema unificato di premi per ogni categoria di assicurati;
 - sondare, in particolare, la confidenza di un sistema parzialmente ispirato all'assicurazione disoccupazione. Alle casse malati potrebbe continuare ad essere riconosciuto un ruolo di intermediazione (incasso e versamento delle prestazioni);
 - verificare le possibili alternative dal profilo territoriale (sistema unificato a livello cantonale oppure a livello federale).
- 2002 P 00.3743 *Visione d'insieme sulle assicurazioni sociali (N 17.4.02, Baumann J. Alexander)*
 Il Consiglio federale è invitato a presentare una visione d'insieme sull'evoluzione delle assicurazioni sociali fino al 2010 e fino al 2025, osservando quale parametro principale un tasso d'onere sociale sostenibile e stabile a lungo termine.
- 2002 P 00.3458 *Beneficiari di rendite AVS. Adeguamento della rendita per i figli (N 17.4.02, Meier-Schatz)*
 Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'articolo 22ter della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) sulla rendita per i figli.
- 2002 P 00.3499 *Pensionamento flessibile per il ceto medio (N 17.4.02, Wandfluh)*
 Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di prendere provvedimenti appropriati e proporre modifiche a livello di ordinanza e a livello di legge per migliorare le condizioni del pensionamento anticipato per i salariati. In particolare bisogna fare in modo che si possa finanziare il pensionamento anticipato con guadagni ottenuti durante l'attività professionale che, non essendo necessari al mantenimento, non vengono utilizzati immediatamente. Tali risparmi dovranno essere assoggettati ad imposizione fiscale solo quando verranno ritirati.
- 2002 P 02.3006 *LPP. Necessità di regolamentare le prestazioni d'invalidità (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)*
 Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto sulla necessità di regolamentare le prestazioni d'invalidità, in particolare:

- il passaggio dal sistema del primato dei contributi a quello del primato delle prestazioni durante l'attività e dopo il pensionamento (conseguenze concrete e finanziarie, necessità di un periodo transitorio per la formazione di capitale ecc.);
- la selezione dei rischi (malattia, invalidità) al momento del calcolo dei premi.

2002 P 00.3231

Migliorare lo statuto delle famiglie con figli (N 17.4.02, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Leutenegger Oberholzer])

Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di migliorare la situazione sociale ed economica delle famiglie con figli, indipendentemente dal loro stato civile, in particolare prendendo misure adeguate in materia di politica fiscale e prevedendo un alleggerimento nell'ambito dell'assicurazione malattie, assegni per figli e per la formazione, la protezione della maternità nonché il potenziamento dell'assistenza extrafamiliare dei bambini.

2002 P 00.3368

Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer)

Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di modificare la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e le relative ordinanze in modo che i lavoratori indipendenti e i membri della loro famiglia attivi in un settore coperto dall'INSAI possano scegliere liberamente un altro assicuratore conformemente all'articolo 68 LAINF.

2002 P 01.3522

LIPG. Aumento dell'indennità giornaliera delle reclute (N 6.6.02, Engelberger)

Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di aumentare, nel quadro del progetto Esercito XXI, l'indennità giornaliera delle reclute da 41 a 51 franchi e di procedere alle modifiche legislative necessarie.

2002 P 01.3134

Determinazione dell'invalidità. Reddito ipotetico conseguito da un invalido (N 6.6.02, Widmer)

1. Come noto, per determinare l'invalidità (determinazione del grado d'invalidità e, in base a quest'ultimo, del diritto alla rendita; v. art. 28 LAI) si paragona di regola il reddito ipotetico conseguito da un invalido con il reddito che egli avrebbe potuto realizzare se non fosse diventato invalido. Mentre per determinare il reddito ipotetico della persona non invalida viene preso come riferimento il reddito che quest'ultima conseguiva prima dell'insorgenza dell'invalidità, per stabilire il reddito conseguito da un invalido ci si basa sui dati statistici dell'Ufficio federale di statistica (rilevazione della struttura dei salari, RSS) oppure sui dati dell'INSAI (descrizione dei posti di lavoro, DPL).

Queste cifre sono di gran lunga superiori alla media e corrispondono ai salari versati a collaboratori non invalidi. Inoltre, visto che i dati DPL dell'INSAI non sono accessibili al pubblico, non possono essere verificati. Già soltanto per questo motivo il loro impiego è discutibile (v. critica in «Plädoyer», n. 3/00). Dai dati RSS risulta che il salario minimo percepito nel 1999 da un uomo per un lavoro ripetitivo semplice (4ª categoria) ammontava a 4483 franchi (1998 = 4268 : 40 x 41,9 x rincaro 1999 pari allo 0,3 %). Il conseguimento di un salario di quest'ordine di grandezza viene considerato realistico praticamente per tutti gli invalidi che possono svolgere solo lavori leggeri. Il Tribunale federale delle assicurazioni permette però di dedurre da questo importo al massimo il 25 % per tenere conto del danno alla salute, ciò che corrisponde attualmente ad un importo di 1121 franchi al massimo (v. DTF 126 V 75). Considerando che l'amministrazione o i tribunali possono fissare questo importo secondo il loro libero apprezzamento, l'ampio margine di manovra a loro disposizione comporta una grande insicurezza giuridica e disparità di trattamento. Tuttavia, anche procedendo alla deduzione massima, si ottiene un salario mensile di 3362 franchi (4483 franchi meno 1121 franchi).

2. Nel 1999, il 13,5 % circa dei lavoratori salariati della Svizzera centrale percepiva un salario mensile netto inferiore a 3000 franchi. Stando all'USS e all'ufficio del lavoro cantonale, simili salari sono stati riscontrati nelle professioni più diverse (ad esempio sono stati versati salari mensili di 1400 franchi a parrucchieri, di 2310 franchi a lavoratori nell'industria tessile e persino di 2615 franchi a funzionari; v. «Positionspapier 2000», Luzerner Gewerkschaftsbund, [LGB], p. 15 segg., dove figurano altri esempi). Con tali salari non si retribuiscano invalidi, bensì persone non affette da invalidità. Visto che, per determinare l'invalidità, ci si fonda sui dati statistici summenzionati che sono notevolmente superiori alla media, i gradi d'invalidità che ne risultano sono spesso molto inferiori alla realtà. Vi sono addirittura casi in cui è stato fatto notare ad un invalido che poteva guadagnare di più di quanto egli avesse conseguito prima dell'insorgenza dell'invalidità. A causa di quest'assurdità talune persone spesso non ricevono nessuna rendita oppure viene versata loro una rendita inferiore a quella cui avrebbero diritto.

3. Il Consiglio federale è invitato a riesaminare la situazione e di presentare un rapporto che risponda alle domande seguenti:

- a. in che misura sarebbe possibile fissare valori indicativi per il reddito ipotetico di un invalido in base ai redditi effettivi conseguiti da questi assicurati?
- b. se si deve continuare ad utilizzare i dati RSS, in che misura si potrebbe garantire, mediante direttive chiare, che le deduzioni apportate corrispondano ai redditi che possono essere effettivamente conseguiti e che gli invalidi siano trattati conformemente ai principi di uguaglianza?

- c. qualora risulti che i dati DPL dell'INSAI sono affidabili e che si possono continuare ad utilizzare, in che misura si devono garantire la trasparenza necessaria e la coordinazione con i dati RSS?
- 2002 P 00.3544 *Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*
Il Consiglio federale è invitato ad esaminare quanto segue:
Mediante una revisione della LAINF si deve sopprimere l'obbligo, esistente in numerosi settori, di concludere presso l'INSAI l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dei salariati. Le aziende interessate dovranno poter decidere da sole se farsi assicurare presso l'INSAI o un altro assicuratore. Il finanziamento dovrà tuttavia essere organizzato secondo il sistema attuale (tra l'altro premi dipendenti dai salari).
- 2002 P 02.3160 *Aliquota di conversione. Statistica speciale per il calcolo (N 21.6.02, Egerszegi-Obrist)*
Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di elaborare al più presto un progetto per il rilevamento dei dati statistici che permettano di calcolare nel modo più preciso possibile l'aliquota di conversione prevista dalla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).
- 2002 P 02.3208 *LPP. Promovimento dell'impiego di persone di età superiore ai 55 anni (N 21.6.02, Polla)*
Il Consiglio federale è invitato a proporre modifiche della LPP che permettano di agevolare l'accesso al lavoro, e il mantenimento dell'impiego, alle persone di età superiore ai 55 anni.
Si tratta in particolare di armonizzare le percentuali di salario coordinato, corrispondenti agli accrediti di vecchiaia, delle diverse classi di età di modo che il tasso che verrà applicato alla classe di età superiore ai 55 anni sia inferiore a quello attualmente vigente. Bisogna inoltre valutare la possibilità che viga lo stesso tasso per tutte le classi di età, perlomeno per quanto concerne la parte che spetta al datore di lavoro. Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto sulle diverse possibilità elencate come su ogni altra misura volta allo stesso scopo e/o a formulare proposte concrete.
- 2002 P 02.3181 *Abusi nel campo della previdenza professionale (N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)*
Il Consiglio federale è invitato a indicare rapidamente con quali disposizioni della LPP e del diritto fiscale o con quali ulteriori provvedimenti si possono impedire abusi nel campo della previdenza professionale (in particolare nell'ambito della previdenza dei quadri) e come possono essere risolti i problemi che ne derivano.
- 2002 P 02.3182 *Definizione di «previdenza professionale» (N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)*
Il Consiglio federale è invitato a proporre disposizioni legali che permettano di definire la previdenza professionale.
- 2002 P 02.3183 *Miglioramento dell'assistenza amministrativa nell'ambito della previdenza professionale (N 21.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)*
Il Consiglio federale è invitato ad avanzare una proposta concernente l'assistenza amministrativa tra le autorità fiscali e la vigilanza sulle fondazioni per permettere di lottare contro gli abusi nel settore della previdenza professionale, in particolare nell'ambito della previdenza dei quadri.
- 2002 P 02.3172 *Maggiore fabbisogno delle assicurazioni sociali. Quadro generale aggiornato (S 18.6.02, Beerli)*
In vista del prevedibile aumento degli oneri finanziari per i rami assicurativi e i budget dei settori pubblico e privato, il Consiglio federale è invitato ad aggiornare e tenere aggiornato il rapporto concernente l'evoluzione del maggiore fabbisogno finanziario fino al 2025. Gli importanti progetti e revisioni di legge, attualmente discussi in Parlamento, e il freno all'indebitamento richiedono una visione generale in cui siano stati aggiornati i risultati del rapporto IDA FiSo 1, come è stato fatto per l'ultima volta nel messaggio sull'11ª revisione dell'AVS (stato 1999).
- 2002 R 02.3212 *Garanzia della qualità negli ospedali (S 18.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
 1. Il Consiglio federale è invitato ad adottare misure adeguate per potenziare la ricerca finalizzata a rilevare ed analizzare gli effetti delle cure a scopo di applicazione pratica.
 2. Viene inoltre invitato a definire, in collaborazione con i Cantoni, criteri, validi per tutta la Svizzera, atti a verificare se le cure dispensate negli ospedali e negli altri istituti del settore ospedaliero siano qualitativamente e quantitativamente sufficienti.
- 2002 P 02.3175 *Rafforzamento della pianificazione ospedaliera intercantonale (S 18.6.02, Commissione di gestione CS)*
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le possibilità di creare incentivi volti a rafforzare la pianificazione ospedaliera intercantonale e di presentare un rapporto in merito.

- 2002 P 02.3176 *Preparazione del passaggio alla pianificazione delle prestazioni (S 18.6.02, Commissione di gestione CS)*
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'introduzione della pianificazione delle prestazioni e quindi di chiedere all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di elaborare per tempo e in stretta collaborazione con i Cantoni un progetto al riguardo.
- 2002 P 02.3177 *Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione di gestione CS)*
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare il più presto possibile gli effetti della tariffa per singola prestazione TARMED dopo la sua introduzione e di presentare al Parlamento un rapporto al riguardo.
- 2002 P 00.3536 *Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost)*
Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di creare una base legale per il risarcimento di danni subiti dai pazienti, in particolare danni alla salute dovuti a infezioni contratte in ospedale, che non possono essere imputati alla responsabilità del medico o dello stabilimento ospedaliero e nemmeno risarciti con le prestazioni obbligatorie di un'assicurazione sociale.
Si devono esaminare le seguenti possibilità di soluzione:
 - legiferare nell'ambito della revisione del diritto della responsabilità civile (passaggio alla responsabilità causale, inversione dell'onere della prova a favore dei pazienti ecc.);
 - modificare il diritto delle assicurazioni sociali (assicurazione malattie e assicurazione contro gli infortuni);
 - creare un fondo per i pazienti finanziato dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori.
- 2002 P 00.3670 *Casse malati. Trasparenza e controllo (N 30.9.02, Meyer Thérèse)*
Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di fissare un limite massimo per le riserve.
- 2002 P 01.3049 *Medicina di punta. Riduzione della sovracapacità mediante l'assegnazione di licenze (N 30.9.02, Zäch)*
Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di:
 1. proporre modifiche di legge necessarie affinché possa introdurre per gli ospedali l'assegnazione di licenze che nell'ambito della medicina di punta porti alla formazione di centri di competenze con risultati ottimali e una gestione dei costi efficiente;
 2. far sì che vi sia una concorrenza controllata tra i fornitori di prestazioni con licenza.
- 2002 P 01.3141 *Prestazioni complementari. Importo forfetario per la partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal (N 30.9.02, Tschäppät)*
Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di completare l'art. 3b cpv. 3 lett. d LPC in modo che l'importo forfetario annuo non comprenda solo il premio medio per l'assicurazione malattie obbligatoria, ma anche un importo forfetario da fissarsi ogni anno da parte del Consiglio federale quale partecipazione ai costi ai sensi dell'art. 64 LAMal. L'art. 3d deve essere adeguato di conseguenza.
- 2002 P 02.3401 *Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia (N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico)*
Il Consiglio federale è invitato ad esaminare quanto segue:
 1. il tasso d'interesse minimo applicato ai capitali di vecchiaia va verificato annualmente mediante una procedura regolamentata e deve essere adeguato qualora il rendimento reale dei capitali oltrepassi i limiti di una determinata fascia. In collaborazione con esperti esterni e tenendo conto di tutti i fattori di rilievo va elaborato un modello comprensibile che possa venir utilizzato in futuro dal Consiglio federale al momento di decidere in merito alla fissazione del tasso d'interesse minimo, pur avendo la possibilità di prendere in considerazione anche fattori particolari. Il Consiglio federale deve inoltre tenere conto nella sua decisione del parere della Commissione LPP.
 2. Va garantita agli assicurati la trasparenza riguardo al capitale di vecchiaia e all'impiego di eventuali eccedenze derivanti dal suo investimento.
 3. Le direttive sul bilancio e la sicurezza delle fondazioni collettive devono essere armonizzate con quelle delle casse pensioni autonome.
- 2002 P 02.3405 *Alta vigilanza della Confederazione sulla previdenza professionale (N 3.10.02, Hess Walter)*
L'UFAS funge da autorità di alta vigilanza (art. 64 LPP) e, allo stesso tempo, da autorità di vigilanza per gli istituti di previdenza a carattere nazionale (art. 3 OPP 1).
Il Consiglio federale è invitato ad esaminare i punti seguenti e a presentare un rapporto in merito:
 1. a quali frizioni ha condotto in passato la doppia funzione dell'UFAS e cosa pensa di fare il Consiglio federale per evitarle in futuro?

2. Come viene esercitata l'alta vigilanza della Confederazione (art. 64 LPP) nei confronti delle autorità di vigilanza cantonali?
3. Quali sono le direttive che regolano l'alta vigilanza della Confederazione nei confronti delle autorità di vigilanza cantonali e la vigilanza diretta della Confederazione nei confronti delle fondazioni collettive?
4. Quali sono i provvedimenti previsti o in preparazione per migliorare l'alta vigilanza?

2002 P 02.3407 *Tasso d'interesse del 2° pilastro. Linea comune UFAS/UFAP (N 3.10.02, Dupraz)*

Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'eventualità di affidare ad un solo ufficio federale la gestione del dossier relativo al tasso d'interesse del secondo pilastro per migliorare la coerenza dei meccanismi di presa di decisione. A tale scopo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e l'Ufficio federale delle assicurazioni private devono procedere ad una fusione.

2002 P 02.3420 *LPP. Esame delle prescrizioni in materia d'investimenti (N 3.10.02, Gruppo socialista)*

Alla luce del crollo dei corsi azionari e della conseguente insufficienza di copertura, il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di verificare le prescrizioni in materia d'investimenti della sostanza della previdenza professionale e di adeguare l'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

In particolare vanno esaminate le richieste seguenti:

1. gli investimenti in azioni e in altri titoli di questo genere vanno limitati complessivamente al 30 %. La riduzione non deve avvenire in blocco, bensì progressivamente;
2. agli istituti LPP devono essere vietati le operazioni di copertura e il ricorso ad altri strumenti finanziari derivati;
3. alle casse pensioni deve essere vietato depositare in pegno titoli acquistati con capitale di terzi;
4. gli investimenti delle casse pensioni in società finanziarie che non sottostanno alla legge sui fondi d'investimento (paragonabile all'estero a regolamentazioni sulla vigilanza) vanno vietati;
5. affinché gli istituti di previdenza possano tenere «separate account», ovvero rilevare separatamente gli investimenti patrimoniali i cui rischi non sono coperti dall'assicurazione, è necessario emanare direttive in materia di sicurezza e di trasparenza;
6. è necessario ridurre i limiti superiori applicati attualmente agli investimenti non garantiti presso il datore di lavoro.

2002 P 02.3422 *LPP. Ripartizione delle eccedenze. Riserve di fluttuazione. Sospensione del versamento di contributi (N 3.10.02, Gruppo socialista)*

Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'eventualità di assicurare per via legislativa che:

- a. le autorità di vigilanza impongano e controllino la distribuzione delle eccedenze delle assicurazioni sulla vita, vegliando a che le prestazioni corrispondano ai contributi versati e a che tutti gli assicurati godano dello stesso trattamento;
- b. in anni favorevoli vengano costituite riserve di fluttuazione adeguate tenendo conto dei rischi cui sono esposti gli investimenti di capitale. Queste riserve dovranno essere vincolate ad uno scopo ben definito, cioè servire a compensare il calo dei corsi o degli interessi. Il loro utilizzo in caso di cambiamento del posto di lavoro deve essere disciplinato nella legge sul libero passaggio in modo tale che i nuovi membri di una cassa pensioni o le persone che ne escono non siano eccessivamente svantaggiati o avvantaggiati;
- c. vengano per principio vietate sospensioni o riduzioni dei contributi regolamentari dovute a eccedenze meramente temporanee. Le eccedenze non necessarie alla costituzione di riserve dovranno essere impiegate conformemente all'articolo costituzionale e alla LPP (art. 32, 36 e 65). Le eventuali eccedenze andranno utilizzate per incrementare l'avere di vecchiaia degli assicurati o per concedere un adeguamento al rincaro ai beneficiari di rendite.

2002 P 02.3423 *LPP. Rubricare le spese amministrative (N 3.10.02, Gruppo socialista)*

Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'eventualità di precisare le disposizioni inerenti alla trasparenza in materia di spese amministrative (1^a revisione della LPP) in modo che gli assicurati ricevano informazioni chiare sull'utilizzazione dei premi e sui redditi da capitale del secondo pilastro. I costi relativi alla copertura dei rischi (decesso e invalidità) dovranno essere pubblicati separatamente. Per ciascuno dei settori assicurativi si dovranno presentare le deduzioni effettuate sui redditi da capitali degli istituti di previdenza. Negli Stati Uniti i costi amministrativi si suddividono come segue:

1. salari e onorari;
2. costi per la contabilità;
3. costi per l'amministrazione dei contratti;
4. costi di consulenza e gestione in materia d'investimenti;
5. tasse e spese giudiziarie;

6. costi di valutazione;
 7. costi per la remunerazione dei consigli di fondazione e degli specialisti;
 8. altre spese amministrative;
 9. totale.
- Anche la Svizzera, come gli Stati Uniti, dovrebbe optare per un sistema in cui i costi sono presentati sia in conti dettagliati che in un conto generale (che verrà utilizzato nel quadro delle statistiche sulle casse pensioni).
- Il Consiglio federale dovrebbe inoltre presentare un piano volto a limitare le spese amministrative.
- 2002 P 02.3429 *Secondo pilastro. Instaurare un controllo e creare trasparenza (N 3.10.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*
- Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'eventualità di prendere le misure seguenti per garantire la trasparenza nell'ambito degli istituti di previdenza e la protezione degli assicurati:
- rendere autonome le fondazioni collettive;
 - creare un organo di vigilanza appropriato per queste fondazioni.
- 2002 P 02.3104 *Promovimento della famiglia (N 4.10.02, Waber)*
- Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di promuovere, conformemente all'articolo 41 lettera c della Costituzione federale, e proteggere la famiglia quale comunità di adulti e bambini adottando il seguente provvedimento:
- esenzione dal pagamento dei premi delle casse malati a partire dal terzo figlio.
- 2002 P 02.3380 *Riduzione del tasso di interesse minimo LPP. Procedura di consultazione ed altri accertamenti necessari (N 3.10.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*
- Il Consiglio federale è invitato a decidere in merito alla fissazione del tasso di interesse minimo previsto dalla LPP soltanto dopo avere:
- a. consultato la Commissione LPP;
 - b. allestito un rapporto sulla solidità e la solvibilità (in particolare riserve e risultato economico) delle assicurazioni private;
 - c. effettuato una procedura di consultazione che includa i partner sociali.
- 2002 P 02.3457 *Fondazioni collettive rese autonome quali organi di gestione del patrimonio (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*
- Il Consiglio federale è invitato ad esaminare in che modo le disposizioni vigenti concernenti le fondazioni collettive attive nell'ambito della previdenza professionale possano essere modificate nel modo seguente e a farne rapporto:
- se le fondazioni collettive sono gestite da compagnie di assicurazione sulla vita o da altri organi, dal punto di vista legale devono essere considerate come organi di gestione del patrimonio con una contabilità propria e disporre dell'intero capitale di copertura, comprese le riserve e le altre prestazioni cui hanno diritto conformemente alla vigilanza delle fondazioni. Nel bilancio di apertura le riserve straordinarie vanno accreditate direttamente ai vari istituti di previdenza o agli assicurati. Qualora si considerino come necessarie o ragionevoli, riserve di fluttuazione, di longevità ecc. vanno indicate separatamente e quantificate, per ogni istituto di previdenza, unitamente a tutte le altre riserve. Anche in futuro il loro ammontare dovrà essere comunicato agli assicurati. Per principio le fondazioni collettive dovranno essere soggette alle stesse prescrizioni in materia d'investimento, di copertura e di valutazione applicabili alle casse pensioni autonome.
- 2002 R 02.3391 *Base decisionale per la riduzione del tasso d'interesse minimo nella LPP (S 26.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
- Il Consiglio federale è invitato a esporre in modo dettagliato, contemporaneamente alla decisione sulla determinazione del nuovo tasso d'interesse minimo, i criteri secondo i quali tale tasso verrà adeguato.
- 2002 M 02.3007 *Fondazioni collettive. Nuova regolamentazione (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027; S 28.11.02)*
- Le fondazioni di previdenza a favore del personale non corrispondono più al tipo di fondazione previsto dalla legge. Le regolamentazioni ad esse adeguate comportano sempre più deroghe al diritto delle fondazioni. Inoltre, le disposizioni di quest'ultimo non menzionano esplicitamente le fondazioni collettive e comuni (attualmente circa 300), che garantiscono la previdenza professionale di oltre la metà di tutti gli assicurati.
- Allo scopo di sostituire i vecchi soggetti di diritto, il Consiglio federale è invitato a conferire per via legale una personalità giuridica propria agli istituti di previdenza a favore del personale. Gli istituti di previdenza devono essere definiti quali unità amministrative in seno alle fondazioni colletti-

ve. Bisogna anche chiarire i rapporti di responsabilità. Infine, va garantita l'indipendenza giuridica ed economica dei fondi versati per la previdenza professionale.

2002 P 02.3495 *Confronto tra LPP e AVS. Rapporto (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)*

Il Consiglio federale è invitato a verificare l'efficienza economica della LPP (sistema di capitalizzazione) rispetto all'AVS (sistema di ripartizione) e a presentare al Parlamento un rapporto in merito. Si auspica una risposta soprattutto alle seguenti domande:

1. che conseguenze avrà a lungo termine l'evoluzione dei mercati finanziari sulla LPP e sull'AVS?
2. Che ripercussioni hanno la LPP e l'AVS dal punto di vista della politica regionale?
3. Come si ripercuotono sulla ripartizione dei redditi e della sostanza in Svizzera?
4. Quali sono gli effetti della ripartizione tra uomini e donne?
5. Come si ripercuote il sistema di capitalizzazione rispetto a quello di ripartizione sulla crescita dell'economia?
6. A quanto ammontano i costi amministrativi dell'AVS rispetto a quelli della LPP?

2002 P 02.3446 *Limitazione del numero di medici. Accompagnamento scientifico (N 13.12.02, Gruppo radicale-democratico)*

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere, tramite esperti esterni all'amministrazione, all'accompagnamento scientifico della moratoria introdotta il 3 luglio 2002 inerente all'ammissione di nuovi fornitori di prestazioni con attività ambulatoriale. Prima della scadenza della moratoria esso dovrà presentare al Parlamento un rapporto che esaminerà soprattutto i punti seguenti:

- applicazione della moratoria nei diversi Cantoni;
- effetti di questo provvedimento sulla quantità e la qualità delle cure prestate nelle regioni (numero di nuovi studi medici [cifre totali e per settore], rapporto tra il numero di studi medici aperti da cittadini svizzeri e numero di studi medici aperti da cittadini dell'UE, effetti sugli altri fornitori di prestazioni quali chiropratici, fisioterapisti, levatrici, aiuti familiari forniti da Spitex ecc.);
- effetti della moratoria sulla professione di medico (quantità e livello di qualificazione degli studenti all'inizio e alla fine della loro formazione, fluttuazioni cicliche, nuovi orientamenti professionali, numero di posti di perfezionamento e di posti permanenti in ambito medico, evoluzione dei salari, situazione dei medici ospedalieri ecc.) e prospettive sull'evoluzione della densità dei medici;
- efficienza economica: effetti della moratoria sul contenimento dei costi della salute in generale ed effetti sulla struttura dei costi, costi delle azioni volte ad eludere la moratoria (afflusso di domande d'ammissione prima della sua introduzione), costi assunti dalla Confederazione e dai Cantoni per la sua applicazione nonché costi economici generati, ad esempio, dall'insicurezza in campo giuridico, dai ricorsi presentati contro le decisioni dei Cantoni ecc.;
- effetti sulla libertà economica garantita dall'art. 27 della Costituzione federale, in particolare sulla libertà d'esercitare un'attività economica privata;
- compatibilità dell'ordinanza e della sua applicazione a livello cantonale con l'art. 55a LAMal e con i relativi documenti preparatori;
- cifre servite come base per l'elaborazione dell'ordinanza.

2002 P 02.3383 *Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità 02.2009 [minoranza Goll])*

Il Consiglio federale è invitato a elaborare un rapporto sullo stato di salute delle puerpere e sull'assistenza loro fornita.

2002 P 02.3640 *Parità di trattamento nella liquidazione parziale e nel libero passaggio (S 28.11.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.027)*

Il Consiglio federale presenterà un rapporto in cui verranno enunciati i vantaggi e gli svantaggi di un trattamento parificato nelle fattispecie della liquidazione parziale e del libero passaggio e in cui si proporranno eventuali modifiche di legge.

Ufficio federale dell'Assicurazione militare

Nessuno.

Aggruppamento per la scienza e la ricerca

- 1999 M 99.3153 *Articolo costituzionale sulle università (S 21.4.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 98.070; N 23.9.99) – in precedenza DFI/UFES*
- 2000 P 98.3562 *Tecnorama svizzero: sostegno e sviluppo (N 21.3.00, [Baumberger]-Hegetschweiler)*
- 2001 P 00.3755 *Valutazione dei centri di ricerca dei PF (N 23.3.01, Haering; richiesta di stralcio FF 2002 3125)*
- 2001 P 01.3109 *Consiglio dei PF. Valutazione delle attività (N 22.6.01, Widmer; richiesta di stralcio FF 2002 3125)*
- 2001 P 01.3490 *Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel)*
- 2001 P 01.3532 *Svizzera: ricerca di punta (N 14.12.01, Randegger)*
- 2001 P 01.3534 *Rapporto sull'efficacia delle misure di regolazione nel campo della formazione e della ricerca (N 14.12.01, Fetz)*
- 2001 P 01.3546 *La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo liberale-radical)*
- 2001 P 01.3568 *La Svizzera: una società del sapere (S 29.11.01, Langenberger)*
- 2002 P 00.3276 *Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neiryneck)*
 In occasione dell'attuale revisione della legge sui PF, il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di proporre un piano di organizzazione del settore dei PF che preveda un Consiglio d'amministrazione diverso per ogni PF, nominato dal Consiglio federale.
 Ogni Consiglio di amministrazione deve disporre delle stesse competenze per il rispettivo istituto che in base all'articolo 2 dell'ordinanza del 6 dicembre 1999 sul settore dei PF sono attualmente accordate al Consiglio dei PF.
 Le competenze in merito all'attribuzione dei mezzi finanziari, il coordinamento dei due istituti e la loro armonizzazione con gli altri istituti universitari, come previsto agli articoli 5 e 6 dell'ordinanza citata, spetteranno all'Aggruppamento per la scienza e la ricerca (ASR) sotto il controllo del DFI e della Conferenza universitaria svizzera (CUS).
 Ogni PF riceve un mandato di prestazioni quadriennale dal Consiglio federale. L'organizzazione dei quattro istituti di ricerca del settore dei PF non è oggetto della presente mozione.
- 2002 P 02.3189 *Perfezionamento. Stesse condizioni per i PF e le SUP (N 4.10.02, Kofmel)*
 Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di provvedere affinché in futuro siano accordate ai politecnici federali e alle scuole universitarie professionali le stesse condizioni per operare sul mercato del perfezionamento. In particolare si dovrà, mediante modifica della legge sui PF, chiedere anche agli studenti dei politecnici federali, come è attualmente il caso per quelli delle SUP, una partecipazione adeguata ai costi dei corsi di perfezionamento.
- 2002 R 02.3498 *Pianificazione del territorio e politecnici federali (S 28.11.02, Hofmann Hans)*
 Il Consiglio federale è invitato a esigere, nell'ambito del mandato di prestazioni 2004-2007 al Consiglio dei PF, che vengano messe a disposizione capacità d'insegnamento e di ricerca in grado di rispondere alle necessità più impellenti della politica federale e cantonale in materia di pianificazione del territorio.

Ufficio federale dell'educazione e della scienza

- 1994 P 94.3019 *Legge sulle borse di studio. Revisione (N 17.6.94, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)*
- 1995 P 95.3023 *Maturità professionale e accesso all'università (S 8.6.95, Onken)*
- 1995 P 95.3198 *Maturità professionale e studi universitari (N 19.9.95, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)*
- 1999 P 98.3652 *Continuità nella ricerca (N 19.3.99, Suter)*
- 1999 P 97.3189 *Mantenere costanti le uscite nel settore della formazione, della ricerca e del transfer di conoscenze e tecnologie (N 4.3.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)*
- 1999 P 98.3645 *Commissioni etiche svizzere: organizzazione e coordinamento (S 16.3.99, Plattner)*
- 1999 M 99.3566 *Versamento dei sussidi di base (N 22.12.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 98.070; S 21.12.99)*
- 1999 M 99.3492 *Versamento dei sussidi di base (S 21.12.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 98.070; N 22.12.99)*

- 1999 P 99.3502 *Incoraggiamento della formazione musicale (S 21.12.99, Danioth)*
- 2000 M 99.3394 *Misure per incoraggiare la mobilità degli studenti (N 27.9.98, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 98.070; S 8.3.00)*
- 2000 P 99.3528 *Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter)*
- 2000 P 99.3393 *Unificazione del finanziamento dell'istruzione nella Costituzione federale (N 27.9.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 98.070; S 7.3.00; richiesta di stralcio FF 2002 2066)*
- 2000 P 99.3510 *Apprendimento d'una delle lingue ufficiali della Svizzera come prima lingua straniera (N 13.6.00, Zwygart)*
- 2000 P 00.3283 *Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden)*
- 2000 P 00.3463 *Aiutare gli Svizzeri a conoscere almeno tre lingue (N 15.12.00, Rennwald)*
- 2000 P 00.3502 *Mondo del lavoro e sanità. Lancio di un Programma nazionale di ricerca (N 15.12.00, Widmer)*
- 2001 P 00.3647 *Valutazione svizzera delle disposizioni di riforma della maturità (S 19.3.01, Bieri)*
- 2001 P 00.3697 *Attrattive mancanti degli studi scientifici (N 22.6.01, Riklin)*
- 2001 M 01.3159 *Aumento sostanziale delle sovvenzioni di base alle università cantonali (S 6.6.01, Plattner; N 1.10.01)*
- 2001 P 01.3251 *Sussidi agli investimenti alle università. Aumento (N 5.10.01, Pelli)*
- 2001 P 01.3489 *Rafforzamento del sostegno finanziario alle università (N 14.12.01, Kofmel)*
- 2001 P 01.3524 *Ricerca in Svizzera sull'asma e le allergie (N 14.12.01, Gadiant)*
- 2001 P 01.3533 *Promovimento attivo delle giovani leve nelle istituzioni universitarie svizzere (N 14.12.01, Randegger)*
- 2002 P 01.3456 *Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*
 Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di modificare la legge sulle indennità di studio in modo da vincolare l'ammontare delle borse a fondo perso ai risultati conseguiti dal beneficiario.
- 2002 P 01.3513 *Trasparenza dei costi nel settore della formazione e della ricerca (N 18.3.02, Widmer)*
 Per aumentare la trasparenza, il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di imporre ai beneficiari di sussidi nel settore della formazione o della ricerca modelli uniformi di calcolo dei costi e di ancorare tali modelli nella legislazione quale condizione «sine qua non».
- 2002 P 01.3549 *Inizio dell'istruzione scolastica a 6 anni (N 18.3.02, Gutzwiller)*
 Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di sottoporre, d'intesa con i Cantoni (Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, CDPE), all'Assemblea federale un complemento all'art. 62 della Costituzione federale. Il complemento permetterà a tutti i bambini di iniziare la scuola nel 6° anno di età.
- 2002 P 01.3734 *Strategia a livello nazionale in materia di educazione (N 22.3.02, Zbinden)*
 In seguito ai risultati globalmente mediocri conseguiti dagli allievi svizzeri nel quadro dello studio PISA condotto su mandato dell'OCSE, il Consiglio federale è invitato, in collaborazione con i Cantoni e gli ambienti scientifici, a:
 - rilevare in modo preciso le debolezze del sistema educativo svizzero facendo un confronto con quelli dei Paesi che figurano in testa alla classifica del rapporto dell'OCSE;
 - elaborare in seguito rapidamente e in collaborazione con i Cantoni un modello e una strategia a lungo termine per il sistema educativo svizzero indicando chiaramente le priorità per quanto riguarda le innovazioni da introdurre e i mezzi finanziari da mettere a disposizione.
 La premessa è però la creazione di una struttura di responsabilità, gestione e valutazione che vada oltre l'attuale sistema federale in cui le competenze sono circoscritte ad ambiti parziali. Questa struttura deve permettere di assicurare a livello nazionale un sistema educativo di qualità, efficiente, innovativo e aperto agli sviluppi futuri.
- 2002 P 01.3731 *Competenze scolastiche di base. Valutazione sistematica (N 22.3.02, Widmer)*
 Il Consiglio federale è invitato ad esaminare come si potrebbero valutare in modo sistematico le competenze di base delle allieve e degli allievi in Svizzera e a proporre le misure necessarie alle Camere federali. Questa valutazione dovrebbe consentire di:
 a. stabilire l'influsso della provenienza sociale sullo sviluppo delle competenze scolastiche di base;

- b. determinare quali effetti hanno le strutture scolastiche e i provvedimenti pedagogici sullo sviluppo delle competenze scolastiche di base;
- c. riconoscere tempestivamente eventuali problemi e carenze del sistema scolastico.

2002 P 02.3125 *Tossicologia. Ricerca indipendente in Svizzera (N 30.9.02, Graf)*

Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di:

1. mostrare come si possono promuovere in particolare le capacità e le nuove leve nel campo della tossicologia umana e della tossicologia dei mammiferi (sia tossicologia dei prodotti chimici industriali sia tossicologia dei medicinali);
2. illustrare e assicurare il finanziamento di questi compiti, come chiesto a suo tempo nella mozione Binder (1969) approvata dal Parlamento.

2002 P 3569 *Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly)*

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare una base legale che permetta alla Confederazione di partecipare ai costi derivanti dagli esami federali di maturità per evitare così un aumento eccessivo delle tasse a carico dei candidati.

Consiglio dei Politecnici federali

2001 P 01.3000 *Divisione Acustica/Lotta contro i rumori del LPMR (N 23.3.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*

Dipartimento di giustizia e polizia

Segreteria generale

2001 P 01.3430 *Telefoni mobili. Identificazione degli acquirenti delle carte prepagate (S 2.10.01, Commissione degli affari giuridici CS)*

Commissione federale delle case da gioco

2002 P 02.3196 *Dipendenza dal gioco. Prevenzione e trattamento (N 4.10.02, Menétrey-Savary)*

Il Consiglio federale è invitato a valutare l'opportunità di completare l'ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco (OCG) nell'ambito che concerne le misure sociali. Secondo l'articolo 14 capoverso 3 della legge sulle case da gioco (LCG) «il Consiglio federale stabilisce i requisiti della concezione di sicurezza e della concezione sociale». Occorrerebbe dare una definizione più precisa e più esplicita, in particolare per quanto concerne:

- il finanziamento delle misure di prevenzione e di trattamento della dipendenza dal gioco;
- la ripartizione dei compiti tra le case di gioco, le lotterie, e gli istituti specializzati nella prevenzione e nel trattamento;
- i criteri di qualità richiesti in questo ambito.

Ufficio federale di giustizia

1963 P 8571 *Revisione del diritto sulla tutela (N 11.12.63, Schaffer)*

1970 P 10470 *Unificazione del diritto sulla responsabilità civile (N 7.10.70, Cadruvi)*

1970 P 10513 *Istituzione di un «ombudsman» (N 14.12.70, Fischer-Berna)*

1972 P 11184 *Procedura di messa sotto tutela (N 27.9.72, Muheim)*

1973 P 11534 *Diritto ad una riparazione in caso di perdita della coscienza (S 19.9.73, Dillier)*

1973 P 11483 *Procedura di messa sotto tutela (N 15.3.73, Oehen)*

1974 P 11721 *Diritto sui gruppi di società (N 24.6.74, Koller)*

1975 P 12126 *Diritto delle società anonime. Revisione (N 3.10.75, Baumberger)*

1976 P 76.433 *Prodotti chimici. Pericoli di produzione (N 14.12.76, Carobbio)*

1977 P 76.486 *Controllo dell'amministrazione. Ombudsman (N 4.5.77, Schalcher)*

1981 P ad 77.225 *Ombudsman (N 18.3.81, Commissione CN)*

1981 P 80.429 *Malattie professionali. Prescrizione della responsabilità (N 19.6.81, Crevoisier)*

1981 P 80.476 *Infortuni sul lavoro. Prescrizione (N 19.6.81, Ziegler-Ginevra)*

1981 P 81.345 *Società cooperativa. Nuova definizione (N 19.6.81, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*

1982 P 80.590 *Prescrizione durante un processo in corso (N 17.12.82, Leuenberger)*

1984 P 84.534 *Adozione. Revisione dell'articolo 268 CC (N 14.12.84, Eggly-Ginevra)*

1986 P ad.83.227 *Infortuni professionali. Responsabilità del datore di lavoro (N 20.12.85, Commissione CN; S 6.10.86) - in precedenza DFI*

1987 P 86.141 *Protezione dell'ambiente. Responsabilità civile (N 19.6.87, Uchtenhagen)*

1988 P ad 87.221 *Responsabilità del personale medico (N 23.6.88, Commissione della sicurezza sociale)*

1989 P 89.370 *Analisi del genoma. Regolamentazione legale (N 23.6.89, Ulrich)*

1989 M 88.333 *Ombudsman federale (S 29.9.88, Gadiant; N 6.10.89)*

1989 P 89.389 *Modifica del diritto sulle fondazioni (S 19.9.89, Iten)*

1990 P 89.780 *Assistenza giudiziaria internazionale. Estensione (N 23.3.90, Scheidegger) – in precedenza DFGP / UFP*

1990 M 90.516 *Riforma giudiziaria. Misure a lungo termine (N 5.10.90, Gruppo liberale-radical; S 25.9.90; richiesta di stralcio FF 2001 3769)*

1990 M 90.521 *Riforma giudiziaria. Misure a lungo termine (S 25.9.90, Schoch; N 5.10.90; richiesta di stralcio FF 2001 3769)*

- 1990 P 90.655 *Corte di diritto fiscale di San Gallo (N 5.10.90, Oehler; richiesta di stralcio FF 2001 3769) – in precedenza DFF/AFC*
- 1990 P 90.854 *Snellimento delle procedure amministrative (N 14.12.90, Leuba; richiesta di stralcio FF 2001 3769) – in precedenza DFGP/UFPT*
- 1991 M ad 89.240 *Analisi del genoma (N 20.3.91, Commissione CN; S 11.6.91)*
- 1992 P 91.3306 *Responsabilità civile per gerenti di autosilo (N 20.3.92, Keller)*
- 1992 P 90.961 *Diritto in materia di tutela e di protezione dei bambini. Termine di ricorso (N 16.12.92, Dünki)*
- 1992 P 93.3005 *Nuova forma di società per piccole e medie aziende (S 10.12.92, Commissione del Consiglio degli Stati 91.430)*
- 1993 P 92.3386 *Privazione di libertà a fini assistenziali (articolo 397a CC). Diritti dei pazienti (N 19.3.93, Caspar-Hutter)*
- 1993 P 93.3023 *Sorveglianza dei conti bancari nell'ambito del processo penale. Basi legali. (N 2.3.93, Commissione del Consiglio nazionale 92.068)*
- 1993 P 93.3024 *Sorveglianza dei conti bancari e postali nonché delle agenzie di cambio. Basi legali. (N 2.3.93, Commissione del Consiglio nazionale 92.068[minoranza Reimann Maximilian])*
- 1993 P 91.3303 *Regime di trasparenza e salvaguardia del segreto in ambito amministrativo (N 3.6.93, Hess Peter)*
- 1993 P 93.3250 *Responsabilità per danno da prodotti. Esonero reciproco della responsabilità dell'importatore (N 3.6.93, Commissione del Consiglio nazionale 89.247 [93.125])*
- 1993 P 93.3100 *Registro di commercio. Tariffa delle tasse (N 8.10.93, Moritz Leuenberger)*
- 1993 M 93.3249 *Responsabilità civile in caso di «grandi sinistri» (N 3.6.93, Commissione CN [89.247]; S 9.12.93)*
- 1994 M 92.3467 *Per una netta ripartizione degli oneri esecutivi tra Cantoni e Confederazione (S 17.6.93, Bloetzer; N 14.3.94)*
- 1994 P 94.3294 *Attribuzione dell'abitazione nella procedura di protezione dell'unione coniugale (N 7.10.94, von Felten)*
- 1994 P 94.3115 *Valore legale delle firme elettroniche. Modificazione dell'articolo 14 CO (N 7.10.94, Spoerry; richiesta di stralcio FF 2001 5709)*
- 1994 P 93.3328 *Nuova revisione del diritto della società anonima (N 16.12.94, Bühner Gerold)*
- 1994 P 94.3469 *Modificazione dell'articolo 371 del Codice delle obbligazioni (N 16.12.94, Dettling)*
- 1995 P 94.3574 *Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati. Termine di prescrizione, art. 16 cpv. 3 (N 24.3.95, Goll)*
- 1995 P 94.3561 *Disposizioni generali e clausole sugli abusi (N 24.3.95; Leemann)*
- 1995 M 94.3181 *Unificazione della procedura penale in Svizzera (N 4.10.95, Schweingruber; S 15.3.95)*
- 1995 M 94.3311 *Unificazione del diritto di procedura penale (S 15.3.95, Rhinow; N 4.10.95)*
- 1995 P 95.3315 *Diritti dei pazienti riconosciuti ai malati psichici (N 6.10.95, von Felten)*
- 1996 P 95.3525 *Sgravio del Tribunale federale da decisioni di diritto degli stranieri e d'asilo (N 14.3.96, Baumberger; richiesta di stralcio FF 2001 3769)*
- 1996 P 94.3210 *Diritto penale riveduto e abuso sessuale dei fanciulli (N 13.6.96, Goll)*
- 1996 P 96.3114 *Diritti d'informazione nella procedura del diritto penale amministrativo (S 3.6.96, Schmid Carlo)*
- 1996 P 96.3263 *Divieto di test genetici nei casi di richiesta di contratti assicurativi (N 3.10.96, Günter)*
- 1996 P 96.3377 *Esame dell'abolizione delle istanze cantonali di ricorso in materia di AIMP e dell'istituzione di un'istanza di ricorso federale (N 16.9.96, Commissione degli affari giuridici CN; minoranza Sandoz Suzette [95.024]; richiesta di stralcio FF 2001 3769)*
- 1996 P 96.3533 *Anticipo in caso d'azione pecuniaria (N 13.12.96, Ostermann)*
- 1996 P 96.3176 *Divieto legale delle punizioni corporali e dei trattamenti degradanti dei minori (N 13. 6. 96, Commissione degli affari giuridici CN 93.034; S 12. 12. 96)*
- 1997 P 96.3662 *Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) (N 21.3.97, Aeppli Wartmann)*
- 1997 P 96.3385 *Commissioni federali di ricorso e di arbitrato (N 20.3.97, Commissione dell'economia e dei tributi CN [93.461]; richiesta di stralcio FF 2001 3769)*

- 1997 P 97.3095 *Regolamentazione del piano sociale nel diritto del lavoro (N 10.10.97, Rechsteiner- S. Gallo)*
- 1997 P 97.3195 *Protezione e statuto dei sindacalisti attivi (N 10.10.97, Rennwald)*
- 1997 P 97.3366 *Sfruttamento sessuale di fanciulli all'estero (N 10.10.97, von Felten)*
- 1998 P 97.3570 *Matrimonio e mutamento di sesso (N 20.3.98, Gruppo liberale)*
- 1998 P 97.3528 *Delega di competenze ricorsuali del Consiglio federale (N 20.3.98, Grobet; richiesta di stralcio FF 2001 3769)*
- 1998 P 98.3014 *Introduzione di una disposizione penale sulla sottrazione di fondi (N 26.6.98, Hess)*
- 1998 P 98.3131 *Modifica del CC. Costituzione della cartella ipotecaria come registro dei diritti di pegno (S 9.6.98, Schiesser)*
- 1998 M 97.3083 *Introduzione del principio della pubblicità con riserva della segretezza (N 20.3.98, Hess Peter; S 1.10.98)*
- 1998 M 97.3110 *Principio della pubblicità sancito in una futura legge sull'informazione (N 20.3.98, Vollmer; S 1.10.98)*
- 1998 P 97.3142 *La persona giuridica quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone (N 9.10.98, Raggenbass)*
- 1998 P 97.3384 *Principio della pubblicità nell'amministrazione federale (N 20.3.98, Commissione di gestione CN; S 1.10.98)*
- 1998 P 98.3463 *Asimmetria giuridica negli articoli 11 e 13 della legge sulla parità dei sessi (LPar) (N 18.12.98, Hubmann)*
- 1998 P 98.3214 *Promovimento della proprietà. Modifica dei diritti reali (N 18.12.98, Commissione degli affari giuridici CN (97.425))*
- 1999 P 98.3031 *Protezione dei diritti della personalità in caso di test genetici. Revisione della legge federale sul contratto d'assicurazione (N 3.3.99, von Felten)*
- 1999 P 98.3622 *Federalismo cooperativo (N 19.3.99, Zbinden)*
- 1999 P 98.3667 *CEDU. Firma del protocollo addizionale e del protocollo n. 4. (N 19.3.99, Nabholz) – in precedenza DFAE*
- 1999 M 98.3366 *Partecipazione alla confisca dei beni nell'ambito del perseguimento penale (S 1.12.98, Commissione degli affari giuridici CS 98.009; N 10.6.99)*
- 1999 P 99.3064 *La proprietà multipla merita di essere regolamentata (N 18.6.99, Auguet)*
- 1999 P 99.3050 *Utilizzazione del denaro della droga confiscato (N 18.6.99, Heim)*
- 1999 P 99.3108 *Collaborazione intercantonale (N 18.6.99, Theiler)*
- 1999 P 98.3362 *Modifica dell'art. 839 cpv. 2 CC. Ipoteca legale degli artigiani (N 9.10.98, Commissione degli affari giuridici CN; S 2.6.99)*
- 1999 P 99.3168 *Contratti di vendita. Estensione a due anni del termine di garanzia (N 8.10.99, Vollmer)*
- 1999 P 99.3288 *Firma digitale (S 28.9.99, Leumann; richiesta di stralcio FF 2001 5109)*
- 1999 M 98.3529 *Collegamenti «online». Rafforzare la protezione dei dati personali (S 16.3.99, Commissione di gestione CS; N 21.12.99)*
- 1999 P 99.3441 *Tutela della personalità nel diritto dei mass media (S 8.12.99, Reimann)*
- 2000 P 00.3004 *Ratifica della Convenzione sulla salvaguardia dell'ambiente per via penale (N 23.3.00, Commissione della politica estera CN 00.003)*
- 2000 M 97.3668 *Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Socio gerente di una società a garanzia limitata (S.a g.l.) (N 3.3.99, Dettling; S 6.6.00)*
- 2000 P 00.3064 *Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (N 14.6.00, Leuthard)*
- 2000 P 00.3118 *Legislazione sui brevetti in materia di software (N 23.6.00, Cina)*
- 2000 P 00.3055 *Programma di protezione per donne vittime della tratta degli esseri umani (N 23.6.00, Vermot)*
- 2000 P 00.3187 *Partecipazione e tutela contro i licenziamenti in caso di trasferimento di imprese e chiusure di centri di produzione (N 23.6.00 Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.422)*
- 2000 P 00.3189 *Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

- 2000 M 00.3000 *Maggiore trasparenza nella raccolta di dati personali (S 7.3.00, Commissione degli affari giuridici S 99.067; N 5.10.00)*
- 2000 P 00.3270 *Misure preventive per tutelare il creditore (N 6.10.00, Schwaab)*
- 2000 P 00.3344 *Segreto professionale. Adeguamenti (N 6.10.00, Hollenstein)*
- 2000 M 99.3656 *Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00 Cottier; N 7.12.00)*
- 2000 M 00.3182 *Protezione della maternità e finanziamento misto (N 23.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.429; S 13.12.00)*
- 2000 P 00.3587 *Rapporto sull'attività lucrativa delle donne (N 15.12.00, Aepli Wartmann)*
- 2000 P 00.3424 *Interruzione della gravidanza. Diritti del personale sanitario (S 28.11.00, Commissione degli affari giuridici CS 93.434)*
- 2001 P 99.3627 *Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. Abrogazione delle riserve (N 20.3.01, Berberat)*
- 2001 P 00.3236 *Clausola riguardante il ripristino del debito garantito da obbligazioni ipotecarie al portatore (N 20.3.01, Jossen)*
- 2001 P 00.3681 *Applicazione del nuovo diritto in materia di divorzio (N 20.3.01, Jutzet)*
- 2001 P 00.3723 *Protocollo n. 12 della CEDU (N 23.3.01, Nabholz) – in precedenza DFAE*
- 2001 P 01.3056 *Interruzione di gravidanza. Diritti del personale medico (N 14.3.01, Commissione degli affari giuridici CN 93.434)*
- 2001 P 00.3734 *Commercio elettronico. Diritti dei consumatori. (N 22.6.01, Vollmer)*
- 2001 P 01.3145 *Trattamento identico delle società immobiliari (N 22.6.01, Theiler)*
- 2001 P 01.3163 *Migliorare la situazione delle madri nubili (N 22.6.01, Schmied Walter)*
- 2001 P 01.3038 *Riforma della giustizia. Sgravo dei tribunali federali e cantonali (S 12.6.01, Commissione degli affari giuridici CS 00.301)*
- 2001 M 00.3513 *Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale (N 20.3.01, Jutzet; S 2.10.01)*
- 2001 M 00.3714 *Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer Thomas; N 20.9.01)*
- 2001 P 01.3288 *Possibilità per chi sopravvive a un genocidio e per i loro discendenti di costituirsi parte civile (N 5.10.01, Mugny)*
- 2001 P 01.3220 *Coordinamento delle procedure giudiziarie nei casi di malattia e invalidità (N 5.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità pubblica CN 00.438)*
- 2001 P 01.3210 *Divieto di remunerazione per la raccolta delle firme (S 18.9.01, Commissione delle istituzioni politiche CS 99.436)*
- 2001 P 01.3426 *Trattati normativi conclusi tra la Confederazione e i Cantoni (S 18.9.01, Commissione delle istituzioni politiche CS 99.436)*
- 2001 P 01.3418 *Privazione della libertà a scopo d'assistenza. Inchiesta (N 14.12.01, Commissione degli affari giuridici CN 01.2014)*
- 2002 P 00.3674 *Ratifica del Protocollo n. 12 della CEDU concernente il divieto della discriminazione (N 6.3.02, Teuscher)*
 Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di avviare le procedure necessarie affinché la Svizzera possa firmare il più presto possibile il Protocollo n. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) riguardante il divieto di discriminazione.
- 2002 P 00.3445 *Pagamento del salario in caso di malattia (Art. 324a cpv. 1 CO) (N 20.3.02, Schwaab)*
 Si chiede al Consiglio federale se non sia opportuno modificare l'articolo 324a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO), affinché nel primo anno di servizio il datore di lavoro sia tenuto a pagare al lavoratore il salario per almeno tre settimane, e questo non soltanto se il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi, bensì anche nel caso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- 2002 P 01.3608 *Esecuzione delle pene e delle misure all'estero (N 20.3.02, Brunner Toni)*
 Si chiede al Consiglio federale di istituire le basi giuridiche affinché i violenti e i criminali stranieri scontino la pena nel loro Paese d'origine.

- 2002 P 01.3736 *Certificazione numerica da parte della Confederazione (N 22.3.02, Strahm)*
Dato che il servizio privato di certificazione Swisskey SA è fallito e, nonostante tutto ciò che è stato intrapreso, non è stata trovata alcuna soluzione alternativa, il Consiglio federale è incaricato di studiare la possibilità di allestire un sistema di certificazione numerica di cui sia responsabile la Confederazione e di prevedere che:
1. essa prenda rapidamente in mano il rilascio di certificati qualificati nell'ambito della firma elettronica per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle transazioni elettroniche nel settore privato nonché delle applicazioni dell'amministrazione elettronica; e che
 2. essa rinunci a qualsiasi partecipazione a Swisskey o un altro fornitore privato di servizi di certificazione.
- 2002 P 01.3729 *Prescrizione delle pretese ai sensi della legge sull'aiuto alle vittime di reati (N 22.3.02, Jossen)*
Il Consiglio federale è incaricato di valutare se non sia opportuno modificare l'articolo 16 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) affinché il termine di prescrizione di reato subentri dopo 4 anni invece degli attuali 2.
- 2002 P 01.3660 *Legislazione sui viaggi. Modifiche necessarie (N 22.3.02, Sommaruga)*
Il Consiglio federale è incaricato di valutare se non sia opportuno modificare la legge sui viaggi «tutto compreso», o se del caso renderla più chiara in modo che:
1. l'espressione viaggio «tutto compreso» includa anche i cosiddetti pacchetti modulari;
 2. i provvedimenti alternativi previsti all'articolo 13 siano applicabili anche se il viaggio non è ancora iniziato;
 3. le eccezioni menzionate all'articolo 15 siano applicabili solo in relazione alle richieste di risarcimento al danno e non nell'ambito dei provvedimenti alternativi di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera a e capoverso 2.
- 2002 P 01.3673 *Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi)*
In seguito alle esperienze fatte in occasione della crisi che ha coinvolto l'intero Gruppo Swissair, il Consiglio federale è invitato a esaminare se non sia opportuno modificare la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, e in particolare le disposizioni che reggono la moratoria concordataria di imprese o gruppi, affinché tali imprese o gruppi possano continuare a esercitare la loro attività durante la moratoria concordataria, sul modello del «Chapter Eleven» dell'ordinamento giuridico degli Stati Uniti.
- 2002 M 00.3169 *Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02)*
I concorsi, abbinati alle vendite per corrispondenza, che promettono vincite continuano a confondere e ingannare i consumatori.
Il Consiglio federale è invitato a trovare un rimedio a questa situazione:
- rendendo esigibili per vie legali le possibilità di vincita;
 - qualificando fattispecie legale del reato l'inganno sulle possibilità di vincita e sui premi in palio;
 - facendo valere anche per la LCSi la punibilità delle persone giuridiche.
- 2002 P 01.3261 *Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02)*
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare i mezzi atti a rafforzare la protezione degli azionisti minoritari nell'ambito del diritto azionario tenendo conto degli interessi divergenti tra le società anonime pubbliche e quelle private. Oltre alla revisione del titolo ventiseiesimo del CO (diritto azionario), occorrerà esaminare anche altre leggi federali tra cui la legge sulle borse.
1. Rafforzamento dei diritti materiali degli azionisti
Occorre esaminare segnatamente:
- per le società pubbliche: l'introduzione dell'obbligo di informare gli azionisti sulle decisioni del consiglio d'amministrazione che rivestono un'importanza strategica per la società;
 - il rafforzamento della salvaguardia degli interessi dei singoli azionisti in occasione dell'assemblea generale grazie all'introduzione legale del diritto d'accompagnamento da parte di terzi (ad esempio da parte di un avvocato);
 - l'iscrizione nella legge del diritto di consultare il processo verbale dell'assemblea generale e il registro delle azioni;
 - la semplificazione dell'uscita degli azionisti minoritari nell'ambito delle società anonime private (art. 736 cpv. 4 CO).
2. Accresciuta protezione degli azionisti minoritari in materia procedurale.

Occorre trovare il modo di diminuire il grande rischio corso dagli azionisti d'incorrere in un processo, poiché esso ha come conseguenza che molti di essi esitano a fare valere i propri diritti. A tal fine va introdotto segnatamente un regolamento sull'anticipo dei costi favorevole agli azionisti e una regolamentazione dei costi che esoneri questi ultimi qualora le azioni non siano di natura procedurale.

Per le decisioni del consiglio d'amministrazione che rivestono un'importanza strategica occorre valutare l'introduzione dell'azione impugnativa sempre mantenendo un determinato quorum d'azioni (come nel caso del controllo speciale).

3. Rafforzamento dei controlli istituzionali

Occorre altresì esaminare come rafforzare la protezione degli azionisti di minoranza tramite l'introduzione di controlli istituzionali. In questo contesto, va tra l'altro valutata l'estensione del potere cognitivo relativo alla conduzione del registro di commercio. Al posto di un controllo meramente formale occorre introdurre anche un controllo materiale (ad esempio nel caso di decisioni non conformi allo statuto).

Inoltre va chiarito in quale misura una revisione della legge sulle borse può rafforzare la posizione degli investitori di minoranza.

2002 P 01.3329 *Società per azioni. Principi della «corporate governance» (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02)*

Il Consiglio federale è incaricato di studiare la compatibilità del diritto svizzero delle società anonime con i principi del «governo aziendale» («corporate governance»). Nel rapporto che trasmetterà al Parlamento egli indicherà le lacune del diritto vigente, se ce ne sono. Esaminerà in particolare:

- la possibilità di rafforzare la separazione dei poteri nella società anonima grazie al sistema dell'equilibrio dei poteri («checks and balances»);
- la possibilità di separare in modo molto chiaro la direzione operativa dalla direzione strategica delle imprese dette pubbliche (ndt: nel senso anglosassone del termine), ma anche, almeno a opzione, la possibilità di creare un consiglio di vigilanza, come già esiste nella legislazione tedesca;
- la possibilità di definire le condizioni indispensabili per la composizione del consiglio d'amministrazione delle imprese dette pubbliche, ma anche le condizioni che ognuno dei membri deve soddisfare, senza dimenticare la questione della loro indipendenza interna ed esterna;
- la trasparenza degli importi intascati dai membri del consiglio d'amministrazione di una società e da quelli della direzione.

2002 P 01.3153 *Trasparenza dei salari dei dirigenti e indennità per i membri di consigli d'amministrazione (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02)*

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità di creare le basi legali per garantire una completa trasparenza in merito ai salari dei dirigenti (bonus, opzioni su azioni, fringe benefits) e indennità per i membri di consigli d'amministrazione, sia per le società anonime di diritto privato i cui titoli sono messi in vendita sul mercato, sia per le società anonime e le regie federali che sottostanno a una legislazione speciale.

Vanno pertanto avviate le seguenti revisioni di legge:

1. Una revisione del codice delle obbligazioni che imponga la pubblicazione obbligatoria, nell'ambito della relazione sulla gestione (art. 662 segg CO) o eventualmente di una legge speciale, dei salari individuali, inclusi i bonus e le opzioni su azioni percepiti dai dirigenti nonché le indennità versate ai membri dei consigli d'amministrazione.
2. Nelle imprese e regie federali che sottostanno a una legislazione speciale va altresì sancito l'obbligo di pubblicare un rapporto relativo ai salari e alle indennità percepite individualmente.

2002 P 02.3083 *Costituzione federale. Attuazione dell'articolo concernente i comuni, le città e le regioni di montagna (N 20.6.02, Joder)*

1. Il Consiglio federale è invitato a esporre gli effetti giuridici concreti dell'articolo 50 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.
2. Il Consiglio federale è invitato a esaminare le misure concrete che permetteranno di applicare le disposizioni dell'articolo 50 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.

2002 P 02.3142 *Nessun licenziamento di ritorsione contro donne che si difendono (N 21.6.02, Hubmann)*

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità di modificare l'articolo 10 della legge sulla parità dei sessi, di modo che il licenziamento di ritorsione sia considerato nullo.

Occorre inoltre prolungare in modo adeguato la durata della protezione contro il licenziamento.

- 2002 P 02.3034 *Articolo 115 CC. Rottura del vincolo coniugale: definizione dei casi (N 21.6.02, Janiak)*
Il Consiglio federale è invitato a esaminare se occorra precisare e rendere esplicita la regolamentazione prevista dall'articolo 115 CC, enumerando i motivi gravi in base ai quali un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del termine di quattro anni.
- 2002 P 02.3086 *Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix)*
A complemento della mia mozione (01.3329) chiedo al Consiglio federale di presentare al Parlamento un rapporto descrittivo delle misure adeguate per migliorare la protezione degli investitori che possiedono titoli di società quotate in borsa. Il rapporto dovrà pure indicare le eventuali lacune del diritto in vigore. L'esame verterà in particolare sui seguenti punti:
- affidabilità, valore informativo e trasparenza dei conti annuali e del rapporto di revisione;
 - maggiore severità per valutare i criteri d'indipendenza che devono soddisfare gli organi di revisione;
 - misure atte a garantire la qualità delle revisioni;
 - estensione del campo della revisione all'organizzazione della società e alle esigenze richieste dai quadri allo scopo di garantire un'attività irreprensibile (art. 3 LBCR).
- 2002 P 02.3045 *Analisi giuridica conseguente al «disastro Swissair» (S 5.6.02, Wicki)*
Il Consiglio federale è invitato a esaminare gli insegnamenti che si può trarre a livello giuridico dal «disastro Swissair» e in che misura tali esperienze richiedono modifiche o completamenti delle disposizioni a livello federale, in particolare del Codice delle obbligazioni, della legislazione in materia di concordato nonché del diritto procedurale ed è invitato ad allestire senza indugio un rapporto in merito.
- In tale contesto, occorre inoltre esaminare in particolare:
1. In relazione al diritto delle società anonime:
 - in che misura bisogna rafforzare i diritti di controllo e d'informazione degli azionisti, e
 - in che misura bisogna modificare le disposizioni sulla tutela del capitale dei creditori.
 2. In relazione alla legislazione sull'esecuzione e il fallimento:
 - se la procedura in materia di concordato non dovrebbe essere completata o addirittura sostituita da una nuova procedura di risanamento.Occorre impedire la massiccia svalutazione che si verifica quando un'impresa sana si ritrova in liquidazione. Questo obiettivo potrebbe essere conseguito grazie al proseguimento delle attività dell'impresa poiché, in caso di liquidazione, nella pratica non è possibile evitare il crollo dei valori patrimoniali.
- Attualmente, il consiglio d'amministrazione può di fatto chiedere il concordato unicamente se la società è eccessivamente indebitata. Tuttavia, a questo punto non è in genere più possibile proseguire le attività della società dato che quest'ultima non vale più nulla. Ne consegue che la maggior parte delle procedure concordatarie svizzere si conclude con il fallimento o che il concordato funge in qualche modo da liquidazione piuttosto che da mezzo di risanamento per l'impresa.
- In futuro, il consiglio d'amministrazione non dovrebbe forse essere tenuto a sorvegliare la capacità di sopravvivenza a lungo termine della società, a garantire che essa possa proseguire le sue attività e, non appena questa condizione non è più assicurata, a adottare misure per i mesi seguenti? In caso affermativo, questo significherebbe che la procedura di risanamento deve essere avviata quando la società dispone ancora di capitale proprio e di liquidità.
- In una moderna procedura di risanamento, anche gli azionisti devono avere voce in capitolo. Il risanamento non dovrebbe essere avviato fintanto che gli azionisti sono ancora interessati al proseguimento delle attività dell'impresa?
- Al momento del risanamento, gli azionisti e i creditori dovrebbero, anch'essi, avere il diritto di approvare le decisioni fondamentali. In merito, bisognerebbe probabilmente prevedere il controllo della procedura da parte di un'autorità giudiziaria.
3. Di conseguenza, è necessario migliorare l'armonizzazione tra il Codice delle obbligazioni e la legislazione in materia di concordato.
 4. È necessario rivedere il diritto procedurale. In particolare, devono essere accelerate le procedure che disciplinano la responsabilità e deve essere migliorato l'accesso ai fatti pertinenti.
- Urge un'analisi approfondita, segnatamente in ragione della portata economica del disastro di Swissair.
- 2002 P 02.3149 *Limite dell'aggravio. Nozione da rivedere (N 4.10.02, Chevrier)*
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità di allestire un bilancio globale dopo circa dieci anni di applicazione della legge sul diritto fondiario rurale (LDFR), in particolare di valutare gli effetti negativi delle disposizioni di materia di limite dell'aggravio, prima di proporre le modifiche legislative che si impongono.

- 2002 P 02.3239 *Situazione dell'affiliazione in Svizzera (N 4.10.02, Fehr Jacqueline)*
Il Consiglio federale è invitato a illustrare in un rapporto quali potrebbero essere le modalità per professionalizzare l'affiliazione in Svizzera, in modo da soddisfare le esigenze in materia di qualità riconosciute a livello internazionale. In tal senso occorre pure discutere le possibilità di fissare nella legge esigenze minime che i Cantoni dovrebbero rispettare in materia di formazione di base e di perfezionamento per le persone incaricate dell'affiliazione, per i responsabili della vigilanza sugli affiliati e per i genitori affiliati. Tale rapporto dovrà anche indicare quale ruolo potrebbe essere assunto da un organo federale per quel che riguarda il coordinamento di tutti i servizi cantonali e regionali, e in che misura, mediante l'emanazione di direttive e norme vincolanti, detto organo potrebbe contribuire a ottimizzare la situazione dell'affiliazione in Svizzera.
- 2002 P 02.3367 *Personale medico. Conflitti di coscienza in caso di interruzioni di gravidanza (N 4.10.02, Bortoluzzi)*
Il Consiglio federale è incaricato di valutare se non sia opportuno emanare disposizioni atte a garantire la libertà di coscienza delle persone attive nel campo della sanità pubblica. Occorre in particolare garantire che nessuno possa essere costretto a partecipare, in qualsiasi modo, a un'interruzione di gravidanza. L'obiezione di coscienza non deve inoltre comportare svantaggi nell'ambito delle assunzioni o discriminazioni nel quadro di un rapporto di lavoro esistente.
- 2002 P 02.3489 *Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)*
Il Consiglio federale è invitato a vagliare l'opportunità di sottoporre al Parlamento un progetto di legge federale sul rendiconto e la revisione contabile. Tale progetto dovrà in particolare tenere conto dei principi seguenti:
1. Alle società quotate in borsa vanno applicate norme relative al rendiconto riconosciute sul piano internazionale (come quelle dell'International Accounting Standard). Le piccole e medie imprese vanno sottoposte a una regolamentazione differenziata.
 2. Le «stock options» attribuite alla direzione e agli amministratori vanno contabilizzate come spese per il personale, conformemente alle regole IAS o Swiss GAAP FER.
 3. Le retribuzioni e gli eventuali crediti accordati alla direzione e al consiglio d'amministrazione vanno contabilizzati in modo chiaro e dettagliato. Eventuali impegni a lungo termine nei confronti della direzione o del consiglio d'amministrazione vanno presentati, in allegato, fuori bilancio (gli importi vanno indicati) in quanto impegni irrevocabili.
 4. Il rendiconto deve tener conto del principio della "fair presentation".
 5. Il rendiconto deve essere conforme a principi moderni; deve comprendere in particolare un conto dei flussi di tesoreria (fatta eccezione per le piccole imprese) e un'informazione completa mediante commenti, complementi relativi a posti importanti nonché indicazioni su elementi che non figurano a bilancio, nel conto economico o nel conto dei flussi di tesoreria.
 6. Vanno definite esigenze di qualità e d'indipendenza per i revisori contabili. Una procedura uniforme d'abilitazione sarà stabilita al fine di garantire che le persone incaricate della revisione dei conti siano in possesso delle qualifiche necessarie e rispettino le vigenti norme professionali.
 7. Vanno resi noti i nomi degli autori di infrazioni alle prescrizioni contabili commesse in società quotate in borsa.
 8. La responsabilità dei revisori contabili va riveduta in funzione delle modifiche delle disposizioni del CO. Occorrerà in particolare stabilire una responsabilità propria del revisore contabile; nel contempo vanno inasprite le condizioni determinanti la responsabilità della direzione e del consiglio d'amministrazione, così come quella delle banche e degli analisti.
 9. La nuova regolamentazione deve avere la minor incidenza possibile sul piano fiscale.
- 2002 P 02.3532 *Disposizioni del CO in materia edilizia. Protezione del committente (N 13.12.02, Fässler)*
Il Consiglio federale è invitato a vagliare l'opportunità di riunire sotto uno stesso titolo del CO tutte le disposizioni relative alle prestazioni fornite da costruttori e architetti, di riformulare tali disposizioni per renderle più attuali e di completarle come segue:
1. I periodi di accertamento e i termini di garanzia, nonché il periodo durante il quale si applica la responsabilità, andranno disciplinati in modo preciso nella legge. Occorrerà in particolare semplificare la complicata procedura attuale, che consente di interrompere il termine di prescrizione se un difetto segnalato per tempo non è stato riparato.
 2. Al fine di proteggere il diritto di garanzia del mandante e il suo diritto di invocare la responsabilità del mandatario, quest'ultimo sarà tenuto a produrre una garanzia bancaria o della sua assicurazione.
 3. Occorrerà definire chiaramente i requisiti da soddisfare nel quadro di un contratto di appalto generale o di contratti che prevedono un prezzo fisso o forfettario per varie prestazioni; sarà in particolare precisato che in tali casi l'appaltatore resta responsabile dell'eliminazione di difetti anche dopo la fine dei lavori.

4. Le prestazioni degli architetti, analogamente a quelle degli appaltatori, dovranno essere soggette a responsabilità causale.

- 2002 P 02.3524 *Pedopornografia su Internet (N 13.12.02, Gruppo popolare democratico)*
 Il Consiglio federale è invitato a esaminare la possibilità di impegnarsi in seno alle Nazioni Unite in favore di una convenzione internazionale contro la pedopornografia su Internet. Si tratterebbe di rendere punibile, sul piano internazionale, il consumo e la messa a disposizione di illustrazioni e di rappresentazioni a carattere pedopornografico.
- 2002 P 02.3474 *Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (E 12.12.02, Commissione di gestione del Consiglio degli Stati)*
 Il Consiglio federale è invitato a esaminare le disposizioni della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, al fine di valutare l'opportunità di creare nella stessa la funzione di «commissario» responsabile del risanamento. Tale commissario sarebbe incaricato di riavvicinare eventuali interessi divergenti nel quadro di un processo di risanamento, e di coordinarli in funzione dello scopo di tale processo.
- 2002 P 02.3475 *Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (E 12.12.02, Commissione di gestione del Consiglio degli Stati)*
 Il Consiglio federale è invitato a vagliare in che misura l'attuale legge sull'esecuzione e sul fallimento permette di tener conto della volontà di favorire il risanamento, e in che misura sarebbe possibile tenerne conto in misura ancora maggiore. Il Consiglio federale è altresì invitato a esaminare quali ambiti sollevano difficoltà nella prassi. In tal senso analizzerà in particolare le esperienze acquisite dalle autorità di concordato nel caso delle parti d'impresa di SAirGroup interessate dalla moratoria concordataria.

Ufficio federale di giustizia

- 1997 P 96.3576 *Impiego di sostanze tossiche da parte della polizia (N 20.6.97, Sandoz Marcel)*
- 1997 P 96.3615 *Divieto dell'impiego di gas lacrimogeni (N 20.6.97, Teuscher)*
- 1997 P 97.3487 *Lotta contro la pornografia infantile su reti di dati (N 19.12.97, Jeanprêtre)*
- 1998 P 97.3535 *Per una lotta efficace contro la pedofilia (S 2.3.98, Béguin)*
- 1999 P 98.3453 *Polizia di confine nelle stazioni e negli aeroporti (N 19.3.99, Kunz)*
- 1999 P 99.3072 *Sicurezza senza esercito e senza polizia federale (N 18.6.99, Jaquet-Berger)*
- 1999 P 98.3592 *Sicurezza interna. Misure federali tendenti a migliorare il lavoro della polizia (N 18.6.99, Commissione della politica di sicurezza CN)*
- 1999 P 97.3485 *Lotta contro la pedofilia (N 19.12.97, Jeanprêtre; S 14.12.99)*
- 1999 P 99.3519 *Organizzazioni estremistiche straniere in Svizzera (N 22.12.99, Freund)*
- 2000 P 00.3206 *Criminalità di ampie proporzioni – Criminalità elettronica (N 8.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 P 00.3603 *Legge sulle armi. Modifica (N 13.12.00, Commissione della politica di sicurezza CS 00.307)*
- 2001 M 00.3418 *Imitazione di armi e armi ad aria compressa («soft air guns»). Lotta agli abusi (N 6.10.00, Commissione della politica di sicurezza CN (00.400; S 6.3.01)*
- 2001 P 99.3198 *Forza di polizia operativa a livello federale (N 20.3.01, Leu)*
- 2001 P 01.3271 *Indagine sulla criminalità economica (N 5.10.01, Mugny)*
- 2001 P 01.3001 *Modifica della legge sulle armi (N 14.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN 00.307; S 19.9.01)*
- 2001 M 01.3569 *Ottimizzare i servizi d'informazione e la protezione dello Stato (S 10.12.01, Merz)*
- 2002 P 01.3009 *Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione politica di sicurezza CN)*
 Il Consiglio federale è invitato a valutare se non sia opportuno presentare le misure legislative e prendere le misure organizzative atte a permettere, da una parte, l'attribuzione dei compiti ai dipartimenti in funzione dello scopo perseguito, e dall'altra il consolidamento del coordinamento degli organi di sicurezza allestiti dalla Confederazione nonché tra quelli della Confederazione e quelli dei Cantoni.

- 2002 M 01.3196 *Miglioramento della procedura nella lotta alla criminalità su Internet (N 20.9.01, Aeppli War-
tmann; S 4.6.02)*
Il Consiglio federale è invitato a esaminare se è opportuno lasciare la competenza dell'inchiesta pe-
nale e del giudizio di simili reati ai cantoni, oppure se la centralizzazione delle competenze non
permetterebbe una lotta contro la criminalità su Internet più efficace (e in questo caso presentare un
progetto al legislatore).
- 2002 M 01.3012 *Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02)*
Il Consiglio federale è incaricato di adottare urgentemente strumenti efficaci e un effettivo appro-
priato, al fine di lottare contro le attività criminali di cui sono vittime i bambini, in particolare su In-
ternet.
Esso è incaricato più precisamente di allestire un'équipe di persone specializzate nell'istruttoria e
nel fronteggiare i problemi legati alla criminalità organizzata contro i bambini.
È pure incaricato di elaborare una regolamentazione penale atta al perseguimento della criminalità
su Internet.
- 2002 P 02.3059 *Rapporto sull'estremismo. Aggiornamento (N 21.6.02, Gruppo popolare- democratico)*
Il Consiglio federale è incaricato di redigere all'attenzione del Parlamento un rapporto esaustivo sul
fenomeno «estremismo» e sulle sue conseguenze per la sicurezza della Svizzera.
Il rapporto deve presentare in primo luogo una valutazione della situazione con informazioni rela-
tive a tutte le attività e alle tendenze dei movimenti estremisti. Inoltre deve stimare, nei gruppi o
negli individui estremisti, il potenziale di rischio, rappresentato dai cosiddetti «agenti in letargo»,
dagli appelli alla violenza, dal reclutamento, dal finanziamento delle azioni terroristiche, dalle atti-
vità illegali ecc. Infine deve presentare il progetto del Consiglio federale di riconoscimento anticipato
e di prevenzione dei pericoli.
- 2002 P 02.3522 *Competenza della Confederazione d'impartire istruzioni in merito a procedure penali che riguar-
dano più Cantoni (N 13.12.02, Gruppo popolare-democratico)*
Il Consiglio federale è invitato a vagliare l'opportunità di elaborare una base giuridica che autorizzi
la Confederazione ad impartire istruzioni vincolanti alle autorità cantonali preposte al perseguimen-
to penale al fine di coordinare in modo ottimale le procedure penali che riguardano più Cantoni.
Vanno stabiliti criteri chiari che fissino il quadro temporale e materiale entro cui la Confederazione
potrà impartire tali istruzioni.
- 2002 P 02.3441 *Statistica criminale e reati a mano armata (E 2.12.02, Berger)*
Il Consiglio federale è incaricato di allestire statistiche cantonali sui crimini e i delitti perpetrati con
armi. Nelle statistiche vanno distintamente contemplate le armi militari, quelle civili, le armi
d'ordinanza lasciate in mano ai privati, nonché i pezzi da collezione e le armi da tiro, e va inoltre
operata una suddivisione tra armi ottenute legalmente e illegalmente.

Ufficio federale degli stranieri

- 1983 P 82.385 *Nuova legge sugli stranieri (N 7.3.83, Oehen; richiesta di stralcio FF 2002 3327)*
- 1983 P 82.414 *Politica degli stranieri (N 7.3.83, Gruppo socialista; richiesta di stralcio FF 2002 3327)*
- 1990 P 89.809 *Rapporto sulle prospettive nella politica degli stranieri (S 22.3.90, Weber; richiesta di stralcio
FF 2002 3327)*
- 1990 P 90.493 *Densità demografica della Svizzera (N 22.6.90, Seiler Hanspeter; richiesta di stralcio FF 2002
3327)*
- 1991 P 90.697 *Revisione della legge sugli stranieri (N 11.3.91, Fankhauser; richiesta di stralcio FF 2002 3327)*
- 1992 P 92.3023 *Apolidia di bambini adottivi stranieri (N 19.6.92, Bär)*
- 1995 P 93.3369 *Permesso C e assenza prolungata all'estero (N 24.3.95, Zisyadis; richiesta di stralcio FF 2002
3327)*
- 1996 P 94.3473 *Mogli straniere con permesso di domicilio (N 4.10.95, Bühlmann; S 3.6.96; richiesta di stralcio
FF 2002 3327)*
- 1997 P 97.3013 *Regolamentazione del diritto di residenza dei coniugi stranieri (N 17.6.97, Commissione delle isti-
tuzioni politiche CN 95.088; richiesta di stralcio FF 2002 3327)*
- 1999 P 99.3034 *Principi di una futura politica in materia di stranieri (S 16.3.99, Commissione delle istituzioni
politiche CS 97.060 [Minoranza Reimann] ; richiesta di stralcio FF 2002 3327)*
- 1999 M 98.3445 *Promovimento delle conoscenze delle lingue usuali del paese presso la popolazione straniera
residente (S 15.12.98, Simmen; N 17.6.99; richiesta di stralcio FF 2002 3327)*

- 1999 P 97.3149 *Lotta contro la tratta di esseri umani (N 20.4.99, Bühlmann; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 1999 P 97.3577 *Amnistia per persone senza documenti (N 20.4.99, Fankhauser; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 1999 P 99.3188 *Naturalizzazione agevolata di cittadini stranieri (N 8.10.99, Heim; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 1999 P 99.3079 *Una coerente politica in materia di stranieri e di asilo (S 2.6.99, Merz; N 7.10.99; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 1999 P 99.3033 *Principi di una futura politica in materia di stranieri (S 16.3.99, Commissione delle istituzioni politiche CS 97.060; N 7.10.99; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2000 P 99.3617 *Integrazione degli stranieri. Campagna informativa (N 24.3.00, Gruppo socialista; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2000 P 98.3465 *Popolazione residente straniera. Promovimento delle conoscenze linguistiche (N 14.6.00, [Bircher] - Heim; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2000 P 99.3137 *Informazione dei candidati all'immigrazione in Svizzera (N 14.6.00, [Hasler Ernst] -Freund; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2000 P 99.3616 *Creazione di un Ufficio per l'integrazione degli stranieri (N 14.6.00, Gruppo socialista; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2000 P 00.3233 *Accettazione degli stranieri (N 23.6.00, Commissione speciale CN 00.016 [Minoranza Hollenstein]; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2000 M 99.3573 *Applicazione della legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza (Durata della procedura di naturalizzazione) (N 22.3.00, Commissione di gestione CN; S 25.9.00; richiesta di stralcio FF 2002 1736)*
- 2000 P 00.3195 *Colmare i gravi errori del passato e non ripeterli (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2000 P 00.3226 *Garanzia di una procedura di naturalizzazione rispettosa dei principi dello Stato di diritto (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 00.3232 *Stabilizzazione della quota degli stranieri (N 27.9.00, Commissione speciale CN 00.016 [Minoranza Pfister Theophil]; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2001 P 98.3582 *Agevolare la naturalizzazione (N 14.6.00, Hubmann; S 6.3.01; richiesta di stralcio FF 2002 1736)*
- 2001 P 99.3504 *Matrimoni bianchi contratti allo scopo di ottenere il diritto di soggiorno (N 20.3.01, Heim; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2001 P 00.3039 *Integrazione di ingegneri stranieri in formazione o diplomati dei politecnici federali (N 27.9.00, Neirynek; S 2.10.01; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2001 M 01.3473 *Persone prive di documenti. Concretizzazione dei casi di rigore (N 10.12.01, Leuthard; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2001 M 01.3592 *Disciplinamento del soggiorno per giovani privi di documenti (N 10.12.01, Vermot-Mangold; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2002 P 01.3405 *Sottomettere all'obbligo di impartire una formazione le aziende che hanno stranieri alle loro dipendenze (N 20.3.02, Strahm)*
 Il Consiglio federale è invitato a valutare la possibilità di un'aggiunta, nella nuova legge sugli stranieri, in base alla quale gli verrebbe conferita la competenza – a determinate condizioni – di vincolare la concessione di contingenti all'obbligo di dare una formazione (offerta di posti d'apprendistato o di tirocinio oppure di una formazione analoga) per le imprese che reclutano un numero considerevole di lavoratori stranieri. Ciò nel rispetto del vigente diritto bilaterale in materia di libera circolazione delle persone.
- 2002 P 00.3054 *Adesione della Svizzera alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza (N 20.3.02, Gruppo socialista)*
 Il Consiglio federale è incaricato di prendere i provvedimenti necessari onde permettere alla Svizzera di aderire il più presto possibile alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cittadinanza.
- 2002 P 00.3585 *Misure efficaci per integrare gli stranieri in Svizzera (N 20.3.02, Fetz)*
 La discussione attorno all'iniziativa del 18% nonché le esperienze positive nei Cantoni di Neuchâtel e Basilea-Città dimostrano che, oltre alla limitazione dell'immigrazione, occorre una politica federale d'integrazione coerente ed efficace. Le basi legali previste nell'avamprogetto relativo alla LDDS sono del tutto insufficienti per una politica d'integrazione moderna.

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare se non sia opportuno completare senza indugio la legge sugli stranieri mediante basi atte a promuovere una politica d'integrazione mirata ed efficace nonché vincolante per Confederazione e Cantoni.

Occorre sancire nella legge e finanziare i seguenti provvedimenti:

- La politica d'integrazione dello Stato è definita, unitamente alla limitazione dell'immigrazione, quale settore politico centrale. Ciò richiede un nuovo paradigma sancito dalla legge che consenta di realizzare il passaggio da un approccio deficitario a uno nuovo basato su nuovi potenziali. Il che significa che la politica d'integrazione dello Stato deve vegliare, mediante provvedimenti rapidi, efficaci e sostenibili, al rapido successo personale e professionale dei migranti. La qualità della convivenza dipende infatti in maniera determinante dalla rapidità d'integrazione della popolazione straniera.
- I mezzi devono confluire in modo produttivo nell'informazione, la formazione e la mediazione, concorrendo così, a medio termine, alla diminuzione dei costi provocati da un'integrazione insufficiente (p.es. spese sociali, sanitarie o penali).
- La legge sugli stranieri – dunque la Confederazione – deve disciplinare in maniera vincolante le basi e gli strumenti legali per un lavoro integrativo di successo. La Confederazione è tenuta ad appoggiare finanziariamente i progetti integrativi.
- I Cantoni sono tenuti a creare strutture e centri di coordinamento propri in vista di una politica d'integrazione rapida ed efficace. In questo, i Cantoni di Neuchâtel e Basilea-Città fungono da modello.
- La Confederazione istituisce un incaricato per le questioni della migrazione, o un servizio di coordinamento proprio il quale, d'intesa con i Cantoni e i servizi interessati, coordina e gestisce la politica d'integrazione dello Stato.
- La Confederazione finanzia i cosiddetti corsi d'integrazione, offerti in maniera mirata a diversi gruppi di immigrati. Ad offrire tali corsi sono i Cantoni, i Comuni e le imprese. Essi offrono informazioni sugli usi e costumi svizzeri (lavoro, alloggio, scuole, civica, ecc.), adeguandole in funzione dei gruppi mirati. È possibile collegare la frequentazione di questi corsi con l'accesso a determinate prestazioni sociali. I Paesi Bassi hanno fatto ottime esperienze con questo tipo di procedimento: lo Stato conclude con i migranti dei contratti d'integrazione che comprendono tra l'altro l'obbligo di frequentare un corso e che, in caso di esito positivo, sfociano nella naturalizzazione.

- 2002 P 01.3727 *Associare i datori di lavoro alle misure per favorire l'integrazione dei collaboratori di origine estera (N 22.3.02, Walker Felix)*
Il Consiglio federale è invitato a fornire informazioni in merito a misure atte a promuovere e sostenere la responsabilità sociale dei datori di lavoro nei confronti dei loro collaboratori stranieri per migliorare l'integrazione di questi ultimi sul posto di lavoro e in altri ambiti.
In particolare, dovrà esaminare in che modo attuare le proposte fatte nella seguente motivazione, tra l'altro anche nell'ambito della revisione parziale della legge federale sugli stranieri.
- 2002 P 02.3191 *Libera circolazione delle persone e ampliamento dell'UE verso l'Est (N 4.10.02, Loepfe)*
Invito il Consiglio federale a presentare in un rapporto gli effetti di un eventuale ampliamento dell'Unione europea verso est sugli accordi bilaterali.
Di particolare rilievo è l'aspetto concernente la libera circolazione delle persone: quali opzioni ha a disposizione il Consiglio federale per negoziare i termini transitori, e quali disciplinamenti speciali sono possibili?
Queste opzioni definiscono i capisaldi della strategia negoziale su tale punto. Il Parlamento e i partiti devono essere tempestivamente a conoscenza di questi capisaldi per poter definire le proprie strategie.
- 2002 P 02.3263 *Integrazione di ricercatori stranieri (N 13.12.02, Neiryneck)*
Il Consiglio federale è invitato a esaminare quali modifiche del diritto vigente si rivelano necessarie per migliorare l'integrazione dei ricercatori formati nelle scuole superiori svizzere, e per incitarli maggiormente a cercare un impiego nel nostro Paese.

Ministero pubblico della Confederazione

Nessuno.

Ufficio federale delle assicurazioni private

- 1990 P 90.732 *Revisione totale della legge sul contratto assicurativo (N 14.12.90, David)*
1994 P 94.3314 *Discriminazione delle persone sieropositive (N 16.12.94, Commissione per la sicurezza sociale e la salute CN 93.460)*

- 1996 M 96.3043 *Adeguamento della legge sul contratto d'assicurazione per rispondere alle esigenze dei consumatori (LCA) (N 21.6.96, Vollmer; S 11.12.96)*
- 1998 P 98.3400 *Casse malati. Sicurezza delle assicurazioni complementari (N 18.12.98, Scheurer)*
- 1999 P 98.3635 *Premi sostenibili nell'assicurazione complementare (N 18.6.99, Guisan)*
- 2001 P 00.3541 *Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo Unione democratica di centro)*
- 2001 P 00.3542 *Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01 Gruppo Unione democratica di centro)*
- 2001 P 00.3570 *Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (23.3.01, Hofmann Urs)*
- 2001 M 00.3722 *Legge sulla sorveglianza degli assicuratori: promuovere la prevenzione dei danni causati dagli elementi naturali (N 23.3.01, Schmid Odilo; S 18.9.01)*
- 2001 M 00.3537 *Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01)*

Ufficio federale di metrologia e di accreditamento

- 2001 P 01.3563 *Organismi di certificazione. Regolamentazione (N 14.12.01, Rossini)*

Ufficio federale dei rifugiati

- 1993 M 92.3049 *Legge sulle migrazioni (S 7.10.92, Simmen; N 7.6.93; richiesta di stralcio FF 2002 3327)*
- 1993 P 93.3043 *Linee direttrici per una legge sulle migrazioni (N 7.6.93, Commissione delle istituzioni politiche CN 92.3049; richiesta di stralcio FF 2002 3327)*
- 1993 P 92.3066 *Definizione di una nuova politica demografica (N 18.6.93, Keller Rudolf; richiesta di stralcio FF 2002 3327)*
- 1993 P 93.3320 *Politica in materia di rifugiati (N 8.10.93, Eymann Christoph; richiesta di stralcio FF 2002 3327)*
- 1997 P 97.3018 *Rimborso delle spese d'assistenza per i profughi ebrei in Svizzera (N 20.6.97, Grendelmeier)*
- 1998 P 98.3070 *Provvedimenti urgenti contro le situazioni incresciose nel settore dei rifugiati (S 17.6.98, Loretan Willy; richiesta di stralcio FF 2002 6087)*
- 1998 P 97.3080 *Rientro dei profughi di guerra bosniaci: procedura speciale (N 3.12.98, Bäumlín)*
- 1999 M 98.3523 *Spese nel settore dell'asilo (N 2.12.98, Commissione programma di stabilizzazione CN 98.059; S 2.3.99)*
- 1999 P 98.3584 *Politica in materia di rifugiati. Coordinazione con gli Stati europei (N 18.6.99, Gruppo liberale)*
- 1999 P 98.3490 *Politica in materia di asilo e di rifugiati. Provvedimenti. (N 13.12.99, Gruppo democratico-cristiano)*
- 1999 P 99.3131 *Aumento delle spese nel settore dell'asilo. Analisi (N 22.12.99, Bühler; richiesta di stralcio FF 2002 6087)*
- 2000 P 00.3069 *Snellimento della procedura d'asilo (S 6.6.00, Merz; richiesta di stralcio FF 2002 6087)*
- 2000 M 00.3058 *Snellimento della procedura d'asilo (N 5.10.00, Gruppo liberale-radical; S 6.6.00; richiesta di stralcio FF 2002 6087)*
- 2000 M 00.3069 *Snellimento della procedura d'asilo (S 6.6.00, Merz; N 5.10.00; richiesta di stralcio FF 2002 6087)*
- 2000 P 00.3058 *Snellimento della procedura d'asilo (N 5.10.00, Gruppo liberale-radical; richiesta di stralcio FF 2002 6087)*
- 2001 P 00.3588 *Asilo. Accordo sulle prestazioni per il rimborso ai Cantoni (N 23.3.01, Aepli Wartmann; richiesta di stralcio FF 2002 6087)*
- 2001 P 00.3659 *Donna e asilo (N 23.3.01, Menétrey-Savary)*
- 2001 P 01.3002 *Misure contro l'immigrazione illegale e miglioramenti nell'ambito dell'esecuzione degli allontanamenti (S 6.3.01, Commissione delle istituzioni politiche CS 99.301; richiesta di stralcio FF 2002 3328)*
- 2001 M 01.3586 *Possibilità di esame dei casi di rigore nel campo dell'asilo (N 10.12.01, Aepli; richiesta di stralcio FF 2002 6087)*

2002 P 01.3323 *Colmare le vistose lacune della prassi in materia d'asilo (N 22.3.02, Dunant; domanda di stralcio FF 2002 6087)*

Il Consiglio federale è incaricato di valutare le misure atte a colmare le lacune della legislazione e della pratica in materia d'asilo che fanno sì che i delinquenti stranieri, ai quali non è concesso l'asilo, possano rimanere in Svizzera, visto che sono minacciati di sanzioni penali nel Paese d'origine, sottraendosi in tal modo da noi a ogni perseguimento penale e a ogni carcerazione.

Ufficio federale della proprietà intellettuale

1995 P 94.3531 *Legge sulla protezione dei marchi e importazioni dirette (N 23.6.95, Tschopp)*

1997 M 97.3008 *Protezione del diritto d'autore e nuove tecnologie della comunicazione (S 6.3.97, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni S [96.048]; N 19.3.97)*

1999 M 98.3243 *Revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione (S 1.10.98, Leumann; N 20.4.99)*

1999 P 98.3389 *Costi eccessivi presso Pro Litteris (N 20.4.99, Widrig)*

1999 P 99.3347 *Protezione degli utenti di diritti d'autore (N 8.10.99, Imhof)*

1999 P 99.3557 *Indennità di diritto d'autore sulle sovvenzioni (N 22.12.99, Christen)*

2000 P 00.3127 *Diritto d'autore dei fabbricanti (N 23.6.00, Weigelt)*

2001 P 01.3401 *Iscrizione del «diritto di seguito» nella legge sui diritti d'autore (N 5.10.01, Aeppli Wartmann) – in precedenza DFGP/UFG*

2001 P 01.3417 *Legge sul diritto d'autore. Revisione parziale (N 5.10.01, Commissione degli affari giuridici CN)*

2001 P 01.3596 *Risorse biologiche del Sud. Diritto di partecipazione (N 14.12.01, Sommaruga)*

2002 P 02.3356 *Diritti d'autore: ratifica di due trattati OMPI e norme applicabili alle copie per uso privato (N 4.10.02, Baumann J. Alexander)*

Nell'ambito della revisione della legge sul diritto d'autore (LDA), resa necessaria dalla ratifica del trattato OMPI sui diritti d'autore e del trattato OMPI sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi, il Consiglio federale è invitato a esaminare come adeguare alle nuove condizioni tecniche il sistema di compenso per uso privato previsto all'articolo 20 capoverso 3 LDA.

2002 P 02.3389 *Conseguenze della revisione della legge sul cinema (N 13.12.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN (01.071) Minoranza Sommaruga)*

La CET incarica il Consiglio federale di esaminare le conseguenze di politica concorrenziale derivanti dall'introduzione, sulla base della revisione della legge sul cinema, dell'articolo 12 capoverso 1bis della legge sul diritto d'autore e di presentare un rapporto al Parlamento entro la fine del 2002.

In particolare occorre chiarire:

- in quale misura questa nuova regolamentazione limita la diversità culturale dell'offerta di opere audiovisive;
- in quale misura è garantita la proporzionalità nel quadro di una restrizione della libertà di concorrenza;
- in quale misura questa regolamentazione influisce sui prezzi.

Come giudica il Consiglio federale l'introduzione del principio dell'esaurimento nazionale per le opere audiovisive rispetto allo sforzo a livello mondiale di promuovere il libero scambio transfrontaliero?

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

- 1999 P 98.3642 *Computo della formazione sportiva in seno all'esercito sul totale obbligatorio di giorni di servizio (N 19.3.99, Teuscher)*
- 2000 P 97.3619 *Servizi informazioni. Coordinamento e direzione centralizzata (N 8.3.99, Schmid Samuel; S 7.3.00)*
- 2000 M 99.3578 *Servizio informazioni strategico e LOGA (N 24.3.00, Commissione di gestione CN; S 13.6.00)*
- 2000 M 99.3579 *Servizio informazioni strategico e LOGA (S 13.6.00, Commissione di gestione CS; N 24.3.00)*
- 2000 P 00.3354 *Esercito XXI. Sistema efficace di pianificazione del budget (N 6.10.00, Marti Werner)*
- 2000 P 00.3490 *Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)*
- 2000 P 00.3508 *Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)*
- 2001 P 00.3702 *Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)*
- 2001 P 00.3353 *Finanziamento di istituti per il promovimento della pace (N 8.6.01, Oehrli)*
- 2001 P 00.3581 *Dottrina di difesa strategica del territorio svizzero (N 19.9.01, Baumann J. Alexander)*
- 2001 P 01.3633 *Attentati terroristici. Nuova valutazione dei rischi in Svizzera (N 14.12.01, Leutenegger-Oberholzer)*
- 2002 P 02.3279 *Potenzialità del settore dello sminamento per l'industria svizzera d'esportazione (N 4.10.02, Jossen)*
Il Consiglio federale è invitato ad allestire un rapporto che illustri le potenzialità dell'industria svizzera d'esportazione, segnatamente dell'industria dell'armamento, sul mercato mondiale dello sminamento.
- 2002 P 02.3288 *Veicoli della Confederazione. Propulsione a gas naturale (N 4.10.02, Imfeld)*
Il Consiglio federale è invitato a esaminare la possibilità di adattare, a un costo ragionevole, tutto il parco veicoli della Confederazione, o almeno una parte, per la propulsione a gas naturale.
- 2002 P 02.3242 *Munizione da guerra (S 16.9.02, Berger)*
Il Consiglio federale è invitato ad adottare, per motivi di sicurezza, tutte le misure necessarie affinché la munizione da guerra non sia più conservata a domicilio.
- 2002 P 02.3259 *Ubicazione del comando dell'istruzione superiore dei quadri dell'esercito svizzero (S 16.9.02, Leumann)*
Il Consiglio federale è invitato a provvedere affinché il comando dell'istruzione superiore dei quadri dell'esercito sia ubicato nella regione di Lucerna.

Protezione della popolazione

Nessuno.

Sport

- 2000 M 99.3039 *Promovimento dei licei di sport da parte della Confederazione (S 7.6.99, Hess Hans; N 7.3.00)*
- 2001 P 01.3088 *Concezione dello sport (N 19.9.01, Gruppo radicale-democratico)*
- 2002 P 02.3324 *Tifosi di calcio. Progetti per l'integrazione dei giovani e la prevenzione della violenza (N 4.10.02, Fetz)*
La Confederazione sostiene progetti volti alla prevenzione della violenza e destinati in particolare ai giovani tifosi di calcio di tutta la Svizzera. Il Consiglio federale iscriverà nel bilancio di previsione un contributo dell'importo massimo di 500 000 franchi per il periodo 2004 a 2008, a condizione che l'Associazione svizzera di football o la «Lega nazionale» partecipi al finanziamento e all'organizzazione di tale azione. Le risorse stanziare sono destinate alle società calcistiche che avviano progetti a lungo termine per l'educazione dei tifosi.
- 2002 P 02.3209 *Lotta contro il doping (N 25.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.434)*
Il Consiglio federale è invitato a presentare al Parlamento, nel quadro delle disposizioni legali in vigore, obiettivi concreti e un programma d'azione concernenti la prevenzione, l'informazione, la promozione della salute, la sorveglianza e i controlli nell'ambito della lotta contro il doping.

Dipartimento delle finanze

Segreteria generale

- 2002 P 02.3065 *Centri di servizi regionali dell'Amministrazione federale (S 11.6.02, Pfisterer Thomas)*
Il Consiglio federale è invitato ad allestire un rapporto concernente la decentralizzazione. Tale rapporto dovrebbe soprattutto indicare in che modo la creazione di servizi regionali dell'Amministrazione federale possa contrastare il crescente sentimento di distacco nei confronti della Confederazione, emerso in diverse regioni della Svizzera, e nel contempo aumentare l'efficienza in seno all'Amministrazione federale.
Il rapporto dovrebbe contenere segnatamente i seguenti elementi:
1. una valutazione degli sforzi di decentralizzazione finora intrapresi nell'Amministrazione federale;
 2. un'analisi delle esperienze fatte in Svizzera e all'estero nell'ambito dell'«one-stop-government» (possibilità di ottenere diversi servizi statali presso un unico indirizzo fisico o elettronico);
 3. proposte per una maggiore decentralizzazione attraverso l'istituzione di centri di servizi regionali dell'Amministrazione federale (con indicazioni concrete e complete sui servizi e sulle unità amministrative che entrano in linea di conto).

Amministrazione delle finanze

- 1993 P 93.3288 *Ripartizione intercantonale degli oneri pubblici (N 8.10.93, Wyss Paul; richiesta di stralcio FF 2002 2065)*
- 1995 P 94.3307 *Perequazione finanziaria e centri urbani (N 13.3.95, Strahm; richiesta di stralcio FF 2002 2065)*
- 1995 P 94.3483 *Rischi connessi con gli strumenti finanziari derivati (N 2.2.95, Commissione dell'economia e dei tributi CN 93.025; S 5.10.95)*
- 1996 P 95.3539 *Compatibilità fra la funzione di membro della Commissione federale delle banche e di membro di consigli d'amministrazione di banche (N 19.3.96, Béguelin)*
- 1996 P 95.3574 *Protezione legale dei depositanti (N 24.9.96, Vollmer)*
- 1996 P 96.3285 *Rafforzamento della perequazione finanziaria mediante le quote cantonali dell'imposta federale diretta (N 13.12.96, Lachat; richiesta di stralcio FF 2002 2066)*
- 1997 M 97.3187 *Proventi dei dazi sui carburanti destinati alla costruzione delle strade principali. Gestione più flessibile dei crediti (S 28.4.97, Commissione dell'economia e dei tributi CS 97.027; N 29.4.97)*
- 1997 P 96.3574 *Sostanza dei cui intestatari non si hanno più notizie (N 18.3.97, Nabholz) - in precedenza DFGP/UFG*
- 1997 M 96.3606 *Sostanza dei cui intestatari non si hanno più notizie; obbligo di notifica (N 18.3.97, Rechsteiner - S. Gallo; S 7.10.97) - in precedenza DFGP/UFG*
- 1997 M 96.3610 *Averi non rivendicati (S 19.3.97, Plattner; N 29.9.97) - in precedenza DFGP/UFG*
- 1999 P 97.3124 *Gestione più flessibile dei crediti per i contributi dai proventi dei dazi sui carburanti vincolati alla costruzione di strade principali (N 16.3.99, Gadiant)*
- 1999 P 97.3369 *Fondi in giacenza nelle banche svizzere. Creazione di una procedura civile di diritto federale (N 3.3.99, Baumann J. Alexander) - in precedenza DFGP/UFG*
- 1999 P 97.3289 *Piazza finanziaria svizzera. Sviluppo di un sistema di ricerca efficace e credibile (N 16.3.99, Rechsteiner Paul)*
- 1999 P 97.3488 *Riforma del sistema fiscale (N 16.3.99, Vallender)*
- 1999 P 98.3498 *Valutazione dei rischi connessi al sistema finanziario. Commissione d'esperti (N 19.3.99, Raggenbass)*
- 1999 P 99.3006 *Condizioni in materia di fondi propri delle banche / Vigilanza delle imprese di bancassicurazione (N 9.3.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 98.033)*
- 1999 P 98.3576 *Onere complessivo di imposte e tasse (N 18.6.99, Vallender)*
- 1999 P 99.3318 *Panoramica sulla giungla delle imposte e delle tasse (N 8.10.99, Schaller)*
- 1999 P 99.3208 *Partecipazione di creditori privati ai provvedimenti monetari (N 8.10.99, Commissione della politica estera CN 99.017)*

- 1999 P 97.3662 *Ripartizione degli oneri che gravano i centri urbani nell'ambito della nuova perequazione finanziaria (N 16.12.99, Gruppo socialista; richiesta di stralcio FF 2002 2066)*
- 1999 P 98.3516 *Perequazione finanziaria: presa in considerazione delle prestazioni fornite dai centri urbani (N 16.12.99, Gysin Remo; richiesta di stralcio FF 2002 2066)*
- 2000 P 98.3480 *Copertura dei rischi inerenti al sistema per le banche operanti a livello internazionale. Prescrizioni in materia di fondi propri (N 24.3.00, Strahm)*
- 2000 P 99.3273 *Finanze pubbliche. Esame del budget tenendo conto dei criteri specifici delle donne (N 24.3.00, Goll)*
- 2000 M 00.3203 *Concetto riduzione del debito (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)*
- 2000 M 97.3401 *Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00) – in precedenza DFGP/UFG*
- 2000 M 97.3306 *Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00) – in precedenza DFGP/UFG*
- 2000 P 00.3128 *Chiarezza sulle prestazioni dello Stato (N 23.6.00, Zbinden)*
- 2000 P 00.3102 *Settore finanziario privato e considerazione dei rischi legati al mercato finanziario (N 23.6.00, Strahm)*
- 2000 P 99.3548 *Concetto globale per il rinnovamento del regime finanziario federale (N 2.10.00, Gruppo democratico-cristiano)*
- 2000 P 99.3583 *Abbassamento a lungo termine della quota delle uscite della Confederazione (N 2.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di Centro)*
- 2000 P 00.3017 *Distribuzione effettiva dell'utile netto della Banca nazionale (N 4.10.00, Fattebert)*
- 2000 P 00.3103 *Creazione di una procedura arbitrare volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)*
- 2000 P 00.3213 *Aliquota d'imposta - quota delle uscite della Confederazione (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 00.3272 *Assistenza amministrativa negli affari borsistici (S 19.9.00, Studer Jean)*
- 2000 P 00.3438 *NPF. Aiuto transitorio per i Cantoni in difficoltà finanziarie (N 15.12.00, Walker Felix; richiesta di stralcio FF 2002 2066)*
- 2000 P 00.3569 *Statistica delle finanze pubbliche (N 15.12.00, Rossini)*
- 2000 P 00.3611 *Riduzione della quota delle uscite della Confederazione (S 5.12.00, Commissione delle finanze CS 00.063)*
- 2001 P 00.3678 *Lotta più efficace contro il riciclaggio di denaro (N 23.3.01, Walker Felix)*
- 2001 P 00.3713 *Creazione di strumenti istituzionali che permettano di meglio comprendere le incidenze finanziarie delle decisioni parlamentari (S 13.3.01, Pfisterer Thomas)*
- 2001 P 99.3548 *Concetto globale per il rinnovamento del regime finanziario federale (N 2.10.00, Gruppo democratico-cristiano; S 8.6.01)*
- 2001 P 00.3601 *Indennizzo a carico dei Cantoni per le spese sopportate dalla Confederazione a titolo di assunzione del perseguimento penale (N 29.11.00, Commissione delle finanze CN 00.063; S 7.6.01)*
- 2001 P 01.3207 *Aiuto prestato dalla Confederazione alle grandi manifestazioni. Creazione di una legge quadro (S 20.6.01, Commissione di gestione CS)*
- 2001 P 01.3309 *Lotta contro il riciclaggio di denaro (N 14.12.01, Grobet)*
- 2001 P 01.3484 *Vigilanza sugli amministratori di beni (N 14.12.01, Walker Felix)*
- 2001 P 01.3514 *Commercio di opere d'arte e di gioielli. Riciclaggio di denaro (N 14.12.01, Widmer)*
- 2001 P 01.3610 *Soppressione delle Casse di deposito dell'azienda (N 14.12.01, Hess Bernhard)*
- 2002 P 01.3678 *Crescita delle uscite nel piano finanziario 2003-2005 (N 5.12.01, Commissione delle finanze CN 01.048; S 11.3.02)*

Il Consiglio federale è invitato a esaminare se non sia opportuno limitare la crescita delle uscite nel piano finanziario 2003-2005 (01.048) in modo che le uscite dei relativi anni non aumentino in valore nominale più del 3,3 per cento rispetto all'anno precedente; tale crescita delle uscite include l'incremento dell'1,5 per cento per AVS e AI determinato dall'evoluzione demografica.

- 2002 P 01.3682 *Creazione di un'assemblea parlamentare in seno alle istituzioni di Bretton Woods (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)*
Il Consiglio federale è invitato a esaminare se non sia opportuno impegnarsi a favore della costituzione di un'assemblea parlamentare in seno alle istituzioni di Bretton Woods e informare regolarmente le Commissioni della politica estera in merito ai progressi compiuti nel quadro di tale impegno.
- 2002 P 02.3000 *Regolamentazione internazionale dei mercati finanziari (N 22.3.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.404 [Minoranza Gysin Remo])*
Il Consiglio federale è invitato a esaminare se sia necessario prevedere, in collaborazione con altri Paesi, una regolamentazione internazionale dei mercati finanziari e fare rapporto al Parlamento su:
- quali obiettivi e strumenti intende perseguire rispettivamente introdurre (cfr. Currency Transaction Tax, moratoria sui debiti, regolamentazione internazionale sull'insolvenza ecc.);
- quali misure esso ha adottato rispettivamente realizzato in materia di collaborazione internazionale.
- 2002 R 01.3674 *Protezione dei creditori nelle Casse di deposito (S 11.3.02, Spoerry)*
Il Consiglio federale è invitato ad abrogare l'eccezione prevista all'articolo 3a capoverso 4 lettera e dell'ordinanza sulle banche. Secondo questa disposizione sono esclusi dalla protezione della legge sulle banche lavoratori e pensionati, qualora i fondi siano depositati presso il loro datore di lavoro. In futuro occorre garantire che anche le casse di risparmio aziendali giuridicamente non autonome godano della protezione dei creditori prevista nella legge sulle banche.
- 2002 M 02.3381 *Introduzione del concetto GEMAP nella legislazione finanziaria. Sviluppo del settore GEMAP dell'Amministrazione (S 19.9.02, Commissione di gestione CS 02.028; N 24.9.02)*
Il Consiglio federale è incaricato di modificare le disposizioni relative alla gestione con mandato di prestazioni e preventivo globale (GEMAP), in particolare l'articolo 38a della legge sulle finanze della Confederazione (LFC) e l'articolo 44 capoverso 1 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), in modo che anche il Parlamento possa adempiere le sue funzioni di gestione e di controllo nei settori GEMAP. A questo scopo, il Consiglio federale propone un modello che consente la gestione per gruppi di prodotti.
Definisce inoltre le possibilità di migliorare l'integrazione della pianificazione delle finanze e dei compiti nei settori GEMAP.
Gli adeguamenti della legislazione finanziaria devono essere coordinati, dal profilo materiale e temporale, con i lavori svolti in vista dell'introduzione del nuovo modello contabile della Confederazione (NMC). Nel suo messaggio, il Consiglio federale darà indicazioni sul calendario e sull'entità del futuro sviluppo della GEMAP come pure sul suo contenuto. Occorrerà in particolare esaminare l'opportunità di imporre l'applicazione del principio GEMAP ai servizi dell'Amministrazione federale che adempiono determinati criteri oggettivi.
La Commissione delle finanze sostiene la mozione.
- 2002 P 02.3392 *Sorveglianza dei mercati finanziari (S 26.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
Il Consiglio federale è invitato ad esaminare le questioni seguenti e a presentare un rapporto in merito:
1. gli strumenti attuali di vigilanza dei mercati finanziari sono ancora sufficienti per far fronte alla crescente complessità dei problemi nell'ambito della vigilanza delle assicurazioni e delle banche, segnatamente per soddisfare le esigenze poste dalla globalizzazione?
2. quali possibilità sussistono per attenuare la pressione di vendita quanto l'andamento della borsa è al ribasso, in particolare attraverso una modifica delle direttive in materia di valutazione concernenti i titoli quotati in borsa? Cosa ne pensa il Consiglio federale delle regolamentazioni corrispondenti applicate negli altri Paesi?
- 2002 P 02.3582 *Vigilanza sulle banche e sulle assicurazioni. Sottomissione delle società d'investimento (N 13.12.02, Walker Felix)*
Il Consiglio federale è invitato a esaminare le seguenti richieste e a riferirne in merito:
1. La legislazione concernente la vigilanza sulle banche e sulle assicurazioni andrebbe modificata nel senso di sottoporre a una vigilanza consolidata anche conglomerati e gruppi finanziari o gruppi assicurativi che inglobano da un lato una banca, un commerciante di valori mobiliari o un'assicurazione e, dall'altro, una o più società d'investimento. Tale vigilanza dovrebbe essere estesa anche a queste ultime.
2. Le società d'investimento che si rivolgono a una vasta cerchia di investitori e che non soggiacciono alla legge sui fondi d'investimento andrebbero sottoposte a vigilanza e a un minimo di disposizioni di legge volte alla protezione dei creditori e al funzionamento del sistema.

- 2002 P 02.3631 *Rielaborazione del piano finanziario attraverso rinunce a determinati compiti (N 28.11.02, Commissione delle finanze CN 02.057)*
 Il Consiglio federale è invitato a rielaborare il piano finanziario per renderlo conforme al freno all'indebitamento e alle esigenze poste dagli attesi risultati delle entrate. Bisognerebbe proporre di rinunciare a determinati compiti attraverso modifiche di legge. Il Consiglio federale presenterà la situazione entro la sessione estiva 2003.
- 2002 P 02.3453 *Vigilanza integrale sugli istituti di previdenza professionale (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 28.11.02)*
 Il Consiglio federale è invitato a esaminare se non sia opportuno istituire un servizio di vigilanza per tutti gli istituti di previdenza professionale, il quale si occupi sia di tutti gli aspetti legati al diritto delle assicurazioni sociali sia degli aspetti di politica finanziaria e d'investimento. La Commissione federale delle banche potrebbe fungere da modello.
- 2002 R 02.3464 *Esame della partecipazione della Confederazione a imprese private (S 11.12.02, Commissione di gestione CS)*
 Il Consiglio federale è invitato a esaminare la politica della Confederazione in materia di partecipazione a imprese private (anche le partecipazioni esistenti devono essere esaminate in modo critico). Bisogna in particolare tenere conto di conflitti d'interesse sia reali che potenziali. In caso di partecipazione della Confederazione, il Consiglio federale deve provvedere affinché quest'ultima possa esercitare i propri diritti di controllo e d'informazione in modo critico e duraturo.
- 2002 R 02.3465 *Sviluppo tempestivo di possibili scenari (S 11.12.02, Commissione di gestione CS)*
 Il Consiglio federale è invitato, nelle situazioni di crisi che potrebbero concernere in maniera decisiva la Confederazione, a delineare possibilmente in anticipo scenari di eventuali sviluppi e ripercussioni sulla Confederazione. Se del caso, il Consiglio federale prende decisioni con riserva e istituisce tempestivamente uno stato maggiore di crisi.
- 2002 R 02.3466 *Coordinamento e perfezionamento della detezione tempestiva da parte della Confederazione (S 11.12.02, Commissione di gestione CS)*
 Il Consiglio federale è invitato a garantire il coordinamento degli attuali organi dell'Amministrazione federale preposti alla detezione tempestiva e a mostrare esso stesso maggiore sensibilità per quanto riguarda la detezione tempestiva di potenziali sfide e crisi politiche. In particolare bisogna sviluppare un sistema di detezione tempestiva che si occupi della situazione delle aziende che rivestono un'importanza rilevante per il sistema economico nazionale.

Ufficio del personale

- 1996 P 96.3030 *Progetto pilota New Public Management (N 21.6.96, Kofmel; richiesta di stralcio FF 2002 2066) – in precedenza DFF/AFF*
- 1999 P 99.3355 *Congedo maternità per tutte le funzionarie federali (N 8.10.99, von Felten)*
- 1999 P 99.3388 *Prevenzione della corruzione (N 7.10.99, Commissione degli affari giuridici CN 99.026)*
- 1999 P 99.3575 *Salario, assegni e oneri sociali – Confronto tra Confederazione ed economia privata (S 13.12.99, Commissione delle istituzioni politiche CS 98.076) (vedi cap. A d, pag. 6)*
- 2000 P 99.3497 *Vertici dell'amministrazione federale: presenza della «terza Svizzera» (N 24.3.00, [Donati]-Robbiani)*
- 2000 M 00.3179 *Cassa pensioni della Confederazione (N 6.6.00, Commissione delle istituzioni politiche 99.023; S 14.6.00) – in precedenza DFF/CFA*
- 2000 P 99.3257 *Applicazione del principio di causalità per il congedo maternità (N 2.10.00, Fehr Jacqueline)*
- 2000 P 00.3147 *Nuova regolamentazione delle pensioni (N 6.10.00, Mathys)*
- 2001 P 01.3136 *Vacanze attive invece della televisione (N 22.6.01, Teuscher)*
- 2001 P 01.3143 *Commissioni extraparlamentari. Trasparenza delle indennità (N 22.6.01, Bühlmann)*
- 2001 P 01.3262 *Stipendi minimi di 3'000 franchi nell'amministrazione e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)*

Cassa d'assicurazione

- 1999 P 99.3571 *Passaggio al primato dei contributi (N 21.12.99, Commissione delle finanze CN 99.023)*

Amministrazione delle contribuzioni

- 1992 P 90.786 *Ammortamento delle ipoteche e incentivo fiscale (N 11.3.92, Jaeger; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
- 1994 M 92.3249 *Amnistia fiscale generale (S 1.3.93, Delalay; N 18.3.94; richiesta di stralcio FF 1996 IV 1509)*
- 1994 P 93.3684 *Promozione della proprietà di abitazioni (N 20.9.94, Gysin; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
- 1995 P 93.3000 *Incoraggiamento all'acquisto agevolato di un alloggio da parte dei locatari (N 9.6.95, Commissione degli affari giuridici CN 91.423 [Minoranza Reimann Maximilian]; richiesta di stralcio FF 2001 2655) – in precedenza DFGP/UFG*
- 1995 M 93.3586 *Per un'imposta federale che non penalizzi i coniugi (S 6.10.94, Frick; N 27.9.95; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
- 1995 P 94.3037 *Riconoscimento dei costi causati dall'affidamento dei figli come spese per il conseguimento del reddito (N 14.3.95, Spoerry; S 20.12.95; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
- 1996 P 96.3197 *Frode fiscale (N 10.6.96, Commissione CN 96.016 [Minoranza Jans])*
- 1996 P 94.3564 *Imposizione dell'uso proprio di immobili (N 24.9.96, Baumberger; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
- 1997 M 96.3186 *Imposta federale diretta. Carenze strutturali (N 20.6.96, Commissione dell'economia e dei tributi CN 94.095; S 19.3.97; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
- 1997 P 96.3460 *Diritto fiscale. Deduzione dei costi di formazione per il reinserimento professionale (N 21.3.97, Teuscher; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
- 1997 P 96.3595 *Prassi dell'imposizione fiscale (N 21.3.97, Weber Agnes)*
- 1997 P 97.3162 *Deduzione fiscale per i premi delle casse malati (N 20.6.97, Grendelmeier; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
- 1997 P 97.3288 *Minimo vitale. Esenzione dall'imposta (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
- 1997 P 97.3087 *Amnistia fiscale per gli eredi (S 9.10.97, Marty Dick)*
- 1998 P 98.3056 *Imposizione degli utili in capitale e dei contributi versati per la previdenza professionale. Esenzione fiscale temporanea (S 17.3.98, Commissione dell'economia e dei tributi CS 96.060)*
- 1998 P 96.3623 *Promovimento della costituzione di imprese mediante esenzione fiscale nel quadro dell'imposta federale diretta delle società di partecipazione di capitale-rischio (venture capital) e altre misure (N 21.9.98, Gruppo radicale-democratico)*
- 1998 P 96.3651 *Esenzione fiscale nel quadro dell'imposta federale diretta delle società di partecipazione di capitale-rischio (venture capital) e altre misure (S 16.12.98, Forster)*
- 1999 P 97.3084 *Rafforzamento della piazza economica svizzera: deduzione delle spese di formazione (N 16.3.99, David; richiesta di stralcio FF 2001 2656)*
- 1999 P 97.3125 *Amnistia fiscale per gli eredi (N 16.3.99, Pelli)*
- 1999 P 97.3210 *Imposizione di utili in capitale e previdenza professionale (N 16.3.99, Eberhard)*
- 1999 P 98.3577 *Imposizione delle imprese indipendente dalla loro forma giuridica (N 19.3.99, Vallender)*
- 1999 P 99.3005 *Coordinamento del diritto penale accessorio e del diritto penale amministrativo (N 16.3.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 93.461)*
- 1999 M 99.3004 *Trattamento uniforme e coerente in materia di diritto fiscale e delle assicurazioni sociali (N 16.3.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 93.461; S 22.4.99)*
- 1999 M 98.3330 *Trasferimento dell'imposta federale diretta sull'IVA (N 31.5.99, Schmid Samuel; S 4.10.99; richiesta di stralcio FF 2001 2656)*
- 1999 P 98.3330 *Trasferimento dell'imposta federale diretta sull'IVA (N 31.5.99, Schmid Samuel; S 4.10.99; richiesta di stralcio FF 2001 2656)*
- 1999 P 98.3168 *Rapporto tra imposizione diretta e indiretta (N 16.12.99, Gruppo liberale)*
- 1999 P 98.3352 *Penalizzazione della sottrazione d'imposta (N 16.12.99, Grobet)*
- 2000 M 99.3378 *Sgravio fiscale per famiglie (S 4.10.99, Simmen; N 6.3.00; richiesta di stralcio FF 2001 2656)*
- 2000 P 98.3084 *Alimenti per figli minorenni. Imposizione ridotta (N 6.3.00, [Keller Christine]-Fehr Jacqueline)*

- 2000 P 98.3103 *Legge sull'armonizzazione fiscale. Imposizione indipendente dallo stato civile (N 16.3.00, Baumann Ruedi; richiesta di stralcio FF 2001 2984)*
- 2000 P 99.3300 *Soppressione della doppia imposizione per le imprese familiari (N 24.3.00, Imhof)*
- 2000 M 99.3472 *Estensione ai Cantoni delle disposizioni sul capitale a rischio (N 21.12.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 97.400; S 22.6.00)*
- 2000 P 00.3038 *Anziani e fiscalità (N 23.6.00, Spielmann; richiesta di stralcio FF 2001 2656)*
- 2000 P 99.3200 *Soppressione della tassa di negoziazione nel caso di ristrutturazioni all'interno del gruppo (N 2.10.00, Bühler)*
- 2000 P 99.3482 *Famiglie monoparentali. Imposizione più equa (N 2.10.00, Vermot; richiesta di stralcio FF 2001 2656)*
- 2000 P 99.3549 *Imposta federale diretta. Favorire le famiglie (N 2.10.00, Gruppo democratico-cristiano; richiesta di stralcio FF 2001 2656)*
- 2000 P 99.3499 *Garanzie dello Stato di diritto nella procedura relativa alle inchieste fiscali speciali (IFS) (N 4.10.00, Steiner)*
- 2000 P 99.3629 *Commercio elettronico ed assoggettamento (N 4.10.00, Spielmann)*
- 2000 P 00.3155 *Società anonime e azionisti. Soppressione della doppia imposizione dei redditi (N 13.12.00, Zuppiger)*
- 2000 P 00.3240 *Deduzione fiscale completa per la custodia dei figli (N 13.12.00, Mugny; richiesta di stralcio FF 2001 2656)*
- 2000 P 99.3582 *Concorrenza fiscale ragionevole (N 13.12.00, Gruppo dell'Unione democratica di Centro; richiesta di stralcio FF 2002 2066)*
- 2000 P 99.3630 *Esonero dall'IVA per l'agricoltura (N 13.12.00, Kunz)*
- 2000 P 00.3464 *Ispettori fiscali. Formazione e immagine (N 15.12.00, Rennwald)*
- 2001 M 00.3552 *Attrattiva fiscale della piazza economica svizzera (S 12.12.00, Schweiger; N 20.6.01)*
- 2001 M 00.3154 *IVA. Rendiconto annuo (N 13.12.00, Lustenberger; S 7.6.01)*
- 2001 P 00.3369 *Imposta federale diretta: attenuazione della progressione (N 13.12.00, Raggenbass; S 8.6.01)*
- 2001 P 01.3004 *Deduzioni fiscali per il lavoro di utilità pubblica (N 20.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.418)*
- 2001 P 01.3215 *Tassa di bollo. Osservazione permanente dell'evoluzione (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021)*
- 2001 P 01.3246 *Ripartizione della ricchezza in Svizzera (N 5.10.01, Fehr Jacqueline)*
- 2001 P 01.3556 *Ricambio generazionale in seno a un'impresa. Rinvio dell'imposizione (N 14.12.01, Bader Elvira)*
- 2002 P 01.3557 *Imposizione degli utili in capitale al momento della cessazione dell'attività lucrativa (N 22.3.02, Eberhard)*
- Il Consiglio federale è invitato a esaminare se non sia opportuno modificare il più presto possibile la legge federale sull'imposta federale diretta e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni in modo che l'utile di liquidazione che risulta al momento della cessazione dell'attività lucrativa indipendente a seguito di invalidità o del compimento dei 55 anni sia imposto analogamente alle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale. Lo stesso vale se dopo il decesso il coniuge superstite aliena, entro due anni dalla morte, l'impresa ereditata. L'imposizione deve avvenire separatamente per la parte di utile di liquidazione necessario per mantenere un'adeguata previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nell'ambito della previdenza professionale. Gli averi di previdenza esistenti del 2° pilastro e del pilastro 3a devono essere presi in considerazione per il calcolo dell'importo assoggettato all'imposizione separata.
- 2002 P 01.3214 *Eliminazione delle ingiustizie fiscali per le PMI (N 5.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021; S 5.6.02)*
- Il Consiglio federale è invitato a esaminare modifiche legali che eliminino le ingiustizie fiscali per le PMI (artigianato, agricoltura, libere professioni ecc.), per le società di persone in caso di successione e di cessazione dell'attività aziendale.
- 2002 R 02.3123 *Utilizzazione degli estratti di deposito anche a scopi fiscali (S 5.6.02, Reimann)*
- Il Consiglio federale è invitato ad assecondare investitori e contribuenti nell'ambito della dichiarazione dei titoli in modo che l'estratto di deposito bancario possa venir utilizzato anche per la prova fiscale della sostanza.

A questo proposito si potrebbe ad esempio:

- modificare l'articolo 15 capoverso 4 LAID in modo che il valore del corso dei titoli di credito venga calcolato non più secondo la media dei corsi nel mese di dicembre, bensì secondo la situazione effettiva alla fine dell'anno; oppure
- imporre, mediante ordinanza, alle banche e ai gestori di patrimoni di indicare negli estratti di deposito rimessi ai clienti insieme ai valori del corso di fine anno anche i valori fiscali. A questo proposito sarebbe opportuna la creazione di una formula di calcolo semplice.

In questo modo l'investitore potrebbe risparmiare spese amministrative supplementari, mentre la Confederazione potrebbe all'occorrenza rinunciare all'allestimento di propri listini dei corsi.

- 2002 P 02.3120 *Regolamentazione fiscale delle opzioni di dipendenti «stock option» (S 5.6.02, Schweiger)*
 Il Consiglio federale è invitato a esaminare se non sia opportuno proporre una semplificazione della regolamentazione fiscale delle opzioni (analogamente alla procedura presentata nel rapporto del 21 dicembre 2001, «Besteuerung von Mitarbeiteroptionen») che tenga conto delle specificità delle imprese start up e possa essere potenzialmente applicata in modo soddisfacente a tutti i tipi d'impresa.
 Si tratta d'imporre il reddito realizzato con l'esercizio delle stock option. La parte del reddito imponibile sarebbe modulata in funzione del periodo durante il quale le opzioni sarebbero state detenute, dalla data d'attribuzione alla data d'esercizio (ad es. 100% se la durata è inferiore a un anno, 80% se è inferiore a due anni, 60% se è inferiore a tre anni, 40% se è inferiore a quattro anni, 20% se è inferiore a cinque anni e zero dopo cinque anni).
 Se le corrispondenti azioni non possono essere vendute al momento dell'esercizio delle opzioni (ad es. a causa di restrizioni borsistiche), l'imposizione sarebbe rinviata fino al momento della vendita.
- 2002 P 02.3264 *Tassa di negoziazione per le casse pensioni ed evoluzione della legislazione europea (S 19.9.02, Saudan)*
 L'Unione europea intende realizzare il più rapidamente possibile un mercato unico dei servizi finanziari, per motivi di stabilità ed efficienza e per un investimento migliore del capitale. Il Parlamento europeo si è già pronunciato sulla proposta di direttiva COM (2000) 507; la decisione della Commissione e del Consiglio dell'UE è attesa nel corso dei prossimi mesi.
 Nel rapporto del 22 gennaio 2002, ordinato dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) sottolinea che la posizione del Consiglio federale in materia di politica sociale e di parità di trattamento tra le casse pensioni e i fondi d'investimento è difficilmente comprensibile. Il rapporto analizza inoltre le conseguenze della proposta di direttiva dell'UE e rileva in particolare che l'assoggettamento alla tassa di bollo degli istituti di previdenza e delle fondazioni d'investimento comporta il rischio non trascurabile di considerare questi come istituti bancari o società di assicurazione, con tutte le conseguenze che ciò implica. L'UFAS conclude che sarebbe oltremodo auspicabile esentarli dalla tassa di bollo.
 Tenendo conto dell'importanza delle casse pensioni nel nostro sistema di previdenza professionale, della loro decisa opposizione a un tale assoggettamento e delle possibilità di cui esse dispongono per elaborare altre soluzioni, il Consiglio federale è pregato di tenere conto dei rischi menzionati nel rapporto dell'UFAS e di valutare le misure necessarie per evitarli.

Amministrazione delle dogane

- 1992 P 90.977 *Impiego dell'esercito per il rafforzamento del corpo delle guardie di confine (N 2.6.92, Gysin)*
- 1995 P 93.3616 *Imposta sulla birra; eliminazione delle distorsioni concorrenziali (N 23.3.95, Tschuppert Karl)*
- 1997 P 97.3155 *Situazione nel Corpo delle guardie di confine (Cgcf) (N 20.6.97, Freund)*
- 1997 P 97.3171 *Turismo del crimine e crimine organizzato. Rafforzamento della sorveglianza al confine e altri provvedimenti (N 20.6.97, Bircher)*
- 1999 P 97.3133 *Infrizioni alla legislazione doganale. Pubblicazione dei nomi dei colpevoli (N 16.3.99, Sandoz Marcel)*
- 1999 M 98.3450 *Rinforzare l'efficacia del Corpo delle guardie di confine (N 18.12.98, Freund; S 9.6.99)*
- 1999 P 99.3091 *Dogana autostradale di Basilea-Weil. Aumento delle capacità di sdoganamento (N 18.6.99, Baader)*
- 1999 P 99.3142 *Separazione del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) dall'Amministrazione delle dogane (N 18.6.99, Oehrli)*
- 1999 P 98.3660 *Riduzione delle soste dei mezzi di trasporto pubblici al confine, principalmente causate dai controlli alle frontiere e dai controlli doganali (N 8.10.99, Ratti)*
- 1999 P 99.3159 *Promozione di carburanti diesel migliorati (N 8.10.99, Semadeni)*

- 2000 P 00.3166 *Retribuzione delle guardie di confine (N 23.6.00, Schmied Walter)*
2000 P 00.3378 *Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)*
2001 P 99.3626 *Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)*

Regia degli alcool

Nessuno.

Ufficio dell'informatica

Nessuno.

Ufficio delle costruzioni e della logistica

- 1999 P 98.3399 *Ripartizione più equa delle commesse della Confederazione (N 19.3.99, Comby) – in precedenza DFF/AFF*
1999 P 99.3075 *Regolamentazione del risarcimento dei danni secondo la legge federale sugli acquisti pubblici (N 8.10.99, Baumberger) – in precedenza DFF/AFF*
2000 P 99.3265 *Rapido esame delle offerte e apertura pubblica delle offerte (N 2.10.00, Widrig) – in precedenza DFF/AFF*
2000 P 00.3385 *Locale fitness e relative docce per i membri del Parlamento (N 6.10.00, Giezendanner)*
2001 M 00.3196 *Minergie (N 15.12.00, Commissione delle costruzioni pubbliche CN 99.439; S 20.6.01)*
2001 P 01.3540 *Nuova regolamentazione della gestione immobiliare della Confederazione (N 14.12.01, Gruppo dell'Unione democratica di Centro)*
2001 P 01.3622 *Non utilizzare legni tropicali provenienti da coltivazioni abusive per costruzioni federali (N 14.12.01, Graf)*
2001 P 01.3515 *Abuso e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)*
2002 R 02.3377 *Decentralizzazione degli Uffici federali: iniziare da Aarau e Friburgo (S 19.9.02, Lombardi)*
Il dibattito sull'assegnazione della sede dei due nuovi Tribunali federali ha evidenziato, da un lato, una chiara volontà di decentralizzazione da parte del Parlamento e, dall'altro, un certo malessere per il fatto che, secondo parecchi membri delle Camere federali, questa decentralizzazione dovrebbe avvenire non tanto nell'ambito della Giustizia quanto piuttosto in seno all'Amministrazione.
Il grande dibattito sulla decentralizzazione degli Uffici federali lanciato negli anni Ottanta ha purtroppo avuto scarsi risultati. Tale dibattito merita di essere ripreso oggi, soprattutto alla luce delle grandi potenzialità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, che permettono di ridurre le distanze e i costi di questo genere di operazioni.
Il Consiglio federale è dunque invitato a riconsiderare la decentralizzazione di un certo numero di importanti Uffici federali, cominciando dalle città di Aarau e Friburgo, che avevano depono candidature ritenute valide per le sedi dei nuovi Tribunali.

Controllo delle finanze

Nessuno.

Dipartimento federale dell'economia

Segreteria generale

- 1999 P 98.3624 *Creazione di un ufficio federale del lavoro (N 19.3.99, Berberat)*
- 2000 P 98.3160 *Expo.01. Rinuncia alle concessioni per le navette rapide Iris (N 16.6.00, Baumann Ruedi)*
- 2002 P 00.3578 *Expo.02. Trasparenza totale dei costi per la Confederazione e crediti massimi (N 27.9.01, Baumann J. Alexander; S 14.3.02)*

Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di comunicare formalmente ai responsabili dell'Expo.02 che i contributi fissi e le garanzie del deficit decretati dal Parlamento rappresentano irrevocabilmente il massimo delle prestazioni che saranno fornite dalla Confederazione. Occorre parimenti limitare chiaramente le prestazioni di sostegno massime fornite, direttamente o indirettamente, nell'ambito dei progetti della Confederazione.

Il presente postulato ha infine lo scopo di favorire la trasparenza in merito ai costi effettivi dell'Expo.02 risultanti alla Confederazione e di evitare che, oltre agli impegni finanziari già estremamente gravosi, vengano avanzate al termine della manifestazione ulteriori pretese nei suoi confronti.

Commissione della concorrenza

- 2000 M 99.3307 *Legge sui cartelli: sistema di multe dissuasive (N 24.3.00, [Jans]-Strahm; S 28.9.00; richiesta di stralcio FF 2002 1835)*
- 2000 P 00.3409 *Attuazione della legge sul mercato interno: diritto di ricorso delle organizzazioni di consumatori (N 15.12.00, Commissione di gestione CN)*
- 2000 P 00.3413 *Importazioni parallele. Modifica del diritto dei brevetti (N 15.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN [Minoranza Sommaruga])*
- 2001 P 00.3612 *Importazioni parallele. Rapporto sulla problematica dell'esaurimento entro la fine del 2002 (N 22.3.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN [Minoranza Gysin Hans Rudolf]) – in precedenza DFE/SECO*
- 2002 P 00.3407 *Attuazione della legge sul mercato interno. Diritto di ricorso della Commissione della concorrenza (N 5.6.01, Commissione di gestione CN; S 14.3.02)*

Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di sottoporre al Parlamento una revisione della legge sul mercato interno (LMI) volta a dotare la Commissione della concorrenza di un diritto di ricorso contro ogni forma di restrizione del libero accesso al mercato nell'ambito del diritto pubblico conformemente all'articolo 9 capoverso 1 LMI.

Ufficio del consumo

- 2002 P 02.3312 *Lealtà in materia di doni (S 18.9.02, Stähelin)*
- Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di modificare la legge sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0) affinché la Confederazione sia abilitata a sostenere le organizzazioni che si impegnano a garantire la lealtà nel settore della raccolta dei doni.

Segretariato di Stato dell'economia

- 1991 P 90.883 *Assicurazione contro la disoccupazione. Situazione dei frontalieri (N 22.3.91, Commissione della sicurezza sociale del Consiglio nazionale)*
- 1995 M 94.3312 *Sicurezza sul posto di lavoro (N 7.10.94, CSS-CN ; S 23.3.95)*
- 1995 P 95.3129 *Competitività dell'economia svizzera (S 12.12.95, Gemperli)*
- 1996 P 95.3587 *Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) e piccole e medie imprese (PMI) (N 22.3.96, Jeanprêtre)*
- 1996 P 96.3006 *Accordo di libero scambio con gli Stati Uniti (N 13.3.96, CPE CN 95.091 [minoranza Frey Walter])*
- 1996 P 96.3090 *Misure contro il lavoro nero (N 21.6.96, Jutzet)*
- 1996 P 96.3094 *Diritto del lavoro. Formazione permanente (N 26.9.96, Rechsteiner Paul)*
- 1996 P 96.3537 *Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Convenzione n. 174 (N 10.12.96, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 96.037) – in precedenza DFI/UFAS*

- 1997 P 97.3070 *Forme di lavoro atipiche (N 20.6.97, Rennwald)*
- 1997 P 97.3476 *Lotta contro il lavoro nero. Istanze di controllo cantonali (N 19.12.97, Imhof; richiesta di stralcio FF 2002 3243)*
- 1998 P 97.3680 *Misure per garantire il finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione (S 17.3.98, Cottier)*
- 1998 P 98.3190 *Pari opportunità: evitare la discriminazione per motivi di età sul mercato del lavoro (N 26.6.98, Gysin Remo)*
- 1998 M 97.3478 *Pacchetto di misure contro il lavoro nero (N 19.12.97, Tschopp; S 23.9.98; richiesta di stralcio FF 2002 3243)*
- 1998 P 97.3477 *Campagna d'informazione nazionale contro il lavoro nero (N 19.12.97, Eymann; S 23.9.98; richiesta di stralcio FF 2002 3243)*
- 1998 P 98.3428 *Investimenti nell'industria alberghiera. Nuove forme di finanziamento (N 18.12.98, Gadiant; richiesta di stralcio FF 2002 6379)*
- 1998 P 98.3528 *LCSI e libertà d'opinione (S 8.12.98, Commissione degli affari giuridici CS 97.3390)*
- 1999 P 98.3674 *Negoziati con l'UE sui prodotti alimentari trasformati (N 19.3.99, Sandoz Marcel)*
- 1999 P 99.3001 *Convenzione n.177 sul lavoro a domicilio (N 18.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.060)*
- 1999 P 99.3016 *Esportazione di prodotti agricoli trasformati. Avvio immediato di negoziati con l'Unione europea. (N 18.6.99, Kühne)*
- 1999 M 99.3247 *Prodotti agricoli trasformati (N 2.9.99, Commissione 99.028; S 21.9.99)*
- 1999 P 99.3167 *«Electronic commerce». Basi legali (N 8.10.99, Vollmer)*
- 1999 P 99.3223 *Libera circolazione delle persone nell'ambito degli accordi bilaterali con l'Unione europea. Lavoro nero. (N 8.10.99 Gruppo democratico-cristiano)*
- 1999 P 99.3266 *Fiere ed esposizioni: adattare le regole d'importazione a quelle dell'UE (N 8.10.99, Randegger)*
- 1999 P 99.3337 *Preparazione del prossimo ciclo di negoziati dell'OMC (N 8.10.99, Brunner Toni)*
- 1999 P 99.3547 *Regioni di frontiera minacciate dalla libera circolazione delle persone. Sostegno (N 22.12.99, Lachat)*
- 2000 P 98.3063 *Adeguamento della protezione dei consumatori svizzeri al livello offerto dai Paesi dello SEE / dell'UE (N 9.3.00, Vollmer)*
- 2000 P 99.3433 *OIL. Convenzione 169 concernente i popoli indigeni e tribali (N 24.3.00, Gysin Remo)*
- 2000 P 99.3584 *Programma d'azione per mantenere e creare posti di lavoro (N 24.3.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*
- 2000 P 99.3455 *Migliorare l'efficacia delle riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali (N 24.3.00, Commissione dell'economia e dei tributi)*
- 2000 P 99.3577 *Rafforzamento del sistema fideiussorio delle arti e mestieri (N 24.3.00, Commissione dell'economia e dei tributi)*
- 2000 M 99.3569 *Miglioramento della struttura e della qualità dell'offerta nell'ambito del turismo (N 7.12.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.050; S 6.6.00)*
- 2000 P 99.3149 *Garanzia dei rischi degli investimenti. Introduzione di norme sociali ed ecologiche (N 15.6.00, Strahm)*
- 2000 P 00.3057 *Regolamentare il commercio elettronico (N 23.6.00, Durrer)*
- 2000 P 00.3088 *Osservatorio della libera circolazione delle persone (N 23.6.00, Rennwald)*
- 2000 P 00.3198 *OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera 99.302)*
- 2000 P 00.3209 *Politica dell'impiego (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 M 00.3210 *Rafforzamento della concorrenza in Svizzera – Lotta contro il lavoro nero e la corruzione (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 00.3415 *Codice di buona condotta destinato a garantire il rispetto dei diritti umani (N 20.9.00, Commissione della politica estera CN 00.024)*

- 2000 P 00.3416 *Visione d'insieme delle attività della Confederazione volte a promuovere le esportazioni (N 20.9.00, Commissione della politica estera CN 00.024)*
- 2000 P 00.3229 *Sostegno ad una crescita economica sostenibile (N 20.9.00, Commissione speciale CN 00.016 [Minoranza Leutenegger Oberholzer])*
- 2000 M 99.3101 *Legge sul lavoro e legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. Migliorare l'applicazione (N 5.6.00, Raggenbass; S 7.12.00)*
- 2000 P 99.3542 *Dichiarazione obbligatoria per il legno e i prodotti del legno (N 15.6.00, Eymann; S 7.12.00)*
- 2000 P 00.3442 *Compensazione per le regioni periferiche (N 15.12.00, Robbiani)*
- 2000 P 00.3568 *Modifica della garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) per coprire il rischio del credito privato (N 15.12.00, Schneider)*
- 2000 P 00.3614 *Criteri per l'autorizzazione di affari con l'estero – diritti del bambino (N 13.12.00, Commissione della politica di sicurezza CN 00.427)*
- 2001 M 00.3186 *Adempimento del servizio militare da parte dei giovani disoccupati (N 6.10.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.462; S 20.3.01)*
- 2001 P 00.3649 *Collocamento di invalidi da parte degli URC (N 23.3.01, Widmer)*
- 2001 P 00.3656 *Ripensare la politica regionale (N 23.3.01, Robbiani)*
- 2001 P 01.3003 *Politica regionale. Colmare le attuali lacune e migliorare il coordinamento dei diversi strumenti (N 7.3.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.075)*
- 2001 P 00.3343 *Sostegno alle regioni di frontiera (N 5.6.01, Robbiani)*
- 2001 P 00.3117 *Orari di apertura dei punti di vendita: creazione di una normativa (N 5.6.01, Speck)*
- 2001 P 01.3069 *Servizi pubblici polivalenti nelle zone discoste (N 22.6.01, Robbiani)*
- 2001 P 01.3209 *Accordi commerciali e diritti dell'uomo (N 5.6.01, Commissione della politica estera CN 01.009)*
- 2001 P 01.3017 *Nuovi orientamenti strategici in materia di politica regionale (S 19.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CS)*
- 2001 P 01.3613 *Misure supplementari per il personale di Swissair (N 16.11.01, Strahm)*
- 2001 P 01.3653 *Prefinanziamento dei piani sociali (N 16.11.01, Leutenegger Oberholzer)*
- 2001 P 01.3651 *Prefinanziamento dei piani sociali (S 17.11.01. Commissione dell'economia e dei tributi CS 01.067)*
- 2001 P 01.3643 *Ordinamento delle indennità di perdita di guadagno in caso di malattia (N 12.12.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.019)*
- 2002 P 01.3362 *Denominazione d'origine dei beni di consumo (N 13.3.02, Grobet)*
 Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di completare le misure relative alla protezione dei consumatori e all'informazione che deve comparire sugli oggetti di consumo destinati alla vendita al minuto, esigendo:
1. che il Paese di produzione dell'articolo messo in vendita figuri chiaramente su quest'ultimo e sull'imballaggio;
 2. che per gli articoli d'abbigliamento, l'indicazione precisi se soddisfano o meno il codice di condotta "Clean Clothes".
- 2002 P 00.3323 *Assicurazione contro la disoccupazione. Flessibilità dei termini quadro (N 13.3.02, Raggenbass)*
 Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di modificare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione in modo che gli venga accordata la competenza di differenziare le indennità giornaliere in base all'età dell'assicurato, nonché di ridurle o di aumentarle fino ad un massimo di 520 giorni a seconda della situazione congiunturale.
- 2002 P 00.3325 *Passaggio dall'indicazione dei prezzi lordi a quella dei prezzi netti (N 13.3.02, Weigelt)*
 Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di creare le basi legali che garantiscano il passaggio dall'attuale sistema di indicazioni dei prezzi lordi (IVA inclusa) all'indicazione dei prezzi netti.
- 2002 P 01.3681 *Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)*
 Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di impegnarsi in favore della costituzione di un'Assemblea parlamentare in seno all'Organizzazione mondiale del commercio e d'informare regolarmente la Commissione della politica estera sullo stato delle misure intraprese.

- 2002 P 01.3644 *Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*
Il Consiglio federale è invitato a tracciare un bilancio delle esperienze fatte nel caso Swissair e a presentare un rapporto alle Camere federali, evidenziando le misure legislative che si rendono necessarie (p. es. casse di deposito aziendali, garanzia dei prepensionamenti aziendali, diritto in materia di fallimento di gruppi).
- 2002 R 02.3092 *Ispettorati federali del lavoro. Conservare l'ubicazione attuale (S 12.6.02, Forster-Vannini)*
Il Consiglio federale prevede di modificare prossimamente l'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. In tale occasione, l'ubicazione degli Ispettorati federali del lavoro dovrebbe subire cambiamenti: le sedi di Aarau e di San Gallo scomparirebbero e al loro posto verrebbero creati, a Losanna e a Zurigo, dei cosiddetti centri "di competenza". Alla base di questo provvedimento vi sarebbe l'inefficienza delle strutture attuali. Secondo quanto abbiamo appreso non sono tuttavia previste riduzioni del personale.
Invito il Consiglio federale a rinunciare all'idea di creare dei «centri di competenza» e a lasciare immutata l'ubicazione attuale.
- 2002 P 02.3171 *Impianti di risalita: misure d'accompagnamento (S 12.6.02, Epiney)*
Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità, nell'ambito dello studio sul promovimento del turismo attualmente in corso:
1. di proporre una modifica della legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane;
2. di prevedere in particolare:
2.1 un aumento dei mutui esenti da interesse in occasione del rinnovo di impianti di base che trasportano gli sciatori dalla stazione sciistica ai campi da sci;
2.2 la possibilità di distribuire un dividendo fino al 3% allo scopo di sostenere gli investitori privati senza alcuna incidenza sui mutui esenti da interesse;
2.3 la rinuncia alla garanzia dei Comuni contro l'accensione di un'ipoteca di grado posteriore degli immobili e degli impianti della società;
2.4 provvedimenti intesi a facilitare e a sveltire le procedure;
3. di esaminare nel contempo ulteriori possibilità di aiuto per il rinnovamento delle infrastrutture in base al modello, per esempio, del credito alberghiero, dei trasporti pubblici regionali o degli aiuti alle aziende agricole;
4. di proporre modelli di finanziamento in cui la Confederazione potrebbe intervenire (per esempio un fondo nazionale per il rinnovo delle infrastrutture, una holding strategica di finanziamento e di gestione, una struttura simile a quella che ha sostituito le regie federali, ecc.).
- 2002 P 02.3190 *Economia sociale di mercato ed estensione dell'UE all'Est (N 4.10.02, Loepfe)*
Il Consiglio federale è invitato a stilare un rapporto che illustri le conseguenze economiche per il nostro Paese dell'eventuale estensione dell'UE all'Est. Il rapporto deve contemplare in particolare il mercato del lavoro, i prezzi e la competitività delle PMI svizzere in un mercato interno allargato. Inoltre dovrà tenere conto del fatto che l'estensione dell'UE all'Est si ripercuoterà anche sul franco svizzero se i nuovi Stati membri adotteranno l'euro.
- 2002 P 02.3073 *Prolungamento dell'orario ridotto LADI (N 4.10.02, Robbiani)*
Il rallentamento della congiuntura economica e le incertezze circa la ripresa hanno costretto un numero significativo di aziende a ricorrere allo strumento dell'orario ridotto.
Di fronte al rischio che l'inversione di tendenza ritardi e che le ditte siano costrette ad effettuare licenziamenti per esaurimento della copertura offerta dalla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità che il periodo indennizzabile in caso di riduzione dell'orario di lavoro sia almeno transitoriamente prolungato, utilizzando a questo scopo il margine di manovra previsto dall'articolo 35 della LADI.
- 2002 P 01.3067 *Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo democratico-cristiano; S 11.12.02)*
Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di adottare misure intese a garantire la sicurezza e la trasparenza della dichiarazione di provenienza nonché dei metodi di produzione delle derrate alimentari in seno all'OMC.
- 2002 P 02.3629 *Mutamenti strutturali nel mercato interno. Rapporto (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)*
La Svizzera deve attendersi un'importante trasformazione strutturale del suo mercato interno. La pressione sui prezzi accelererà questo processo. Spetta alla politica economica il compito di riconoscere con sufficiente tempestività i mutamenti strutturali e di organizzarli in modo sociale. Il Consiglio federale è invitato a presentare un rapporto al Parlamento che metta in evidenza le trasformazioni strutturali previste, suddivise secondo i rami economici e le regioni. Il rapporto dovrà soprattutto rispondere alle seguenti domande:

1. Quali mutamenti strutturali necessari occorre attendersi sul mercato interno? Quali rami economici e quali regioni saranno particolarmente interessati?
2. Quali provvedimenti bisogna prendere nei diversi settori affinché i prezzi in Svizzera si allineino al livello dei prezzi europei?
 - a. Quali incrementi di produttività e quali perdite di posti di lavoro occorre attendersi nei singoli rami economici?
 - b. Quali regioni ne saranno interessate?
3. Quali sono le misure di accompagnamento necessarie per accelerare i mutamenti strutturali e nel contempo per organizzarli affinché tali trasformazioni siano compatibili con le esigenze sociali e regionali?
4. Quali sono gli strumenti disponibili per identificare in anticipo e in modo sistematico le evoluzioni economiche significative, includendo le imprese importanti a livello macroeconomico e a livello regionale?

2002 P 02.3491 *Creazione di un barometro delle disuguaglianze e della povertà (N 13.12.02, Rennwald)*
Il Consiglio federale è incaricato di studiare la creazione di un barometro delle disuguaglianze e della povertà (BDP).

2002 P 02.3473 *Individuazione precoce a livello di economia nazionale (S 11.12.02, Commissione di gestione CS)*
Il Consiglio federale è invitato a esaminare se l'individuazione precoce della situazione delle imprese importanti per l'economia o per il sistema economico svizzero necessita di nuove basi legali o se tali basi già esistono.

Ufficio federale dell'agricoltura

- 1999 P 99.3123 *Programma di riduzione dei costi per l'agricoltura svizzera (N 18.6.99 Brunner Toni; richiesta di stralcio FF 2002 4208)*
- 1999 P 99.3119 *Rapporto concernente lo sdebitamento dell'agricoltura svizzera (N 18.6.99 Kunz; richiesta di stralcio FF 2002 4208)*
- 1999 P 99.3121 *Agevolazioni per gli agricoltori che intendono cessare l'attività (N 18.6.99, Oehrli; richiesta di stralcio FF 2002 4208)*
- 1999 M 99.3207 *Aiuti per la formazione e la riqualificazione professionale degli agricoltori (N 16.6.99, Commissione dell'economia e dei tributi 98.069; S 16.12.99; richiesta di stralcio FF 2002 4209)*
- 1999 P 99.3342 *Termine di carenza per i pagamenti diretti in caso di ripresa, da parte dei proprietari, di terreni ceduti in affitto (N 22.12.99, Freund; richiesta di stralcio FF 2002 4209)*
- 2000 P 99.3572 *Assicurazione della qualità nel settore degli alimenti per animali (N 24.3.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN; richiesta di stralcio FF 2002 4209)*
- 2000 P 98.3676 *Protezione degli animali e dell'ambiente. Applicazione (N 15.6.00, Oehrli)*
- 2000 P 99.3302 *Nuovo orientamento dei pagamenti diretti nell'agricoltura (N 15.6.00, Tschuppert; richiesta di stralcio FF 2002 4209)*
- 2000 P 00.3388 *Contributi alle spese dei detentori di bestiame nella regione di montagna (N 6.10.00, Decurtins; richiesta di stralcio FF 2002 4209)*
- 2000 P 00.3556 *Inventario delle specialità culinarie (N 15.12.00, Zisyadis)*
- 2000 P 00.3498 *Parità di trattamento tra gli agricoltori delle diverse zone (N 15.12.00, Meyer Thérèse; richiesta di stralcio FF 2002 4209)*
- 2001 P 99.3122 *Moratoria in materia di oneri per l'agricoltura svizzera (N 15.6.00, Binder; S 20.3.01; richiesta di stralcio FF 2002 4209)*
- 2001 P 00.3724 *Agricoltura. Ordinanza sui pagamenti diretti. Superfici di compensazione ecologica. Computo delle superfici per gli alberi, segnatamente gli alberi da frutto ad alto fusto (N 23.3.01, Eberhard; richiesta di stralcio FF 2002 4209)*
- 2001 P 00.3736 *Ricerca per la lotta biologica contro il fuoco batterico (N 23.3.01, Genner; richiesta di stralcio FF 2002 4209)*
- 2001 P 99.3209 *Carne bovina dagli Stati Uniti. Divieto d'importazione (N 15.6.00, Sandoz; S 19.6.01; richiesta di stralcio FF 2002 4209)*

- 2001 P 01.3072 *Conversione dei debiti dell'agricoltura svizzera (N 22.6.01, Bader Elvira; richiesta di stralcio FF 2002 4209)*
- 2001 P 01.3183 *Garanzia dell'occupazione decentrata del territorio (N 22.6.01, Fässler)*
- 2001 M 00.3386 *Determinazione del prezzo d'obiettivo del latte (N 15.12.00, Kunz; E 4.10.01; richiesta di stralcio FF 2002 4209)*
- 2001 P 01.3298 *Rilevamento degli effettivi di bestiame a fini statistici e per il versamento di pagamenti diretti (N 5.10.01, Decurtins; richiesta di stralcio FF 2002 4209)*
- 2002 P 00.3456 *Dare un'opportunità all'agricoltura biologica (N 13.3.02, Baumann Ruedi; proposta di stralcio FF 2002 4209)*
 Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di aumentare in modo adeguato i pagamenti diretti in favore dell'agricoltura biologica.
- 2002 P 01.3419 *Pagamenti versati dalla Confederazione nel settore agricolo - un'analisi dei beneficiari in base ai principali tipi di pagamento (1) (S 14.3.02, Commissione di gestione CS)*
 Il Consiglio federale è invitato a creare un sistema di gestione dati che permetta alla Confederazione di verificare in ogni momento le condizioni e la legittimità dei beneficiari di pagamenti nel settore agricolo.
- 2002 P 01.3420 *Pagamenti versati dalla Confederazione nel settore agricolo - un'analisi dei beneficiari in base ai principali tipi di pagamento (2) (S 14.3.02, Commissione di gestione CS)*
 Il Consiglio federale è invitato a proseguire l'analisi dei flussi finanziari della politica agricola in base ad un approccio che tenga conto delle caratteristiche del beneficiario, in modo tale che l'influsso dei sussidi all'agricoltura sia determinabile sull'arco di più anni e così da garantire la necessaria trasparenza. A questo scopo è necessario paragonare continuamente i risultati ottenuti con gli obiettivi posti in precedenza dalla politica agricola.
- 2002 P 01.3421 *Pagamenti versati dalla Confederazione nel settore agricolo - un'analisi dei beneficiari in base ai principali tipi di pagamento (3) (S 14.3.02, Commissione di gestione CS)*
 Il Consiglio federale è invitato ad analizzare con regolarità il rapporto tra gli obiettivi della politica agricola e gli effetti indiretti delle misure adottate. Tale analisi dovrebbe tenere conto anche del legame tra questi effetti ed eventuali altri obiettivi di interesse pubblico. I risultati dovrebbero figurare nel rapporto annuale sullo stato dell'agricoltura svizzera.
- 2002 P 02.3133 *Provvedimenti volti a migliorare i redditi nell'agricoltura (N 21.6.02, Walter Hansjörg)*
 Il Consiglio federale è invitato, in ragione dello sviluppo attuale dei redditi nell'agricoltura (art. 5 cpv. 2 LAgr), a esaminare l'opportunità di impiegare integralmente per l'agricoltura il credito quadro 2000-2003 votato dal Parlamento.
- 2002 R 02.3214 *Partecipazione della Confederazione alla Banca dati sul traffico di animali SA (BDTA SA) (S 11.6.02, Commissione delle finanze CS 02.012)*
 La Commissione raccomanda al Consiglio federale di disporre del credito supplementare di franchi 6'800'000 (rubrica 720.3180.000), richiesto mediante il supplemento I del preventivo 2002, soltanto a partire dal momento in cui la Confederazione Svizzera avrà acquisito o acquisirà una partecipazione maggioritaria nella BDTA SA che le garantisca la gestione effettiva degli affari della società.
- 2002 P 02.3117 *Un avvenire per la lana di pecora svizzera (S 12.6.02, Maissen)*
 Nel settore dell'allevamento ovino si ricavano annualmente circa 900 tonnellate di lana, un prodotto derivato di valore. Da oltre 70 anni, grazie alla Centrale della lana indigena (CLI), gli allevatori di ovini possono consegnare la lana che deriva dalla tosatura annuale, in vista di un'opportuna valorizzazione. La situazione dei mercati mondiali, con tessuti sempre più economici prodotti spesso in condizioni di lavoro altamente problematiche e con prezzi ribassati per la lana grezza, esclude una produzione di lana concorrenziale.
 Per garantire, nonostante tutto, un'opportuna valorizzazione della lana svizzera, finora, in virtù dell'ordinanza del 7 luglio 1971 sulla valorizzazione della lana di pecora indigena, la Confederazione ha concesso alla CLI un finanziamento annuo di 1,8 milioni di franchi. Con la Riforma agricola 2002 le prestazioni federali annue vanno ridotte a 600'000 franchi entro il 2003 ed in seguito sopresse integralmente. La valorizzazione della lana diviene quindi deficitaria ed il prezzo medio alla produzione è pari a 1.17 franchi al chilogrammo di lana (nel 1970 fr. 13.50). Anche le forniture alla CLI sono diminuite. Nel 1998 esse ammontavano a circa 600 tonnellate, mentre nel 2000 a 382 tonnellate. In virtù della legislazione sulla protezione degli animali è prevista una tosatura annuale, pertanto rimane la questione di come smaltire la lana. Anche se la lana di pecora venisse dichiarata rifiuto, dovrebbero essere adempite le prescrizioni concernenti la protezione dell'ambiente, secondo cui i rifiuti non evitabili devono essere valorizzati e soltanto in assenza di alternative è autorizzato lo smaltimento mediante incenerimento.

Quest'ultima soluzione di smaltimento non è tuttavia giustificabile né in termini economici né ecologici ed è in contrasto con il principio costituzionale di sostenibilità (art. 73 Cost.). L'eliminazione di un bene che può essere potenzialmente riciclato e che viene utilizzato dall'uomo è inoltre eticamente problematica e politicamente poco sostenibile.

Pertanto il Consiglio federale è invitato a illustrare in un rapporto i modi in cui, a suo parere, è possibile assicurare una valorizzazione della lana che sia sostenibile economicamente, ecologicamente ed eticamente. Le disposizioni future devono assicurare, in particolare, che le varie prescrizioni di diritto e le convenzioni commerciali non siano in contrasto tra loro, bensì contribuiscano a sensibilizzare e a motivare i produttori rispetto a finalità comuni. Il rapporto deve anche illustrare le alternative di valorizzazione della lana di pecora più opportune, per le quali la Confederazione potrebbe eventualmente svolgere o avviare progetti pilota. Infine, il rapporto deve contenere indicazioni relative alle basi legali da creare al fine di raggiungere gli obiettivi del presente postulato.

2002 P 02.3355 *Rapporto sulle difficoltà legate al lavoro agricolo e sulle conseguenze sociali della nuova politica agricola (N 4.10.02, Bugnon)*

Per comprendere appieno gli effetti perversi che comporta la nuova politica agricola e poterne stimare le conseguenze nell'ottica di apportare, laddove necessario e possibile, soluzioni efficaci a questa problematica, è essenziale conoscerne innanzitutto la portata. Si chiede pertanto al Consiglio federale di effettuare uno studio sulla situazione, dal 1990 ai nostri giorni, e di stilare un rapporto sull'attività svolta e sulle relative conclusioni. Inoltre, il rapporto dovrà contenere una valutazione del prossimo decennio per quanto concerne le difficoltà legate al lavoro agricolo nonché le future conseguenze sociali dell'attuazione della nuova politica agricola.

2002 P 02.3361 *Sviluppo dell'agricoltura nelle regioni di montagna e periferiche (N 4.10.02, Hassler)*

Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di introdurre provvedimenti per la salvaguardia, a livello nazionale, dell'agricoltura produttiva nella regioni di montagna e di collina nonché per l'adempimento del mandato costituzionale relativo all'occupazione decentrata del territorio.

In particolare, esso è tenuto ad elaborare un concetto concreto per assicurare tali obiettivi. La multifunzionalità dell'agricoltura e l'occupazione decentrata del territorio sono nell'interesse di tutta la nazione. Risulta sempre più chiaro, tuttavia, che questi obiettivi costituzionali non possono essere raggiunti esclusivamente con provvedimenti inerenti all'agricoltura. È necessario pure il rafforzamento economico delle regioni di montagna e periferiche mediante un'ulteriore compensazione delle risorse e degli svantaggi legati all'ubicazione.

2002 P 01.3068 *Sicurezza e qualità delle derrate alimentari (N 5.6.02, Gruppo democratico-cristiano; S 11.12.02)*

Il Consiglio federale è incaricato di garantire, in modo ottimale, la sicurezza e la qualità delle derrate alimentari e di assicurarne la trasparenza nei confronti dei consumatori. L'esecuzione va strutturata in modo efficace e uniforme.

Vanno messi in atto in particolare i seguenti principi:

- Le questioni concernenti la protezione dei consumatori, l'alimentazione e l'agricoltura devono essere trattate da un unico servizio amministrativo.
- La responsabilità in materia di controllo della dichiarazione di provenienza e del metodo di produzione delle derrate alimentari va affidata a tale servizio amministrativo.
- Il servizio amministrativo di cui sopra coordina i controlli nelle aziende agricole e nel settore agroalimentare.
- In caso di necessità, questo servizio deve poter accedere facilmente alle risorse scientifiche e ai mezzi di analisi.

2002 P 01.3399 *Stesse opportunità per le derrate alimentari svizzere (N 13.3.02, Sommaruga; S 11.12.02)*

La legge sull'agricoltura (articolo 18) prevede un obbligo di dichiarazione per prodotti ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera.

Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di:

1. assoggettare all'obbligo di dichiarazione tutti i prodotti ottenuti mediante metodi di produzione vietati in Svizzera;
2. assoggettare i prodotti all'obbligo di dichiarazione indipendentemente dal tipo o dal grado di trasformazione;
3. provvedere affinché la dichiarazione sia chiara, inequivocabile e facilmente comprensibile per i consumatori;
4. insistere sulla dichiarazione scritta;
5. uniformare l'esecuzione delle prescrizioni in materia di dichiarazione nel settore delle derrate alimentari.

Ufficio federale di veterinaria

- 1986 P 86.535 *Esperimenti su animali. Insegnamento di metodi alternativi (N 9.10.86, Günter)*
- 1992 P 91.3308 *Pratiche abusive nei mattatoi (N 20.3.92, Wiederkehr)*
- 1992 P 92.3229 *Divieto di custodire bestiame produttivo nell'oscurità o nella penombra (N 9.10.92, Weder Hansjürg)*
- 1993 P 91.3293 *Divieto delle pratiche d'allevamento crudeli (N 29.4.93, Weder Hansjürg)*
- 1993 P 93.3105 *Protezione degli animali durante il trasporto e nei macelli (N 18.6.93, Baumann)*
- 1993 P 92.3470 *Elettroshock nelle stalle (N 18.6.93, Keller Rudolf)*
- 1993 P 91.3346 *Divieto di esperienze su animali desuete e problematiche (N 29.9.93, Weder Hansjürg)*
- 1993 P 93.3524 *Protezione degli animali. Strategie esecutive (S 7.12.93, Commissione di gestione CS)*
- 1994 P 94.3242 *Cani da combattimento. Divieto (N 7.10.94, Weder Hansjürg)*
- 1995 P 94.3538 *Ispezione del bestiame vivo nei macelli (N 24.3.95, Meier Hans)*
- 1995 P 95.3136 *Trasporto di animali in condizioni inammissibili (N 23.6.95, Ziegler Jean)*
- 1995 P 95.3022 *Certificato di idoneità per il trasporto di animali (S 22.6.95, Onken)*
- 1997 P 96.3519 *Competenza nel settore veterinario (N 10.10.97, Ehrler)*
- 2000 P 00.3574 *Trasporto di animali in Svizzera (N 15.12.00, Scherer Marcel)*
- 2001 P 00.3691 *Prescrizioni relative all'illuminazione nelle stalle (N 23.3.01, Schmied Walter)*
- 2001 P 01.3078 *Allevamento equino rispettoso della specie (N 22.6.01, Hess Bernhard)*
- 2001 P 01.3193 *Mantenimento in buona salute della popolazione suina (N 22.6.01, Leu)*
- 2001 P 01.3182 *Identificazione dei suini. Modifica delle pertinenti disposizioni (N 22.6.01, Brunner Toni) – in precedenza DFE/UFAG*

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

- 1997 P 97.3151 *Formazione degli agenti di polizia criminale e delle autorità inquirenti (N 10.10.97, Alder)*
- 1997 P 97.3245 *Concetto di formazione svizzera e Ufficio federale dell'educazione (N 10.6.97, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)*
- 1997 P 97.3504 *Università e Scuole universitarie professionali. Trasferimento di conoscenze e di tecnologie (N 19.12.97, Randegger)*
- 1998 P 97.3266 *Scuole professionali. Insegnamento dello sport (N 10.10.97 Vollmer; S 17.3.98)*
- 1998 P 97.3546 *Riconoscimento all'estero dei diplomi delle Scuole universitarie professionali (N 20.3.98, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN) – in precedenza DFE/SECO*
- 1998 P 98.3317 *Studi postdiploma SUP. Assicurazione dei costi da parte della Confederazione (N 9.10.98, Berberat)*
- 1999 P 98.3294 *Centro interattivo d'informazione professionale e borsa dei posti di studio e di tirocinio in Svizzera (N 9.10.98, Theiler; S 4.3.99)*
- 1999 P 99.3109 *Informatica. Offensiva sul fronte della formazione (N 18.6.99, Theiler)*
- 1999 M 99.3386 *Legge sulle scuole universitarie professionali (N 22.9.99, Commissione della scienza dell'educazione e della cultura CN 98.070; S 28.9.99)*
- 1999 P 99.3272 *Impiegati di vendita al minuto. Insegnamento dell'inglese (N 8.10.99, Fässler)*
- 1999 P 99.3387 *Scuole universitarie professionali. Finanziamento della ricerca applicata e dello sviluppo (N 22.9.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 98.070)*
- 2000 P 98.3187 *Campagna di formazione compensativa (N 16.6.99, Gruppo socialista; S 20.3.00)*
- 2000 P 00.3133 *Creazione di un polo Occupazione-formazione nel Dipartimento federale dell'economia (S 6.6.00, Langenberger)*
- 2000 P 00.3197 *Formazione continua incentrata sulla domanda (S 6.6.00, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 99.304)*

- 2000 P 00.3271 *Sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 6.10.00, Lalive d'Épinay)*
- 2000 P 00.3005 *Campagna di riconversione professionale in informatica (N 24.3.00, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 99.450; S 28.9.00)*
- 2000 P 98.3355 *Sviluppare la telematica (N 5.6.00, Theiler; S 7.12.00)*
- 2001 P 00.3690 *Revisione della legge sulle scuole universitarie professionali (N 23.3.01, Kofmel)*
- 2001 P 00.3605 *Formazione continua incentrata sulla domanda (N 23.3.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 99.304)*
- 2001 P 01.3170 *Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini)*
- 2001 P 01.3133 *Sostegno alle scuole universitarie professionali (N 22.6.01, Widmer)*
- 2001 P 01.3208 *Regolare la libera circolazione degli architetti (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 00.445)*
- 2001 M 00.3712 *Revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali (S 20.3.01, Bieri; N 12.12.01)*
- 2001 P 01.3458 *Scuole universitarie professionali. Cicli di studio di specializzazione (N 14.12.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*
- 2001 P 01.3640 *Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura 00.072)*
- 2001 P 01.3641 *Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura 00.072)*
- 2002 P 01.3765 *Offerte di formazione presso le scuole d'agricoltura (N 22.3.02, Fässler)*
 Il Consiglio federale è invitato a sottoporre alle Camere un rapporto che elenchi le offerte di formazione presso le scuole d'agricoltura di ogni livello superiore che vanno oltre il tirocinio e che illustri le loro possibilità di finanziamento. In particolare occorre menzionare le offerte riguardanti:
- la formazione continua;
 - la riqualificazione;
 - la consulenza (in particolare il modo di garantire le supplenze in caso di vacanze e l'aiuto nella conduzione aziendale agricola).
- 2002 P 02.3008 *Provvedimenti concernenti la penuria di personale qualificato presso le strutture d'accoglienza per bambini (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.403)*
 Il Consiglio federale è invitato a esaminare, nell'ambito dell'entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale, i possibili provvedimenti per risolvere il problema della penuria di personale qualificato nel settore delle strutture d'accoglienza per l'infanzia. Occorre in particolare considerare la possibilità di introdurre nuove possibilità di formazione, allo scopo di aumentare il numero delle persone con una formazione evitando nel contempo un peggioramento qualitativo di queste ultime. I Cantoni devono essere invitati ad assumersi adeguatamente la loro parte di responsabilità in questo campo.
- 2002 R 02.3213 *Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISPFP) (S 20.6.02, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 00.072)*
 Il Consiglio federale è invitato a integrare l'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISPFP) nel sistema delle scuole universitarie professionali svizzere.
- 2002 P 01.3425 *Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02)*
 In virtù degli articoli 41 capoverso 1 lettera f e g, 63 capoverso 1, 67 capoverso 2 e 69 capoverso 2 della Costituzione, il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità di elaborare una legge sulla formazione continua, ossia qualsiasi formazione intrapresa da adulti dopo una prima formazione. La nozione di formazione continua comprende la formazione continua a fini professionali, la formazione generale degli adulti e la formazione delle persone senza lavoro.
- 2002 P 02.3211 *Rivalutazione delle professioni sanitarie (S 18.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
 Il Consiglio federale è invitato ad allestire un rapporto sulla situazione nel campo delle professioni sanitarie e a proporre misure per rivalutare e migliorare lo statuto sociale delle professioni sanitarie. Il rapporto deve in particolare trattare i punti seguenti:
- analisi della situazione del personale curante negli ospedali e in altre istituzioni con servizi di cura;

- chiarificazione degli sviluppi riscontrati in seguito alla nuova legge sulla formazione professionale, in particolare per quanto riguarda l'introduzione delle scuole universitarie professionali.

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese

Nessuno.

Ufficio federale delle abitazioni

- 1991 P 91.3068 *Raggruppamento dei servizi federali responsabili del promovimento delle abitazioni (N 24.9.91, Loeb; richiesta di stralcio FF 2002 2543)*
- 2000 P 00.3220 *Verifica dei compiti e dell'attività dell'Ufficio federale delle abitazioni (N 20.6.00, Commissione speciale CN; S 3.10.00; richiesta di stralcio FF 2002 2543)*
- 2001 P 00.3684 *Accesso alla proprietà di abitazioni (N 23.3.01, Robbiani)*
- 2001 P 01.3295 *Un margine di tolleranza nei sussidi agli inquilini (N 5.10.01, Robbiani)*
- 2001 P 00.3338 *Promovimento della costruzione di abitazioni di pubblica utilità (N 5.6.01, Bader Elvira; S 5.12.01; richiesta di stralcio FF 2002 2543)*
- 2002 P 02.3345 *Zone residenziali. Insediamenti favorevoli alle famiglie e ai bambini (N 4.10.02, Teuscher)*

Il Consiglio federale è invitato a esaminare l'opportunità:

- di esaminare se la legislazione relativa alle zone residenziali (in particolare la legge che promuove la costruzione di abitazioni, le direttive concernenti il promovimento della costruzione di abitazioni e la legge sulla circolazione stradale) è favorevole alle famiglie e ai bambini;
- di adottare provvedimenti destinati a incentivare la creazione di zone d'incontro nei quartieri abitati;
- di emanare direttive che tengano conto dei bisogni dei bambini e delle esigenze ambientali in occasione dell'istituzione di zone d'incontro.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

- 1997 P 97.3011 *Trasporto di giornali (S 6.3.97, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 96.049)*
- 1998 M 97.3232 *Dissoluzione del regime di previdenza C 25 dell'azienda delle PTT e integrazione degli assicurati nella Cassa pensioni della Confederazione (CPC) (S 9.6.97, Commissione di gestione/ Commissione delle finanze CS; N 3.3.98) – in precedenza DFF/CPC*
- 1999 P 99.3410 *Riduzione dei costi della sorveglianza telefonica (N 22.12.99, Heim)*
- 2000 P 00.3218 *Privatizzazione e liberalizzazione di Swisscom, Posta e FFS (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 M 00.3215 *Avvenire del servizio pubblico (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 99.3628 *Rinuncia alla chiusura di uffici postali (N 6.10.00, Spielmann)*
- 2000 P 00.3045 *Servizio pubblico: principi e modelli di attuazione (N 6.10.00, Robbiani)*
- 2000 P 00.3046 *Strategia delle aziende controllate dalla Confederazione (N 6.10.00, Robbiani)*
- 2000 P 00.3153 *Il ruolo futuro della Posta (N 6.10.00, Raggenbass)*
- 2000 P 99.3587 *Contro lo smantellamento delle prestazioni della Posta (N 15.12.00, Grobet)*
- 2001 M 00.3419 *Liberalizzazione con un servizio pubblico alla popolazione e all'economia a livello nazionale (S 5.10.00, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.309; N 5.3.01)*
- 2001 P 01.3370 *Rafforzamento del servizio universale della Posta grazie ad un'apertura progressiva del mercato (S 25.9.01, Hess Hans)*
- 2001 P 01.3472 *Ex-regie federali e regioni periferiche (N 14.12.01, Robbiani)*
- 2002 P 02.3112 *Emissione di un francobollo speciale in occasione dell'adesione della Svizzera all'ONU (N 21.6.02, Vermot-Mangold)*
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l'opportunità di fare emettere alla Posta un francobollo speciale in occasione dell'adesione della Svizzera all'ONU.
- 2002 R 02.3647 *Impiego dei crediti di pagamento per i lavori di costruzione (S 4.12.02, Commissione delle finanze CS 02.055)*
Le risorse finanziarie devono essere impiegate in modo tale da non causare arresti o ritardi ai lavori di costruzione in corso (strade e ferrovia). Per i lavori non ancora intrapresi, le priorità vanno definite in relazione ai lavori di costruzione in corso e alle urgenze fissate dalla politica dei trasporti.
- 2002 R 02.3459 *Intensificazione della sorveglianza del DATEC sull'UFAC (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
Il DATEC deve seguire più da vicino l'UFAC ed effettuare controlli regolari sull'attività di sorveglianza dell'Ufficio, al fine di creare maggiore trasparenza.
- 2002 R 02.3462 *Verifica periodica del DATEC su eventuali conflitti d'interesse (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
Nel quadro della sua funzione di vigilanza, il DATEC verifica a intervalli regolari di tempo, se l'UFAC e l'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici hanno operato senza conflitti d'interesse nei confronti delle compagnie.
- 2002 R 02.3463 *Verifica dell'effettivo dell'UFAC (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
La Commissione di gestione CS sollecita il Consiglio federale a procedere a una verifica dell'effettivo dell'UFAC sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, al fine di garantire un elevato standard di sicurezza.

Ufficio federale dei trasporti

- 1988 P 87.943 *Ferrovia 2000. Fasi successive (N 18.3.88, Luder)*
- 1989 P 89.529 *Personale di accompagnamento dei treni (S 3.10.89, Weber)*
- 1991
P (I) ad 90.040 *Aumento della capacità della stazione di Lucerna (S 1.10.91, Commissione CS)*
- 1992 P 92.3221 *Linea ferroviaria Stein–Winterthur e collaborazione transfrontaliera (N 9.10.92, Bircher Peter)*

- 1995 M 94.3322 *Nuovo piano d'offerta (S 4.10.94, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 94.048; N 6.3.95)*
- 1995 P 95.3128 *Collegamenti equilibrati in tutte le regioni (S 3.10.95, Brändli)*
- 1996 P 96.3338 *Treni ad alta velocità dalla regione dell'Alsazia e di Mannheim (N 4.10.96, Hegetschweiler)*
- 1996 P 96.3492 *Raccordo della Svizzera nord-occidentale alla rete del TGV (N 13.12.96, Imhof)*
- 1997 P 96.3130 *Parità di trattamento per le FFE e le «ferrovie private» (N 4.12.97, Alder)*
- 1997 P 96.3444 *Treno diretto sulla linea Delsberg-Moutier-Granges-Lyss-Berna (N 4.12.97, Rennwald)*
- 1998 M 97.3537 *Trasporti pubblici, pubblicazione delle relative statistiche (N 20.1.98, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 96.090; S 10.3.98)*
- 1998 M 97.3395 *Trasporti pubblici: armonizzazione dei finanziamenti (S 2.10.97, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 96.090; N 20.1.98)*
- 1998 P 97.3624 *Traffico ferroviario: accordo tra la Svizzera e la Germania (N 3.3.98, Mühlemann)*
- 1998 P 98.3049 *Ferrovia 2000: seconda tappa (S 3.3.98, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 96.059)*
- 1998 P 98.3035 *Concetto Ferrovia 2000. Seconda tappa ((S 19.3.98 Kuchler)*
- 1998 P 97.3677 *Zurigo: stazione sotterranea invece della «Flügelbahnhof» (N 26.6.98, Wiederkehr)*
- 1998 P 98.3182 *Collegamento ferroviario Lugano-Mendrisio-Varese-Malpensa (N 26.6.98, Ratti)*
- 1998 P 97.3646 *Riduzioni tariffali per il trasporto combinato accompagnato (N 26.6.98, Bloetzer)*
- 1998 P 98.3309 *Riforma delle ferrovie e procedura d'appalto. Rapporto. (S 6.10.98, Bieri)*
- 1998 P 98.3531 *Trasferimento a terzi delle funzioni di pertinenza statale delle FFS (N 10.12.98, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 98.047)*
- 1998 P 98.3533 *Prezzi dei tracciati (N 10.12.98, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 98.047)*
- 1999 P 98.3659 *Programma e politica d'informazione per i grandi progetti infrastrutturali ferroviari (N 18.6.99, Ratti)*
- 2000 P 00.3041 *Alptransit. Fermata in galleria a Sedrun (N 6.10.00, Gadiant)*
- 2000 P 00.3335 *Riapertura della linea ferroviaria Belfort-Delsberg (N 6.10.00, Gross Andreas)*
- 2000 P 00.3216 *Swissmetro. La via di comunicazione del domani (N 20.6.00, Commissione CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 00.3273 *Semplificazione delle procedure amministrative per le PMI (S 5.10.00, Jenny)*
- 2000 P 00.3551 *Partecipazione finanziaria da parte della Confederazione agli investimenti destinati all'infrastruttura per i trasporti pubblici negli agglomerati (S 30.11.00, Béguelin)*
- 2001 P 00.3267 *NFTA. Secondo tunnel al San Gottardo (N 5.3.01, Pedrina)*
- 2001 P 99.3561 *Futuro della storica ferrovia del San Gottardo (N 5.3.01 [Ratti]-Simoneschi)*
- 2001 P 00.3586 *Armonizzazione fra la costruzione della tangenziale Zurigo ovest e il completamento dell'A4 nel distretto di Knonau (N 23.3.01, Scherer Marcel)*
- 2001 P 99.3458 *Swissmetro (N 5.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)*
- 2001 P 01.3115 *Ampliamento a doppio binario della tratta Cham-Rotkreuz (N 22.6.01, Leutenegger Hajo)*
- 2001 P 01.3192 *Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (N 22.6.01, Simoneschi)*
- 2001 P 01.3139 *Legge sui trasporti pubblici (N 22.6.01, Vollmer)*
- 2001 P 01.3205 *Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (S 14.6.01, Béguelin)*
- 2001 M 01.3010 *Collegamento ferroviario Ginevra-Annemasse (S 15.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.317; N 17.9.01)*
- 2001 P 01.3238 *Rete celere regionale nella Svizzera interna (N 5.10.01, Theiler)*
- 2001 P 01.3284 *Regolamentazione legislativa della protezione dei dati sulla mobilità personale (N 5.10.01, Vollmer)*
- 2001 P 01.3345 *Parità di trattamento del trasporto a carri completi e di quello combinato non accompagnato per i collegamenti iniziali e finali del trasporto merci su rotaia (N 5.10.01, Bezzola)*

- 2001 P 01.3403 *Collegamenti ferroviari con i Grigioni (N 5.10.01, Gadiant)*
- 2001 P 01.3176 *Ridurre al minimo i rischi di trasporti pericolosi (N 14.12.01, Teuscher)*
- 2001 P 01.3460 *Ferrovia 2000, 1^a tappa: impiego di fondi residui per la realizzazione di progetti infrastrutturali respinti (N 14.12.01, Weigelt)*
- 2001 P 01.3486 *Trasparenza nel programma generale di trasporto delle merci su rotaia (N 14.12.01, Heim)*
- 2002 P 01.3661 *Raccordo ferroviario dell'EuroAirport Basilea-Mulhouse-Friburgo (N 22.3.02, Fetz)*
 Si invita il Consiglio federale ad esaminare l'opportunità di portare avanti quanto più rapidamente con la Francia i lavori di pianificazione già cominciati per il raccordo alla ferrovia dell'EuroAirport Basilea-Mulhouse-Friburgo, al fine di garantire il collegamento dell'aeroporto al traffico ferroviario regionale, nazionale ed internazionale. Si incarica inoltre il Consiglio federale di assicurare il contributo svizzero al finanziamento del progetto. Nel definire le offerte di trasporto future si dovrà tenere conto del carattere trinazionale dell'EuroAirport, con la debita consultazione di rappresentanti tedeschi.
- 2002 P 01.3685 *Tracciato NFTA nel Cantone Uri. Urgente pianificazione della «variante dorsale lunga» o della «variante dorsale lunga aperta» (N 22.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 01.425)*
 Si incarica il Consiglio federale di accertare come si possa definire nel Piano settoriale AlpTransit la «variante dorsale lunga» o la «variante dorsale lunga aperta» per il tracciato NFTA nel Cantone Uri. Per la sua realizzazione in una seconda fase devono essere effettuati gli eventuali investimenti preliminari necessari per consentirne la costruzione senza interruzione dell'esercizio. Affinché le forti resistenze del Cantone Uri non ritardino la messa in funzione della galleria di base del San Gottardo, nel raccordo della galleria di base del San Gottardo alla vecchia linea ferroviaria deve essere drasticamente ridotta l'altezza del terrapieno prevista dall'attuale progetto presentato al pubblico, realizzando inoltre l'attraversamento sotterraneo dello Schächen.
- 2002 P 01.3710 *Parità di trattamento fra tutte le imprese di trasporti pubblici (N 21.6.02, Bezzola)*
 Secondo l'articolo 56 della legge sulle ferrovie, la Confederazione può concedere contributi alle imprese di trasporti pubblici (ITC) per l'acquisto di veicoli, accordare contributi o prestiti con o senza interessi o fungere da garante. Dalla metà del 2001 la Confederazione non fornisce più contributi né concede prestiti per investimenti nel parco veicoli delle ITC.
 Si invita perciò il Consiglio federale, in ottemperanza dell'articolo citato, ad assumere garanzie affinché tutte le ITC siano in grado di ottenere sul libero mercato dei capitali i fondi per il finanziamento dei veicoli alle stesse condizioni applicate alle Ferrovie federali svizzere. L'assunzione di garanzie a favore delle ITC dovrà essere assicurata fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni per l'armonizzazione del finanziamento, nel quadro della riforma delle ferrovie 2.
- 2002 P 01.3749 *San Gottardo. Continuazione del servizio di treni navetta per autoveicoli (N 21.6.02, Bezzola)*
 Si incarica il Consiglio federale di disporre le basi legali necessarie affinché il servizio di treni navetta per il trasporto di autoveicoli al San Gottardo possa essere mantenuto con un'offerta minima anche dopo la riapertura della galleria stradale, fino all'entrata in servizio della nuova galleria di base ferroviaria. L'offerta e le tariffe del trasporto autoveicoli dovranno essere formulate in una convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e i gestori del servizio in modo tale che per gli automobilisti e per i conducenti di camion valga in qualunque caso la pena di caricare il proprio veicolo sul treno (traffico scorrevole, ingorghi, neve, incidente, paura in galleria, ecc.). Il finanziamento dei costi scoperti sarà assicurato mediante un'estensione della destinazione dei proventi dei dazi sugli oli minerali.
- 2002 P 01.3709 *Traffico a carri completi (N 21.6.02, Hollenstein)*
 Uno degli obiettivi della politica dei trasporti svizzera è il trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia. Gli sforzi finora compiuti dalla Confederazione, anche sovvenzionando le offerte, (per esempio del nuovo corridoio huckepack da Friburgo in Bresgovia a Novara) del traffico di transito, non sono evidentemente sufficienti a raggiungere quest'obiettivo. Il traffico di transito, infatti, rappresenta solo una parte del traffico merci, che è costituito primariamente dal traffico interno. A differenza del traffico di transito, la quota di traffico interno di merci assorbita dalla ferrovia è molto ridotta. Il futuro del traffico interno di merci su rotaia è inoltre a rischio, come mostrano le statistiche. La quota ferroviaria è in costante calo ed il traffico a carri completi è, a differenza del traffico con treni completi, a malapena in grado di coprire i propri costi, quando non è addirittura in perdita.
 Il traffico a carri completi, tuttavia, è molto importante per poter mantenere ed espandere la quota ferroviaria del traffico interno di merci e trasferire il traffico pesante dalla strada alla rotaia. Per mantenere anche in futuro l'importanza del singolo carro ferroviario sono necessarie, oltre alle misure d'accompagnamento incidenti sul lato strada (come per es. la TTPCP), anche provvedimenti toccanti la ferrovia.

Oggi la FFS SA è l'unica impresa ad offrire il sistema del trasporto a carri completi. Nella convenzione sulle prestazioni con la FFS SA attualmente in vigore (1999-2000) alla FFS SA non è stato imposto tuttavia alcun obbligo di fornire un'offerta di base in questo settore, per il quale la FFS SA non riceve neanche un'indennità dalla Confederazione.

Sono in corso i lavori preliminari per la nuova convenzione sulle prestazioni con la FS SA che dovrà essere approvata dal Parlamento. Affinché la parte ferroviaria del trasporto merci mantenga il livello attuale e, anzi, si espanda il più possibile, la nuova convenzione sulle prestazioni deve includere per le FFS l'obbligo di offrire un servizio basilare qualitativamente alto nel settore del trasporto a carri completi. Si deve inoltre vagliare la possibilità di concedere un'indennità federale a quest'offerta della FFS SA. L'indennità sarebbe giustificata sia sul piano della politica dei trasporti che di quella finanziaria. Infatti, un'offerta di trasporto merci funzionante è un'importante condizione per il trasferimento del traffico pesante dalla strada alla rotaia. D'altro canto, un trasferimento efficace del traffico rende superflue le opere di costruzione e potenziamento stradale, molto più costose.

Per questi motivi si chiede al Consiglio federale di prevedere nelle trattative per la nuova convenzione sulle prestazioni con la FFS SA, in vigore dal 2003, un obbligo per quest'ultima a fornire un servizio basilare qualitativo nel settore del trasporto a carri completi.

2002 P 00.3558

Swissmetro. Finanziamento ulteriore (N 21.6.03, Kurrus)

Il Consiglio federale è invitato ad esaminare l'opportunità di modificare la prassi adottata per il finanziamento del progetto Swissmetro, in modo tale da finanziarlo a titolo di progetto di ricerca, di sviluppo e di progetto pilota, sempre che sia incluso nel progetto corrispondente dell'UE. I contributi federali alla ricerca non devono costituire un precedente per il rilascio di una concessione o per lo stanziamento di contributi federali per la costruzione di una linea commerciale Swissmetro.

2002 P 02.3128

Realizzazione di uno studio sulle cause economiche e sociali dell'aumento del traffico merci (N 21.6.02, Kurrus)

Il Consiglio federale è invitato a far realizzare uno studio sulle cause economiche e sociali dell'aumento del traffico merci, quale prosecuzione della pubblicazione «Mobilità in Svizzera» (rapporto del Servizio per lo studio dei trasporti 1/94).

2002 P 02.3217

Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.301)

Si incarica il Consiglio federale di esaminare approfonditamente le richieste presentate con l'iniziativa «Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna» nel quadro dei lavori in corso per la seconda tappa di Ferrovia.

2002 P 02.3633

Per una politica generale dei trasporti efficace (N 11.12.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.040)

In relazione con il messaggio e i nuovi articoli costituzionali del controprogetto del Consiglio federale all'iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti», si chiede al Consiglio federale:

1. di proseguire nella sua politica generale dei trasporti e di integrare il programma previsto per il settore ferroviario in modo da rendere tutta la rete dei trasporti svizzeri più moderna ed efficiente;
2. di effettuare la pianificazione dei lavori e dei finanziamenti per la nuova linea Lugano-Milano, come previsto nella convenzione tra la Svizzera e l'Italia approvata dal Parlamento nel marzo 2001;
3. di elaborare un programma tecnico ed uno finanziario per il completamento della NFTA al San Gottardo e al Lötschberg e di richiedere quanto prima i crediti necessari con un messaggio al Parlamento.

2002 P 02.3121

Investimenti nei collegamenti ferroviari internazionali ad alta velocità (S 18.6.02, David; N 11.12.02)

Per il raccordo della Svizzera orientale ed occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità sono stati stanziati, conformemente alla votazione popolare del 29 novembre 1998 sul fondo FTP, 1,2 miliardi di franchi per opere civili a favore della Svizzera orientale ed occidentale.

Con il ministero dei trasporti francesi è stata convenuta a Parigi il 18 gennaio 2002 la partecipazione della Svizzera agli interventi di potenziamento della rete ferroviaria francese con un contributo forfetario di 200 milioni di franchi. Sono interessate le tratte che attraversano la regione dell'Haut-Bugey e l'arco del Giura. Per la linea TGV Reno-Rodano, inoltre, è stato prospettato un contributo d'interessamento di 125 milioni di franchi. Anche la linea ferroviaria francese che collega l'aeroporto di Basilea-Mulhouse dovrebbe usufruire di contributi svizzeri.

In territorio italiano la Svizzera ha compiuto in passato vari investimenti nell'infrastruttura ferroviaria (Domodossola, Monte Olimpino, terminale Hupac di Busto Arsizio).

Per il raccordo della Svizzera orientale sono stati fissati in Germania determinati obiettivi per i tempi di percorrenza sulle tratte Zurigo-San Gallo-Bregenz-Lindau-Monaco e Zurigo-Stoccarda. La linea ferroviaria tedesca dell'Alto Reno Sciaffusa-Waldshut-Basilea è inclusa nel programma di Ferrovia 2000 come tratta nazionale per treni veloci. Gli interessi della Svizzera orientale in questi collegamenti internazionali non sono diversi da quelli della Svizzera occidentale e meridionale. Non può quindi essere rifiutata a questa regione una partecipazione finanziaria ad investimenti importanti per il traffico ferroviario internazionale appellandosi al principio della territorialità.

Il Consiglio federale è dunque invitato a considerare l'opportunità di:

1. prevedere anche per la Svizzera orientale, nella legge federale che sarà prossimamente licenziata sui raccordi della Svizzera orientale ed occidentale alla rete ferroviaria ad alta velocità, una regolamentazione che consenta di prescindere dal principio della territorialità per investimenti in impianti ferroviari oltre confine che rispondono agli interessi svizzeri;
2. intraprendere negoziati con l'Austria, la Germania e il Principato di Liechtenstein nell'interesse della Svizzera:
 - a. per realizzare l'elettrificazione della tratta ferroviaria Lindau – Geltendorf nel periodo tra il 2005 e il 2010;
 - b. per realizzare l'elettrificazione e l'ampliamento a doppio binario (se necessario) della tratta Sciaffusa – Singen e Sciaffusa – Waldshut nonché per il riconoscimento dei titoli di viaggio svizzeri su queste tratte;
 - c. per realizzare l'ampliamento dei nodi di Bregenz, Feldkirch e Singen, tutti in vicinanza del confine.

Ufficio federale dell'aviazione civile

- 1999 P 99.3155 *Introduzione di una tassa europea sui carburanti degli aeromobili (N 8.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)*
- 2000 P 00.3355 *Provvedimenti a favore di una riduzione dei danni ecologici provocati dal traffico aereo (N 15.12.00, Gruppo ecologista)*
- 2001 P 01.3375 *Politica svizzera in materia di trasporti aerei (N 16.11.01, Kurrus)*
 Il Consiglio federale è sollecitato a presentare al Parlamento entro la fine di quest'anno un rapporto sul contributo della Confederazione all'attuazione di una politica aerea svizzera prospettiva.
- 2002 P 02.3044 *Sicurezza degli aeroporti svizzeri. Equipaggiamento ILS (N 21.6.02, Polla)*
 Per motivi di sicurezza, il Consiglio federale è invitato a promuovere l'equipaggiamento ILS su tutte le piste degli aeroporti nazionali svizzeri (ivi compreso Basilea Mulhouse) e regionali dove l'installazione risulta adeguata e tecnicamente possibile.
- 2002 P 02.3339 *Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)*
 Si chiede al Consiglio federale di vietare gli atterraggi di elicotteri per motivi di svago, in particolare la pratica dell'elisci, all'interno del perimetro costituito dalle cime Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, divenuto patrimonio mondiale dell'UNESCO.
- 2002 P 02.3096 *Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)*
 Si invita il Consiglio federale a integrare l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e la legge sulla navigazione aerea in modo tale che in sede di definizione delle rotte di decollo, atterraggio e sorvolo vengano applicate misure volte a ridurre i rischi, secondo il modello valido per gli impianti ferroviari, le strade di grande transito e il Reno.
 In particolare, la probabilità che capiti un incidente rilevante con gravi danni alla popolazione e all'ambiente deve restare bassa.
- 2002 P 02.3557 *Partecipazione della Svizzera al sistema unico di gestione del traffico aereo (N 13.12.02, Widmer)*
 Si incarica il Consiglio federale di valutare un'eventuale partecipazione della Svizzera al futuro spazio aereo comune che sarà realizzato in Europa e di procedere in tempi rapidi ai lavori legislativi preparatori e all'avvio dei negoziati con l'UE.
 Lo spazio aereo comune mira a unificare completamente, entro il 31 dicembre 2004, i sistemi di gestione del traffico aereo sul territorio dell'Unione europea e a porli sotto la gestione di un'unica autorità.
- 2002 R 02.3460 *Intensificazione della sorveglianza sull'efficienza economica delle compagnie aeree (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
 La Commissione di gestione CS chiede al Consiglio federale di creare le basi per un'intensificazione della sorveglianza sull'efficienza economica delle compagnie aeree. L'UFAC

deve essere sollecitato a cambiare l'attuale prassi. Le competenze tecniche vanno rafforzate, di modo che l'Ufficio sia in grado di valutare l'efficienza economica delle compagnie aeree. Inoltre, è necessario introdurre per le compagnie l'obbligo di informare l'autorità di sorveglianza nel caso di difficoltà finanziarie.

- 2002 R 02.3461 *Prescrizioni più precise per la revoca di un'autorizzazione d'esercizio (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
La Commissione di gestione GS chiede al Consiglio federale di definire criteri e procedure adeguate e precise, che permettano all'UFAC di adottare misure incisive quando ritiene che una compagnia aerea non sia più efficiente economicamente. Devono essere meglio definite in particolare i criteri e le procedure per la revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
- 2002 R 02.3467 *Ridefinizione della politica del trasporto aereo (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
La Commissione di gestione del Consiglio degli Stati invita il Consiglio federale a riformulare la politica del traffico aereo alla luce degli sviluppi in atto a livello internazionale e a definire il ruolo dello Stato in relazione al mantenimento della relativa infrastruttura. Esso dovrà inoltre verificare la funzione della Commissione della navigazione aerea.
- 2002 R 02.3468 *Sostegno a misure contro le conseguenze di un'improvvisa sospensione delle attività di volo (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
La Commissione di gestione del Consiglio degli Stati raccomanda al Consiglio federale di seguire e sostenere gli sforzi messi in atto a livello internazionale dal settore dell'aviazione civile, tesi a proteggere i passeggeri dalle conseguenze di un'improvvisa sospensione dell'attività di volo da parte di una compagnia aerea.
- 2002 P 02.3469 *Rinvio alle normative comunitarie della legge federale sulla navigazione aerea (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
La CdG-CS incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento un progetto di revisione dell'art. 27 cpv. 2 lett. c della legge sulla navigazione aerea. Il nuovo articolo dovrà tenere in considerazione le disposizioni del regolamento CE 2407/92 per quanto concerne la redditività economica.
- 2002 P 02.3471 *Verifica delle competenze per quanto riguarda le concessioni di rotta (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
La Commissione di gestione CS invita il Consiglio federale a riesaminare le disposizioni della legge sulla navigazione aerea per quanto riguarda le competenze in materia di rilascio delle concessioni di rotta e a riferirne al Parlamento.
- 2002 P 02.3472 *Verifica della durata di validità dell'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
Si invita il Consiglio federale a verificare le disposizioni della legislazione in materia di navigazione aerea concernenti la durata di validità e il rinnovo delle autorizzazioni d'esercizio nonché a presentare le relative conclusioni in un rapporto.

Ufficio federale delle acque e della geologia

- 1999 P 99.3364 *Regolazione del livello del lago di Costanza (N 8.10.99, Raggenbass)*
- 1999 P 99.3483 *Ricerca alpina interdisciplinare (S 8.12.99, Daniöth)*
- 2000 M 99.3483 *Ricerca interdisciplinare sull'arco alpino (S 8.12.99, [Daniöth]-Inderkum; N 21.6.00)*
- 2000 P 98.3600 *Terremoti. Misure preventive (N 8.6.00, [Epiney]-Mariétan) – in precedenza DDPS/UFPC*
- 2001 P 00.3699 *Inondazioni in Ticino. Misure di prevenzione (N 23.3.01, Eymann)*
- 2001 P 00.3639 *Convenzione internazionale sulle acque (N 23.3.01, Gonseth)*

Ufficio federale dell'energia

- 1987
P (I) ad 87.046 *Responsabilità civile in materia d'energia nucleare. Questioni concernenti l'indennizzo (N 6.10.87, Commissione del Consiglio nazionale)*
- 1996 P 96.3129 *Piano per il promovimento di diversi carburanti (N 21.6.96, Stucky)*
- 1998 P 97.3681 *Riduzione del consumo di vettori energetici fossili (N 20.3.98, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 97.033 [minoranza Thür])*
- 2000 P 00.3171 *Possibilità di risparmio di elettricità (N 6.10.00, Sommaruga)*

- 2000 P 00.3477 *Posizione dell'energia idroelettrica indigena in un mercato dell'elettricità liberalizzato (S 4.12.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 99.055)*
- 2001 P 01.3008 *Applicazione della LMEE. Scadenario per l'elaborazione dell'ordinanza (N 22.6.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*
- 2001 P 01.3013 *Legislazione sulle tasse per l'ambiente compatibile con l'energia nucleare (S 14.6.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)*
- 2001 P 01.3536 *Partecipazione della Svizzera al mercato interno UE della corrente elettrica proveniente da energie rinnovabili (N 14.12.01, Gruppo socialista)*
- 2001 P 01.3588 *Rapporto sulla sicurezza degli impianti nucleari (N 14.12.01, Teuscher)*
- 2001 P 01.3424 *Ripresa dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di incenerimento dei rifiuti (N 14.12.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*
- 2002 P 01.3787 *Energia eolica. Progetto nazionale (N 22.3.02, Sommaruga)*
 Il Consiglio federale è sollecitato a presentare un progetto nazionale in materia di energia eolica, che consideri gli aspetti seguenti:
- strategie necessarie per promuovere l'utilizzazione dell'energia eolica in Svizzera;
 - possibili ubicazioni dei parchi eolici in Svizzera;
 - problemi ed esigenze a livello di protezione del paesaggio.

Ufficio federale delle strade

- 1996 P 96.3316 *Svoltare a destra - renderlo possibile in tutti i casi (N 4.10.96, Steinemann)*
- 1997 P 96.3580 *Problemi di finanziamento per i grandi progetti stradali (N 10.10.97, Bezzola)*
- 1997 P 97.3234 *Finanziamento della costruzione delle strade nazionali (N 10.10.97, Commissione di gestione CN)*
- 1997 P 97.3231 *Finanziamento delle strade che attraversano gli agglomerati urbani (S 25.9.97, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 96.302)*
- 1998 P 98.3262 *Veicoli per terreno vario: un pericolo sulle nostre strade (N 9.10.98, Wiederkehr)*
- 1998 P 98.3483 *Tricicli a motore e motoveicoli con carrozino laterale. Licenza di condurre. (N 18.12.98, Wiederkehr)*
- 1999 P 98.3468 *Equipaggiare i veicoli del Corpo delle guardie di confine con luci blu e avvisatori a due suoni alternati (N 19.3.99, Freund)*
- 1999 P 99.3226 *Norme più severe per il trasporto di merci pericolose nelle grandi gallerie stradali (N 8.10.99, Hollenstein)*
- 1999 P 99.3230 *Creazione di un sistema d'informazione su larga scala per il traffico pesante (N 8.10.99, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*
- 1999 P 99.3232 *Disciplinamento del trasporto di merci pericolose attraverso le Alpi (N 8.10.99, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*
- 1999 P 99.3234 *Corpi delle polizie stradali cantonali. Equipaggiamento e collaborazione (N 8.10.99, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*
- 1999 P 99.3281 *Maggiore sicurezza nelle gallerie sulla rete delle strade nazionali (N 8.10.99, Günter)*
- 1999 P 99.3335 *Incendi in galleria. Prescrizioni per l'equipaggiamento dei camion (N 8.10.99, Keller Christine)*
- 1999 P 99.3446 *Allargamento a sei corsie della galleria del Gubrist (N 8.10.99, Hegetschweiler)*
- 1999 P 99.3161 *Rete di strade principali nel Cantone di Appenzello Interno. (S 6.10.99, Schmid Carlo)*
- 1999 P 99.3240 *Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (S 6.10.99, Merz)*
- 1999 P 99.3422 *Scatola nera per le automobili (N 22.12.99, Wiederkehr)*
- 2000 M 99.3456 *Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)*
- 2000 M 00.3201 *Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione CS 00.016; N 20.6.00)*
- 2000 P 99.3535 *Guida di un veicolo sotto l'influsso di stupefacenti e actio libera in causa (N 23.6.00, Wiederkehr)*

- 2000 P 00.3134 *Pletora di norme nel diritto della circolazione stradale. Ripresa di standard internazionali (S 19.6.00, Bieri)*
- 2000 M 00.3217 *Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione CN 00.016; S 3.10.00)*
- 2000 P 99.3406 *Autocontrollo del tasso alcolemico (N 19.9.00, Pelli)*
- 2000 P 99.3238 *Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)*
- 2000 P 99.3374 *Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)*
- 2000 P 99.3421 *Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)*
- 2000 P 99.3267 *Gottardo: raddoppio «part-time» (N 19.9.00, Maspoli)*
- 2000 P 00.3302 *Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)*
- 2000 P 00.3381 *Classificazione del raccordo autostradale J20-A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)*
- 2000 P 00.3589 *Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (S 30.11.00, Briner)*
- 2001 P 99.3545 *Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)*
- 2001 P 00.3725 *Trasferimento del traffico ed equiparazione dei terminali nazionali ai terminali dei Paesi limitrofi (N 23.3.01, Kurrus)*
- 2001 P 00.3489 *Impiego della tassa sugli oli minerali a destinazione vincolata (N 23.3.01, Laubacher)*
- 2001 P 01.3007 *Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)*
- 2001 P 01.3402 *Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)*
- 2001 P 01.3147 *Ripresa delle norme europee di costruzione per rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner)*
- 2001 P 01.3360 *Maggiore sicurezza e qualità di vita per i pedoni (N 5.10.01, Hubmann)*
- 2001 P 01.3308 *Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)*
- 2001 P 01.3372 *I costi del controllo del traffico sulle strade nazionali da parte degli organi di polizia (N 5.10.01, Steinegger)*
- 2001 P 01.3347 *Costruzione accelerata della A4 nel distretto di Knonau (N 5.10.01, Theiler)*
- 2001 P 01.3349 *Nuova categoria di ciclomotori per conducenti a partire dai 14 anni (N 5.10.01, Zisyadis)*
- 2001 P 01.3264 *Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)*
- 2001 P 01.3383 *Armonizzazione della prassi cantonale in materia di autorizzazioni per i trasporti speciali (N 14.12.01, Estermann)*
- 2001 P 01.3483 *Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)*
- 2001 P 01.3632 *Studio d'accompagnamento alla raccomandazione «Viaggiare con le luci di giorno» (N 14.12.01, Aeschbacher)*
- 2002 P 01.3396 *Colonne di veicoli pesanti sulle autostrade svizzere (N 21.3.02, Hegetschweiler)*
 Allo scopo di evitare le colonne di camion sulle strade nazionali, il Consiglio federale è incaricato di adottare i seguenti provvedimenti e, se necessario, di proporre le necessarie modifiche di legge:
1. disbrigo più rapido delle formalità doganali;
 2. smistamento dei camion sulle strade nazionali, in funzione delle necessità di sdoganamento;
 3. creazione di aree di sosta, dotate delle necessarie infrastrutture, in prossimità delle strade nazionali (per es. presso gli aerodromi di Stans e Ambri, di proprietà della Confederazione);
 4. limitazione del numero di camion che valicano il confine elvetico in funzione dei veicoli sdoganati all'uscita dalla Svizzera.
- 2002 P 01.3103 *Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein)*
 Il Consiglio federale è invitato a valutare quale supporto finanziario possa fornire la Confederazione per rendere sicuri i passaggi a livello ancora pericolosi, affinché siano soddisfatte al più presto le esigenze poste dall'articolo 6 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr).

- 2002 P 01.3098 *Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)*
 Nel quadro della pianificazione delle strade nazionali per i prossimi quarant'anni, conformemente al mandato attribuito dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati (mozione 00.3217, «Piano per la futura rete delle strade nazionali»), si invita il Consiglio federale a integrare nella rete delle strade nazionali anche i seguenti tratti:
 - H21: Gran San Bernardo, dalla biforcazione A 9 Martigny – Tunnel del Gran San Bernardo;
 - H212: raccordo N9 Visp-Stalden/Illas;
 - H509: raccordo N9 Gampel-Goppenstein.
- 2002 P 01.3111 *Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)*
 Si chiede al Consiglio federale di esaminare l'integrazione della tangenziale di Lucerna nella rete delle strade nazionali per il traffico nord-sud.
- 2002 P 01.3766 *Inosservanza dell'obbligo di dare precedenza ai pedoni sui passaggi pedonali. Inserimento nell'elenco delle multe disciplinari (N 22.3.02, Wiederkehr)*
 Si incarica il Consiglio federale di verificare se l'inosservanza dell'obbligo di dare precedenza ai pedoni sui passaggi pedonali può essere inserito nell'elenco delle multe disciplinari, con denuncia nel caso in cui tale inosservanza esponga a un pericolo concreto o a un rilevante pericolo astratto.
- 2002 P 01.3759 *Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi)*
 Il Consiglio federale è incaricato di esaminare, progettare e realizzare al più presto misure attive di sicurezza e prevenzione prima delle gallerie, con priorità sugli assi sottoposti al grande traffico merci su gomma – denominate «portale termografico».
- 2002 P 00.3553 *Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (N 22.3.02, Bühler)*
 Il Consiglio federale è pregato di valutare la possibilità, nel quadro del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali, di ampliare lo svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (tunnel del Galgenbuck). Ciò allo scopo di facilitare l'accesso alla A4, e quindi all'asse nord-sud, e di migliorare la situazione del traffico a Neuhausen.
- 2002 P 01.3680 *Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (S 6.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)*
 Il Consiglio federale è incaricato di esaminare, di elaborare e di adottare al più presto misure antincendio per le opere stradali sotterranee, dando la priorità alle seguenti gallerie:
 - San Gottardo, San Bernardino e Gran San Bernardo;
 - gallerie a due tubi a senso unico lungo la A2 e la A1.
 Se non fosse possibile finanziare rapidamente queste misure per mezzo dei crediti ordinari, il Consiglio federale dovrà proporre un finanziamento speciale.
- 2002 P 02.3049 *Passo del Lucomagno (N 21.6.02, Decurtins)*
 Si invita il Consiglio federale ad esaminare la possibilità di inserire il Passo del Lucomagno nel piano per il traffico transalpino.
 Si invita inoltre il Consiglio federale a voler verificare in che modo sia possibile aumentare la sicurezza del Passo del Lucomagno in caso di apertura invernale e quali misure debbano essere adottate per garantire la sicurezza degli utenti della strada.
- 2002 P 02.3116 *Aumentare la sicurezza sulle autostrade (N 21.6.02, Gruppo democratico-cristiano)*
 Per aumentare la sicurezza sulle autostrade svizzere, il Consiglio federale viene invitato ad esaminare le seguenti misure:
 1. creazione di aree di sosta al di fuori delle autostrade interessate da lunghi incolonnamenti;
 2. creazione di aree di dosaggio prima della frontiera;
 3. rinvio dei veicoli pesanti che non presentano un equipaggiamento corretto alla frontiera;
 4. introduzione di un divieto di sorpasso per i veicoli pesanti sulle rampe di accesso e lungo le bretelle degli agglomerati;
 5. installazione di impianti antincendio e di aspirazione del fumo nelle gallerie.
- 2002 R 02.3066 *Svincolo autostradale Wil ovest (S 6.6.02, Bürgi)*
 Situata al crocevia tra diversi grandi assi stradali, dal punto di vista dei trasporti la città di Wil svolge un ruolo importante e, nel contempo, è il centro economico di una grande regione che conta circa 90'000 abitanti e 70'000 posti di lavoro. L'allacciamento di Wil all'autostrada A1 si trova alla periferia della città, a sud-est, ossia al di fuori della zona industriale e dei quartieri residenziali. In mancanza di strade con una capacità sufficiente attraverso il centro città, un numero sempre cre-

scente di automobilisti si serve, a ovest di Wil, dello svincolo autostradale di Münchwilen, cosa che comporta un forte volume di traffico non solo in questo Comune ma anche in quello di Simach.

Il gruppo intercantonale di pianificazione regionale di Wil si è ora pronunciato a favore della realizzazione di uno svincolo autostradale Wil ovest. D'intesa con il Cantone San Gallo, il 27 novembre 2001 il Consiglio di Stato del Cantone Turgovia ha chiesto al capo del DATEC di esaminare il progetto in questione. Come noto, gli allacciamenti autostradali sono parte integrante delle strade nazionali. La decisione di costruire o modificare una strada nazionale è di competenza federale. Invito pertanto il Governo a:

1. fare in modo che lo svincolo autostradale di Wil ovest venga integrato nel programma per una rete delle strade nazionali di domani, da elaborare in applicazione della mozione 00.3217;
2. dare in appalto l'elaborazione di un progetto generale per lo svincolo autostradale Wil ovest.

2002 R 02.3018 *Traffico transalpino. Tavola rotonda per fare il punto della situazione (S 18.6.02, Schmid-Sutter Carlo)*

La situazione del traffico attraverso le Alpi è diventata insostenibile. Il costante aumento del volume di traffico mette sempre più a dura prova l'infrastruttura stradale. Attualmente, le ferrovie non sono in grado di fornire un considerevole contributo supplementare nel trasferimento del traffico merci transalpino dalla strada alla rotaia. L'intera rete dei trasporti rischia di rimanere paralizzata nel caso di un aumento del traffico in primavera sull'asse di transito alpino e nell'Altipiano.

La rapidità con cui vengono introdotti cambiamenti nell'ambito delle misure di dosaggio al San Gottardo rivela l'impotenza delle autorità nel tenere sotto controllo la situazione. L'attuale situazione ha effetti molto negativi per i conducenti di camion, bloccati per ore in colonna senza possibilità di ristoro decenti, per le persone che vivono lungo gli assi in questione, esposte all'inquinamento causato dagli ingorghi e per l'economia nazionale, che a causa dei ritardi dovuti alle misure di dosaggio e agli incolonnamenti subisce ingenti perdite.

Il Consiglio federale è dunque sollecitato ad organizzare al più presto una tavola rotonda per risolvere il problema del traffico transalpino. Dovranno partecipare tutti gli ambienti politici ed economici interessati, in particolare il Consiglio federale, i Cantoni lungo la A2, i partiti politici, le ferrovie, le associazioni dei trasporti, le organizzazioni ambientali, del turismo, dell'artigianato, del commercio e dell'industria. L'obiettivo è di trovare soluzioni comuni per avviare a una situazione ormai insostenibile.

2002 P 02.3216 *Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.300)*

Nell'ambito dei lavori per il «Piano settoriale strade», il Consiglio federale è incaricato di esaminare in modo approfondito le richieste avanzate dall'iniziativa «Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna».

2002 P 02.3053 *Trattamento speciale per i trasporti di bestiame e di alimentari al San Gottardo e al San Bernardino (N 4.10.02, Walter Hansjörg)*

Si invita il Consiglio federale, nell'ambito delle misure di gestione del traffico pesante al San Gottardo e al San Bernardino, ad assicurare la priorità di transito ai veicoli che trasportano animali vivi, derrate alimentari deperibili e altri prodotti freschi a limitata conservazione.

2002 R 02.3313 *Eliminazione dell'angolo morto in tutti i veicoli commerciali (S 24.9.02, Studer Jean)*

Il Consiglio federale è incaricato di rendere obbligatorio uno specchio retrovisore su tutti i veicoli commerciali, in modo da eliminare il problema dell'angolo morto.

2002 P 01.3735 *Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)*

Si invita il Consiglio federale a sottoporre alle Camere un progetto che

- a. definisca obiettivi di sicurezza per i tunnel e i tratti stradali ad elevato rischio;
- b. analizzi sistematicamente i rischi connessi alla circolazione in galleria e sugli altri segmenti stradali pericolosi, allo scopo di individuare i possibili scenari d'incidente, le loro conseguenze e la probabilità che essi si verifichino;
- c. contenga un piano di misure intese a raggiungere l'obiettivo di sicurezza fissato per le gallerie e i tratti stradali pericolosi.

Ufficio federale delle comunicazioni

1994 P 93.3654 *Violenza sul piccolo schermo. Rappresentazione femminile nell'istanza di ricorso (N 18.3.94, von Felten) – in precedenza DATEC/SG*

1994 P 94.3184 *Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (N 7.10.94, Reimann Maximilian)*

- 1997 P 97.3009 *Aliquote dei proventi delle tasse di ricezione per emittenti televisive private (S 6.3.97, Commissione dei trasporti e delle comunicazioni CS 96.048)*
- 1998 P 97.3453 *Revisione della legislazione sulla radiotelevisione (S 18.3.98, Uhlmann)*
- 1998 P 98.3003 *Radio Svizzera Internazionale (N 20.3.98, Commissione di politica estera CN 97.085)*
- 1998 P 98.3110 *Trasparenza nell'indicazione dei prezzi per tutti i servizi di telecomunicazione (N 26.6.98, Vollmer)*
- 1998 P 98.3467 *Criminalità su Internet. Responsabilità dei provider (N 18.12.98, von Felten)*
- 1999 P 98.3575 *Fondo indipendente per i media (N 19.3.99, Weigelt)*
- 1999 M 98.3509 *Programmi educativi alla televisione svizzera (N 16.6.99, Suter; S 17.12.98)*
- 1999 M 98.3391 *Programmi educativi alla televisione svizzera (S 17.12.98, Simmen; N 16.6.99)*
- 1999 P 97.3451 *Revisione della legislazione sulla radiotelevisione (N 16.6.99, Gruppo dell'Unione democratica di Centro)*
- 1999 P 99.3080 *Assoggettamento della SSR al Controllo federale delle finanze (S 16.6.99, Reimann)*
- 2000 M 99.3136 *Electronic Business (N 18.6.99, Nabholz; S 23.3.00)*
- 2000 P 00.3219 *Libera concorrenza tra media indipendenti (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*
- 2000 P 00.3144 *Legge sui media (N 6.10.00, Fehr Hans-Jürg)*
- 2000 P 00.3520 *Mantenimento degli studi radio di Berna e Basilea (N 15.12.00, Joder)*
- 2001 M 00.3393 *Invii in massa di messaggi elettronici non richiesti a scopo pubblicitario (spamming) (N 6.10.00, Sommaruga; S 15.3.01)*
- 2001 M 00.3610 *Progetti di vendita di Swisscom. Ripercussioni (N 23.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN; S 30.11.00) – in precedenza DATEC/SG*
- 2001 M 00.3607 *Progetti di vendita di Swisscom. Ripercussioni (S 30.11.00, Commissione della politica di sicurezza CS; N 17.9.01) – in precedenza DATEC/SG*
- 2001 P 01.3429 *Assicurare agli Svizzeri all'estero la possibilità di informarsi sull'attualità del loro paese d'origine (S 11.12.01, Commissione delle istituzioni politiche CS)*
- 2002 R 02.3314 *Trasmissioni televisive adatte agli audiolesi (S 24.9.02, Stadler)*
- In Svizzera, circa 600'000 persone soffrono di disturbi all'udito. Per queste persone, l'ascolto di programmi radiofonici risulta estremamente difficile se non addirittura impossibile. Gli audiolesi, per ottenere ogni tipo di informazione, dipendono quindi dalla televisione. Oltre ai sottotitoli (ottenibili tramite il teletext), per loro è importante la qualità della dizione durante le trasmissioni e, per i programmi informativi, la rinuncia a musiche di accompagnamento e a rumori di sottofondo.
- La televisione rappresenta, nella nostra società, un mezzo di comunicazione e di integrazione fondamentale. È perciò importante che le richieste degli audiolesi vengano riprese nella nuova legge sulla radiotelevisione. L'avamprogetto messo in discussione prevedeva che le emittenti televisive, con un'offerta di programmi nazionali o a livello della regione linguistica, trasmettessero una quota adeguata e rappresentativa di trasmissioni adatte agli audiolesi. In questo contesto, la SSR dovrebbe soddisfare esigenze ancora più elevate. Molti dettagli dovranno tuttavia essere fissati nell'ordinanza.
- Il Consiglio federale è invitato a precisare, in un complemento al messaggio oppure in un rapporto supplementare, come intende concretizzare le esigenze degli audiolesi. Al Collegio si chiede, tra l'altro, di chiarire i seguenti punti:
- significato dell'espressione «quota adeguata e rappresentativa di trasmissioni»;
 - requisiti per i concessionari del servizio pubblico e per le emittenti con diritto di accesso;
 - finanziamento dei sottotitoli.
- 2002 P 02.3331 *Effettuare pagamenti con il cellulare (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer)*
- Il Consiglio federale è invitato a creare le basi legali necessarie all'introduzione di pagamenti via cellulare con addebito diretto sul conto bancario o postale. Il Collegio dovrà regolamentare soprattutto i seguenti punti:
1. verificare se le attuali basi legali sono sufficienti per garantire operazioni di pagamento tramite cellulare (Mobile Payment); in caso contrario, si dovranno avviare le necessarie modifiche legislative;
 2. definire i requisiti di sicurezza da applicare;

3. nel quadro di una strategia attiva basata sul rapporto di proprietà, il Collegio incaricherà Swiscom e la Posta, in collaborazione con la Banca nazionale, di introdurre in Svizzera, il più presto possibile e a condizioni vantaggiose, operazioni di pagamento senza contanti via cellulare;
4. il Consiglio federale dovrà infine chiarire gli eventuali rapporti con la legge sul credito al consumo.

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

- 1972 M 10999 *Protezione della natura e del patrimonio nazionale (S 26.9.72, Bächtold; N 19.9.72)*
- 1972 M 10987 *Protezione della natura e del patrimonio nazionale (N 19.9.72, Binder; S 26.9.72)*
- 1987 P 87.392 *Protezione del paesaggio. Rafforzamento (N 19.6.87, Longet)*
- 1989 P 89.618 *Creazione di una banca dati di riferimento sull'ambiente (N 15.12.89, Ulrich)*
- 1991 M 90.421 *Studio della selvaggina (N 18.9.91, Frey Walter; S 1.10.90)*
- 1991 M 90.426 *Studio della selvaggina (S 1.10.90, Lauber; N 18.9.91)*
- 1991 P 91.3180 *Salvaguardia della varietà della flora e della fauna (N 4.10.91, Weder–Basel)*
- 1991 P 91.3366 *Piano settoriale «Paesaggio e spazi vitali» (N 13.12.91, Haering Binder)*
- 1991 P 91.3364 *Concezioni per indicatori relativi all'ambiente (N 13.12.91, Nabholz)*
- 1993 P 91.3431 *Protezione degli animali. Divieto di importazione, esportazione e di transito di animali vivi a scopi venatori (N 2.6.93, Hafner Rudolf)*
- 1994 P 92.3244 *Smaltimento dei rifiuti senza emissioni. Promovimento. (N 1.3.94, Maspoli)*
- 1994 P 94.3456 *Cancro: il fattore di rischio dovuto alle emissioni dei motori a diesel (N 16.12.94, Baumberger)*
- 1995 M 94.3005 *Introduzione di tasse d'incentivazione sui concimi chimici, sugli eccedenti di concime aziendale e sui prodotti per il trattamento delle piante (S 2.6.94, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 93.053; N 22.6.95)*
- 1995 P 95.3114 *Coordinazione della politica forestale (N 23.6.95, Singeisen)*
- 1995 P 95.3521 *Protezione degli oggetti inseriti nell'IFP (N 21.12.95, Nabholz)*
- 1996 M 95.3312 *Migliorare il coordinamento fra pianificazione del territorio e protezione dell'ambiente (S 18.9.95, Maissen; N 14.3.96) – in precedenza DFGP/UFPT*
- 1997 P 97.3117 *Amministrazione federale. Management ambientale (N 20.6.97, Gysin Remo)*
- 1998 P 98.3277 *La responsabilità dei Paesi nella violazione del Protocollo di Kyoto (N 9.10.98, Vallender; richiesta di stralcio FF 2002 5683)*
- 1998 P 98.3278 *Maggiore protezione dell'ambiente a costi minori (N 9.10.98, Vallender)*
- 1998 P 98.3267 *Riconoscimento reciproco dell'esame cantonale sulla caccia (S 6.10.98, Bieri)*
- 1998 P 98.3087 *Ratifica della Convenzione di Aarhus (N 26.6.98 Semadeni, S 12.98)*
- 1999 P 98.3590 *L'efficacia dal profilo economico delle misure di protezione dell'ambiente (S 19.3.99, Respini)*
- 1999 P 98.3595 *Esecuzione dell'ordinanza sulle zone umide (N 18.6.99, Wiederkehr)*
- 1999 P 99.3104 *Legge sulla caccia. Revisione (N 18.6.99, Dupraz)*
- 1999 P 99.3114 *Esecuzione dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (N 18.6.99, Genner)*
- 1999 P 99.3057 *Valanghe e pianificazione del territorio (N 8.10.99, Nabholz)*
- 1999 P 99.3166 *Veicoli industriali pesanti. Filtro per le particelle (N 8.10.99, Stump)*
- 1999 P 99.3529 *Parità di trattamento tra gli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e gli impianti di cogenerazione che sfruttano le energie rinnovabili (N 22.12.99, Vallender)*
- 1999 P 99.3389 *Misure adottate sinora e previste per la protezione contro l'inquinamento fonico (N 22.12.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*
- 2000 P 99.3438 *Introduzione del principio della trasparenza con riserva di segretezza nella Gen-Lex (N 24.3.00, Gonseth)*
- 2000 P 99.3592 *Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale (IFP). Miglioramento delle procedure decisionali (N 24.3.00, Widrig)*

- 2000 P 00.3010 *Legno da utilizzare quale fonte di energia (N 15.3.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 00.013)*
- 2000 M 98.3589 *Contraddizioni fra la legge sulla protezione dell'ambiente e la legge sulla pianificazione del territorio (S 10.3.99, Büttiker; N 21.6.00)*
- 2000 P 00.3061 *Promovimento del legno nella costruzione di pareti antifoniche e nella posa di finestre fonoisolanti (N 23.6.00, Widmer)*
- 2000 P 00.3162 *Traffico aereo e misure di igiene dell'aria (N 23.6.00, Leutenegger Oberholzer)*
- 2000 P 00.3188 *Diritto di ricorso delle associazioni. Carta per le trattative (N 22.6.00, Commissione degli affari giuridici CN 99.442)*
- 2000 P 99.3570 *OCSE «Esame delle performance ambientali: SVIZZERA». Misure (S 22.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)*
- 2000 P 00.3275 *Revisione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (N 6.10.00, Theiler)*
- 2000 M 00.3184 *Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)*
- 2000 P 00.3572 *Il rumore in Svizzera: lo stato della situazione (N 15.12.00, Leutenegger Oberholzer)*
- 2000 P 00.3322 *Risanamento di discariche di rifiuti. Partecipazione della Confederazione (N 15.12.00, Rennwald)*
- 2001 M 00.3462 *Introduzione di carburanti privi di zolfo (N 15.12.00, Weigelt; S 14.6.01; richiesta di stralcio FF 2002 5762)*
- 2001 P 99.3560 *Costituzione di zone protette di ampie dimensioni (N 12.6.01, Grobet)*
- 2001 P 99.3649 *Iscrizione dei ghiacciai dell'Aar nell'elenco del patrimonio mondiale dell'Unesco (N 12.6.01, Teuscher)*
- 2001 P 01.3178 *Legge sul CO₂. Misure di accompagnamento (N 5.10.01, Rechsteiner-Basel)*
- 2001 P 01.3371 *Legge sul CO₂. Base decisionale (N 5.10.01, Leutenegger Hajo)*
- 2001 P 01.3211 *Impianti idroelettrici di valore storico (N 17.9.01, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 00.3494)*
- 2001 P 01.3266 *Rapporto sull'esecuzione dell'esame d'impatto ambientale (EIA) e delle procedure di autorizzazione (N 17.9.01, Commissione degli affari giuridici CN)*
- 2001 P 01.3509 *Finanziamento dell'eliminazione dei rifiuti comunali in base al principio di causalità (N 14.12.01, Banga)*
- 2001 P 01.3615 *Riscaldamento climatico. Protezione delle regioni di montagna (N 14.12.01, Gruppo socialista)*
- 2001 P 01.3628 *Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)*
- 2002 P 00.3682 *Elettrosmog. Ricerca (N 4.3.02, Wyss)*
 Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre ad analisi scientifiche gli effetti dell'elettrosmog (segnatamente quello provocato dalle antenne di telefonia mobile e dalle condutture di energia elettrica) sulla popolazione, con particolare riguardo alla bioedilizia e alla medicina empirica. Quale misura integrativa va prevista l'incentivazione della ricerca di base nel settore degli effetti biologici delle radiazioni non ionizzanti deboli.
- 2002 P 01.3501 *Interconnessione delle superfici di compensazione ecologica (N 22.3.02, Fässler)*
 Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto sulle superfici di compensazione ecologica in Svizzera.
 - Nel rapporto deve figurare lo stato della situazione attuale (numero, ampiezza e posizione geografica delle dette superfici, ecc.).
 - Il rapporto deve mostrare quali provvedimenti siano in atto al momento per sostenere l'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica.
 - Il rapporto deve inoltre indicare con quali ulteriori provvedimenti si può continuare a promuovere l'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica.
- 2002 P 01.3642 *Riciclaggio di rifiuti di materie plastiche (N 22.3.02, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)*
 Il Consiglio federale è incaricato di verificare i provvedimenti che permettano in futuro un aumento della raccolta separata di specifici rifiuti di materie plastiche provenienti dall'industria e dall'artigianato, in modo che questi possano essere riciclati oppure impiegati per la produzione di

energia. A questo scopo bisognerebbe, per quanto possibile, stabilire degli obiettivi quantitativi e le relative scadenze per motivare l'economia a prendere dei provvedimenti volontari. Ove fosse necessario, le occorrenti prescrizioni devono essere emanate secondo la legge sulla protezione dell'ambiente. Nella pianificazione delle norme bisogna tener conto di un rapporto costo/benefici favorevole.

2002 P 02.3127 *Documentazione fotografica degli interventi sul paesaggio svizzero (N 4.10.02, Aepli Wartmann)*

Il Consiglio federale è incaricato di verificare l'opportunità di approntare i mezzi necessari per la realizzazione di un inventario fotografico degli interventi presenti e futuri dell'uomo sul paesaggio svizzero, al fine di documentare, da un lato, i cambiamenti causati da tali interventi e, dall'altro, di valutarne gli effetti a lungo termine.

2002 P 02.3354 *Basi legali per le riserve della biosfera in Svizzera (N 4.10.02, Lustenberger)*

Il Consiglio federale è incaricato di verificare l'opportunità di adeguare le basi legali della Confederazione alla nuova circostanza costituita dalla recente istituzione di una riserva della biosfera in Svizzera.

Tale adeguamento in diversi campi giuridici dovrà tra l'altro garantire ai progetti regionali orientati verso il futuro e vincolati al principio della sostenibilità la possibilità di esigere le necessarie sovvenzioni.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

1995 P 94.3514 *Consentire il road-pricing nelle città (N 24.3.95, Vollmer; richiesta di stralcio FF 2002 2066) – in precedenza DATEC/SG*

1997 P 97.3541 *Piano d'azione concreto (N 2.12.97, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 97.033) – in precedenza DATEC/UFAPP*

1999 P 99.3531 *Ripercussioni degli accordi bilaterali con l'UE sulle politiche di pianificazione del territorio dei Cantoni di confine e della Confederazione (S 8.12.99, Hofmann)*

2000 P 99.3513 *Accordi bilaterali e regioni di frontiera (N 24.3.00, [Ratti]-Robbiani)*

2000 P 99.3459 *Armonizzazione del diritto di superficie (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)*

2000 P 98.3197 *TTPCP: regolamentazione speciale per l'economia forestale (N 21.6.00, Bezzola) – in precedenza DATEC/SG*

2000 M 99.3574 *Promovimento del centro città nel rispetto dell'ambiente (N 24.3.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.411; S 5.10.00)*

2001 M 00.3510 *Programma di sostegno nel settore della pianificazione del territorio (N 15.12.00, Nabholz; S 6.6.01)*

2002 P 02.3232 *Sicurezza negli spazi pubblici. Aspetti relativi alla pianificazione del territorio e all'organizzazione architettonica e visiva (N 4.10.02, Vollmer)*

Gli ambienti specialistici riconoscono da tempo l'importanza dell'organizzazione architettonica e visiva degli spazi pubblici ai fini della sicurezza oggettiva e soggettiva delle persone.

È indispensabile tenere conto della situazione dei diversi gruppi sociali (bambini, donne, handicappati, anziani, pedoni, utenti dei mezzi pubblici ecc.) nonché dei modi e degli orari diversi in cui essi utilizzano gli spazi pubblici.

La Confederazione, in virtù della sua competenza diretta oppure in qualità di cofinanziatrice di progetti, potrebbe fornire un importante contributo al miglioramento qualitativo degli spazi pubblici.

Il Consiglio federale è invitato a tenere maggiormente conto, nell'ambito delle sue competenze e della sua sfera di influenza indiretta (per esempio attraverso il finanziamento di progetti), delle esigenze della sicurezza negli spazi pubblici, in relazione all'organizzazione architettonica e visiva di questi ultimi.

**C Mozioni e postulati relativi all'ambito di attività degli organi dei Consigli legislativi
(Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati)**

1. Non ancora attuati

Consiglio nazionale

2001 P 01.3559 *Nuovo bar nel Palazzo del Parlamento (N 14.12.2001, Abate)*

2002 M 01.3321 *Atti e deliberazioni parlamentari. Pubblicazione in italiano (N 14.12.01, Galli; S 5.12.02)*

2002 M 02.3456 *Valutazione della vigilanza da parte della Commissione di gestione (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*

Consiglio degli Stati

Nessuno.

2. Attuati

Consiglio nazionale

Nessuno.

Consiglio degli Stati

Nessuno.

D Proposte di stralcio di mozioni e postulati

a) Mozioni e postulati che risalgono a più di quattro anni fa

Cancelleria federale

Nessuno.

Dipartimento degli affari esteri

1998 P 97.3498 *Cooperazione allo sviluppo nelle regione delle foreste tropicali umide (N 20.3.98, von Felten)*

1998 P II 97.3498 *Zone con foreste pluviali equatoriali (N 20.3.98, v. Felten; S 30.11.98)*

Le tre preoccupazioni dell'autrice del postulato sono prese in considerazione nei programmi di cooperazione allo sviluppo della Svizzera nella misura in cui le concezioni di sviluppo forestale sostenibile sono impiegate sulla protezione e su un'utilizzazione durevole delle foreste secondo criteri riconosciuti sul piano internazionale. La Svizzera promuove inoltre queste esigenze sul piano politico internazionale nell'ambito dei processi dell'UNFF/FNUF (United Nations Forum on Forests) e si impegna a sostenere l'adozione di linee direttive in merito a questo tema.

1998 P 98.3499 *Conferenza internazionale del Cairo. Rispetto degli impegni presi (N 18.12.98, Maury Pasquier)*

La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ha elaborato un programma di seguito della Conferenza internazionale sulla popolazione e sullo sviluppo (CIPD, tenuta al Cairo), volto a integrare successivamente gli obiettivi definiti nel Programma d'azione adottato al Cairo nelle sue politiche e azioni di cooperazione allo sviluppo sia bilaterali che multilaterali. Sul piano internazionale tuttavia a causa della mancanza di risorse sufficienti da parte dei donatori, i risultati attesi non hanno potuto essere raggiunti. Ciononostante i contributi svizzeri sono evoluti in maniera significativa: le spese annuali in materia di salute sessuale e riproduttiva sono passate da meno di 15 milioni di franchi nel 1994 a circa 30 milioni di franchi dall'inizio del decennio, aumento riconducibile a uno sforzo particolare nella lotta contro l'AIDS a partire dal 2001.

Il partner più importante della DSC nell'ambito dell'approvvigionamento in materia di sanità sessuale e riproduttiva è il Fondo dell'ONU per la popolazione (UNFPA), incaricato a livello internazionale dell'attuazione del programma di azione del Cairo. La Svizzera sottolinea così l'importanza dei risultati della Conferenza del Cairo e si impegna per il mantenimento degli standard già raggiunti. La DSC sostiene il processo di valutazione, la cui conclusione è prevista nel 2003/2003, con un contributo di 500'000 franchi.

Dipartimento dell'interno

Ufficio federale della cultura

1996 P 96.3166 *Salvaguardia della fotografia in Svizzera (S 11.6.96, Cavadini Jean)*

Nel settembre 2002, il Consiglio federale ha deciso di rafforzare la promozione della fotografia soddisfacendo in questo modo la richiesta. La promozione verrà concretizzata gradualmente a partire dal 2003. Una priorità consiste nel sostenere la Fondazione svizzera per la fotografia sulla base di un mandato di prestazioni. Con la Fondazione e con il Museo della fotografia di Winterthur verrà istituito a Winterthur, grazie alla generosità di un mecenate, un centro nazionale di competenze per la fotografia. L'Ufficio federale della cultura erogherà inoltre fondi supplementari in forma di contributi a progetti di istituzioni pubbliche e private, che s'impegnano a favore della promozione, della valorizzazione e della conservazione della fotografia svizzera. Questo dovrebbe garantire tra l'altro la conservazione di importanti lasciti di fotografe e fotografi svizzeri. La manutenzione tecnica e il restauro di fotografie è compito dell'associazione Memoriav per la conservazione dei beni

culturali audiovisivi, che dal 2002 viene sostenuta in modo più massiccio dalla Confederazione. La promozione della fotografia contemporanea avverrà anche in futuro grazie ai fondi destinati alle arti visive e applicate.

Ufficio federale della sanità pubblica

- 1995 M 93.3370 *Villaggio per tossicodipendenti che desiderano disintossicarsi (N 22.9.94, Sieber; S 24.1.95)*
Il villaggio non è stato realizzato, tuttavia la Confederazione sta creando i presupposti per garantire a lungo termine il finanziamento di un aiuto in caso di dipendenza orientato alla prestazione e all'efficacia, nell'ambito del progetto «Finanziamento per l'aiuto residenziale in caso di dipendenza» (FiSu). La necessità di altri posti di trattamento non è più attuale a causa della diminuzione della domanda riscontrata negli ultimi anni.
- 1997 P 97.3285 *Campagna Stop Aids per gli uomini eterosessuali (N 10.10.97, Hubmann)*
La campagna Stop Aids del 1998 era interamente dedicata agli uomini eterosessuali. Contemporaneamente e a titolo complementare è stato lanciato il progetto "Don Juan" destinato ai clienti delle prostitute. Inoltre, vista la scelta del mezzo di comunicazione, le campagne tramite inserzioni del 1999-2001 hanno raggiunto prevalentemente la parte maschile della popolazione. Nella strategia 2004-2008, attualmente in elaborazione presso l'Ufficio, sarà data la necessaria considerazione ai target rilevanti.
- 1998 P 98.3462 *Protesi mammarie. Dovere d'informazione e ricerca scientifica (N 18.12.98, Stump)*
La richiesta di informare le pazienti è oggi garantita. L'FMH, le Associazioni dei medici specialisti nonché l'Associazione dei pazienti, con la collaborazione dell'UFSP, hanno approntato un opuscolo distribuito a tutti gli studi medici, alle cliniche e agli ospedali importanti.
Il settore «Ricerca scientifica sul decorso» mirava all'allestimento di un registro degli espanti. Si è tuttavia rinunciato alla sua messa in atto sulla base dei risultati della valutazione della situazione giuridica, ritenuta difficile dal profilo della protezione dei dati e del sostegno finanziario.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

- 1990 P 90.783 *Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Revisione (N 14.12.90, Blatter)*
La reintroduzione delle rendite per ascendenti nell'assicurazione infortuni è soprattutto un'esigenza delle piccole imprese agricole a conduzione familiare, che, in caso di decesso di un figlio o di una figlia causa infortunio, perdono un lavoratore. Va rilevato che gli agricoltori sono spesso indipendenti ed in quanto tali non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. La reintroduzione della rendita per ascendenti non avrebbe quindi in pratica alcun effetto sulla situazione che si intende migliorare.
- 1996 P 96.3180 *Campagna d'informazione contro la violenza quotidiana nell'ambiente sociale immediato (N 13.6.96, Commissione degli affari giuridici CN 93.034, [minoranza von Felten])*
1) La Centrale per le questioni familiari (CQF) ha incaricato l'Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia di avviare una campagna d'informazione nazionale contro la violenza ai danni di minori mettendo a disposizione notevoli mezzi finanziari. La campagna «Siate forti: nessuna violenza sui bambini!» è iniziata il 20 novembre 2002 (giornata dei diritti del fanciullo dell'ONU) e dovrebbe proseguire almeno fino nel 2003 con l'impiego di diversi mezzi di propaganda. La campagna si è avvalsa di affissioni su tutti i mezzi di trasporto pubblici della Svizzera (salvo le FFS, dove sarà pubblicizzata sugli astucci per gli abbonamenti 2003) ed è stata supportata dalla pubblicazione di una serie di sei opuscoli dedicati alle diverse forme di maltrattamento dei bambini e contenenti consigli per evitarli.
2) La CQF ha pubblicato su Internet gli indirizzi di 750 servizi d'aiuto e consulenza attivi in Svizzera nel settore dei maltrattamenti ai bambini. Questo sistema permette agevoli ricerche. Sono inoltre previste connessioni con i siti dedicati all'infanzia (147 / pro juventute, Ciao, ecc.).
- 1998 P 97.3565 *Assicurazione invalidità e presa a carico istituzionale dei tossicodipendenti. Armonizzazione (S 18.3.98, Rochat)*
Nel corso del 2002, il nuovo modello di finanziamento per istituzioni attive nel settore delle dipendenze (FiSu) è stato sviluppato e sperimentato sufficientemente per poter essere introdotto il 1° gennaio 2003. Con decisione del 24 aprile 2002, il Consiglio federale ha adeguato l'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità in modo che i sussidi AI collettivi possano essere versati anche alle istituzioni integrate nel nuovo modello. Sta ora ai Cantoni decidere se e quando aderirvi. Le richieste del postulato sono così soddisfatte.
- 1998 P 98.3252 *Disintossicazione (N 9.10.98, Gross Jost)*
Cfr. 97.3565.

- 1998 P 98.3047 *Interruzione di gravidanza. Provvedimenti appropriati (N 5.10.98, Commissione degli affari giuridici CN 93.434 [minoranza Engler])*
 In occasione del nuovo disciplinamento dell'interruzione della gravidanza deciso dal Parlamento il 14 dicembre 2001, il modello comprendente la consulenza obbligatoria non era riuscito ad imporsi. Poiché la modifica è stata accolta con il relativo referendum nella votazione del 2 giugno 2002 ed è entrata in vigore il 1° ottobre dello stesso anno, il postulato può essere tolto di ruolo.
- 1998 P 98.3220 *Assicurazioni sociali. Imposta sul valore aggiunto (N 9.10.98, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*
 L'introduzione di un'imposta sul valore aggiunto lordo delle imprese non è stata in alcun modo menzionata in occasione della procedura di consultazione sul nuovo ordinamento finanziario. L'analisi di questa fonte di finanziamento delle assicurazioni sociali non è stata considerata prioritaria nel programma di ricerca concernente il futuro a lungo termine della previdenza per la vecchiaia.
- 1998 P 98.3522 *Finanziamento delle IPG con fondi pubblici (N 16.12.98, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.022)*
 L'iniziativa parlamentare Triponez (01.426) è in corso di realizzazione. Il postulato 01.3522 sarà realizzato nel 2004. La questione del finanziamento delle IPG mediante fondi pubblici non ha più ragion d'essere.

Dipartimento di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

- 1970 P 10513 *Istituzione di un «ombudsman» (N 14.12.70, Fischer-Berna)*
- 1977 P 76.486 *Controllo dell'amministrazione. Ombudsmann (N 4.5.77, Schalcher)*
- 1981 P ad 77.225 *Ombudsmann (N 18.3.81, Commissione CN)*
- 1989 M 88.333 *Difensore civico federale (S 29.9.88, Gadiert; N 6.10.89)*
 In seguito ai tragici eventi accaduti nel 2001 al Parlamento di Zugo, il Consiglio federale ha di nuovo vagliato l'opportunità di investire un difensore civico federale comune scartando tuttavia l'idea perché giunto alla conclusione che ogni unità amministrativa è chiamata a dare prova di disponibilità nei confronti dei cittadini e che tale dovere non può essere delegato a un ente federale comune.
- 1986 P ad 83.227 *Infortuni professionali. Responsabilità del datore di lavoro (N 20.12.85, Commissione CN; S 6.10.86) – in precedenza DFI*
 La legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali entrata in vigore il 1° gennaio 2003 soddisfa le richieste avanzate.
- 1989 P 89.389 *Modifica del diritto sulle fondazioni (S 19.9.89, Iten)*
 È in corso la revisione del diritto sulle fondazione nell'ambito delle consultazioni inerenti all'iniziativa parlamentare Schiesser (00.461s). Pertanto il postulato può essere tolto di ruolo.
- 1996 P 94.3210 *Diritto penale riveduto e abuso sessuale dei fanciulli (N 13.6.96, Goll)*
 Le richieste del postulato sono soddisfatte grazie alle seguenti modifiche del Codice penale: LF del 5 ottobre 2001 (Reati contro l'integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura), in vigore dal 1° aprile 2002 (RU 2002 408, 409; FF 2000 2609) e LF del 5 ottobre 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), in vigore dal 1° ottobre 2002 (RU 2002 2993, 2997, 3146; FF 2000 2609).
- 1997 P 97.3366 *Sfruttamento sessuale di fanciulli all'estero (N 10.10.97, von Felten)*
 L'articolo 5 del progetto di revisione della parte generale del Codice penale tiene conto delle richieste del postulato. La relativa votazione conclusiva è avvenuta il 13.12.02, il termine per il referendum è il 3.4.03. La modifica di legge entrerà in vigore presumibilmente nel 2005.

Ufficio federale di polizia

- 1997 P 97.3487 *Lotta contro la pornografia infantile su reti di dati (N 19.12.97, Jeanprêtre)*
- 1998 P 97.3535 *Per una lotta efficace contro la pedofilia (S 2.3.98, Béguin)*
 L'avvio dell'attività di individuazione e coordinazione da parte del Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità in Internet (SCOCI), istituito il 1° gennaio 2003 in seno all'Ufficio fede-

rale di polizia, rende più efficace la lotta contro la pedofilia in Internet. Con la costituzione e l'ampliamento del servizio di coordinamento contro la tratta e il traffico di esseri umani e della rete di addetti di polizia sono inoltre state prese misure anche in questo campo.

Ufficio federale degli stranieri

1992 P 92.3023 *Apolidia di minorenni «adottivi» stranieri (N 19.6.92, Bär)*

Nel corso dell'elaborazione del messaggio del 21 novembre 2001 concernente la cittadinanza per i giovani stranieri e la legge sulla cittadinanza (FF 2002 1736), è stato tralasciato di chiedere lo stralcio del postulato, le cui richieste sono comunque soddisfatte dalla naturalizzazione agevolata per fanciulli apolidi, prevista all'art. 30 del disegno C relativo alla modifica della legge sulla cittadinanza nel messaggio menzionato. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

Ufficio federale delle assicurazioni private

1998 P 98.3400 *Casse malati. Sicurezza delle assicurazioni complementari (N 18.12.98, Scheurer)*

Stando alla dichiarazione rilasciata allora dal Consiglio federale si tratterebbe in particolare di eliminare gli svantaggi insiti nell'art.102 della LAMal. Per il gruppo di esperti incaricato di esaminare la questione, l'operazione equivale alla quadratura del cerchio. Oltretutto, nel frattempo sono emersi problemi di altro tipo rendendo inconsistente la citata disposizione transitoria.

Ufficio federale dei rifugiati

1997 P 97.3018 *Rimborso delle spese d'assistenza per i profughi ebrei in Svizzera (N 20.6.97, Grendelmeier)*

La Commissione peritale indipendente Svizzera – Seconda guerra mondiale (CIE) nel suo rapporto (la Svizzera, il nazionalsocialismo e la Seconda Guerra Mondiale, cifra 3.4) precisa che la Confederazione non ha attuato alcuna misura volta a discriminare unicamente la comunità ebraica. In occasione della pubblicazione del rapporto di sintesi della CIE, il Consiglio federale ha ricordato due provvedimenti recenti: la procedura facilitata per la restituzione di conti e averi non rivendicati di rifugiati (decisione del 14.4.1999) e la concessione di un credito di 15 milioni di franchi (in seguito al rapporto sui rifugiati redatto dalla CIE) per la lotta contro il razzismo e l'antisemitismo. Alla luce di questi fatti, il postulato può essere tolto di ruolo.

1998 P 97.3080 *Rientro dei profughi di guerra bosniaci: procedura speciale (N 3.12.98, Bäumlín)*

Sospesa l'accoglienza collettiva provvisoria, la maggioranza dei profughi di guerra ha fatto ritorno in patria confermando il successo della politica d'asilo svizzera e in particolare del programma svizzero di aiuto al rientro. Non hanno incontrato difficoltà le persone allogene poiché hanno trovato dimora temporanea in zone dove la loro etnia costituisce la maggioranza della popolazione. Alla fine del conflitto, le autorità bosniache di entrambe le etnie hanno varato amnistie a favore di renitenti e disertori e introdotto modifiche legislative segnatamente a livello di diritto abitativo allo scopo di facilitare il ritorno dei profughi di guerra nei loro luoghi di residenza originari. Le leggi discriminatorie decretate durante la guerra sono state sostituite. Considerato il miglioramento della situazione, sono realizzate le richieste avanzate dall'autrice della mozione (accertamento dei rapporti patrimoniali, libertà di residenza) e il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

Istituto federale della proprietà intellettuale

1995 P 94.3531 *Legge sulla protezione dei marchi e importazioni dirette (N 23.6.95, Tschopp)*

Il gruppo di lavoro interdipartimentale «importazioni parallele», istituito dal Consiglio federale in relazione al rapporto sulla tematica delle «importazioni parallele e del diritto dei brevetti», a fine novembre 2002 ha terminato le verifiche riguardanti la problematica dell'esaurimento nel diritto dei brevetti, rilevando una certa necessità di intervenire sul diritto in materia di brevetti. Tuttavia, non sono emersi nuovi spunti per quanto attiene alla problematica delle importazioni dirette nell'ambito del diritto dei marchi. Con decisione 122 III 469 «Chanel», il Tribunale federale ha infatti ribadito l'ammissibilità della prassi adottata sotto la vecchia legge sulla protezione dei marchi stabilendo che le importazioni parallele e la vendita di merci importate parallelamente in Svizzera sono consentite fintanto che si tratti di prodotti di fattura identica a quelli immessi direttamente sul mercato svizzero da un concessionario. Tale decisione è stata ripetutamente confermata dal Tribunale federale e gli accertamenti in corso non rimettono in questione la prassi acquisita. Non occorre pertanto intervenire sul diritto dei marchi e risulta inoltre superflua una modifica di legge volta ad impedire un'esclusione del mercato svizzero. L'attuale giurisprudenza in merito è sufficiente a soddisfare appieno le richieste formulate nel postulato.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

Nessuno.

Protezione della popolazione

Nessuno.

Sport

Nessuno.

Dipartimento delle finanze

Nessuno.

Dipartimento dell'economia

Segretariato di Stato dell'economia

1991 P 90.883 *Assicurazione contro la disoccupazione. Situazione dei frontalieri (N 22.3.91, Commissione della sicurezza sociale del Consiglio nazionale)*

Visto che la ratifica degli accordi bilaterali è avvenuta, l'accordo sulla libera circolazione delle persone è entrato in vigore il 1° giugno 2002. I problemi relativi ai frontalieri sono quindi risolti.

1995 P 95.3129 *Competitività dell'economia svizzera (S 14.12.95, Gemperli)*

Il rapporto sulle determinanti della crescita economica in Svizzera, annunciato nel rapporto di gestione 2001, è stato pubblicato nel marzo del 2002. Il postulato può pertanto essere stralciato.

1996 P 96.3006 *Accordo di libero scambio con gli Stati Uniti (N 13.3.96, Commissione della politica estera CN 95.091 [minoranza Frey Walter])*

Nella sua risposta del 4 marzo 1996, il Consiglio federale si è riservato di intavolare, al momento opportuno e se si trattasse degli interessi dell'economia svizzera, negoziati in vista della conclusione di un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti o con un altro Paese. Nel frattempo il Consiglio federale ha esteso, nell'ambito dell'AELS, la sua rete di relazioni economiche preferenziali con alcuni Paesi terzi situati al di fuori dell'Europa. I suoi sforzi sono rivolti in particolare ai Paesi industrializzati d'oltremare. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, i Ministri dell'AELS hanno deciso, in occasione dell'ultima conferenza ministeriale che si è svolta il 12 e il 13 dicembre 2002 a Interlaken, di rispondere positivamente alle recenti proposte di questo Paese, che mirano ad aprire un dialogo con gli Stati dell'AELS in merito alle possibilità di approfondimento delle relazioni economiche. Si prevede di prendere contatto nel corso dei prossimi mesi. Si tratta quindi di sviluppi che confermano le intenzioni manifestate ripetutamente a tale proposito dal Consiglio federale.

1998 P 97.3680 *Misure per garantire il finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione (S 17.3.98, Cottier)*

Il postulato è stato preso in considerazione nella revisione della LADI del 2003 e può dunque essere tolto di ruolo.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

1998 P 97.3546 *Riconoscimento all'estero dei diplomi delle scuole universitarie professionali (N 20.3.98, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)*

In seguito all'entrata in vigore degli Accordi bilaterali con l'UE, i diplomi SUP sono, nella prospettiva dell'esercizio della professione, riconosciuti quali diplomi di livello universitario, ad eccezione tuttavia del settore dell'architettura. Gli accordi esistenti in merito al riconoscimento universitario conclusi con la Germania e l'Austria (in vista del proseguimento degli studi presso un'università all'estero) sono inoltre stati adeguati. Un nuovo accordo è stato altresì concluso con l'Italia. Infine sono in corso negoziati con la Francia e gli Stati Uniti, anche se per il momento non vi sono risultati concreti. Ciononostante proponiamo di togliere di ruolo il postulato.

- 1998 P 98.3317 *Studi postdiploma SUP. Assunzione dei costi da parte della Confederazione (N 9.10.98, Berberat)*
Il DFE ha approvato il 25 maggio 1999 le direttive sul riconoscimento dei cicli di studio postdiploma. In particolare esso ha deciso in tale occasione che gli studi postdiploma dovrebbero avere un carattere competitivo e che beneficino di sussidi federali soltanto in misura limitata, sotto forma, da un lato, di importo forfetario per studente e per diploma rilasciato e, d'altro lato, su domanda, quale contributo all'istituzione di nuovi studi postdiploma.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

- 1997 P 97.3011 *Trasporto di giornali (S 6.3.97, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 96.049)*
Nella sessione invernale il Parlamento ha approvato la revisione dell'articolo 15 della legge sulle poste. Il sostegno alla stampa, nella sua forma attuale, rimarrà dunque in vigore soltanto fino alla fine del 2007.
- 1998 M 97.3232 *Dissoluzione del regime di previdenza C 25 dell'azienda delle PTT e integrazione degli assicurati nella Cassa pensioni della Confederazione (CPC) (S 9.6.97, Commissione della gestione/ Commissione delle finanze CS; N 3.3.98) – in precedenza DFF/CFA*
Con la creazione di una Cassa pensioni separata della Posta a partire dal 1° gennaio 2002 e con l'integrazione degli assicurati dell'allora regime di previdenza C 25 le richieste della mozione sono soddisfatte. Con la revisione della legge sull'organizzazione delle poste, il Parlamento ha inoltre creato le basi legali per finanziare il vuoto di copertura dell'ex regime di previdenza C 25.

Ufficio federale dei trasporti

- 1998 P 97.3646 *Riduzioni tariffali per il trasporto combinato accompagnato (S 10.6.98, Bloetzer)*
Dal 1° luglio 1999 l'indennità per i veicoli stradali accompagnati viene corrisposto, in base al conto settoriale stilato dalle imprese di trasporto, fino al raggiungimento dell'autonomia finanziaria. La prima richiesta contenuta nel postulato è così soddisfatta. La modifica della legislazione, sollecitata nella seconda richiesta del postulato, è stata attuata nell'ambito della riforma delle ferrovie.

Ufficio federale dell'aviazione civile

- 1999 P 99.3155 *Introduzione di una tassa europea sui carburanti degli aeromobili (N 8.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)*
Riguardo a questa proposta, la Svizzera si è attivata sia in seno alla Conferenza europea per l'aviazione civile (CEAC) che all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI). La questione verrà discussa nell'ambito di appositi gruppi di lavoro istituiti da questi due organismi e dall'Unione europea. Il nostro Paese partecipa attivamente ai lavori.

Ufficio federale delle strade

- 1998 P 98.3483 *Tricicli a motore e motoveicoli con carrozino laterale. Licenza di condurre (N 18.12.98, Wiederkehr)*
Con l'introduzione della licenza di condurre in formato carta di credito, il Consiglio federale ha adattato le prescrizioni elvetiche a quelle dell'UE.

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

- 1989 P 89.618 *Creazione di una banca dati di riferimento sull'ambiente (N 15.12.89, Ulrich)*
In Svizzera una banca dati sull'ambiente non può essere gestita per mancanza di mezzi finanziari. In alcuni settori parziali la richiesta è stata per contro realizzata, ad esempio per quanto attiene all'archiviazione di campioni di suolo nel quadro della Rete nazionale di osservazione del suolo NABO.
- 1998 P 98.3278 *Maggiore protezione dell'ambiente a costi minori (N 9.10.98, Vallender)*
L'articolo 2 della legge sul CO₂, entrata in vigore il 1° maggio 2000, crea le basi per l'introduzione di strumenti flessibili. L'allegato 2 del messaggio relativo al Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato dal Consiglio federale il 21 agosto 2002, riporta la regolamentazione e il quadro istituzionale per l'attuazione dei meccanismi flessibili in Svizzera.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

- 1997 P 97.3541 *Piano d'azione concreto (N 2.12.97, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 97.033)*
Il 27 marzo 2002, il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002». Nelle schede relative ai provvedimenti, la nuova strategia contiene indicazioni concrete riguardo a obiettivi, scadenario e finanziamento. Le richieste del postulato sono così soddisfatte.

b) Mozioni e postulati che risalgono a meno di quattro anni fa

Cancelleria federale

- 1999 M 97.3534 *Elaborazione di una strategia di comunicazione (S 22.6.9, Respini; N 8.3.99)*
In seguito all'ampliamento e alla professionalizzazione dei servizi dell'informazione, il Consiglio federale e l'Amministrazione federale sono ora in ogni momento in grado di elaborare le strategie di informazione richieste e di attuarle. In tale ambito si rivelano proficui sia il ricorso ai risultati delle ricerche scientifiche in questo campo sia l'uso di nuovi mezzi tecnici ausiliari per l'elaborazione delle informazioni e per la comunicazione. Inoltre il rapporto «L'impegno del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale nelle campagne precedenti le votazioni federali» del novembre 2001 ha analizzato le misure chieste dalla mozione, proponendone l'attuazione laddove questo sembrava opportuno. Infine la Conferenza dei Servizi d'informazione della Confederazione (CSI) ha elaborato la direttiva «Informazione e comunicazione del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale» che va nel senso auspicato dalla mozione.
- 2001 P 00.3673 *Sgravio del diritto federale (N 4.10.01, Spuhler)*
La proposta di stralcio di ruolo del postulato fa seguito all'esito della trattazione del Consiglio nazionale. Il Consiglio nazionale ha adottato il parere del Consiglio federale, secondo il quale le richieste espresse nel postulato sarebbero adempiute nell'ambito della costante attività legislativa e di concrete esigenze di revisione. Non è necessario un ulteriore esame della questione.

Dipartimento degli affari esteri

- 2000 P 00.3377 *Partecipazione della Svizzera all'Expo 2000 di Hannover. Sorpasso del credito iniziale (N 6.10.00, Baumann J. Alexander)*
Nel rapporto finale sulla partecipazione della Svizzera all'Expo 2000 di Hannover, trasmesso a tutti i membri del Parlamento, si è data ampia risposta alle domande dell'autore del postulato. Inoltre le cause del sorpasso del credito sono state ampiamente analizzate dal Controllo federale delle finanze. Quest'ultimo ha trasmesso le sue conclusioni con le relative raccomandazioni sul metodo da seguire in occasione di future partecipazioni della Svizzera a esposizioni universali nel suo rapporto del 23 novembre 2001 all'attenzione della Delegazione delle finanze delle Camere federali, che l'ha adottato.
- 2000 P 99.3496 *Maggior peso politico per gli Svizzeri all'estero (N 14.12.00, Zapfl)*
L'ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero è stata modificata (cfr. art. 3 cpv. 1bis dell'ordinanza) affinché gli aventi diritto di voto all'estero abbiano la possibilità di rinnovare la loro iscrizione al registro elettorale mediante una dichiarazione annua che essi spediscono al loro comune di voto unitamente al materiale di voto. Questa semplificazione della procedura è in vigore già dal 1° agosto 2002. L'invio di materiale di voto nella lingua nazionale desiderata è possibile già oggi.
Per quel che concerne l'ottimizzazione del processo di partecipazione alle elezioni e alle votazioni per gli Svizzeri all'estero, sono al vaglio studi sulla possibilità di ricorrere a tale scopo a Internet. Sia la legge federale che l'ordinanza sui diritti politici sono state adattate in tal senso ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2003. Esse creano le condizioni necessarie per permettere al gruppo di lavoro «Avamprogetto Voto elettronico», che la Cancelleria federale ha incaricato nel giugno 2000 di sviluppare il voto elettronico, di sostenere e seguire le prove pilota previste l'anno prossimo nei

Cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Zurigo. Appena la possibilità del voto elettronico sarà realizzata tecnicamente in Svizzera, in una seconda tappa si prevede di introdurre le misure affinché questo modo di scrutinio possa essere proposto anche agli Svizzeri all'estero. Tuttavia non è attualmente possibile prevedere il tempo necessario alla realizzazione di questo progetto: questo potrebbe comunque durare ancora qualche anno.

Lo scambio d'informazioni tra la Quinta Svizzera e la Patria è considerevolmente aumentato nel corso degli ultimi anni. Con il rinnovo della concessione swissinfo/SRI a partire dal 1° gennaio 2003, deciso dal Consiglio federale, l'offerta in linea sarà parte integrante del mandato di prestazioni.

Inoltre il Servizio degli Svizzeri all'estero della DP IV del DFAE ha creato un sito Internet sul quale è possibile consultare le informazioni importanti. La «Gazzetta Svizzera» costituisce un'altra utile fonte d'informazioni.

- 2001 P 01.3268 *Servizio civile volontario per la pace (N 19.6.01, Commissione della politica di sicurezza CN 00.059)*
 Il Consiglio federale ha risposto al postulato nel rapporto sulle opportunità e sui limiti di un servizio volontario all'estero nel contesto di missioni pace in ambito civile, del 23 ottobre 2002.
- 2001 P 01.3369 *Dibattito nazionale sulla neutralità (S 4.10.01, Büttiker)*
 Il dibattito sull'adesione della Svizzera all'ONU ha permesso di condurre un dibattito largo e approfondito sulla neutralità. La questione della neutralità è stato uno dei punti centrali delle discussioni. Il postulato è pertanto stato sostanzialmente realizzato.
- 2001 P 01.3422 *Sviluppare ulteriormente lo strumento del dialogo istituzionalizzato applicato nella politica dei diritti umani (N 5.10.01, Commissione della politica estera CN)*
 Durante gli anni novanta il DFAE ha condotto dialoghi sui diritti dell'uomo con la Cina, il Marocco, il Vietnam, il Pakistan e Cuba. Principalmente per ragioni di risorse, dall'autunno 2000 si concentra sul dialogo con la Cina. Partendo da questa esperienza, il DFAE ha chiarito numerose questioni relative alla concezione del dialogo sui diritti dell'uomo. Come indica il Consiglio federale nel suo messaggio concernente un credito quadro per misure di gestione civile dei conflitti e di promovimento dei diritti dell'uomo, del 23 ottobre 2002, i fondi supplementari del credito quadro permetteranno di avviare dialoghi con altri Paesi mettendo a profitto queste esperienze.
- 2001 P 01.3427 *Facilitare l'esercizio del diritto di voto agli Svizzeri all'estero (S 26.11.01, Commissione delle istituzioni politiche CS)*
 L'ordinanza del 16 ottobre 1991 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero prevede all'articolo 3 capoverso 1 che gli Svizzeri all'estero che desiderano continuare ad esercitare i loro diritti politici devono rinnovare la loro iscrizione prima della scadenza di un termine di quattro anni dall'ultima loro iscrizione, sia per scritto sia presentandosi di persona presso il loro comune di voto.
 Allo scopo di facilitare l'esercizio dei diritti politici per corrispondenza, la procedura di rinnovo dell'iscrizione al registro elettorale è stata semplificata e l'ordinanza summenzionata è stata adeguata in conseguenza. Il nuovo capoverso 1bis (entrato in vigore il 1° agosto 2002) prevede che gli Svizzeri all'estero ricevono una volta all'anno con i documenti di voto un apposito modulo del comune di voto in questione. Le persone che desiderano rinnovare la loro iscrizione possono firmare questa dichiarazione e spedirla al loro comune di voto assieme al materiale di voto. Anche se questo formulario è trasmesso loro ogni anno, gli Svizzeri all'estero hanno l'obbligo di rinnovare la loro iscrizione soltanto una volta ogni quattro anni.
- 2002 P 02.3001 *Seggio di osservatore della Svizzera nel «Forum sul futuro dell'Europa» (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)*
 Per gli Stati non membri dell'Unione europea non esiste lo statuto di osservatore presso il «Forum sul futuro dell'Europa», che d'altronde probabilmente terminerà i suoi lavori nell'aprile 2003. Tuttavia l'amministrazione federale è in contatto con i membri del Forum, sia per i propri rappresentanti che per i membri del Parlamento svizzero.
- 2002 P 02.3141 *Consegna solenne della domanda d'adesione all'ONU (N 21.6.02, Zanetti)*
 L'adesione della Svizzera all'ONU nel settembre 2002 è stata accompagnata da diverse manifestazioni a New York e in Svizzera che hanno celebrato con dignità questo avvenimento e sottolineato il ruolo della Svizzera nel mondo. Il Consiglio federale si era inoltre dichiarato disposto a sostenere l'Assemblea federale se quest'ultima avesse deciso di invitare a Berna il Segretario generale dell'ONU per la consegna della domanda di adesione. L'ufficio dell'Assemblea federale ha infine rinunciato a un invito in questa forma. In compenso ha autorizzato la Presidente del Consiglio nazionale a invitare il Segretario generale dell'ONU a una data posteriore all'adesione.

2002 P 02.3016 *La Svizzera, l'ONU e le convenzioni di Ginevra (N 4.10.02, Spielmann)*

L'azione condotta dalla Svizzera in seno all'ONU attribuisce grande importanza al rafforzamento e all'applicazione del diritto internazionale umanitario. Il Consiglio federale non mancherà di ricordare in ogni occasione l'importanza delle risoluzioni dell'Assemblea generale alle istanze in questione e interverrà in favore dell'osservazione e dell'applicazione efficace del diritto internazionale umanitario. In quanto parte contraente e depositario, la Svizzera è cosciente della sua responsabilità particolare nell'ottenere il rispetto delle Convenzioni di Ginevra.

Dipartimento dell'interno

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

1999 P 99.3330 *Equa divisione dei compiti nell'educazione dei figli (N 8.10.99, Teuscher)*

All'inizio del 2002, l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo ha dato il via alla prima fase di una campagna che si articola su diversi anni sulla conciliabilità tra impegni familiari e professionali («Work-Life-Balance»). All'insegna dello slogan «Fairplay-at-home», viene propugnata una più equa distribuzione del tempo dedicato al lavoro e alla famiglia tra donne e uomini. La campagna come pure la ricerca scientifica commissionata sulla ripartizione dei lavori retribuiti e non hanno trovato un'ampia e qualificata eco nella stampa quotidiana. Per la diffusione dei contenuti si è ricorso a opuscoli e cartoline postali, a spot per la TV e il cinema, a un sito Internet appositamente allestito e a diverse riviste specializzate. L'argomento è inoltre stato ripreso dai servizi cantonali competenti, che hanno provveduto alla distribuzione capillare del materiale. Nel 2003 inizierà la seconda fase del programma volta ad illustrare alle imprese i vantaggi che possono trarre se offrono condizioni di lavoro atte a meglio conciliare impegni familiari e attività professionale. È quindi da considerare adempiuta la richiesta del postulato che può pertanto essere tolto di ruolo.

2000 P 00.3222 *Parità tra i sessi (N 22.6.00, Commissione speciale CN 00.016)*

Il 13 novembre 2002, il Consiglio federale ha adottato all'attenzione del Parlamento il rapporto sull'attuazione da parte delle autorità federali del piano d'azione della Svizzera «Parità tra i sessi». È quindi da considerare adempiuta la richiesta del postulato che può pertanto essere tolto di ruolo.

2000 P 00.3221 *Misure di lotta alla violenza contro le donne (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*

Sono state adottate diverse misure per rafforzare la lotta alla violenza contro le donne. La più importante è rappresentata dalla decisione presa il 14 giugno 2002 dal Consiglio federale di istituire un servizio per la lotta alla violenza, con particolare attenzione alla violenza nei confronti delle donne. Il servizio sarà subordinato all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo e sarà operativo a partire dal 1° maggio 2003. A parte ciò si è provveduto a migliorare la statistica sull'aiuto alle vittime introducendo un nuovo sistema di rilevazione. La Confederazione ha anche sovvenzionato progetti pilota cantonali volti a ridurre la violenza contro le donne (p.es. programmi terapeutici per gli autori di reati). Nel disegno di revisione totale della legge concernente la dimora e il soggiorno degli stranieri si prevede inoltre di assicurare alle ballerine di cabaret una migliore protezione contro lo sfruttamento economico e sessuale. Infine, dopo aver preso atto il 29 maggio 2002 del rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di verificare la necessità di ulteriori misure per combattere la tratta di esseri umani, il Consiglio federale ha invitato i dipartimenti e gli uffici competenti a esaminare le raccomandazioni del gruppo di lavoro e a presentare proposte per la loro attuazione. Nel rapporto, che il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento, si esprime particolare soddisfazione per l'istituzione, in seno all'Ufficio federale di polizia, del Servizio di coordinamento tratta e traffico di esseri umani. Fungendo da centro d'investigazione e di assistenza internazionale che raccoglie e trasmette informazioni utili, il servizio contribuirà anche alla prevenzione della tratta di esseri umani, le cui vittime sono spesso donne. Con l'adozione di queste misure la richiesta del postulato è da considerare largamente adempiuta.

Ufficio federale della cultura

2000 P 99.3484 *La valenza dei prezzi imposti dei libri per la politica culturale e il mercato del lavoro (N 24.3.00, Widmer)*

Il 3 luglio 2002, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sul mercato librario e i prezzi imposti in Svizzera. Questo rapporto illustra i punti sollevati dall'interpellante, in special modo le ripercussioni che l'accordo sui prezzi dei libri avrebbe sulla politica culturale e sul mercato del lavoro. Nella dichiarazione del Consiglio federale del 20 dicembre 1999 concernente questo postulato, era già stato precisato che il Consiglio federale si riserva la possibilità di trarre le sue conclusioni dopo la pubblicazione del rapporto e di salvaguardare così la sua imparzialità nei confronti di una procedura nell'ambito della legislazione sui cartelli.

2001 M 00.3606 *Scambio di scolari tra regioni linguistiche in occasione di Expo.02 (N 20.3.01, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 6.6.01)*

Il progetto di scambi «exchange» ha potuto essere realizzato tra l'altro grazie al contributo della Confederazione, come richiesto nella mozione. Pertanto la richiesta è stata soddisfatta.

Ufficio federale della sanità pubblica

1999 P 99.3138 *Garanzia del controllo statale dei funghi (N 8.10.99, Eymann)*

Le derrate alimentari ottenute e consumate privatamente non sono più contemplate nella legge sulle derrate alimentari entrata in vigore nel 1995. Con il pacchetto di revisione 98/02 è stato messo in atto questo intento a livello di ordinanza. Diverse cerchie temevano che tali disposizioni avrebbero sancito la fine dei servizi di controllo ufficiale dei funghi nei Comuni e che avrebbero provocato un aumento dei casi di intossicazione.

L'UFSP, sulla base di uno studio esterno, ha analizzato i rischi legati al consumo dei funghi. Il rapporto conclusivo è stato pubblicato in Internet, insieme a un breve riassunto, all'indirizzo seguente: <http://www.bag.admin.ch/verbrau/lebensmi/Pilze/pisa.pdf>

I risultati dello studio hanno indotto all'adozione di diverse misure, mentre ne sono previste altre. Per poter conservare le conoscenze acquisite nell'ambito del controllo dei funghi, l'ordinanza sui requisiti dei controllori ufficiali di funghi è stata adeguata alle nuove condizioni quadro giuridiche. Dato che il 40 % delle intossicazioni è dovuto al consumo intenzionale di funghi come droga, è stata riveduta la legislazione sugli stupefacenti. Per la prevenzione è più importante la consapevolezza del rischio da parte della popolazione che non il numero di servizi di controllo. Per questa ragione è stato redatto del materiale informativo in diverse lingue, distribuito in seguito alle cerchie interessate e pubblicato su Internet. Si punta inoltre su una più stretta collaborazione con le singole associazioni attive di controllori di funghi. È anche stato rafforzato il monitoraggio delle intossicazioni da funghi in Svizzera per poter adottare più rapidamente le necessarie misure in caso di necessità. Nel quadro del diritto vigente si è quindi tenuto conto dell'intento dell'autore del postulato.

2000 P 98.3605 *Divieto di introdurre derrate alimentari e organismi contenenti geni resistenti agli antibiotici (N 18.9.00, Gruppo ecologista)*

Nell'ambito del dibattito parlamentare sulla Gen-Lex sono state ampiamente trattate le questioni poste in discussione. Nel disegno più recente della Gen-Lex (5.12.2002) la richiesta del postulato è stata realizzata nel senso espresso dall'autore (art. 6 cpv. 2c e cpv. 3).

2000 P 99.3343 *Migliore protezione in materia di alimenti e bibite (N 30.11.00, Grobet)*

Nell'aprile 2000, sono state introdotte nuove disposizioni legali concernenti l'indicazione del Paese di produzione. Rafforzate nel mese di maggio del 2002, esse sono ora più restrittive rispetto ad altre legislazioni in materia di etichettatura in vigore all'estero.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

1999 P 99.3270 *Assicurazione malattie per persone senza permesso di dimora (S 27.9.99, Brunner Christiane)*

Alla fine del 2002, l'UFAS ha emanato una direttiva in cui ricordava agli assicuratori-malattie l'obbligo di affiliare all'assicurazione malattie obbligatoria tutte le persone residenti in Svizzera, comprese quelle senza permesso di soggiorno, nel rispetto della protezione dei dati, quindi senza comunicare i nomi degli assicurati alle autorità di controllo cantonali o federali. L'UFAS e l'UFSP hanno inoltre inviato una lettera ai Governi cantonali invitandoli a garantire l'accesso alle cure alle persone sprovviste di permesso di soggiorno.

2000 P 00.3450 *Rilascio di un certificato per aziende che vanno incontro alle esigenze della famiglia (N 15.12.00, Fehr Jacqueline)*

Poiché nel dicembre del 2002 è stato pubblicato il rapporto «Zertifizierung familienfreundlicher Unternehmen in der Schweiz» («Certificazione delle imprese attente alle esigenze delle famiglie in Svizzera», apparso solo in tedesco), il postulato può essere tolto di ruolo.

2001 P 99.3382 *Contro le riduzioni delle prestazioni dell'AI nel settore della terapia della tossicodipendenza (N 18.6.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.2013; S 6.6.01)*

Nel corso del 2002, il nuovo modello di finanziamento per istituzioni attive nel settore delle dipendenze (FiSu) è stato sviluppato e sperimentato sufficientemente per poter essere introdotto il 1° gennaio 2003. Con decisione del 24 aprile 2002, il Consiglio federale ha adeguato l'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità in modo che i sussidi AI collettivi possano essere versati anche alle istituzioni integrate nel nuovo modello. Sta ora ai Cantoni decidere se e quando aderirvi. Le richieste del postulato sono così soddisfatte.

- 2001 P 01.3101 *Riferimenti esterni per il prezzo dei medicinali (N 22.6.01, Robbiani)*
 Il Consiglio federale ed il DFI hanno deciso provvedimenti in merito all'esame della copertura dei costi dei medicinali da parte delle casse malati. Entrati in vigore il 1° luglio 2002, questi provvedimenti si basano sui lavori della tavola rotonda sui prezzi dei medicinali organizzata dal DFI nel luglio del 2001 e contribuiranno alla realizzazione dell'obiettivo del Consiglio federale di rafforzare il controllo dei prezzi. Al novero dei Paesi di riferimento per il confronto dei prezzi dei medicinali e per la fissazione del prezzo rimborsato (Germania, Danimarca e Paesi Bassi) è stata aggiunta la Gran Bretagna.
- 2001 P 01.3146 *Posti per l'assistenza ai bambini quale complemento alla famiglia (N 22.6.01, Teuscher)*
 Il rapporto «Zertifizierung familienfreundlicher Unternehmen in der Schweiz» («Certificazione delle imprese attente alle esigenze delle famiglie in Svizzera», apparso solo in tedesco), steso in risposta al postulato Fehr Jacqueline (00.3450) e pubblicato nel dicembre del 2002, tiene conto anche dell'offerta di strutture di custodia. La legge federale del 4 ottobre 2002 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia consente alla Confederazione di versare sussidi anche agli asili nido aziendali. Il programma d'impulso previsto sull'arco di 8 anni entrerà in vigore il 1° febbraio 2003.
- 2002 P 00.3567 *Assicurazione malattie per richiedenti l'asilo, profughi accolti temporaneamente e persone bisognose di protezione (N 11.6.01, Borer; S 21.3.02)*
 Dal suo messaggio del 4 settembre 2002 relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (02.060) risulta evidente che il Consiglio federale ha esaminato e valutato i problemi e le proposte di modifica nel loro complesso, in particolare se si considerano le modifiche che ha proposto nell'ambito dell'assicurazione malattie: esclusione dei richiedenti l'asilo dall'effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi, limitazione obbligatoria della libertà di scegliere assicuratore e fornitori di prestazioni per i richiedenti l'asilo che beneficiano dell'aiuto sociale.
- 2002 P 02.3380 *Riduzione del tasso di interesse minimo LPP. Procedura di consultazione ed altri accertamenti necessari (N 3.10.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)*
 Con la modifica del 23 ottobre 2002 dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) il postulato è realizzato.

Ufficio federale dell'educazione e della scienza

- 1999 M 99.3566 *Versamento dei sussidi di base (N 22.12.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 98.070; S 21.12.99)*
 Un esperto indipendente è stato incaricato di effettuare una perizia giuridica sul cambiamento del sistema di versamento dei sussidi di base. Ai Cantoni sono state sottoposte le conclusioni dell'esperto per una presa di posizione. Il sondaggio presso i Cantoni ha messo in luce che la maggior parte di essi iscrivono i sussidi di base nel conto economico dell'anno di versamento. Di principio, i dati finanziari dei Cantoni riflettono già ora la situazione attuale. Un vero e proprio cambiamento di sistema da parte della Confederazione non è pertanto previsto. Il Consiglio federale si adopererà piuttosto per ottenere i dati più attuali possibili per la distribuzione dei sussidi di base per poter così reagire più tempestivamente ai cambiamenti di prestazioni delle università. Per quanto riguarda i versamenti diretti dei sussidi di base alle università, tocca ai relativi Cantoni decidere in merito. La maggior parte dei Cantoni universitari desidera poter continuare a regolare liberamente le proprie relazioni finanziarie con le università e non vuole che la Confederazione imponga loro il passaggio a versamenti diretti. Quanto auspicato in tal senso dalla mozione è già stato considerato nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007. In quanto realizzata, la mozione può essere stralciata.
- 1999 M 99.3492 *Versamento dei sussidi di base (S 21.12.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 98.070; N 22.12.99)*
 Cfr. 99.3566.
- 2000 P 00.3502 *Mondo del lavoro e sanità. Lancio di un Programma nazionale di ricerca (N 15.12.00, Widmer)*
 Il tema proposto «Mondo del lavoro e sanità» è stato discusso nell'ambito della procedura d'esame per il lancio di nuovi programmi nazionali di ricerca (2001/2002). In quanto realizzato, il postulato può essere stralciato.
- 2001 P 01.3524 *Ricerca in Svizzera sull'asma e le allergie (N 14.12.01, Gadiant)*
 L'imminente riorganizzazione della ricerca clinica nel quadro del FNS serve anche alla costituzione di una rete di centri di studio clinici. Secondo le esigenze, è prevista anche la possibilità di elaborare ed effettuare studi scientifici di coorte su larga scala per diversi tipi di malattia. Quanto auspicato per la ricerca in Svizzera sull'asma e le allergie è stato considerato nel messaggio concernente il

promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007. In quanto realizzato, il postulato può essere stralciato.

2001 P 01.3533 *Promovimento attivo delle giovani leve nelle istituzioni universitarie svizzere (N 14.12.01, Randegger)*

Al promovimento delle giovani leve nelle istituzioni universitarie è attribuita un'importanza prioritaria nella pianificazione universitaria 2004-2007. La Confederazione porterà avanti il programma di promovimento delle giovani leve nel quadro dei sussidi subordinati a progetti. Quanto auspicato a favore delle giovani leve nelle scuole universitarie svizzere è stato considerato nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007. In quanto realizzato, il postulato può essere stralciato.

Dipartimento di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

2000 P 00.3055 *Programma di protezione per donne vittime della tratta degli esseri umani (N 23.6.00, Vermot)*
Il postulato è realizzato con il rapporto del Consiglio federale del 29 maggio 2002.

2001 P 01.3426 *Trattati normativi conclusi tra la Confederazione e i Cantoni (S 18.9.01, Commissione delle istituzioni politiche CS 99.436)*
Il postulato è realizzato con il rapporto del Consiglio federale del 27 marzo 2002.

Ufficio federale di polizia

1999 P 97.3485 *Lotta contro la pedofilia (N 19.12.97, Jeanprêtre; S 14.12.99)*

L'avvio dell'attività di individuazione e coordinazione da parte del Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità in Internet (SCOCI), istituito all'1.1.2003 in seno all'Ufficio federale di polizia, rende più efficace la lotta contro la pedofilia in Internet. Con la costituzione e l'ampliamento del servizio di coordinamento contro la tratta e il traffico di esseri umani e della rete di addetti di polizia sono inoltre state prese misure anche in questo campo.

1999 P 98.3453 *Polizia di confine nelle stazioni e negli aeroporti (N 19.3.99, Kunz)*

La decisione del Consiglio federale del 6.11.2001 su questioni di principio inerenti la sicurezza interna prevede un maggior impiego dell'esercito segnatamente nell'ambito della protezione delle frontiere. Entro la fine di febbraio del 2003, DDPS e DFF presenteranno al Consiglio federale un rapporto riguardante il sostegno permanente e potenziato fornito al Corpo delle guardie di confine (Cgcf) per mezzo di risorse del DDPS, onde permettere al Cgcf di sopperire alla mancanza di personale e di assumere, oltre a ciò, i controlli nei treni internazionali.

Attualmente i Cantoni effettuano i controlli negli aeroporti internazionali senza ricevere in cambio alcuna indennità da parte della Confederazione. Il 6.11.02 il Consiglio federale ha escluso l'approntamento di ulteriori mezzi finanziari nel settore della sicurezza interna, incaricando tuttavia il DFF di valutare se tenendo conto del freno all'indebitamento fosse possibile creare margini di manovra che consentano di mettere a disposizione mezzi supplementari a tale scopo.

1999 P 98.3592 *Sicurezza interna. Misure federali tendenti a migliorare il lavoro della polizia (N 18.6.99, Commissione della politica di sicurezza CN)*

I provvedimenti richiesti nell'intervento sono nel frattempo realizzati o divenuti irrilevanti a causa della mutazione delle priorità. Allo scopo di unificare i sistemi d'informazione della polizia è stato costituito il PPS (Comitato per la pianificazione, la progettazione e la standardizzazione dell'elaborazione delle informazioni di polizia). Il Centro di situazione e di rapporto (CSR) è operativo. È in corso la revisione della statistica criminale di polizia in collaborazione con UST. L'Istituto svizzero di polizia a Neuchâtel (SPIN) percepisce un contributo annuale dalla Confederazione. Su proposta del CCPCS, l'addestramento di polizia è attualmente sottoposto a un esame. La costruzione dello SPIN è stata posticipata. È in fase di realizzazione una nuova Rete radio nazionale di sicurezza (POLYCOM).

2001 P 99.3198 *Forza di polizia operativa a livello federale (N 20.3.01, Leu)*

Con le decisioni in merito a USIS III, il Consiglio federale e il CCPCS nell'autunno del 2002 hanno respinto l'idea di creare una forza di polizia operante a livello federale. Il Consiglio federale è inoltre favorevole a un maggiore impiego dell'esercito per garantire la sicurezza interna e ha incaricato il DFF di valutare se tenendo conto del freno all'indebitamento fosse possibile creare margini di manovra che consentano di mettere a disposizione mezzi supplementari a tale scopo.

- 2001 P 01.3569 *Ottimizzare i servizi d'informazione e la protezione dello Stato (S 10.12.01, Merz)*
Quanto richiesto alla cifra 1 è in atto di realizzazione nel quadro della revisione della LMSI. La richiesta di cui alla cifra 2 è adempita con il rapporto del Consiglio federale, licenziato il 26.06.2002 all'attenzione del Parlamento e intitolato «Analisi della situazione e dei rischi per la Svizzera dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2002».

Ufficio federale dei rifugiati

- 1999 M 98.3523 *Spese nel settore dell'asilo (N 2.12.98, Commissione programma di stabilizzazione CN 98.059; S 2.3.99)*
Le misure attuate dal Consiglio federale ed espone nel parere del 30.11.1998 hanno permesso di raggiungere l'obiettivo prefissato (spese inferiori a un miliardo di franchi) nonostante la elevata quantità di domande d'asilo presentate in seguito alla guerra nel Kosovo. A rafforzare tale risultato, oltre al consolidamento contemporaneo delle misure prese, contribuiranno pure le proposte contenute nel progetto di revisione parziale della legge sull'asilo vertenti sugli incentivi finanziari volti a ottimizzare l'esecuzione degli allontanamenti. La revisione parziale della legge sull'asilo sarà trattata dal Parlamento nel corso dell'anno venturo. Pertanto la mozione può essere tolta di ruolo.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

- 2001 P 00.3581 *Dottrina di difesa strategica del territorio svizzero (N 19.9.01, Baumann J. Alexander)*
Nel 2002, le Camere hanno preso atto del Concetto direttivo Esercito XXI (CDEs XXI). Le domande che figurano nel postulato trovano una risposta nel capitolo 5 del CDEs XXI. Segnatamente nella sezione 5.5 «Elementi per una concezione della difesa» e nel capitolo 6 «Prestazioni» è indicato come con Esercito XXI è garantita l'esecuzione dei mandati costituzionali dell'esercito nell'ambito della difesa e dell'appoggio alle autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e altre situazioni straordinarie.

Protezione della popolazione

Nessuno.

Sport

Nessuno.

Dipartimento delle finanze

Amministrazione delle finanze

- 1999 P 98.3498 *Valutazione dei rischi connessi al sistema finanziario. Commissione d'esperti (N 19.3.99, Raggenbass)*
A seguito delle crisi finanziarie prodottesi in Asia e Russia il Fondo monetario internazionale (FMI) ha lanciato il Financial Sector Assessment Program (FSAP). Nel 2001 la Svizzera è stata uno dei primi Paesi industrializzati ad aver partecipato volontariamente al FSAP. Al centro della valutazione del settore finanziario vi è il riconoscimento precoce di lacune a livello di regolamentazione e di sviluppi strutturali sbagliati, tenendo presente la stabilità del sistema finanziario. I punti principali della valutazione della Svizzera sono stati la vigilanza dello Stato, gli strumenti volti alla prevenzione di crisi e alla gestione dei rischi nel settore pubblico e privato nonché la conformità con gli standard del settore finanziario riconosciuti internazionalmente per quanto riguarda banche, assicurazioni, titoli, sistemi di pagamento come pure trasparenza nella politica monetaria e finanziaria. Allo scopo di eseguire la valutazione del FSAP sul posto, all'inizio di novembre 2001 una delegazione di rappresentanti del FMI e di esperti esterni ha effettuato un viaggio di lavoro in Svizzera. Il rapporto finale, vale a dire il «Financial System Stability Assessment» (FSSA), è stato pubblicato nel giugno 2002. In considerazione di queste misure si propone di togliere di ruolo il postulato.

- 1999 P 98.3576 *Onere complessivo di imposte e tasse (N 18.6.99, Vallender)*
Dopo che il Consiglio federale ha approvato il rapporto concernente l'evoluzione dell'onere fiscale (Confederazione, Cantoni, Comuni) il mandato del postulato è realizzato e può pertanto essere stralciato.
- 1999 P 99.3318 *Panoramica sulla giungla delle imposte e delle tasse (N 8.10.99, Schaller)*
Il rapporto allestito in risposta al postulato Vallender (cfr. 98.3576) fornisce un'ampia panoramica sull'evoluzione dell'onere fiscale.
Inoltre, si rimanda a numerosi progetti di riforma nel settore delle imposte e delle tasse che sono attualmente oggetto di dibattiti parlamentari. Essi comprendono proposte concrete alle richieste formulate dall'autore del postulato.
- 2000 M 00.3203 *Concetto riduzione del debito (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)*
Con il freno all'indebitamento il Consiglio federale ha concretizzato il proprio concetto volto a ridurre il debito. Questo strumento è stato approvato da Popolo e Cantoni ed è in seguito entrato in vigore. Conformemente al freno all'indebitamento le spese ordinarie devono essere finanziate sull'arco di un ciclo congiunturale attraverso entrate ordinarie. Un aumento del debito derivante dall'adempimento di compiti ordinari della Confederazione è pertanto escluso. Entrate straordinarie devono servire alla riduzione del debito. Un indebitamento supplementare è possibile soltanto in caso di fabbisogni finanziari eccezionali.
- 2000 P 99.3548 *Concetto globale per il rinnovamento del regime finanziario federale (N 2.10.00, Gruppo democratico-cristiano)*
Il Consiglio federale ha presentato il suo concetto per la riforma fiscale nei messaggi concernenti il nuovo ordinamento finanziario (semplificazione del sistema fiscale, promovimento dell'attrattiva della piazza finanziaria, garanzia della neutralità fiscale sul piano della concorrenza) e il pacchetto fiscale 2001 (imposizione della famiglia, cambiamento di sistema per il valore locativo). Esso ha inoltre spiegato i motivi per i quali, dopo l'esito della votazione popolare del 24 settembre 2000, non ritiene opportuno riprendere la questione della riforma fiscale ecologica nell'ambito del nuovo ordinamento finanziario e ha spiegato come intende procedere in futuro.

Ufficio del personale

- 1999 P 99.3355 *Congedo maternità per tutte le funzionarie federali (N 8.10.99, von Felten)*
La legge sul personale federale (LPers) e le pertinenti disposizioni d'esecuzione, in particolare l'ordinanza sul personale federale (OPers), contengono una nuova regolamentazione concernente il termine d'attesa prima di beneficiare di un congedo maternità pagato: dal 1° gennaio 2002 le impiegate dell'Amministrazione federale hanno diritto a un congedo maternità intero già dopo 6 mesi di lavoro, rispetto ai due anni di servizio che erano ancora necessari in base al vecchio ordinamento dei funzionari. Si propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.
- 2000 P 99.3497 *Vertici dell'amministrazione federale: presenza della «terza Svizzera» (N 24.3.00, [Donati]-Robbiani)*
Nella legge sul personale federale e nelle pertinenti disposizioni d'esecuzione (entrata in vigore: 1° gennaio 2002) la rappresentanza adeguata delle comunità linguistiche nonché la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale sono menzionati come obiettivi in materia di politica del personale. A seguito della valutazione delle istruzioni del 19 febbraio 1997 concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale, nell'ottobre 2000 il Consiglio federale ha impartito mandati concreti ai Dipartimenti e alla Cancelleria federale. Ne consegue che gli sforzi volti a migliorare la rappresentanza dei gruppi linguistici a tutti i livelli dell'Amministrazione federale e soprattutto nelle posizioni superiori devono essere intensificati. La prossima valutazione prevista nel 2004 fornirà ulteriori ragguagli riguardo all'efficacia di tali sforzi.
In considerazione delle misure adottate si propone di togliere di ruolo il postulato.
- 2000 P 99.3257 *Applicazione del principio di causalità per il congedo maternità (N 2.10.00, Fehr Jacqueline)*
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2002, del nuovo diritto del personale federale (legge sul personale federale LPers) gli assegni per i figli e gli assegni familiari sono stati riuniti in un assegno di custodia. Inoltre, il Consiglio federale considera importante colmare quanto prima le considerevoli lacune nell'ambito del congedo maternità. I rispettivi lavori preparatori sono stati avviati.
In considerazione delle misure adottate e di quelle previste si propone di togliere di ruolo il postulato.

Amministrazione delle dogane

- 1999 M 98.3450 *Rinforzare l'efficacia del Corpo delle guardie di confine (N 18.12.98, Freund; S 9.6.99)*
La mozione chiede esplicitamente:

apparecchi per riconoscere le falsificazioni di documenti e stereomicroscopi presso i valichi di confine più importanti;

apparecchi a fibre ottiche (endoscopi) per il controllo dei vani nei veicoli;

allacciamento di tutti i posti di confine importanti al sistema di identificazione delle impronte digitali (AFIS).

I primi due punti sono già stati realizzati da tempo e si sono rivelati validi nel disbrigo del lavoro quotidiano. Tutti gli uffici più importanti sono stati dotati di apparecchi per riconoscere le falsificazioni di documenti e stereomicroscopi; sono stati acquistati 10 endoscopi per le squadre mobili di verifica delle automobili.

Nel quadro del progetto Swiss-AFIS, sotto la direzione del DFGP, 38 valichi di confine sono stati equipaggiati con AFIS. Considerato che l'obiettivo della mozione è realizzato, essa può essere tolta di ruolo.

1999 P 99.3142 *Separazione del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) dall'Amministrazione delle dogane (N 18.6.99, Oehrli)*

La decisione adottata dal Consiglio federale nel quadro della riforma dell'Amministrazione 1997 secondo cui il Cgcf resta in seno al DFF fino a un'integrazione della Svizzera in uno spazio di sicurezza mantiene la sua validità. La questione riguardante un cambiamento di dipartimento è stata valutata anche nell'ambito del progetto USIS (Esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera). Il 5 novembre 2002 il Consiglio federale ha confermato la decisione secondo cui il Cgcf rimane in seno al DFF fino a un'adesione a Schengen.

Dipartimento dell'economia

Segreteria generale

2000 P 98.3160 *Expo.01. Rinuncia alle concessioni per le navette rapide Iris (N 16.6.00, Baumann Ruedi)*

Delle 20 navette rapide Iris previste inizialmente, l'Associazione Esposizione nazionale ha infine affittato alla società Iris soltanto 2 grandi e 4 piccole navette rapide. Essa l'ha fatto in base a un contratto valido per tutta la durata dell'Expo.02. La concessione per l'esercizio delle navette rapide è stata rilasciata dal DATEC. Le sei navette hanno permesso di trasportare senza problemi i passeggeri sui tre laghi dal 14 maggio al 30 ottobre. I 6 battelli sono attualmente in fase di smontaggio, conformemente alla pianificazione e alle disposizioni contrattuali, per essere in seguito restituiti ai loro proprietari. Il postulato, considerato realizzato, può dunque essere tolto di ruolo.

Segretariato di Stato dell'economia

2000 M 99.3101 *Legge sul lavoro e legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Migliorare l'applicazione (N 5.6.00, Raggenbass; S 7.12.00)*

Il 1° settembre 2002, gli ispettorati federali del lavoro, finora in numero di quattro, sono stati riuniti in due centri di prestazioni di dimensioni più o meno uguali, competenti ognuno per la metà dei Cantoni, rispettivamente del volume economico della Svizzera. Questa riorganizzazione tiene conto della nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nel settore della protezione dei lavoratori. Si tratta di una ristrutturazione che dà la precedenza a una separazione il più possibile chiara tra l'esecuzione e l'alta vigilanza. L'esecuzione spetta essenzialmente ai Cantoni, mentre la Confederazione si concentra sui compiti di alta vigilanza e sulle attività principali. Questi provvedimenti corrispondono all'intervento, motivo per cui ne proponiamo lo stralcio.

Ufficio federale dell'agricoltura

2002 P 01.3419 *Pagamenti versati dalla Confederazione nel settore agricolo. Un'analisi dei beneficiari in base ai principali tipi di pagamento (1) (S 14.3.02, Commissione di gestione CS)*

L'Ufficio federale dell'agricoltura dispone degli strumenti informatici necessari che gli consentono di verificare in qualsiasi momento la fondatezza delle misure esecutive adottate. In tal modo il sistema d'informazione sulla politica agricola (SIPA) permette di garantire l'efficacia del versamento dei pagamenti diretti. I diversi sistemi sono continuamente ottimizzati, in quanto si tratta di garantire un'esecuzione di alta qualità. Si tengono costantemente in considerazione gli interessi espressi nel postulato. Esso deve quindi essere considerato già realizzato.

- 2002 P 01.3420 *Pagamenti versati dalla Confederazione nel settore agricolo. Un'analisi dei beneficiari in base ai principali tipi di pagamento (2) (S 14.3.02, Commissione di gestione CS)*
 A partire dal 2000, l'Ufficio federale dell'agricoltura pubblica ogni anno un rapporto agricolo circostanziato, che informa in modo dettagliato in merito alle ripercussioni economiche, ecologiche e sociali della politica agricola. L'esigenza formulata nel postulato è stata presa in considerazione nel rapporto agricolo 2001, poiché è stata effettuata un'analisi dei pagamenti diretti incentrata sui beneficiari. È previsto che questo tipo di analisi continui ad essere inserito nel rapporto agricolo. Si tengono costantemente in considerazione gli interessi espressi nel postulato. Esso deve quindi essere considerato già realizzato.
- 2002 P 01.3421 *Pagamenti versati dalla Confederazione nel settore agricolo. Un'analisi dei beneficiari in base ai principali tipi di pagamento (3) (S 14.3.02, Commissione di gestione CS)*
 A partire dal 2000, l'Ufficio federale dell'agricoltura pubblica ogni anno un rapporto agricolo circostanziato che informa in modo dettagliato in merito alle ripercussioni economiche, ecologiche e sociali della politica agricola. A tale scopo l'Ufficio ha sviluppato un ampio sistema di monitoraggio. Inoltre vengono regolarmente effettuati, in generale da partner esterni, studi scientifici sugli argomenti più disparati. Tali studi si occupano anche di questioni concernenti gli effetti indiretti della politica agricola. I loro risultati figurano, in forma condensata, nei rapporti agricoli. Si tengono costantemente in considerazione gli interessi espressi nel postulato. Esso deve quindi essere considerato già realizzato.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

- 2000 P 99.3628 *Rinuncia alla chiusura di uffici postali (N 6.10.00, Spielmann)*
 Nel 2002 il Parlamento ha preso atto del rapporto del Consiglio federale sull'ulteriore evoluzione del settore postale in Svizzera. Sia il Consiglio nazionale che il Consiglio degli Stati hanno inoltre approvato l'estensione del mandato di prestazioni della Posta, obbligando l'azienda a mantenere una rete capillare di uffici postali in tutto il Paese. Entrambe le Camere hanno però nel contempo riconosciuto la necessità di trasformare ulteriormente questa rete.
- 2000 P 00.3153 *Il ruolo futuro della Posta (N 6.10.00, Raggenbass)*
 Il 22 maggio 2002, il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il rapporto concernente l'ulteriore evoluzione del settore postale in Svizzera. Il rapporto contiene una panoramica delle maggiori sfide di questo settore e delinea la futura politica dell'azienda. Il Parlamento ha preso atto del rapporto, approvando nel contempo le previste prossime tappe di liberalizzazione del mercato (apertura del mercato dei pacchi a partire dal 2004; abbassamento a 100 g del limite di peso per i servizi riservati nel settore lettere a partire dal 2006). Nel suo rapporto annuale la Posta presenterà inoltre risultati distinti per ogni singolo settore d'attività. Il 1° gennaio 2002, il Consiglio federale ha adattato gli obiettivi strategici fissati per la Posta.
- 2000 P 99.3587 *Contro lo smantellamento delle prestazioni della Posta (N 15.12.00, Grobet)*
 Cfr. 99.3628
- 2001 P 01.3370 *Rafforzamento del servizio universale della Posta grazie a un'apertura progressiva del mercato (S 25.9.01, Hess Hans)*
 Nel 2002 il Parlamento ha approvato l'intenzione del Consiglio federale di liberalizzare progressivamente, ma con limiti, il mercato postale. Il settore della posta pacchi verrà completamente liberalizzato a partire dal 2004; una volta analizzate le ricadute della liberalizzazione, e a condizione che sia garantito il finanziamento del servizio universale, nel 2006 il Consiglio federale abbasserà a 100 g il limite di peso per le lettere munite di indirizzo.
- 2002 P 02.3112 *Emissione di un francobollo speciale in occasione dell'adesione della Svizzera all'ONU (N 21.6.2002, Vermot-Mangold)*
 Nell'autunno 2002, la Posta ha emesso un francobollo speciale per celebrare l'adesione della Svizzera all'ONU.

Ufficio federale dei trasporti

- 2001 P 01.3486 *Trasparenza nel programma generale di trasporto delle merci su rotaia (N 14.12.01, Heim)*
 Le richieste del postulato sono state prese in considerazione nel rapporto del Consiglio federale alle Commissioni parlamentari sul trasferimento del traffico (rapporto sul trasferimento del traffico 2002).

Ufficio federale delle strade

- 1999 P 99.3226 *Norme più severe per il trasporto di merci pericolose nelle grandi gallerie stradali (N 8.10.99, Hollenstein)*
Nell'ambito della revisione dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR), entrata in vigore in due tappe, ossia il 1° luglio 2002 e il 1° gennaio 2003, le prescrizioni in materia di trasporti pericolosi attraverso i grandi tunnel sono state inasprite. A partire dal 2002, i Cantoni riceveranno un contributo totale di 20 milioni di franchi, proveniente dagli introiti della TTPCP, per intensificare i controlli del traffico pesante. Il postulato può quindi essere tolto di ruolo.
- 1999 P 99.3335 *Incendi in galleria. Prescrizioni per l'equipaggiamento dei camion (N 8.10.99, Keller Christine)*
Il Consiglio federale ha soddisfatto la richiesta principale del postulato introducendo l'obbligo di equipaggiare i veicoli pesanti con un estintore. Alle altre richieste, che sono state oggetto di un esame, non viene dato seguito.
- 2001 P 01.3349 *Nuova categoria di ciclomotori per conducenti a partire da 14 anni (N 5.10.01, Zisyadis)*
Il Consiglio federale ha esaminato la richiesta nel quadro della revisione delle prescrizioni in materia di licenze di condurre e, per ragioni legate alla sicurezza della circolazione, l'ha respinta.
- 2002 P 02.3053 *Trattamento speciale per i trasporti di bestiame e di alimentari al San Gottardo e al San Bernardino (N 4.10.02, Walter Hansjörg)*
Dopo l'incidente nella galleria del San Gottardo, i trasporti di bestiame hanno goduto di un trattamento preferenziale già nell'ambito del regime di dosaggio con traffico a senso unico. In seguito ai dibattiti della «Tavola rotonda», e al termine dei lavori di riparazione del sistema di ventilazione, al San Gottardo è stato introdotto il sistema «a contagocce». Quest'ultimo, prevedendo agevolazioni per gran parte dei trasporti interni tra il nord e il sud delle Alpi, va addirittura oltre quanto richiesto dalla mozione. La mozione viene pertanto tolta di ruolo.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

- 1999 P 99.3531 *Effetti degli accordi bilaterali con l'UE sulla politica di ordinamento territoriale dei Cantoni di confine e della Confederazione (S 8.12.99, Hofmann)*
Il 29 novembre 2002, in adempimento di questi due postulati, Consiglio federale ha approvato il documento «Accordi bilaterali e regioni di frontiera. Rapporto sugli effetti degli accordi bilaterali con l'UE sulla politica di ordinamento territoriale nelle regioni di frontiera», trasmettendolo alle commissioni delle Camere federali competenti in materia.
- 2000 P 99.3513 *Accordi bilaterali e regioni di frontiera (N 24.3.00, [Ratti]-Robbiani)*
Cfr. 99.3531

E Proposte di mantenimento di mozioni e postulati che risalgono a più di quattro anni fa

Cancelleria federale

- 1998 P 97.3561 *Autorità su Internet (S 16.3.98, Plattner)*
Il postulato non può ancora essere tolto di ruolo. L'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) e il Webforum stanno attualmente elaborando una strategia Internet per l'Amministrazione federale. Il relativo rapporto, che permetterebbe di togliere di ruolo il postulato, sarà presentato nel corso del 2003.

Dipartimento degli affari esteri

- 1986 P 86.390 *Salvaguardia della navigazione renana (N 20.6.86, Fetz)*
L'apertura del canale Reno-Meno-Danubio nel 1992 ha aumentato l'importanza del traffico fluviale est-ovest. La Conferenza ministeriale di Rotterdam del 6 settembre 2001 ha avviato la discussione sulla liberalizzazione a lungo termine del mercato europeo della navigazione interna. La Commissione Centrale per la Navigazione sul Reno (CCNR), di cui la Svizzera è membro, intraprende, d'intesa con la Commissione del Danubio, l'esame delle prescrizioni di polizia, tecniche ed economiche vigenti in questi due bacini fluviali. Questi lavori sono il primo passo verso la realizzazione di tale obiettivo. Il principio dell'unanimità che vige in seno alla CCNR garantisce la tutela degli interessi della Svizzera.
- 1991 P 91.3195 *Obblighi della Svizzera nel campo dei diritti dell'uomo (N 18.9.91, Columberg)*
Nel novembre dell'anno in rassegna un progetto di rapporto sulla compatibilità degli articoli 2 e 3 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo con il diritto interno è stato trasmesso ai Cantoni nell'ambito di una procedura di consultazione di tipo tecnico-giuridica. A causa della prevista consultazione sulla Carta sociale europea e dell'eventuale coincidenza dei campi d'applicazione della Carta e dell'articolo 1 del Protocollo, il rapporto su questa disposizione potrà essere finalizzato unicamente dopo l'esame dei risultati della procedura di consultazione.
- 1991 P 90.518 *Ratifica della Carta sociale europea (N 2.10.91, Gruppo ecologista)*
Il rapporto sulla ratifica della Carta sociale europea ha potuto essere finalizzato quest'anno. Nel gennaio del 2003 si potrà presumibilmente svolgere una consultazione presso i Cantoni e le cerchie interessate.
- 1992 P 91.3210 *Relazioni diplomatiche con il Vaticano (N 3.3.92, Pini)*
Dal 1991 la Svizzera ha un ambasciatore in missione speciale presso la Santa Sede. Questa misura ha permesso di risolvere perlomeno in parte il problema delle relazioni diplomatiche. L'accesso diretto alle autorità del Vaticano permette di intrattenere normali relazioni diplomatiche. Il Consiglio federale deciderà a tempo debito se sarà giunto il momento per la nomina di un ambasciatore straordinario e plenipotenziario; tale nomina corrisponderebbe a una condizione normale di relazioni diplomatiche a pieno titolo.
- 1996 P 95.3353 *Riserva all'articolo 10 capoverso 1 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (S 6.6.96, Commissione degli affari giuridici CS 94.064 del 31 agosto 1995 [Minoranza Brunner])*
Il diritto degli stranieri è attualmente oggetto di una revisione totale. Dopo l'entrata in vigore della nuova legge sugli stranieri, che permette il ricongiungimento familiare delle persone titolari di un'autorizzazione di soggiorno di durata limitata, si potrà esaminare la possibilità di un ritiro della riserva.
- 1996 P 96.3370 *Soppressione della riserva concernente la separazione di giovani e adulti privati della libertà (N 1.10.96, Commissione degli affari giuridici CN 94.064; S 27.11.96)*
Il disegno di legge sulla procedura penale minorile prevede la separazione dei giovani e degli adulti durante la detenzione preventiva e nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure. I Cantoni saranno di per sé tenuti ad applicare le nuove disposizioni sin dalla loro entrata in vigore. Tuttavia, poiché in parte è necessario costruire nuove infrastrutture detentive, il disegno di legge prevede per la messa in atto un termine di transizione di dieci anni. Nell'ambito dell'esecuzione delle pene per i minori non è pertanto possibile escludere, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, che permangano alcuni casi isolati in cui la separazione dei giovani e degli adulti non potrà essere

garantita interamente finché non siano terminate le relative nuove infrastrutture. Nell'ambito dell'esecuzione delle misure invece la separazione dei giovani e degli adulti è già realizzata oggi. Per quel che concerne la detenzione preventiva infine – ambito che sinora ha posto i problemi più importanti – il termine transitorio di dieci anni non si applica; la separazione dovrà cioè essere garantita sin dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni (presumibilmente nel 2005). Conformemente alla prassi seguita sinora, la Svizzera ritirerà la sua riserva solo quando il diritto interno sarà pienamente conforme alle prescrizioni dell'articolo 37 lettera c della Convenzione sui diritti del fanciullo.

- 1998 P 98.3257 *Buoni uffici della Svizzera. Mediazione tra il governo messicano e il Chiapas (N 9.10.98, Spielmann)*
Un messaggio concernente un credito quadro per misure di gestione civile dei conflitti e di promozione dei diritti dell'uomo (02.076) è stato adottato dal Consiglio federale il 23 ottobre 2002 (FF 2002 7091).

Dipartimento dell'interno

Ufficio federale della cultura

- 1977 P 76.452 *Beni culturali. Esportazione (N 19.9.77, Oehen; richiesta di stralcio FF 2002 457)*
Proposta di togliere di ruolo il postulato nel messaggio concernente la Convenzione UNESCO 1970 e la legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (01.077).
- 1977 P 76.480 *Assicurazione vecchiaia. Scrittori e artisti (N 24.6.77, Blum)*
La legge federale sulla promozione culturale, messa a punto in virtù dell'articolo culturale 69 Cost., dovrebbe creare le basi legali necessarie.
- 1988 P 88.405 *Informazione nel settore della cultura (S 16.6.88, Onken)*
Lo studio di fattibilità per una statistica culturale quale base in vista di un centro di documentazione culturale è stato ritardato da cambi di personale all'Ufficio federale di statistica. Il progetto viene elaborato ulteriormente senza subire modifiche e dovrebbe essere concretizzato nel 2003/2004.
- 1991 P 91.3261 *Rispetto delle lingue nazionali nelle Conferenze internazionali (N 4.10.91, Brügger)*
Il disegno di legge sulle lingue e la comprensione dovrebbe essere trasmesso al Parlamento nel corso del 2003, a conclusione di dispendiosi lavori preliminari.
- 1992 P ad 92.022 *«Deposito legale». Disposizioni legali (N 4.6.92, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)*
Nel quadro dei lavori la questione è stata estesa a tutti i supporti di informazioni e allo sviluppo di una politica capillare volta alla loro conservazione. Il progetto denominato «politica della memoria» è in preparazione. Esso dovrebbe rispondere ai seguenti interrogativi: che cosa si vuole collezionare e conservare? Quale istituzione deve occuparsene e in quale settore? Come avviene la conservazione e l'accesso? Sulla base di un rapporto intermedio steso nel 2002 verrà elaborata un'ulteriore analisi entro il 2003/2004.
- 1993 P 93.3028 *Convenzione dell'UNESCO per la protezione dei beni culturali: firma (N 18.3.93, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 91.073; S 9.6.93; richiesta di stralcio FF 2002 457)*
Cfr. 76.452.
- 1993 P 92.3509 *La gioventù svizzera e l'Europa (N 18.6.93, Keller Anton)*
Il mandato per la messa a punto di un contratto bilaterale con l'UE ai sensi dell'intervento è stato assegnato. Il contratto sarà oggetto del secondo pacchetto di trattati da negoziare con l'UE. Le trattative sono in corso.
- 1993 P 93.3179 *Salvare il nostro patrimonio culturale (N 18.6.93, Keller Anton)*
Su incarico del DFI, un gruppo di lavoro sotto l'egida dell'Ufficio federale della cultura sta elaborando una politica capillare volta alla conservazione dei beni culturali e delle informazioni su qualsiasi genere di supporto nell'ambito del progetto «politica della memoria». Nel 2002 è stato steso un primo rapporto intermedio. Entro il 2003/2004 un ulteriore rapporto dovrebbe definire quali oggetti devono essere conservati, come sono ripartite le competenze nell'ambito della conservazione e quali sono le esigenze di natura tecnica e finanziaria.
- 1993 P 93.3074 *Raggruppamento di beni culturali (N 18.6.93, Keller Rudolf; richiesta di stralcio FF 2002 457)*
Cfr. 76.452.

- 1993 P 92.3508 *Promovimento indiretto della cultura (S 9.6.93, Simmen)*
Nel quadro della legge federale sulla promozione culturale è in cantiere la rispettiva base legale. La procedura di consultazione dovrebbe essere avviata alla fine del 2003.
Cfr. anche 76.480 e 95.3045.
- 1993 M 92.3259 *La Svizzera, piattaforma del traffico illegale di beni culturali (N 2.6.93, Grossenbacher; S 6.12.93; richiesta di stralcio FF 2002 457)*
Cfr. 76.452.
- 1993 P 92.3259 *La Svizzera, piattaforma del traffico illegale di beni culturali (N 2.6.93, Grossenbacher; S 6.12.93; richiesta di stralcio FF 2002 457)*
Cfr. 76.452.
- 1993 P 93.3215 *Salvataggio di scritti, immagini e registrazioni d'importanza nazionale (S 6.12.93, Onken)*
Cfr. 93.3179.
- 1994 M 93.3526 *Comprensione linguistica e interregionale in Svizzera (N 16.3.94, Commissione per la comprensione CN 92.083; S 14.12.93)*
Cfr. 91.3261.
- 1994 M 92.3493 *Comprensione tra le comunità linguistiche (S 27.4.93, Rhinow; N 16.3.94)*
Cfr. 91.3261.
- 1994 M 93.3527 *Comprensione linguistica e interregionale in Svizzera (S 14.12.93, Commissione per la comprensione CS 92.083; N 16.3.94)*
Cfr. 91.3261.
- 1994 P 94.3017 *Provvedimenti per la comprensione (N 16.3.94, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 92.083)*
Cfr. 91.3261.
- 1994 P 94.3141 *Scambi di allievi. Riduzione delle spese di trasferta (N 17.6.94, Schmid Peter)*
Cfr. 91.3261. Il disegno di legge sulle lingue e la comprensione contiene una disposizione che consente di ritenere attuato l'intervento.
- 1994 P 93.3565 *Creazione di un Parlamento dei giovani (S 28.9.94, Frick)*
Le basi organizzative e materiali per fare della Sessione federale dei giovani un'istituzione regolare, sono date. Dal 1993, il Servizio gioventù dell'Ufficio federale della cultura sostiene con un credito annuo la Sessione federale dei giovani, più precisamente la Federazione svizzera delle associazioni giovanili (FSAG), responsabile della sua organizzazione. Da allora la Sessione ha potuto svolgersi regolarmente.
La richiesta viene esaminata in un'ottica ampliata in seguito alla presentazione dei P 00.3400 e P 00.3469.
- 1995 P 95.3045 *Politica culturale del Consiglio federale (N 24.3.95, Duvoisin)*
Per l'applicazione dell'articolo sulla cultura 69 Cost. la gestione del progetto insediata dal DFI insieme alla CDPE ha messo a punto un documento di discussione. Un avamprogetto di legge sulla promozione culturale viene attualmente elaborato da un gruppo di manovra e parallelamente verrà elaborata una nuova legge sulla Fondazione Pro Helvetia. I lavori preliminari dovrebbero essere presentati al DFI nel 2003. La procedura di consultazione dovrebbe essere aperta entro la fine del 2003.
- 1996 P 96.3365 *Sostegno ai parlamenti dei giovani (N 4.10.96, Commissione delle istituzioni politiche CN 96.2015)*
L'impulso a istituire un parlamento dei giovani dovrebbe essere dato dai giovani stessi. È poi compito dei poteri pubblici accogliere e sostenere una tale iniziativa dei giovani, a livello comunale, cantonale e federale. Se allo scopo occorre know-how specifico, si può richiedere il supporto dell'associazione mantello dei parlamenti svizzeri dei giovani. Il Servizio gioventù dell'Ufficio federale della cultura sovvenziona quest'associazione in virtù della legge delle attività giovanili (LAG). La Sessione federale dei giovani è inoltre sostenuta direttamente con fondi (cfr. P 93.3565). La richiesta viene esaminata in un'ottica ampliata in seguito alla presentazione dei P 00.3400 e P 00.3469.
- 1997 P 97.3006 *Promozione dell'insegnamento di educazione civica presso i giovani (N 21.3.97, Commissione delle istituzioni politiche CN 96.2017) – in precedenza DFI/UFES*
La legge sulle attività giovanili (LAG) sostiene varie opportunità di partecipazione dei giovani adulti, tra l'altro con l'intenzione di promuovere l'educazione civica e consentire esperienze in processi normativi democratici. Queste possibilità di partecipazione sono offerte da: parlamenti di

bambini e giovani a livello comunale, cantonale e federale; consigli di bambini e giovani; organizzazioni giovanili, gestite prevalentemente dai giovani stessi.
Altre opportunità sono offerte dalle nuove tecnologie di comunicazione. Il Servizio gioventù dell'Ufficio federale della cultura sostiene tra l'altro l'organizzazione giovanile Younet e l'associazione mantello dei parlamenti svizzeri dei giovani, che insieme forniscono informazioni via Internet su fatti politici di attualità, orientandosi alle esigenze dei giovani (www.politynfo.ch).
La richiesta viene esaminata in un'ottica ampliata in seguito alla presentazione dei P 00.3400 e P 00.3469.

1998 P 98.3473 *Accademia federale delle arti musive (N 18.12.98, Suter)*

La richiesta è considerata nel quadro della concretizzazione dell'articolo sulla cultura 69 Cost. mediante una legge federale sulla promozione culturale.
Cfr. 95.3045.

Ufficio federale della sanità pubblica

1981 P ad 80.083 *Legge sul libero passaggio. Revisione (S 8.10.81, Commissione CS)*

L'oggetto dell'intervento è trattato nel quadro del messaggio sulla legge federale concernente le professioni mediche (LPMed), sottoposto al Parlamento nel 2003.

1986 P 85.566 *Disturbi alle vie respiratorie nei bambini (N 21.3.86, Carobbio)*

Il rapporto finale di «SCARPOL», un progetto parziale del PNR 26, è pronto dall'autunno del 1995. Lo studio non ha ancora potuto fornire una risposta alla domanda se le malattie delle vie respiratorie e le allergie nei bambini aumentano oppure diminuiscono. I risultati del seguito del progetto avviato nel 1998 saranno disponibili nel 2003.

1986 P 85.990 *Esami di medicina. «Multiple choice» (N 20.6.86, Wick)*

Cfr. 80.083.

1988 P 87.512 *Studi di farmacia (N 23.6.88, [Hofmann]-Nebiker)*

Cfr. 80.083.

1989 P 89.371 *Perseguimento penale delle corriere di droga (N 23.6.89, Schmid; richiesta di stralcio FF 2001 3313)*

Proposta di togliere di ruolo il postulato nel messaggio concernente la modifica della legge sugli stupefacenti (01.024).

1989 P 89.581 *Ordinanza sugli esami di medicina. Revisione (N 6.10.89, Nabholz)*

Cfr. 80.083.

1990 P 89.695 *Trapianti terapeutici (S 15.3.90, Jelmini; richiesta di stralcio FF 2002 15)*

Proposta di togliere di ruolo il postulato nel messaggio concernente la legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (01.057).

1991 P 91.3030 *Legge sulla prevenzione delle tossicomanie (N 21.6.91, Neukomm; richiesta di stralcio FF 2001 3313)*

Cfr. 89.371.

1991 M 90.411 *Politica coordinata in materia di droga (S 2.10.90, Bühler; N 2.10.91; richiesta di stralcio FF 2001 3313)*

Cfr. 89.371.

1991 M ad 87.232 *Revisione della legge sugli stupefacenti (N 26.9.90, Commissione della sanità e dell'ambiente CN; S 26.9.91; richiesta di stralcio FF 2001 3313)*

Cfr. 89.371.

1993 P 93.3129 *Revisione delle disposizioni che reggono la formazione dei medici (N 18.6.93, Pidoux)*

Cfr. 80.083.

1993 P 93.3121 *Revisione delle disposizioni che reggono la formazione medica (S 15.12.93, Simmen)*

Cfr. 80.083.

1994 P 93.3414 *Lavoro sociale anziché numerus clausus (S 7.3.94, Plattner)*

Cfr. 80.083.

1995 M 93.3673 *Prevenzione delle tossicomanie: una legge per promuovere la salute (N 6.10.94, Gruppo democratico-cristiano; S 14.3.95; richiesta di stralcio FF 2001 3314)*

Cfr. 89.371.

- 1995 M 94.3052 *Legislazione sui trapianti di organi (S 22.9.94, Huber; N 23.3.95; richiesta di stralcio FF 2002 15)*
Cfr. 89.695.
- 1995 M 93.3573 *Proibizione di far commercio di organi umani (S 22.9.94, Onken; N 23.3.95; richiesta di stralcio FF 2002 15)*
Cfr. 89.695.
- 1995 M 95.3080 *Modificazione delle disposizioni federali riguardanti la formazione medica (N 21.3.95, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 94.097; S 19.9.95)*
Cfr. 80.083.
- 1995 P 95.3038 *Sistema di raccolta dati sui medicinali (N 6.10.95, Bischof)*
Swissmedic, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici operativo dal 2002, prevede l'elaborazione di un piano su come affrontare il problema dell'abuso di medicinali. Occorre aspettare la pubblicazione del piano per poter valutare se le esigenze del postulato sono state adempiute.
- 1996 P 94.3423 *Politica in materia di droga. Ombudsman nelle scuole (N 21.3.96, Comby; richiesta di stralcio FF 2001 3313)*
Cfr. 89.371.
- 1996 P 96.3093 *Informazione, formazione e educazione in materia di alimentazione (N 21.6.96, Vollmer)*
Con la conclusione di un contratto di collaborazione tra l'UFSP e Promozione salute svizzera e con l'avvio di un progetto comune sull'alimentazione battezzato «Suisse Balance» sono stati realizzati gli aspetti essenziali del postulato. Nella primavera del 2003 la collaborazione in questo settore, segnatamente con i Cantoni, sarà migliorata.
- 1996 P 94.3579 *Politica svizzera della droga (S 14.3.95, Morniroli; N 13.6.96; richiesta di stralcio FF 2001 3313)*
Cfr. 89.371.
- 1996 P 95.3321 *Prevenzione dell'alcolismo presso i giovani (N 7.3.96, Gonseth; S 17.9.96)*
Il Consiglio federale deciderà soltanto nel 2003 se continuare o meno il programma nazionale di prevenzione dell'alcolismo «Che ci cavi?». L'obiettivo principale perseguito con il programma è quello di ridurre il fenomeno dell'ubriachezza tra i giovani.
- 1996 P 96.3493 *Divieto di vendere tabacchi a giovani in età inferiore a 16 anni (N 13.12.96, Zwygart)*
Il 5 giugno 2001, il Consiglio federale ha approvato il Programma nazionale sulla prevenzione del tabagismo 2001-2005. Nell'obiettivo 9 si chiede che i minorenni non abbiano accesso ai prodotti del tabacco. L'Ufficio federale della sanità pubblica sta pertanto esaminando una revisione delle disposizioni sul tabacco nella legge sulle derrate alimentari. La relativa procedura di consultazione è prevista per il 2004 o il 2005.
- 1997 P 97.3311 *Il dolce della frutta che fa dimenticare l'alcol (N 19.12.97, Fässler)*
Il DFF prepara per il 2003 un messaggio sull'introduzione di una tassa speciale sugli alcopop. L'obiettivo del provvedimento è quello di ridurre decisamente il consumo di queste bibite da parte dei giovani.
- 1998 P 98.3025 *Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)*
Nella primavera del 2002, diversi partner del settore sanitario hanno dato il loro accordo per costituire, insieme alla Confederazione (UFAS e UFSP), una Fondazione per la sicurezza dei pazienti. Scopo della nuova istituzione è lo sviluppo e la promozione della sicurezza dei pazienti, nonché l'assistenza fornita ai pazienti danneggiati da trattamenti medici e il sostegno al personale. Nell'ambito di questa fondazione vanno create le apposite strutture per coinvolgere i partner interessati nella messa in atto delle prossime tappe e gettare le basi minime per poter provvedere al finanziamento. La costituzione è prevista per la prima metà del 2003. La necessità d'istituire una Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico dovrà essere appurata nel quadro della pianificazione dei provvedimenti della Fondazione per la sicurezza dei pazienti.
- 1998 P 98.3351 *Lotta al consumo di tabacco (N 18.12.98, Grobet)*
L'Ufficio federale della sanità pubblica sta esaminando, nell'ambito della revisione totale dell'ordinanza sul tabacco, la possibilità di inasprire le avvertenze generali sui pacchetti di sigarette conformemente alla direttiva 2001/37 CE. La procedura di consultazione è prevista per la primavera del 2003. Nell'ambito dell'attuale revisione della legge federale concernente l'imposizione sul tabacco, il Parlamento sta discutendo dell'eventualità di riscuotere un'imposta sulle sigarette per costituire un fondo destinato alla prevenzione del tabagismo.

Ufficio federale di statistica

- 1993 P 92.3426 *Importanza economica delle cure prodigate alle famiglie e ai bambini (N 19.3.93, Stamm Judith)*
Dal 1997, l'Ufficio federale di statistica (UST) rileva dati sul lavoro non remunerato a scadenze triennali nel quadro della rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS). In una prima pubblicazione comparativa («Du travail, mais pas de salaire», UST 1999) sono stati presentati tra l'altro indicatori sul tempo destinato ai lavori di casa e famiglia (inclusa la cura dei figli e di persone anziane o invalide in seno all'economia domestica). Le principali informazioni possono essere consultate sia in Internet che nell'Annuario statistico della Svizzera. Sono inoltre stati diffusi i risultati di uno studio sulla valutazione monetaria del lavoro non remunerato: «Evaluation monétaire du travail non rémunéré», UST 1999. L'UST, in relazione con i conti economici nazionali, elabora attualmente un conto satellite della produzione delle economie domestiche per la Svizzera, allo scopo di illustrare le prestazioni produttive delle economie domestiche in modo comparabile con il PIL. Una prima versione verrà pubblicata presumibilmente all'inizio del 2004.
Un'ulteriore novità è costituita dal fatto che verranno messi a disposizione anche dati sui lavori di casa e famiglia e sulle attività di volontariato rilevati dal censimento della popolazione del 2000. Si prevede che tali dati siano elaborati nel corso del 2003 e pubblicati nel 2004.
- 1994 P 94.3136 *Aggiornamento del rapporto dell'Ufficio federale di statistica sull'uguaglianza (N 17.6.94, von Felten)*
Le elaborazioni standard dell'UST sono distinte in base al sesso, laddove questo appare opportuno. Nel 2003, per la serie «Rapporto sociale svizzero» verrà pubblicato uno studio dal titolo «Verso l'uguaglianza». Ogni anno vengono inoltre aggiornati in Internet gli indicatori più importanti. Nel 1998 è stato pubblicato un opuscolo contenente i principali indicatori. In uno speciale studio sono stati analizzati i fattori di discriminazione salariale tra donna e uomo: «Vers l'égalité des salaires?», UFU e UST 2000. Vengono inoltre pubblicati regolarmente dati sulla rappresentanza femminile nelle istituzioni politiche («Les femmes et les élections au Conseil national», 1995 e 1999; «La représentation des femmes dans les exécutifs communaux», 1997 e 2001; «La représentation des femmes dans les institutions politiques», in Internet, trimestrale).
Nel 2003 verranno pubblicati in collaborazione con l'UFU due opuscoli sull'educazione e la politica. Si prevede inoltre uno studio sulle elezioni al Consiglio nazionale del 2003 e l'aggiornamento dell'opuscolo del 1998.
Nelle analisi dei dati che figurano nelle pubblicazioni sul censimento del 2000 vengono considerati gli aspetti legati ai due sessi. Sono inoltre previste l'elaborazione di una pubblicazione speciale sul tema dell'uguaglianza e la realizzazione di una nuova edizione dell'atlante delle donne e della parità.
- 1994 P 94.3309 *Statistica sul lavoro sociale svolto dalla donna e dall'uomo (N 7.10.94, Goll)*
Cfr. 92.3426
Indagini regolari sul budget-tempo hanno dovuto essere rinviate per questioni finanziarie. È stata considerata la possibilità di svolgere indagini semplificate, ma vi si è rinunciato a causa della scarsa qualità dei dati e dell'impossibilità di svolgere confronti a livello internazionale. La possibilità di eseguire un'indagine sul budget-tempo verrà nuovamente esaminata nel quadro delle attività correnti del programma pluriennale 2003-2007.
- 1994 M 93.3391 *Esecuzione delle pene di detenzione (S 8.3.94, Schmid Carlo; N 16.12.94) – in precedenza DFGP/UGF*
La revisione dell'attuale statistica criminale di polizia, oggi ridotta all'essenziale, è stata avviata nel 1996. Dopo che la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia ha raccomandato ai Cantoni di concretizzare il progetto, la revisione viene portata avanti dall'autunno 2000 nel quadro della Commissione delle polizie giudiziarie. Dopo l'elaborazione del piano di applicazione, nel 2003 si potrà passare all'attuazione informatizzata del progetto.
- 1995 P 95.3044 *Uguaglianza dei sessi: ricerche sociologiche (N 23.6.95, Gruppo radicale-democratico)*
Cfr. 92.3426, 94.3136 e 94.3309
Nel frattempo, il programma nazionale di ricerca 35 «Femmes, droit et société» è stato portato a termine.
- 1995 P 95.3550 *Estensione dei conti nazionali (N 21.12.95, Strahm Rudolf)*
Negli ultimi anni sono state realizzate pubblicazioni basilari: «Les dépenses et les investissements de la Suisse en faveur de l'environnement» e «Le secteur éco-industriel en Suisse – Estimation du nombre d'emplois et du chiffre d'affaires en 1998» nonché «Umweltbezogene Abgaben in der Schweiz 1990-2000». Dal 2002 i dati vengono rilevati e pubblicati regolarmente. Per il 2003 è in preparazione un'indagine dell'economia privata sulle spese per la protezione dell'ambiente. Per il 2005 è previsto il consolidamento di questi dati monetari nel quadro del sistema economico di conti ambientali adottato a livello internazionale. Nel 2003 verrà vagliata la possibilità di creare un conto delle emissioni e dei flussi di materiali associato ai conti economici nazionali.

- 1996 P 96.3262 *Rapporto sulla ripartizione e redistribuzione del lavoro remunerato e non remunerato (N 4.10.96, Aeppli Wartmann)*
Cfr. 92.3426 e 94.3309
In uno studio dal titolo «Com'è ripartito il lavoro tra i sessi?» UFU 2000, realizzato su mandato dell'UFU nell'ambito della campagna «fairplay-at-home», sono stati utilizzati dati contenuti nel modulo «Lavoro non remunerato» della RIFOS 2000.
- 1997 P 97.3539 *Contabilità nazionale ecologica (N 2.12.97, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 97.033)*
Cfr. 95.3550.
- 1998 P 98.3219 *Statistiche delle assicurazioni sociali (N 9.10.98, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*
Sono stati realizzati il conto globale della sicurezza sociale, i primi elementi di un rapporto sulla povertà e, in alcuni Cantoni, la statistica dell'aiuto sociale della Confederazione. Sono inoltre state poste le basi concettuali per la realizzazione di una statistica coordinata dell'assicurazione vecchiaia comprendente diversi moduli. L'eliminazione delle lacune statistiche nell'ambito della sicurezza sociale (in particolare dell'assicurazione vecchiaia) verrà nuovamente verificata nel quadro del programma pluriennale della statistica federale 2003-2007. In particolare verrà esaminata l'eventualità di realizzare una rilevazione sull'assicurazione dei redditi delle persone e delle economie domestiche.
- 1998 P 98.3403 *Indice dei prezzi al consumo armonizzato Svizzera-UE (S 2.12.98, Büttiker)*
Per la valutazione della propria politica monetaria, tutti gli Stati membri dell'UE e dell'AELS (ad eccezione del Lussemburgo) calcolano un indice armonizzato dei prezzi al consumo a complemento del loro indice nazionale. In Svizzera, i rispettivi lavori preparatori dovrebbero iniziare sulla scia della prossima revisione dell'indice del 2005. Nella prospettiva di un accordo bilaterale sulla statistica, il calcolo di un indice armonizzato è previsto al più presto a partire dal dicembre 2005.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

- 1985 P 85.554 *Previdenza professionale. Maggiore rischio d'invalidità (N 20.12.85, Lanz)*
Nel quadro della 1^a revisione della LPP, la CSS-CN ha affrontato diversi problemi in relazione alle prestazioni d'invalidità, ritenendo che non fosse ancora opportuno decidere in merito. La commissione ha quindi inoltrato un postulato (02.3006) in cui chiede che venga presentato un rapporto sulla necessità di aggiornare la legge in relazione alle prestazioni d'invalidità. In questo contesto si affronta anche il problema dei sussidi del Fondo di garanzia agli istituti di previdenza dotati di strutture dei rischi sfavorevoli riguardo l'invalidità. La redazione del rapporto inizierà nel 2003 e dovrebbe concludersi nel 2004.
- 1991 P ad 91.039 *Eliminazione degli ostacoli alla ratifica della Convenzione 170 OIL (N 24.9.91, Commissione della sicurezza sociale CN) – (171 OIL v. seco)*
Il 15 dicembre 2000, le Camere federali hanno approvato la legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (legge sui prodotti chimici). Il Consiglio federale metterà in vigore la legge non appena vi saranno disposizioni d'esecuzione. Con l'entrata in vigore del nuovo diritto d'esecuzione il campo d'applicazione materiale della Convenzione 170 sarà presumibilmente coperto del tutto. Si è così creata la base legale necessaria per adeguare l'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) in modo tale da rendere possibile la ratifica della convenzione. Sono così date le basi legali per la ratifica dell'accordo. Il relativo messaggio è in elaborazione.
- 1992 P 92.3191 *Assicurazione infortuni sufficiente in casi speciali (N 9.10.92, Hafner Ursula)*
La problematica va esaminata nel quadro della prevista revisione LAINF.
- 1992 P 92.3223 *Obbligo di prestazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in caso di suicidio o tentato suicidio (N 9.10.92, Bircher Silvio)*
Il 6 ottobre 2000, le Camere federali hanno approvato la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). La LPGA non regola però l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di fornire prestazioni in caso di suicidio o di tentato suicidio, contrariamente alle intenzioni iniziali. La problematica va quindi esaminata nel quadro della prevista revisione LAINF.
- 1996 P 96.3098 *Costituzione in pegno di diritti di un istituto di previdenza (N 21.6.96, Rechsteiner Paul)*
In esame nel quadro dei dibattiti sulla 1^a revisione LPP. Entrambe le camere hanno deciso l'abrogazione dell'articolo 71 capoverso 2 LPP, che consente la costituzione in pegno. È stata perciò sospesa la modifica dell'ordinanza sulla costituzione in pegno di diritti degli istituti di previdenza.

- 1996 P 96.3178 *Concetto di prevenzione contro la violenza in famiglia (N 13.6.96, Commissione degli affari giuridici CN 93.034)*
 Il programma di prevenzione è stato elaborato da esperti nel quadro di un mandato esterno. La pubblicazione è prevista nel corso del 2003, dopo che il rapporto di base sarà stato aggiornato e modificato.
- 1996 M 96.3553 *Alta vigilanza, vigilanza e organo di controllo nel settore della LPP (N 10.12.96, CPI CPC CN; S 5.12.96), punto 1*
 Il Consiglio federale intende approfondire l'esame della vigilanza e dell'alta vigilanza e verificare la possibilità di uno sviluppo in direzione di una vigilanza prudenziale e dell'integrazione della vigilanza sulla previdenza professionale nell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari.
- 1996 M 96.3545 *Alta vigilanza, vigilanza e organo di controllo nel settore della LPP (S 5.12.96, CPI CPC CS; N 10.12.96), punto 1*
 Cfr. 96.3553.
- 1996 P 96.3398 *Sfruttamento sessuale di bambini (N 13.12.96, Hochreutener)*
 1) Nel marzo del 1999 è stata pubblicata un'inchiesta di ECPAT Switzerland sullo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo commerciale in Svizzera. Lo studio è stato sostenuto dalla Centrale per le questioni familiari (CQF). In preparazione al 2° Congresso mondiale sul tema (a Yokohama), la CQF aveva incaricato ECPAT Switzerland (finanziandone i lavori) di fare il punto della situazione in Svizzera e dei progressi realizzati dal 1° Congresso mondiale, svoltosi a Stoccolma nel 1996. Non è ancora stato deciso se elaborare o no un piano d'azione nazionale (come richiesto dalle dichiarazioni di Stoccolma e Yokohama).
 2) La CQF ha incaricato ECPAT Switzerland / Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia (stanziando i fondi necessari) di realizzare una campagna contro il turismo sessuale concernente i minori imperniato su uno spot che sarà proiettato nei cinema svizzeri all'inizio del 2003.
- 1996 P 96.3430 *Progetto globale di assistenza a casa e in centri di cura specializzati (N 13.12.96, Hochreutener)*
 Gli studi sono ancora in corso e saranno presentati al Consiglio federale, nel quadro dei lavori preparatori per la prossima revisione della LAMal, nel giugno del 2003.
- 1997 P 96.3561 *Incentivazione di trattamenti ambulatoriali e semiospedalieri (N 21.3.97, Gysin Remo; richiesta di stralcio FF 2001 631)*
 Proposta di togliere di ruolo il postulato nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (00.079).
- 1997 P 96.3568 *Assicurazione malattie: riduzione dei premi I (N 21.3.97, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*
 Nel quadro della revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (00.079) il Consiglio degli Stati ha fissato l'obiettivo sociale che i sistemi cantonali di riduzione dei premi dovranno raggiungere. Poiché nel dicembre del 2002 il Consiglio nazionale ha respinto la revisione, si dovrà attendere la decisione del Consiglio degli Stati nella primavera del 2003.
- 1997 P 96.3569 *Assicurazione malattie: Riduzione dei premi II (N 21.3.97, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)*
 Cfr. 96.3568.
- 1997 P 96.3617 *Responsabilità degli organi della LPP (N 20.6.97, Gross Jost)*
 Le richieste del postulato inerenti alla responsabilità degli organi dell'istituto di previdenza e alla prescrizione sono state discusse nel quadro della 1^a revisione della LPP e riprese pressoché integralmente. La responsabilità di Confederazione e Cantoni è oggetto della revisione del diritto della responsabilità civile.
- 1997 P 97.3336 *Sovvenzioni del fondo di garanzia della LPP in caso di premi di rischio esorbitanti (N 10.10.97, Rechsteiner-Basel)*
 Cfr. 85.554.
- 1997 P 97.3356 *Regolamentazione del trattamento psicoterapeutico (N 10.10.97, Wiederkehr)*
 La legge sulle professioni psicoterapeutiche è in preparazione. L'Ufficio federale della sanità pubblica è l'ufficio competente di questa legge, che si articola su tre temi: la protezione dei titoli, la libera circolazione e la qualità delle prestazioni. La copertura da parte dell'assicurazione malattie non potrà essere disciplinata prima dell'emanazione di questa legislazione di base.
- 1998 P 97.3616 *PMI. Riduzione immediata delle spese amministrative (N 20.3.98, Gusset)*
 All'inizio del 2003 verrà presentato al Consiglio federale un rapporto in risposta ad un postulato della CET-CS (00.3596) vertente sugli sgravi amministrativi delle PMI.

- 1998 P 98.3013 *Istituti di previdenza. Forma giuridica specifica (N 26.6.98, Hochreutener; richiesta di stralcio FF 2000 2342)*
Il 16 aprile 2002, il Consiglio nazionale ha rifiutato di togliere di ruolo il postulato. La richiesta sarà riesaminata nel quadro dei lavori concernenti la M 02.3007.
- 1998 P 96.3632 *Assicurazione malattie. Franchigia proporzionata al reddito (N 8.10.98, Cavalli)*
La partecipazione ai costi sarà uno dei temi oggetto di un rapporto all'attenzione del Consiglio federale previsto nel giugno del 2003 nel quadro dei lavori preliminari per la prossima revisione parziale LAMal.
- 1998 P 98.3332 *Conferenza nazionale sulla povertà (N 9.10.98, Weber Agnes)*
La conferenza è in preparazione e si terrà a Berna il 23 maggio 2003.
- 1998 P 98.3344 *Spitex. Condizioni quadro (N 9.10.98, Vermot; richiesta di stralcio FF 2001 631)*
Proposta di togliere di ruolo il postulato nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (00.079).
- 1998 P 98.3487 *LAMal. È necessario un controllo efficace (S 2.12.98, Saudan)*
La ricerca sull'approvazione dei premi e il rapporto sulle riserve non hanno potuto essere conclusi nel 2002. La priorità è stata data alla riflessione sui diversi tipi di società in cui si sono organizzate le casse malati e sulle loro conseguenze per l'applicazione della legge e per la vigilanza sugli assicuratori-malattie. Il problema delle riserve minime ha d'altra parte perso importanza, vista l'evoluzione degli investimenti finanziari.

Ufficio federale dell'educazione e della scienza

- 1994 P 94.3019 *Legge sulle borse di studio. Revisione (N 17.6.94, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 93.413)*
Per realizzare quanto auspicato in questo intervento parlamentare è necessario creare una base costituzionale più ampia. Un nuovo articolo 66 Cost. è in discussione nell'ambito del progetto di nuova perequazione finanziaria (messaggio del Consiglio federale del 14.11.2001).
- 1995 P 95.3023 *Maturità professionale e accesso all'università (S 8.6.95, Onken)*
Alla fine di agosto 2001, il gruppo di lavoro istituito da DFE, DFI e Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione ha presentato proposte per risolvere il problema del passaggio dalla maturità professionale alle scuole universitarie. In proposito si è tenuta una procedura di consultazione. Una soluzione potrà presumibilmente essere adottata nel 2003.
- 1995 P 95.3198 *Maturità professionale e studi universitari (N 19.9.95 Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 94.056)*
Cfr. 95.3023.

Dipartimento di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

1. Diritto pubblico
 - 1.1 Diritto costituzionale
 - 1.2 Legislazione
 - 1.2.1 Organizzazione giudiziaria federale
- 1990 M 90.516 *Riforma giudiziaria. Misure a lungo termine (N 5.10.90, Gruppo liberale-radical; S 25.9.90)*
- 1990 M 90.521 *Riforma giudiziaria. Misure a lungo termine (S 25.9.90, Schoch; N 5.10.90)*
- 1990 M 90.655 *Corte di diritto fiscale di San Gallo (N 5.10.90, Oehler) – in precedenza DFF/AFC*
- 1990 P 90.854 *Snellimento delle procedure amministrative (N 14.12.90, Leuba) – in precedenza DFGP/UFPT*
- 1996 P 95.3525 *Sgravio del Tribunale federale da decisioni di diritto degli stranieri e d'asilo (N 14.3.96, Baumberger)*
- 1996 P 96.3377 *Esame dell'abolizione delle istanze cantonali di ricorso in materia di AIMP e dell'istituzione di un'istanza di ricorso federale (N 16.9.96, Commissione degli affari giuridici CN 95.024 [minoranza Sandoz Suzette])*

- 1997 P 96.3385 *Commissioni federali di ricorso e di arbitrato (N 20.3.97, Commissione dell'economia e dei tributi CN 93.461)*
- 1998 P 97.3528 *Delega di competenze ricorsuali del Consiglio federale (N 20.3.98, Grobet)*
 Richiesta di stralcio nell'ambito del messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria (FF 2001 3764).
- 1.2.2 Collaborazione federalista
- 1994 M 92.3467 *Per una netta ripartizione degli oneri esecutivi tra Cantoni e Confederazione (S 17.6.93, Bloetzer; N 14.3.94)*
 Richiesta di stralcio nell'ambito del messaggio del 14 novembre 2001 concernente la perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni (FF 2002 2065).
- 1.2.3 Diritto dell'informazione e della segretezza
- 1993 P 91.3303 *Regime di trasparenza e salvaguardia del segreto in ambito amministrativo (N 3.6.93, Hess Peter)*
- 1998 M 97.3083 *Introduzione del principio della pubblicità con riserva della segretezza (N 20.3.98, Hess Peter; S 1.10.98)*
- 1998 M 97.3110 *Principio della pubblicità sancito in una futura legge sull'informazione (N 20.3.98, Vollmer; S 1.10.98)*
- 1998 P 97.3384 *Principio della pubblicità nell'amministrazione federale (N 20.3.98, Commissione di gestione CN; S 1.10.98)*
 Chiarite alcune questioni riguardanti segnatamente la definizione del campo d'applicazione e l'impatto finanziario del principio della trasparenza, il 21 agosto 2002 il Consiglio federale ha incaricato definitivamente il DFGP di elaborare messaggio e disegno concernenti la legge sulla trasparenza, che prevede l'introduzione del principio della trasparenza con riserva di segretezza per l'Amministrazione federale. Il Consiglio federale dovrebbe adottare il messaggio e il disegno agli inizi del 2003.
- 1.2.4 Tecnologia genetica e medicina della procreazione
- 1989 P 89.370 *Analisi del genoma. Disciplinamento legislativo (N 23.6.89, Ulrich)*
- 1991 M ad 89.240 *Analisi del genoma (N 20.3.91, Commissione del Consiglio nazionale; S 11.6.91)*
 Inavvertitamente non ne è stato richiesto lo stralcio nell'ambito del messaggio dell'11 settembre 2002 concernente la legge federale sugli esami genetici sull'essere umano.
- 1996 P 96.3263 *Divieto di test genetici nei casi di richiesta di contratti assicurativi (N 3.10.96, Günter)*
 Richiesta di stralcio nell'ambito del messaggio dell'11 settembre 2002 concernente la legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (FF 2002 6561).
- 1.2.5 Aiuto alle vittime di reati
- 1995 P 94.3574 *Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati. Termine di perenzione, art. 16 cpv. 3 (N 24.3.95, Goll)*
 Il termine di perenzione di cui all'art. 16 cpv. 3 LAV è stato esaminato dalla commissione peritale per la revisione della LAV. L'avamprogetto è stato posto in consultazione nel dicembre del 2002. La consultazione durerà fino in aprile del 2003.
- 1.2.6 Parità dei sessi
- 1998 P 98.3463 *Asimmetria giuridica negli articoli 11 e 13 della legge sulla parità dei sessi (LPar) (N 18.12.98, Hubmann)*
 Un gruppo di lavoro sotto l'egida dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo sta elaborando proposte di revisione per l'articolo 13 della legge sulla parità dei sessi.
2. Diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata
- 2.1 Codice civile
- 1963 P 8571 *Revisione del diritto sulla tutela (N 11.12.63, Schaffer)*
- 1972 P 11184 *Procedura di messa sotto tutela (N 27.9.72, Muheim)*
- 1973 P 11483 *Procedura di messa sotto tutela (N 15.3.73, Oehen)*
- 1984 P 84.534 *Adozione. Revisione dell'articolo 268 CC (N 14.12.84, Eggly-Genf)*
- 1992 P 90.961 *Termini d'impugnazione nel diritto sulla tutela e nel diritto sulla protezione del figlio (N 16.12.92, Dünki)*

- 1993 P 92.3386 *Privazione di libertà a fini assistenziali (art. 397a CC) (N 19.3.93, Caspar-Hutter)*
- 1995 P 95.3315 *Diritti dei pazienti riconosciuti ai malati psichici (N 6.10.95, von Felten)*
Questi postulati sono esaminati nell'ambito della revisione in corso del diritto sulla tutela.
- 1994 P 94.3294 *Attribuzione dell'abitazione nella procedura di protezione dell'unione coniugale (N 7.10.94, von Felten)*
L'intervento è esaminato nell'ambito dell'unificazione della procedura civile.
- 1996 P 96.3176 *Divieto legale delle punizioni corporali e dei trattamenti degradanti dei minori (N 13.6.96, Commissione degli affari giuridici CN 93.034; S 12.12.96)*
La Centrale per le questioni familiari (DFI) ha incaricato periti esterni di sviluppare un progetto globale per prevenire maltrattamenti e sfruttamento sessuale di minori.
- 1998 P 97.3570 *Matrimonio e mutamento di sesso (N 20.3.98, Gruppo liberale)*
Richiesta di stralcio nell'ambito della legge federale sull'unione registrata di coppie omosessuali (messaggio del 29 novembre 2002).
- 1998 P 98.3131 *Modifica del CC. Costituzione della cartella ipotecaria come registro dei diritti di pegno (S 9.6.98, Schiesser)*
- 1998 P 98.3214 *Promovimento della proprietà. Modifica dei diritti reali (N 18.12.98, Commissione degli affari giuridici CN 97.425)*
Di tali richieste è tenuto conto nell'ambito della revisione parziale del CC.
- 2.2 *Codice delle obbligazioni*
- 1994 P 94.3115 *Valore legale delle firme elettroniche. Modificazione dell'articolo 14 CO (N 7.10. 94, Spoerry)*
Richiesta di stralcio nell'ambito del messaggio del 3 luglio 2001 relativo alla legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica (FF 2001 5109).
- 1995 P 94.3561 *Disposizioni generali e clausole sugli abusi (N 24.3.95, Leemann)*
La richiesta è esaminata nell'ambito dei lavori legislativi concernenti il commercio elettronico.
- 1997 P 97.3095 *Regolamentazione del piano sociale nel diritto del lavoro (N 10.10.97, Rechsteiner-St.Gallen)*
- 1997 P 97.3195 *Protezione e statuto dei sindacalisti attivi (N 10.10.97, Rennwald)*
Tali interventi sono esaminati nell'ambito di una revisione parziale del CO e della LEF, con particolare riguardo alla domanda se e in quale misura nel diritto svizzero sussiste una necessità di azione in materia di piani sociali e protezione dei sindacalisti attivi.
- 1998 P 97.3142 *La persona giuridica quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone (N 9.10.98, Raggenbass)*
Richiesta di stralcio nell'ambito del messaggio del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (FF 2002 2841).
- 2.3 *Diritto sulla responsabilità civile; revisione globale*
- 1970 P 10470 *Unificazione del diritto sulla responsabilità civile (N 7.10.70, Cadruvi)*
- 1973 P 11534 *Diritto ad una riparazione in caso di perdita di coscienza (S 19.9.73, Dillier)*
- 1976 P 76.433 *Prodotti chimici. Pericoli di produzione (N 14.12.76, Carobbio)*
- 1981 P 80.429 *Malattie professionali. Prescrizione della responsabilità (N 19.6.81, Crevoisier)*
- 1981 P 80.476 *Infortuni sul lavoro. Prescrizione (N 19.6.81, Ziegler-Genf)*
- 1982 P 80.590 *Prescrizione durante un processo in corso (N 17.12.82, Leuenberger)*
- 1987 P 86.141 *Protezione dell'ambiente. Responsabilità civile (N 19.6.87, Uchtenhagen)*
- 1988 P ad 87.221 *Responsabilità del personale medico (N 23.6.88, Commissione della sicurezza sociale CN)*
- 1992 P 91.3306 *Responsabilità civile per gerenti di autosilo (N 20.3.92, Keller)*
- 1993 M 93.3249 *Responsabilità civile in caso di «grandi sinistri» (N 3.6.93, Commissione del Consiglio nazionale 89.247; S 9.12.93)*
- 1994 P 94.3469 *Modificazione dell'articolo 371 del Codice delle obbligazioni (N 16.12.94, Dettling)*
Questi interventi sono esaminati nell'ambito dell'unificazione del diritto sulla responsabilità civile, nella misura in cui non siano già stati presi in considerazione in occasione della revisione della legge sulla protezione dell'ambiente.

- 1993 P 93.3250 *Responsabilità per il danno da prodotti. Esonero reciproco della responsabilità dell'importatore (N 3.6.93, Commissione del Consiglio nazionale 89.247 [93.125])*
La problematica potrà essere trattata solamente in un'ulteriore fase dei negoziati bilaterali con l'UE.
- 2.4 Diritto delle società
- 1974 P 11721 *Diritto sui gruppi di società (N 24.6.74, Koller)*
Nella misura in cui il postulato non sia già stato vagliato in occasione della revisione del diritto delle società anonime nel 1991, le richieste dovranno essere esaminate in una fase successiva della riforma del diritto delle società.
- 1975 P 12126 *Diritto delle società anonime. Revisione (N 3.10.75, Baumberger)*
- 1981 P 81.345 *Società cooperativa. Nuova definizione (N 19.6.81, Gruppo dell'Unione democratica di centro)*
Il postulato sarà esaminato in una fase successiva della riforma del diritto delle società.
- 1992 P 93.3005 *Nuova forma di società per piccole e medie aziende (S 10.12.92, Commissione del Consiglio degli Stati 91.430)*
Richiesta di stralcio nell'ambito del messaggio del 19 dicembre 2001 concernente una revisione del Codice delle obbligazioni (FF 2002 2841).
- 1994 P 93.3328 *Nuova revisione del diritto della società anonima (N 16.12.94, Bühner Gerold)*
Le richieste del postulato sono esaminate nell'ambito della riforma corrente del diritto della società anonima (*corporate governance*, strutture di capitale flessibili).
- 2.5 Diritto del registro di commercio
- 1993 P 93.3100 *Registro di commercio. Tariffa delle tasse (N 8.10.93, Leuenberger Moritz)*
La richiesta è stata in parte soddisfatta con la revisione dell'ordinanza del 29 settembre 1997 sulle tasse in materia di registro di commercio. Si terrà conto delle altre richieste nell'ambito di una successiva revisione totale di questa ordinanza.
- 2.6 Procedura civile ed esecuzione forzata
- 1996 P 96.3533 *Anticipo in caso d'azione pecuniaria (N 13.12.96, Ostermann)*
- 1997 P 96.3662 *Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) (N 21.3.97, Aepli Wartmann)*
Le richieste sono esaminate nell'ambito dell'unificazione della procedura civile.
3. Diritto penale, esecuzione delle pene e delle misure
- 1993 P 93.3023 *Sorveglianza dei conti bancari nell'ambito del processo penale. Basi legali (N 2.3.93, Commissione del Consiglio nazionale 92.068)*
- 1993 P 93.3024 *Sorveglianza dei conti bancari e postali nonché delle agenzie di cambio. Basi legali (N 2.3.93, Commissione del Consiglio nazionale 92.068 [Minoranza Reimann Maximilian])*
- 1996 P 96.3114 *Diritti d'informazione nella procedura del diritto penale amministrativo (S 3.6.96, Schmid Carlo)*
Queste richieste saranno esaminate nell'ambito dell'unificazione della procedura penale.
- 1995 M 94.3181 *Unificazione della procedura penale in Svizzera (N 4.10.95, Schweingruber; S 15.3.95)*
- 1995 M 94.3311 *Unificazione del diritto di procedura penale (S 15.3.95, Rhinow; N 4.10.95)*
La procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di procedura penale in Svizzera e a una legge federale sulla procedura penale minorile è conclusa e le risposte sono state analizzate.
- 1998 P 98.3014 *Introduzione di una disposizione penale sulla sottrazione di fondi (N 26.6.98, Hess Peter)*
La richiesta sarà esaminata in un secondo tempo, quando sarà più manifesto l'impatto prodotto dalle disposizioni in vigore (nella fattispecie legge sulle borse e legge sul riciclaggio di denaro).
4. Assistenza giudiziaria internazionale
- 1990 P 89.780 *Assistenza giudiziaria internazionale. Estensione (N 23.3.90, Scheidegger)*
Nel frattempo sono già stati conclusi trattati di assistenza giudiziaria con diversi Stati extraeuropei, tra cui Australia, Canada, Perù, Ecuador, Hong Kong e Egitto. È inoltre stato firmato un accordo con le Filippine, mentre sono previste ulteriori trattative con Stati asiatici, latino-americani e africani. La costante estensione della rete contrattuale a livello mondiale continua a rivestire una grande importanza nella lotta contro la criminalità internazionale.

Ufficio federale di polizia

- 1997 P 96.3576 *Impiego di sostanze tossiche da parte della polizia (N 20.6.97, Sandoz Marcel)*
- 1997 P 96.3615 *Divieto dell'impiego di gas lacrimogeni (N 20.6.97, Teuscher)*
Stando alla risposta del Consiglio federale all'interrogazione semplice 02.1087 del 21.06.02 presentata dalla signora Teuscher, nella primavera del 2003 sarà a disposizione il rapporto del Laboratorio di Spiez. Pertanto si potrà procedere alle relative delibere nel corso del 2003.

Ufficio federale degli stranieri

- 1983 P 82.385 *Nuova legge sugli stranieri (N 7.3.83, Oehen)*
- 1983 P 82.414 *Politica degli stranieri (N 7.3.83, Gruppo socialista)*
- 1990 P 89.809 *Rapporto sulle prospettive nella politica degli stranieri (S 22.3.90, Weber)*
- 1990 P 90.493 *Densità demografica della Svizzera (N 22.6.90, Seiler Hanspeter)*
- 1991 P 90.697 *Revisione della legge sugli stranieri (LDDS) (N 11.3.91, Fankhauser)*
- 1995 P 93.3369 *Permesso C e assenza prolungata all'estero (N 24.3.95, Zisyadis)*
- 1996 P 94.3473 *Mogli straniere con permesso di domicilio (N 4.10.95, Bühlmann; S 3.6.96)*
- 1997 P 97.3013 *Regolamentazione del diritto di residenza dei coniugi stranieri (N 17.6.97, Commissione delle istituzioni politiche CN 95.088)*
Richiesta di stralcio nell'ambito del messaggio dell'8 marzo 2001 relativo alla legge federale sugli stranieri (FF 2002 3327).

Ufficio federale delle assicurazioni private

- 1990 P 90.732 *Revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (N 14.12.90, David)*
Una commissione peritale ha iniziato la revisione totale nell'autunno del 2002.
- 1994 P 94.3314 *Discriminazione delle persone sieropositive (N 16.12.94, Commissione per la sicurezza sociale e la salute CN 93.460)*
La questione esposta nel postulato sarà esaminata in relazione alla revisione globale della legge sul contratto di assicurazione, iniziata nell'autunno del 2002 da una commissione peritale.
- 1996 M 96.3043 *Adeguamento della legge sul contratto d'assicurazione per rispondere alle esigenze dei consumatori (LCA) (N 21.6.96, Vollmer; S 11.12.96)*
La richiesta è soddisfatta con la revisione parziale della legge sul contratto d'assicurazione, che sarà prossimamente trasmessa alle Camere federali nell'ambito della revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori. Il progetto di revisione ha subito forti e inattesi ritardi in seguito alle proposte avanzate dai gruppi peritali Zufferey e Zimmerli relative all'introduzione di una vigilanza su gruppi e conglomerati attivi nel settore assicurativo e bancario. La presentazione alle Camere federali è prevista nel corso del 2003.

Ufficio federale dei rifugiati

- 1993 M 92.3049 *Legge sulle migrazioni (S 7.10.92, Simmen; N 7.6.93)*
- 1993 P 93.3043 *Linee direttrici per una legge sulle migrazioni (N 7.6.93, Commissione delle istituzioni politiche CN 92.3049)*
- 1993 P 92.3066 *Definizione di una nuova politica demografica (N 18.6.93, Keller Rudolf)*
- 1993 P 93.3320 *Politica in materia di rifugiati (N 8.10.93, Eymann Christoph)*
Richiesta di stralcio nell'ambito del messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge sugli stranieri. (FF 2002 3709)
- 1998 P 98.3070 *Provvedimenti urgenti contro le situazioni incresciose nel settore dei rifugiati (S 17.6.98, Loretan Willy)*
Richiesta di stralcio nell'ambito del messaggio del 4 settembre 2002 relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. (FF 2002 6087).

Istituto federale della proprietà intellettuale

1997 M 97.3008 *Protezione del diritto d'autore e nuove tecnologie della comunicazione (S 6.3.97, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 96.048; N 19.3.97)*

La mozione va nello stesso senso della ratifica, prevista dal Consiglio federale, dei due trattati dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) sul diritto d'autore e i diritti di protezione affini. I preparativi legislativi necessari alla ratifica di questi due trattati sono in corso. Una consultazione informale effettuata dall'Istituto federale della proprietà intellettuale presso le cerchie interessate ha tuttavia mostrato che molte questioni devono ancora essere discusse in modo approfondito al fine di elaborare un progetto di revisione ponderato. Considerate le premesse, appare opportuno mantenere la mozione in attesa dei risultati indispensabili forniti dai lavori del WIPO nel settore della protezione delle basi di dati, delle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive e dei radiodiffusori.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

Nessuno.

Protezione della popolazione

Nessuno.

Sport

Nessuno.

Dipartimento delle finanze

Amministrazione delle finanze

1993 P 93.3288 *Ripartizione intercantonale degli oneri pubblici (N 8.10.93, Wyss Paul; richiesta di stralcio FF 2002 2065)*

Il 14 novembre 2001 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Le misure proposte tengono conto delle richieste del postulato. Dopo il voto finale sul progetto, il postulato potrà quindi essere tolto di ruolo.

1995 P 94.3307 *Perequazione finanziaria e centri urbani (N 13.3.95, Strahm Rudolf; richiesta di stralcio FF 2002 2065)*

Cfr. P 93.3288

1995 P 94.3483 *Rischi connessi con gli strumenti finanziari derivati (N 2.2.95, Commissione dell'economia e dei tributi CN 93.025; S 5.10.95)*

Attualmente una nuova legge federale sul rendiconto e la revisione contabile (LLR) è in fase di elaborazione. Essa si basa sul principio della «fair presentation», vale a dire della presentazione fedele alla situazione economica e avrà come obiettivo di uniformare il rendiconto in tutte le organizzazioni assoggettate all'obbligo di allestire un rendiconto. Nell'aprile 1999 si è conclusa la procedura di consultazione. Alla fine del 2002 si deciderà sull'ulteriore modo di procedere.

1996 P 95.3539 *Compatibilità fra la funzione di membro della Commissione federale delle banche e di membro di consigli d'amministrazione di banche (N 19.3.96, Béguelin)*

Il 30 novembre 2001 il Consiglio federale ha istituito una Commissione di esperti per affrontare i lavori risultanti dal rapporto finale del gruppo di esperti «Vigilanza dei mercati finanziari» (Rapporto Zufferey). Nel quadro di questi lavori saranno esaminate le richieste formulate nel postulato.

1996 P 95.3574 *Protezione legale dei depositanti (N 24.9.96, Vollmer; richiesta di stralcio FF 2002 7175)*

Richiesta di stralcio nel messaggio concernente la modifica della legge federale sulle banche e le casse di risparmio.

- 1996 P 96.3285 *Rafforzamento della perequazione finanziaria mediante le quote cantonali dell'imposta federale diretta (N 13.12.96, Lachat; richiesta di stralcio FF 2002 2066)*
Cfr. P 93.3288
- 1997 P 96.3574 *Sostanza dei cui intestatari non si hanno più notizie (N 18.3.97, Nabholz) – in precedenza DFGP/UFG*
Il 15 maggio 2002, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di istituire una piccola Commissione di esperti. Quest'ultima presenterà al DFF un rapporto unitamente al progetto di legge presumibilmente entro la fine del 2003. Nel quadro di questi lavori saranno esaminate anche le richieste formulate nella mozione / nel postulato.
- 1997 M 96.3606 *Sostanza dei cui intestatari non si hanno più notizie; obbligo di notifica (N 18.3.97, Rechsteiner-San Gallo; S 7.10.97) – in precedenza DFGP/UFG*
Cfr. P 96.3574
- 1997 M 96.3610 *Averi non rivendicati (S 19.3.97, Plattner; N 29.9.97) – in precedenza DFGP/UFG*
Cfr. P 96.3574
- 1997 M 97.3187 *Proventi dei dazi sui carburanti destinati alla costruzione delle strade principali. Gestione più flessibile dei crediti (S 28.4.97, Commissione dell'economia e dei tributi CS 97.027; N 29.4.97)*
Il 14 novembre 2001 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (01.074) (primo messaggio concernente la NPC o primo pacchetto di misure). Più di 20 articoli costituzionali saranno modificati e la legge federale del 1959 concernente la perequazione finanziaria sarà oggetto di una revisione totale. Dopo l'accettazione di questo progetto da parte del popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale elaborerà il secondo messaggio concernente la NPC, nel quale verranno indicati quali adeguamenti negli atti speciali – sia nelle leggi federali settoriali sia in quelle intersettoriali – saranno necessari a seguito delle modifiche costituzionali decise in questo primo pacchetto di misure. In questo contesto si chiarirà anche la questione legata a una gestione più flessibile dei crediti nel caso dei proventi dei dazi sui carburanti destinati alla costruzione delle strade principali.

Ufficio del personale

- 1996 P 96.3030 *Progetto pilota New Public Management (N 21.6.96, Kofmel; richiesta di stralcio FF 2002 2066) – in precedenza DFF/AFF*
Il 14 novembre 2001 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Le misure proposte tengono conto delle richieste del postulato. Dopo il voto finale sul progetto, il postulato potrà quindi essere tolto di ruolo.

Amministrazione delle contribuzioni

- 1992 P 90.786 *Ammortamento delle ipoteche e incentivo fiscale (N 11.3.92, Jaeger; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
La richiesta formulata nel presente intervento è uno degli oggetti trattati nel pacchetto fiscale 2001. Il 28 febbraio 2001 il Consiglio federale ha adottato il pacchetto fiscale all'attenzione delle Camere federali. Nel suo messaggio concernente il pacchetto fiscale si chiede pertanto di togliere di ruolo il presente postulato. I dibattiti parlamentari sul pacchetto fiscale 2001 sono tuttora in corso. Numerose divergenze di fondo tra le due Camere non sono ancora state appianate.
- 1994 M 92.3249 *Amnistia fiscale generale (S 1.3.93, Delalay; N 18.3.94; richiesta di stralcio FF 1995 IV 1509)*
La messa agli atti di questa mozione è proposta nel rapporto del 25 ottobre 1995 concernente lo stralcio della mozione Delalay (FF 1995 IV 1509). Conformemente al mandato del Consiglio federale del 13 marzo 2000, il DFF ha preparato un progetto di un'amnistia fiscale generale da porre in consultazione. Il 18 giugno 2001 il Consiglio federale ha tuttavia deciso di rinunciare a una procedura di consultazione per un'amnistia fiscale generale. Non ha però escluso di raccogliere, in un secondo tempo, pareri presso i partiti e le altre cerchie interessate in merito a un'amnistia parziale (amnistia per gli eredi). Entro la metà del 2003, il DFF intende sottoporre per approvazione al Consiglio federale un progetto modificato da porre in consultazione. Tale progetto prevede essenzialmente di rinunciare alla riscossione di multe e all'introduzione di un recupero d'imposta forfettario presso gli eredi.
- 1994 P 93.3684 *Promozione della proprietà di abitazioni (N 20.9.94, Gysin; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
Cfr. P 90.786

- 1995 P 93.3000 *Incoraggiamento all'acquisto agevolato di un alloggio da parte dei locatari (N 9.6.95, Commissione per le questioni giuridiche CN 91.423 [Minoranza Reimann Maximilian]; richiesta di stralcio FF 2001 2655) – in precedenza DFGP/UFG*
Cfr. P 90.786
- 1995 M 93.3586 *Per un'imposta federale che non penalizzi i coniugi (S 6.10.94, Frick; N 27.9.95; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
Cfr. P 90.786
- 1995 P 94.3037 *Riconoscimento dei costi causati dall'affidamento dei figli come spese per il conseguimento del reddito (N 14.3.95, Spoerry; S 20.12.95; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
Cfr. P 90.786
- 1996 P 96.3197 *Frode fiscale (N 10.6.96, Commissione CN 96.016 [Minoranza Jans])*
La debita importanza alla lotta contro la frode fiscale è attribuita anche grazie alla pertinente dotazione di personale in seno alle amministrazioni delle contribuzioni.
- 1996 P 94.3564 *Imposizione dell'uso proprio di immobili (N 24.9.96, Baumberger; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
Cfr. P 90.786
- 1997 M 96.3186 *Imposta federale diretta. Carenze strutturali (N 20.6.96, Commissione dell'economia e dei tributi CN 94.095; S 19.3.97; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
Cfr. P 90.786
- 1997 P 96.3460 *Diritto fiscale. Deduzione dei costi di formazione per il reinserimento professionale (N 21.3.97, Teuscher; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
Cfr. P 90.786
- 1997 P 96.3595 *Prassi dell'imposizione fiscale (N 21.3.97, Weber Agnes)*
Cfr. P 96.3197
- 1997 P 97.3162 *Deduzione fiscale per i premi delle casse malati (N 20.6.97, Grendelmeier; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
Cfr. P 90.786
- 1997 P 97.3288 *Minimo vitale. Esenzione dall'imposta (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; richiesta di stralcio FF 2001 2655)*
Cfr. P 90.786
- 1997 P 97.3087 *Amnistia fiscale per gli eredi (S 9.10.97, Marty Dick)*
Cfr. M 92.3249
- 1998 P 98.3056 *Imposizione degli utili in capitale e dei contributi versati per la previdenza professionale. Esenzione fiscale temporanea (S 17.3.98, Commissione dell'economia e dei tributi CS 96.060)*
Con l'introduzione di disposizioni complementari nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) gli utili in capitale conseguiti al momento della cessazione di un'attività lucrativa indipendente dovrebbero essere parzialmente esentati dall'imposta sul reddito nell'ottica della previdenza professionale della persona interessata. Il progetto per la consultazione concernente la seconda riforma dell'imposizione delle imprese tratterà fra l'altro questa problematica e indicherà soluzioni. Tale progetto sarà sottoposto al Consiglio federale nell'estate 2003.
- 1998 P 96.3623 *Promozione della costituzione di imprese mediante esenzione fiscale nel quadro dell'imposta federale diretta delle società di partecipazione di capitale-rischio (venture capital) e altre misure (N 21.9.98, Gruppo radicale-democratico)*
Con la legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio (SCR), entrata in vigore il 1° maggio 2000, e la prevista revisione di tale legge si terrà ampiamente conto delle richieste formulate nel postulato. A ciò si aggiunge l'aumento della franchigia per la tassa d'emissione che il Parlamento ha approvato nel quadro del pacchetto fiscale 2001. Ulteriori misure volte a promuovere il capitale di rischio sono inoltre previste nel quadro della seconda riforma dell'imposizione delle imprese, in particolare con l'eliminazione della doppia imposizione economica e con l'estensione della deduzione per le partecipazioni. La seconda riforma dell'imposizione delle imprese analizzerà la promozione fiscale del capitale di rischio sotto un aspetto generale dell'economia (vedi anche 2001 M 00.3552).
- 1998 P 96.3651 *Esenzione fiscale nel quadro dell'imposta federale diretta delle società di partecipazione di capitale-rischio (venture capital) e altre misure (S 16.12.98, Forster)*

Cfr. P 96.3623

Amministrazione delle dogane

- 1992 P 90.977 *Impiego dell'Esercito per il rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.6.92, Gysin)*
La sottodotazione che vige da anni presso il Cgcf (200 posti) è stata nuovamente provata nel Rapporto USIS III e un rafforzamento degli effettivi è stato urgentemente raccomandato. Il 5 novembre 2002 il Consiglio federale ha deciso che il Cgcf sarà sostenuto a lungo termine e in maniera rafforzata con i mezzi del DDPS che in tal modo compenserà la sottodotazione del personale e si farà carico dei controlli sui treni internazionali. Entro febbraio 2003 il DFF e il DDPS devono fare rapporto al Consiglio federale riguardo a una possibile attuazione.
- 1995 P 93.3616 *Imposta sulla birra; eliminazione delle distorsioni concorrenziali (N 23.3.95, Tschuppert Karl)*
La riforma dell'imposizione svizzera della birra non è ancora realizzata. I lavori preparatori per una nuova legge sull'imposizione della birra sono stati avviati. L'avamprogetto di legge si trova attualmente in una prima consultazione degli Uffici.
- 1997 P 97.3155 *Situazione nel Corpo delle guardie di confine (Cgcf) (N 20.6.97, Freund)*
Cfr. P 90.977
- 1997 P 97.3171 *Turismo del crimine e crimine organizzato. Rafforzamento della sorveglianza al confine e altri provvedimenti (N 20.6.97, Bircher)*
Cfr. P 90.977

Dipartimento dell'economia

Segretariato di Stato dell'economia

- 1995 M 94.3312 *Sicurezza sul posto di lavoro (N 7.10.94, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 93.424; S 23.3.95)*
Il rapporto della commissione di studio constata che l'INSAI, i Cantoni, l'UFAS e il Seco hanno opinioni divergenti in merito al modo di risolvere il problema. La discussione che mira a raggiungere una posizione comune intanto prosegue e i lavori sono stati aggiornati finché verrà presa un'eventuale decisione.
- 1996 P 95.3587 *La garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) e piccole e medie imprese (PMI) (N 22.3.96, Jeanprêtre)*
Per il 2004 è previsto un progetto relativo alla garanzia dei rischi delle esportazioni che prenderà in considerazione le esigenze di questo postulato.
- 1996 P 96.3090 *Misure contro il lavoro nero (N 21.6.96, Jutzet)*
Lo stralcio di questo intervento è stato richiesto nel messaggio relativo alla legge federale contro il lavoro nero (FF 2002 3243). Le discussioni parlamentari non sono ancora terminate.
- 1996 P 96.3094 *Diritto del lavoro. Formazione permanente (N 26.9.96, Rechsteiner Paul)*
Il rapporto in esecuzione del postulato è previsto per il 2003.
- 1996 P 96.3537 *Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Convenzione n. 174 (N 10.12.96, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 96.037) – in precedenza DFI/UFAS*
Le ordinanze riguardanti i pericoli legati ai microorganismi sono in vigore dal 1999 e rispondono alle esigenze della convenzione n. 174 dell'OIL. L'adeguamento delle ordinanze che disciplinano le altre categorie di rischi che possono manifestarsi in caso di perturbazioni non ha ancora potuto essere intrapreso.
- 1997 P 97.3070 *Forme di lavoro atipiche (N 20.6.97, Rennwald)*
Le esigenze di questo postulato saranno prese in considerazione in un progetto di ricerca che verrà avviato nel 2003.
- 1997 P 97.3476 *Lotta contro il lavoro nero. Istanze di controllo cantonali (N 19.12.97, Imhof)*
Cfr. 96.3090.
- 1998 P 98.3190 *Pari opportunità: evitare la discriminazione per motivi di età sul mercato del lavoro (N 26.6.98, Gysin Remo)*
In occasione della seduta del 4 dicembre 2000, il Consiglio federale ha approvato un programma di ricerca sul futuro dell'intero sistema di previdenza per la vecchiaia in Svizzera. Diversi studi

nell'ambito di questo programma analizzano i fattori che influiscono sulla partecipazione al mercato del lavoro delle donne e delle persone anziane. Il Consiglio federale riceverà nel corso dell'autunno del 2003 un rapporto di sintesi che si estende a tutti i programmi di ricerca.

1998 M 97.3478 *Pacchetto di misure contro il lavoro nero (N 19.12.97, Tschopp; S 23.9.98)*
Cfr. 96.3090.

1998 P 97.3477 *Campagna d'informazione nazionale contro il lavoro nero (N 19.12.97, Eymann; S 23.9.98)*
Cfr. 96.3090.

1998 P 98.3428 *Investimenti nell'industria alberghiera. Nuove forme di finanziamento (N 18.12.98, Gadiant)*
In occasione della seduta del 20 settembre 2002, il Consiglio federale ha approvato un messaggio relativo al miglioramento della struttura e della qualità dell'offerta nel settore del turismo. Il progetto mira essenzialmente a rilanciare gli investimenti nell'ammodernamento del settore alberghiero. Il postulato potrà presumibilmente essere tolto di ruolo nel 2003 con il messaggio 02.072 (FF 2002 6379).

1998 P 98.3528 *LCSI e libertà d'opinione (S 8.12.98, Commissione degli affari giuridici CS 97.3390)*
L'esame della situazione giuridica come è richiesto dal postulato sarà effettuato nell'ambito di una revisione più ampia della LCSI, che verrà avviata nel 2003.

Ufficio federale di veterinaria

1986 P 86.535 *Esperimenti su animali. Insegnamento di metodi alternativi (N 9.10.86, Günter)*

1992 P 91.3308 *Pratiche abusive nei mattatoi (N 20.3.92, Wiederkehr)*

1992 P 92.3229 *Divieto di custodire bestiame produttivo nell'oscurità o nella penombra (N 9.10.92, Weder Hansjürg)*

1993 P 91.3293 *Divieto delle pratiche d'allevamento crudeli (N 29.4.93, Weder Hansjürg)*

1993 P 93.3105 *Protezione degli animali durante il trasporto e nei macelli (N 18.6.93, Baumann)*

1993 P 92.3470 *Elettroshock nelle stalle (N 18.6.93, Keller Rudolf)*

1993 P 91.3346 *Divieto di esperienze su animali desuete e problematiche (N 29.9.93, Weder Hansjürg)*

1993 P 93.3524 *Protezione degli animali. Strategie esecutive (S 7.12.93, Commissione di gestione CS)*

1994 P 94.3242 *Cani da combattimento. Divieto (N 7.10.94, Weder Hansjürg)*

1995 P 94.3538 *Ispezione del bestiame vivo nei macelli (N 24.3.95, Meier Hans)*

1995 P 95.3136 *Trasporto di animali in condizioni inammissibili (N 23.6.95, Ziegler Jean)*

1995 P 95.3022 *Certificato di idoneità per il trasporto di animali (S 22.6.95, Onken)*

Nel messaggio del 9 dicembre 2002 concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali, il Consiglio federale propone lo stralcio degli interventi parlamentari precedenti.

1997 P 96.3519 *Competenza nel settore veterinario (N 10.10.97, Ehrler)*
L'esame della ripartizione delle attribuzioni richiesto dal Consiglio federale non è ancora terminato.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

1997 P 97.3151 *Formazione degli agenti di polizia criminale e delle autorità inquirenti (N 10.10.97, Alder)*

L'importanza delle scuole universitarie professionali nella formazione di base e nella formazione continua della polizia criminale e delle autorità inquirenti è incontestata. È in fase di sviluppo un concetto nazionale inteso a migliorare ulteriormente la formazione e la formazione continua delle autorità di perseguimento. In questo contesto le scuole universitarie professionali avranno un ruolo centrale. Dopo la conclusione e l'approvazione di tale concetto sarà presentato un rapporto al Parlamento.

1997 P 97.3245 *Concetto di formazione svizzera e Ufficio federale dell'educazione (N 10.6.97, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 96.075; S 23.9.97)*

Attualmente varie questioni relative alla politica in materia di formazione sono oggetto di diversi interventi: il 13 dicembre 2002, le Camere federali hanno approvato all'unanimità la nuova legge sulla formazione professionale. Il 29 novembre 2002, il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio relativo alla promozione della formazione, della ricerca e della tecnologia durante il periodo 2004-2007; inoltre, alla fine di maggio 2002, il Consiglio federale ha preso atto

dei risultati della procedura di consultazione per quanto concerne un nuovo articolo costituzionale sulle scuole universitarie.

1997 P 97.3504 *Università e Scuole universitarie professionali. Trasferimento di conoscenze e di tecnologie (N 19.12.97, Randegger)*

La revisione della legge sulle scuole universitarie professionali offrirà al Consiglio federale l'occasione per esprimersi sul contenuto del postulato. Il 18 dicembre 2002, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali. Inoltre, il 29 novembre 2002, il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla promozione della formazione, della ricerca e della tecnologia durante il periodo 2004-2007. Tale messaggio ha lo scopo di mettere a disposizione i mezzi finanziari necessari.

1998 P 97.3266 *Scuole professionali. Insegnamento dello sport (N 10.10.97, Vollmer; S 17.3.98)*

Nel terzo trimestre del 2002, l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia ha effettuato un'inchiesta presso i Cantoni concernente l'introduzione dell'insegnamento dello sport nelle scuole professionali. Tali inchiesta permetterà di fornire informazioni più precise sulla situazione attuale. I risultati saranno valutati e costituiranno la base di discussione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e con i Cantoni interessati in merito alla necessità di adottare eventuali provvedimenti.

Ufficio federale delle abitazioni

1991 P 91.3068 *Raggruppamento delle attività di promozione legate al settore dell'alloggio nell'Amministrazione federale (N 24.9.91, Loeb; richiesta di stralcio FF 2002 2543)*

Proposta di stralcio nel messaggio concernente la promozione di un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati.

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Ufficio federale dei trasporti

1988 P 87.943 *FERROVIA 2000. Seguito della procedura (N 18.3.88, Luder)*

La richiesta contenuta nel postulato sarà trattata nel messaggio concernente la seconda tappa di FERROVIA 2000.

1989 P 89.529 *Treni accompagnati (S 3.10.89, Weber)*

Il Consiglio federale ha accolto il postulato, in quanto esso richiede la garanzia della sicurezza dei viaggiatori per ferrovia. Il progetto di un nuovo diritto di polizia ferroviaria è in preparazione nell'ambito della Riforma delle ferrovie 2.

1991

P (I) ad 90.040 *Aumento della capacità della stazione di Lucerna (S 1.10.91, Commissione CS)*

Cfr. 87.943

1992 P 92.3221 *Linea ferroviaria Stein-Winterthur e collaborazione transfrontaliera (N 9.10.92, Bircher Peter)*

Cfr. 87.943

1995 M 94.3322 *Nuovo piano d'offerta (S 4.10.94, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 94.048; N 6.3.95)*

Cfr. 87.943

1995 P 95.3128 *Collegamenti equivalenti verso tutte le regioni (S 3.10.95, Brändli)*

Gli standard per il traffico regionale sono già definiti nell'ordinanza sull'indennità. La questione del traffico nazionale sarà trattata nel messaggio sulla seconda tappa di FERROVIA 2000.

1996 P 96.3338 *Treni ad alta velocità dalla regione dell'Alsazia e di Mannheim (N 4.10.96, Hegetschweiler)*

Cfr. 87.943

1996 P 96.3492 *Raccordo della Svizzera nord-occidentale alla rete del TGV (N 13.12.96, Imhof)*

La richiesta contenuta nel postulato sarà trattata nel messaggio sul raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete europea ad alta capacità.

1997 P 96.3130 *Parità di trattamento per le FFS e le «ferrovie private» (N 4.12.97, Alder)*

La richiesta contenuta nel postulato è considerata nell'ambito della Riforma delle ferrovie 2.

- 1997 P 96.3444 *Treno diretto sulla linea Delsberg-Moutier-Granges-Lyss-Berna (N 4.12.97, Rennwald)*
Cfr. 87.943
- 1998 M 97.3537 *Trasporti pubblici, pubblicazione delle relative statistiche (N 20.1.98, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 96.090; S 10.3.98)*
È previsto di adattare e migliorare la statistica dei trasporti pubblici nell'ambito dei lavori previsti nel programma pluriennale della Confederazione relativi alla nuova legislazione nel settore del traffico su rotaia.
- 1998 M 97.3395 *Trasporti pubblici: armonizzazione dei finanziamenti (S 2.10.97, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 96.090; N 20.1.98)*
Cfr. 96.3130
- 1998 P 97.3624 *Traffico ferroviario: accordo tra la Svizzera e la Germania (N 3.3.98, Mühlemann)*
Cfr. 96.3492
- 1998 P 98.3049 *Ferrovia 2000: seconda tappa (S 3.3.98, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 96.059)*
Cfr. 87.943
- 1998 P 98.3035 *Concetto Ferrovia 2000. Seconda tappa (S 19.3.98 Kuchler)*
Cfr. 87.943
- 1998 P 97.3677 *Zurigo: stazione sotterranea invece della «Flügelbahnhof» (N 26.6.98, Wiederkehr)*
Cfr. 87.943
- 1998 P 98.3182 *Collegamento ferroviario Lugano-Mendrisio-Varese-Malpensa (N 26.6.98, Ratti)*
La richiesta contenuta nel postulato sarà trattata nell'ambito del messaggio sulla pianificazione relativa alla seconda tappa della NFTA.
- 1998 P 98.3309 *Riforma delle ferrovie e procedura d'appalto. Rapporto. (S 6.10.98, Bieri)*
Cfr. 96.3130
- 1998 P 98.3531 *Trasferimento a terzi delle funzioni di pertinenza statale delle FFS (N 10.12.98, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 98.047)*
Cfr. 96.3130
- 1998 P 98.3533 *Prezzi dei tracciati (N 10.12.98, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 98.047)*
Cfr. 96.3130

Ufficio federale dell'energia

- 1987
P (I) ad 87.046 *Responsabilità civile in materia di energia nucleare (N 6.10.87, Commissione del Consiglio nazionale)*
La consultazione relativa alla revisione totale della legge sulla responsabilità civile in materia di energia nucleare è prevista per il 2003.
- 1996 P 96.3129 *Piano per il promovimento di diversi carburanti (N 21.6.96, Stucky)*
Un gruppo di lavoro istituito dal DATEC sta valutando l'imposizione differenziata dei carburanti come pure altre misure volte a ridurre le emissioni di CO₂ delle automobili nell'ambito della legge sull'energia e di quella sul CO₂. Un rapporto con i risultati delle prime ricerche è stato pubblicato nel dicembre 2002.
- 1998 P 97.3681 *Riduzione del consumo di vettori energetici fossili (N 20.3.98, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 97.033 [minoranza Thür])*
La legge sul CO₂ è entrata in vigore nell'aprile del 2000; il programma SvizzeraEnergia, dal canto suo, è stato lanciato nel gennaio del 2001. Per ridurre del 20 per cento il consumo di energie fossili tra il 2000 e il 2010 sarebbero comunque necessarie misure supplementari più incisive.

Ufficio federale delle strade

- 1996 P 96.3316 *Svoltare a destra - renderlo possibile in tutti i casi (N 4.10.96, Steinemann)*
La richiesta di poter svoltare a destra ai semafori, anche con il rosso, verrà discussa nell'ambito di una delle prossime revisioni dell'ordinanza sulla segnaletica stradale.

- 1997 P 96.3580 *Problemi di finanziamento per i grandi progetti stradali (N 10.10.97, Bezzola)*
La richiesta viene esaminata nell'ambito del progetto «Nuova perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni» (NPF) e della relativa ridefinizione delle competenze prevista soprattutto nel settore delle strade nazionali.
- 1997 P 97.3234 *Finanziamento della costruzione delle strade nazionali (N 10.10.97, Commissione di gestione CN)*
Cfr. 96.3580
- 1997 P 97.3231 *Finanziamento delle strade che attraversano gli agglomerati urbani (S 25.9.97, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 96.302)*
Nel «Piano settoriale delle strade» viene definita una rete di strade nazionali secondo criteri unitari. Inoltre, il progetto costituzionale NPF crea i presupposti per una partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi del traffico negli agglomerati. La richiesta viene esaminata nell'ambito di questi due progetti.
- 1998 P 98.3262 *Veicoli per terreno vario: un pericolo sulle nostre strade (N 9.10.98, Wiederkehr)*
Il Consiglio federale non agirà da solo ma inasprirà le attuali prescrizioni in armonia con quelle dell'UE. I lavori di revisione a livello europeo sono ancora in corso.

Ufficio federale delle comunicazioni

- 1994 P 93.3654 *Violenza sul piccolo schermo. Rappresentazione femminile nell'istanza di ricorso (N 18.3.94, von Felten) – in precedenza DATEC/SG*
Nel messaggio del 18 dicembre 2002 concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione è stato proposto di togliere di ruolo il postulato.
- 1994 P 94.3184 *Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (N 7.10.94, Reimann Maximilian)*
Cfr. 93.3654
- 1997 P 97.3009 *Aliquote dei proventi delle tasse di ricezione per emittenti televisive private (S 6.3.97, Commissione dei trasporti e delle comunicazioni CS 96.048)*
Cfr. 93.3654
- 1998 P 97.3453 *Revisione della legislazione sulla radiotelevisione (S 18.3.98, Uhlmann)*
Cfr. 93.3654
- 1998 P 98.3003 *Radio Svizzera Internazionale (N 20.3.98, Commissione di politica estera CN 97.085)*
Cfr. 93.3654
- 1998 P 98.3110 *Trasparenza nell'indicazione dei prezzi per tutti i servizi di telecomunicazione, (N 26.6.98, Vollmer)*
L'obbligo d'indicare il prezzo è stato esteso ai servizi di telecomunicazione già il 20 aprile 1999 in occasione della revisione dell'ordinanza sull'indicazione dei prezzi. In base alle esperienze fatte finora in particolare nel settore dei servizi a valore aggiunto, il Consiglio federale propone di precisare le disposizioni ed ha dunque avviato una procedura di consultazione.
- 1998 P 98.3467 *Criminalità su Internet. Responsabilità dei provider (18.12.98, von Felten)*
Attualmente una commissione di esperti istituita dal DFGP sta elaborando un rapporto relativo alla criminalità su Internet, che costituirà la base del progetto posto in consultazione. Il rapporto si occupa anche della responsabilità dei provider.

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

- 1972 M 10999 *Protezione della natura e del patrimonio nazionale (S 26.9.72, Bächtold; N 19.9.72)*
La mozione chiede, per mezzo di una revisione costituzionale (art. 24^{sexies} Cost.), un rafforzamento delle competenze federali in tutto il settore della protezione della natura e del patrimonio nazionale. La Confederazione gode certamente di competenze estese in materia di protezione della fauna e della flora (cpv. 4), come pure delle paludi e zone palustri (cpv. 5), ma - per quanto riguarda la protezione del patrimonio culturale e del paesaggio - essa è invece tenuta a vincoli unicamente nel quadro dell'adempimento dei propri compiti (cpv. 2) e della competenza nell'ambito dei sussidi (cpv. 3). L'esigenza di un rafforzamento delle competenze federali in questi settori resta tuttora attuale.
- 1972 M 10987 *Protezione della natura e del paesaggio (N 19.9.72, Binder; S 26.9.72)*
Cfr. 10999

- 1987 P 87.392 *Protezione del paesaggio. Rafforzamento (N 19.6.87, Longet)*
È necessario attendere gli effetti delle misure che verranno adottate dai Cantoni.
- 1991 M 90.421 *Studio della selvaggina (N 18.9.91, Frey Walter; S 1.10.90)*
La mozione è realizzata per ciò che concerne le basi pianificatorie in materia di biologia della fauna selvatica, la promozione di una ricerca sulla selvaggina orientata alla prassi, nonché le analisi in materia di biologia faunistica richieste da diverse leggi speciali. In relazione alla situazione universitaria, presso i Politecnici federali e l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio sono state create le prime premesse sul piano del personale e dei mezzi per la realizzazione della mozione. Presso le Università cantonali, invece, non si registra però ancora nessun miglioramento della situazione. Pertanto la mozione non può ancora essere tolta di ruolo.
- 1991 M 90.426 *Studio della selvaggina (S 1.10.90, Lauber; N 18.9.91)*
La mozione è realizzata per ciò che concerne le basi pianificatorie in materia di biologia della fauna selvatica, la promozione di una ricerca sulla selvaggina orientata alla prassi, nonché le analisi in materia di biologia faunistica richieste da diverse leggi speciali. In relazione alla situazione universitaria, presso i Politecnici federali e l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio sono state create le prime premesse sul piano del personale e dei mezzi per la realizzazione della mozione. Presso le Università cantonali, invece, non si registra però ancora nessun miglioramento della situazione. Pertanto la mozione non può ancora essere tolta di ruolo.
- 1991 P 91.3180 *Salvaguardia della varietà della flora e della fauna (N 4.10.91, Weder-Basel)*
Il rapporto «Nationale Prioritäten des ökologischen Ausgleichs im landwirtschaftlichen Talgebiet» («Schriftenreihe Umwelt» n. 306), pubblicato dall'UFAP nel 1999, fa il punto della situazione. Si attendono ulteriori risultati in virtù degli sforzi compiuti in favore dell'interconnessione degli spazi vitali e della promozione della ricerca applicata sul paesaggio (cfr. Concezione «Paesaggio Svizzero» CPS, segnatamente le misure 7.05 e 7.10).
- 1991 P 91.3366 *Piano settoriale «Paesaggio e spazio vitale» (N 13.12.91, Haering Binder)*
Giusta la Concezione «Paesaggio Svizzero» CPS (Misura 7.11) e dando seguito alle mozioni Bisig (M 95.3272) e Maissen (M 95.3312), dev'essere redatta in forma adeguata una panoramica degli inventari della Confederazione nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio. Viene esaminato se, dal profilo della pianificazione del territorio, sia possibile inserire gli inventari in concezioni o piani settoriali della Confederazione.
- 1991 P 91.3364 *Indicatori relativi all'ambiente (N 13.12.91 Nabholz)*
Nel 1999 l'UST e l'UFAP hanno pubblicato lo studio pilota «Nachhaltige Entwicklung in der Schweiz. Materialien für ein Indikatorensystem», che presenta i primi indicatori nei settori società, economia e ambiente. Lo studio principale è in corso di elaborazione e sarà ultimato presumibilmente entro la fine del 2003.
- 1993 P 91.3431 *Protezione degli animali. Divieto d'importare, esportare e far transitare animali vivi destinati alla caccia (N 2.6.93, Hafner Rudolf)*
Le richieste del postulato saranno esaminate nell'ambito della prossima revisione della legge federale sulla caccia. Tale revisione non è prevista prima del 2005. Fino ad allora il postulato sarà mantenuto in vigore.
- 1994 P 92.3244 *Smaltimento dei rifiuti senza emissioni nocive. Promovimento (N 1.3.94, Maspoli)*
Le richieste del postulato, vale a dire il raggiungimento di una migliore qualità dei residui provenienti dallo smaltimento dei rifiuti, vengono prese in considerazione nel quadro della modifica dell'ordinanza tecnica sui rifiuti, che è stata avviata.
- 1994 P 94.3456 *Gas di scarico di motori diesel cancerogeni (N 16.12.94, Baumberger)*
Si è tenuto conto soltanto in parte delle richieste del postulato. I gas di scarico provenienti dai motori diesel costituiscono tuttora un serio problema per l'igiene dell'aria e la salute. L'esposizione della popolazione alle particelle fini (p. es. PM 2.5) e i conseguenti effetti sulla salute sono oggetto di altri progetti di ricerca. Questi studi sono parte integrante dei rapporti sollecitati dalla mozione CAPTE-N (M 00.3184).
- 1995 M 94.3005 *Introduzione di una tassa d'incentivazione sui concimi chimici, sugli eccedenti di concime aziendale e sui prodotti per il trattamento delle piante (S 2.6.94, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 93.053; N 22.6.95)*
I lavori sono in corso. Il rapporto del Consiglio federale all'attenzione del Parlamento è previsto per il 2003.

- 1995 P 95.3114 *Coordinazione della politica forestale (N 23.6.95, Singeisen)*
Un documento di principio in materia di politica forestale «Waldpolitik Bund - Schwerpunkte des Eidg. Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)» è stato elaborato. Sarà discusso in modo approfondito con i rappresentanti dell'economia forestale e del legno, delle associazioni e istituzioni interessate e confluirà nel Programma forestale svizzero (PF-CH).
- 1995 P 95.3521 *Protezione degli oggetti classificati nell'IFP (N 21.12.95, Nabholz)*
Si attendono i risultati della rielaborazione e dell'ultimazione dei fogli d'inventario - con le formulazioni, per ogni oggetto, di obiettivi concreti e pratici di conservazione e sviluppo, e della collaborazione - intensificata - tra la Confederazione e i Cantoni, allo scopo di considerare in modo tempestivo e più adeguato le esigenze ambientali nei piani direttori cantonali. Attualmente sono in corso accertamenti nell'ambito della CdG sul miglioramento dell'efficacia dell'inventario IFP, segnatamente a livello cantonale. I risultati di questi lavori saranno disponibili entro l'estate 2003.
- 1996 M 95.3312 *Migliorare il coordinamento fra pianificazione del territorio e protezione dell'ambiente (S 18.9.95, Maissen; N 14.3.96) - in precedenza DFGP/UFPT*
Alla richiesta viene dato seguito mediante un rafforzamento della collaborazione fra la Confederazione e i Cantoni, ai fini di un maggiore e tempestivo rispetto delle esigenze di carattere ambientale nei piani direttori cantonali. Si attendono i risultati di questa collaborazione più intensa.
- 1997 P 97.3117 *Amministrazione federale. Management ambientale (N 20.6.97, Gysin Remo)*
Il 15 marzo 1999 il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale e i Dipartimenti di introdurre un sistema di gestione ambientale. Obiettivo del programma «Gestione delle risorse e dell'ambiente nell'amministrazione federale» (RUMBA) è la progressiva riduzione dei carichi ambientali. L'introduzione a livello federale sarà probabilmente conclusa nel 2005.
- 1998 P 98.3277 *La responsabilità dei Paesi nella violazione del Protocollo di Kyoto (N 9.10.98, Vallender)*
Nel messaggio relativo al Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 21 agosto 2002 (FF 2002 5683) si chiede di togliere di ruolo il postulato.
- 1998 P 98.3267 *Riconoscimento reciproco dell'esame cantonale sulla caccia (S 6.10.98, Bieri)*
Le richieste del postulato saranno valutate nell'ambito della prossima revisione della legge federale sulla caccia. Tale revisione non è prevista prima del 2005. Fino ad allora il postulato sarà mantenuto in vigore.
- 1998 M 98.3087 *Ratifica della Convenzione di Aarhus (N 26.6.98, Semadeni; S 15.12.98)*
Attualmente è in corso di elaborazione un messaggio che concretizza le richieste della mozione. La procedura di consultazione è prevista per il 2003.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

- 1995 P 94.3514 *Consentire il road pricing nelle città (N 24.3.95, Vollmer)*
Richiesta di stralcio nel messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (FF 2002 2065).

F Stato delle mozioni che risalgono a meno di quattro anni fa

Cancelleria federale

- 2000 M 00.3190 *Utilizzazione delle tecnologie d'informazione a favore della democrazia diretta (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
Nel gennaio 2002 il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere federali il «Rapporto sul voto elettronico: le opportunità, i rischi e la fattibilità dell'esercizio dei diritti politici per via elettronica» presentando un piano concernente l'evoluzione a tappe del voto elettronico. Le Camere federali hanno preso conoscenza del rapporto nelle sessioni di primavera e d'estate 2002. Nei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Zurigo si svolgono prove pilota del voto elettronico che devono consentire di sperimentare e valutare le soluzioni concrete a determinate sfide tecniche e organizzative. Sulla base del rapporto di valutazione di queste prove pilota, le Camere federali dovranno, a suo tempo, deliberare gli sviluppi ulteriori.
- 2000 M 00.3208 *E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00) punto 1*
Nel gennaio 2002 il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere federali il «Rapporto sul voto elettronico: le opportunità, i rischi e la fattibilità dell'esercizio dei diritti politici per via elettronica» presentando un piano concernente l'evoluzione a tappe del voto elettronico. Le Camere federali hanno preso conoscenza del rapporto nelle sessioni di primavera e d'estate 2002. Nei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel e Zurigo si svolgono prove pilota del voto elettronico che devono consentire di sperimentare e valutare le soluzioni concrete a determinate sfide tecniche e organizzative. Sulla base del rapporto di valutazione di queste prove pilota, le Camere federali dovranno, a suo tempo, deliberare gli sviluppi ulteriori.
I test del progetto pilota Guichet virtuel sono stati avviati con successo all'inizio del 2002. Questa fase pilota consiste nell'allestimento, da parte dei partner (Confederazione, Cantoni e Comuni), di link con www.ch.ch per le loro informazioni. L'accordo di collaborazione tra Confederazione e Cantoni relativo alla prima fase operativa 2003/2004 è stato concluso e firmato da tutte le parti.

Dipartimento degli affari esteri

- 2001 M 00.3519 *Disarmo chimico universale (S 12.12.00, Paupe; N 19.6.01)*
Un messaggio sul «sostegno al disarmo chimico mondiale» è stato adottato dal Consiglio federale il 20 settembre 2002 (FF 2002 6187).
- 2002 M 00.3277 *Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (N 6.3.02, Neiryneck; S 4.10.01)*
- 2002 M 01.3334 *Parità di trattamento fra pensionati belgi e svizzeri (S 4.10.01, Paupe; N 6.3.02)*
Le due mozioni chiedono al Consiglio federale di presentare al Parlamento una legge che permetta di indennizzare i pensionati svizzeri dell'ex Congo belga. Gli uffici competenti dell'amministrazione federale si stanno occupando dell'elaborazione di questa legge. Un avamprogetto è già stato oggetto di discussioni approfondite. Il Consiglio federale si occuperà di questo incartamento all'inizio del 2003. Un progetto di legge dovrebbe poter essere sottoposto al Parlamento nel corso del primo semestre 2003.

Dipartimento dell'interno

Ufficio federale della cultura

- 2000 M 00.3193 *Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
Al termine della procedura di consultazione sull'avamprogetto di legge sulle lingue e la comprensione si è imposta una complessa rielaborazione. Il disegno di legge rimaneggiato dovrebbe essere sottoposto al Parlamento nel 2003. Esso contiene disposizioni ai sensi dell'intervento.
- 2001 M 00.3034 *Sostegno ai Cantoni plurilingui (N 13.6.00, Jutzet; S 20.3.01)*
Cfr. 00.3193.

Ufficio federale della sanità pubblica

- 1999 M 98.3053 *Legge sulle professioni mediche: competenza medica più vasta (N 25.6.98, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 96.058; S 16.3.99)*
L'oggetto dell'intervento è trattato nel quadro del messaggio sulla legge federale concernente le professioni mediche (LPMed), sottoposto al Parlamento nel 2003.
- 2000 M 98.3543 *Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00)*
Nel novembre 2001, il Consiglio federale ha deciso di presentare una legge a sé stante che regoli la ricerca sugli embrioni soprannumerari e le cellule staminali embrionali (legge sulla ricerca embrionale, LRE) e di non attendere quindi l'emanazione della legge completa concernente la ricerca sull'uomo. La legge sulla ricerca embrionale andrà successivamente integrata nella legge concernente la ricerca sull'uomo. A causa dell'urgenza e della mole dei lavori preparatori per la LRE, trasmessa al Parlamento il 20 novembre 2002, i lavori relativi alla legge sulla ricerca sull'uomo sono stati sospesi quest'anno, ma saranno ripresi nel 2003.
- 2001 M 00.3615 *Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01)*
L'ufficio è stato incaricato di elaborare una legge sulla formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento nelle professioni della psicologia (LPsi). Il 20 novembre 2001, si è tenuta la riunione costitutiva di due gruppi di lavoro (formazione e perfezionamento). Verso la fine dell'anno, sotto la direzione di un mandante esterno e di un perito giuridico, essi hanno presentato un avamprogetto per una LPsi. La relativa procedura di consultazione è prevista per l'autunno del 2003.
- 2001 M 00.3646 *Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01)*
Cfr. 00.3615.

Ufficio federale di statistica

- 2000 M 98.3655 *Costo della vita. Statistiche sui redditi e sui consumi (N 21.3.00, Egerszegi-Obrist; S 16.3.00)*
Alla fine del 2002 sono stati approntati per la prima volta indici dei prezzi allo scopo di meglio registrare la diversa evoluzione del costo della vita di diversi gruppi di popolazione. Sempre nel 2002 sono iniziati i lavori preparatori per una statistica moderna e completa del reddito delle economie domestiche. Infine, nel 2003 è prevista la sperimentazione di metodi di calcolo alternativi, più vicini al concetto dei costi della vita per l'indice nazionale dei prezzi al consumo.
- 2000 M 98.3684 *Costo della vita. Statistiche sui redditi e sui consumi (S 16.3.00, Cottier; N 21.3.00)*
Cfr. 98.3655.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

- 2000 M 00.3003 *Soppressione dell'obbligo a contrarre (N 8.3.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.058; S 15.3.00; richiesta di stralcio FF 2001 631)*
Proposta di togliere di ruolo la mozione nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (00.079).
- 2000 M 99.3567 *Assunzione delle spese di cura dei richiedenti l'asilo (S 21.12.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 99.064; N 21.3.00; richiesta di stralcio FF 2002 6087)*
Proposta di togliere di ruolo la mozione nel messaggio relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (02.060).
- 2002 M 02.3007 *Fondazioni collettive. Nuova regolamentazione (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027; S 28.11.02)*
Questa mozione è stata trasmessa dal Consiglio nazionale il 16 aprile 2002 e dal Consiglio degli Stati il 28 novembre 2002. I lavori per la sua attuazione inizieranno nell'anno 2003.

Aggruppamento per la scienza e la ricerca

- 1999 M 99.3153 *Articolo costituzionale sulle università (S 21.4.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 98.070; N 23.9.99) – in precedenza DFI/UFES*
Un gruppo di lavoro, designato dal DFI e dal DFE, ha elaborato una proposta di testo per un articolo costituzionale. Il Consiglio federale ha avviato la relativa procedura di consultazione alla fine del mese di settembre 2001. Dalla consultazione è emerso che la partnership tra Confederazione e Cantoni va ottimizzata nell'interesse di una migliore gestione del settore delle scuole universitarie. Visti i pareri assai divergenti sulla formulazione dell'articolo costituzionale, bisognerà innanzitutto dare una risposta alle questioni di fondo concernenti la struttura del settore delle scuole universitarie in Svizzera, il finanziamento degli istituti e la gestione del sistema scolastico. Per poter decidere in merito all'articolo costituzionale, occorrerà pertanto attendere l'esito di questi lavori. L'adozione del messaggio è dunque rinviata di circa un anno.

Ufficio federale dell'educazione e della scienza

- 2000 M 99.3394 *Misure per incoraggiare la mobilità degli studenti (N 27.9.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 98.070; S 8.3.00)*
Proposta di togliere di ruolo la mozione nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007.
- 2001 M 01.3159 *Aumento sostanziale delle sovvenzioni di base alle università cantonali (S 6.6.01, Plattner; N 1.10.01)*
Proposta di togliere di ruolo la mozione nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007.

Dipartimento di giustizia e polizia

Ufficio federale di giustizia

- 1999 M 98.3366 *Partecipazione alla confisca dei beni nell'ambito del perseguimento penale (S 1.12.98, Commissione degli affari giuridici CS 98.009; N 10.6.99)*
Richiesta di stralcio nell'ambito del messaggio del 24 ottobre 2001 concernente la legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (FF 2002 389).
- 1999 M 98.3529 *Collegamenti «online». Rafforzare la protezione dei dati personali (S 16.3.99, Commissione di gestione CS; N 21.12.99)*
L'avamprogetto per una modifica della legge sulla protezione dei dati è stato posto in consultazione dal 15 settembre fino al 15 dicembre 2001.
- 2000 M 97.3668 *Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Socio gerente di una società a garanzia limitata (S.a.g.l.) (N 3.3.99, Dettling; S 6.6.00)*
Richiesta di stralcio nell'ambito del messaggio del 19 dicembre 2001 per la revisione del diritto delle società a garanzia limitata (FF 2002 2841).
- 2000 M 00.3000 *Maggiore trasparenza nella raccolta di dati personali (S 7.3.00, Commissione degli affari giuridici CS 99.067; N 5.10.00)*
Il progetto di modifica della legge sulla protezione dei dati è stato in consultazione dal 15 settembre fino al 15 dicembre 2001. Il relativo messaggio è previsto per gli inizi del 2003.
- 2000 M 99.3656 *Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00, Cottier; N 7.12.00)*
Lo scopo della proposta sarà probabilmente realizzato mediante una revisione parziale del Codice delle obbligazioni e / o della legge sugli avvocati.
- 2000 M 00.3182 *Protezione della maternità e finanziamento misto (N 23.6.00, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 99.429; S 13.12.00)*
La proposta sarà esaminata in occasione del trattamento dell'iniziativa parlamentare Triponez. La materia compete al DFI.
- 2001 M 00.3513 *Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale (N 20.3.01, Jutzet; S 2.10.01)*
L'intervento sarà realizzato nell'ambito della «Riforma delle ferrovie 2». Il relativo progetto, che sta per essere posto in consultazione, contiene le disposizioni in materia.

2001 M 00.3714 *Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer Thomas; N 20.9.01)*
Una commissione peritale consegnerà il relativo avamprogetto entro la fine del 2003.

2002 M 00.3169 *Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02)*
Il disegno della nuova legge sulle lotterie e le scommesse, posto in consultazione nel dicembre del 2002, propone la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale e del Codice delle obbligazioni. Le modifiche proposte soddisfano le richieste della mozione.

Ufficio federale di polizia

2001 M 00.3418 *Imitazione di armi e armi ad aria compressa («soft air guns»). Lotta agli abusi (N 6.10.00, Commissione della politica di sicurezza CN 00.400; S 6.3.01)*

L'avamprogetto di revisione della legge sulle armi è stato in consultazione dal 20 settembre al 20 dicembre 2002. L'imitazione di armi e le armi ad aria compressa sono considerate nel testo.

2002 M 01.3196 *Criminalità su Internet. Lotta più efficace grazie a procedure ottimizzate (N 20.9.01, Aeppli Wartmann; S 4.6.02)*

L'analisi è affidata a un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle autorità giudiziarie e investigative della Confederazione e dei Cantoni (Esame operazione «GENESIS»).

2002 M 01.3012 *Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02)*

Con l'istituzione dello SCOCI da parte dell'Ufficio federale di polizia, è stato creato lo strumento richiesto per lottare contro i reati commessi su bambini. Una commissione peritale sotto l'egida dell'Ufficio federale di giustizia sta attualmente ponderando l'aggiornamento delle disposizioni penali.

Ufficio federale degli stranieri

1999 M 98.3445 *Promovimento delle conoscenze delle lingue usuali del paese presso la popolazione straniera residente (S 15.12.98, Simmen, N 17.6.99)*

Richiesta di stralcio nell'ambito del messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri (FF 2002 3327).

2000 M 99.3573 *Applicazione della legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza (Durata della procedura di naturalizzazione) (N 22.3.00, Commissione di gestione CN; S 25.9.00)*

Richiesta di stralcio nell'ambito del messaggio del 21 novembre 2001 concernente la cittadinanza per i giovani stranieri e la revisione della legge sulla cittadinanza (FF 2002 1736).

Ufficio federale delle assicurazioni private

2000 M 00.3722 *Legge sulla sorveglianza degli assicuratori: promuovere la prevenzione dei danni causati dagli elementi naturali (N 23.3.01, Schmid Odilo; S 18.9.01)*

Si terrà conto di tale richiesta nell'ambito della revisione del diritto della sorveglianza degli assicuratori, che sarà prossimamente trasmessa alle Camere federali.

2001 M 00.3537 *Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01)*

Si prevede di esaminare le proposte della mozione nell'ambito dell'imminente revisione totale della legge sul contratto di assicurazione.

Ufficio federale dei rifugiati

2000 M 00.3058 *Snellimento della procedura d'asilo (N 5.10.00, Gruppo liberale radicale; S 6.6.00)*

2000 M 00.3069 *Snellimento della procedura d'asilo (S 6.6.00, Merz, N 5.10.00)*

Richiesta di stralcio nell'ambito del messaggio del 4 settembre 2002 relativo alla modifica della legge sull'asilo, alla modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e alla modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (FF 2002 6087).

Istituto federale della proprietà intellettuale

1999 M 98.3243 *Revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione (S 1.10.98, Leumann; N 20.4.99)*

La mozione invita il Consiglio federale ad armonizzare il diritto svizzero dei brevetti con la direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione legale delle invenzioni biotecnologiche (direttiva sulla biotecnologia). Il 7 dicembre 2001, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di procedere a una consultazione relativa all'avamprogetto di una revisione parziale della legge sui brevetti che verte principalmente sull'armonizzazione auspicata dalla mozionante. In occasione della seduta del 29 novembre 2002, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione ad opera del DFGP. Le risposte ottenute dimostrano l'utilità di mettere a disposizione altro tempo per discutere il fulcro del progetto, vale a dire la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche. Il Consiglio federale ha pertanto incaricato il DFGP di approfondire ulteriormente determinate questioni prima di elaborare il relativo messaggio.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

2000 M 99.3578 *Servizio informazioni strategico e LOGA (N 24.3.00, Commissione di gestione CN; S 13.6.00)*

2000 M 99.3579 *Servizio informazioni strategico e LOGA (S 13.6.00, Commissione di gestione CS; N 24.3.00)*

Si terrà conto delle richieste delle mozioni in occasione della revisione parziale della legge militare (LM) che entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2004, in quanto l'articolo 99 stabilirà la subordinazione diretta del Servizio informazioni strategico al capo del DDPS. In considerazione di un eventuale referendum, occorre mantenere le mozioni fino al prossimo Rapporto sulla gestione.

Protezione della popolazione

Nessuna.

Sport

2000 M 99.3039 *Promovimento dei licei di sport da parte della Confederazione (S 7.6.99, Hess Hans; N 7.3.00)*

Mediante la mozione il Consiglio federale è stato incaricato di creare le basi legali e di esaminare le possibilità di adottare provvedimenti urgenti per sostenere le scuole avviate alcuni anni or sono nell'ambito del sistema sport-studio, allo scopo di promuovere lo sci alpino di competizione e assicurare in tal modo un ricambio generazionale capace di rendere lo sci svizzero nuovamente competitivo.

Un gruppo di lavoro, diretto dall'Ufficio federale dello sport e con rappresentanti del Parlamento, di Swiss Olympic, della Commissione federale dello sport, della Segreteria generale della Conferenza dei direttori della pubblica educazione, delle direzioni cantonali della pubblica educazione e di licei di sport, ha elaborato una concezione globale dei contenuti.

Tale concezione

- è parte integrante delle misure per il promovimento delle nuove leve conformemente alla «Concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera»;
- comprende, nella fase pilota, il sostegno alle istituzioni scolastiche che promuovono i talenti dello sci alpino;
- è fondata su un sussidio di base finanziario destinato a istituzioni scolastiche con marchio di qualità per la formazione scolastica e sportiva delle nuove leve.

In funzione dei crediti a disposizione, il sostegno potrà essere esteso a medio e lungo termine ad altre istituzioni con un'ampia gamma di discipline sportive.

Dipartimento delle finanze

Amministrazione delle finanze

2000 M 97.3401 *Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00) - in precedenza DFGP/UFG*

Il 15 maggio 2002, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di istituire una piccola Commissione di esperti. Quest'ultima presenterà al DFF un rapporto unitamente al progetto di legge presumibilmente entro la fine del 2003. Nel quadro di questi lavori saranno esaminate anche le richieste formulate nella mozione / nel postulato.

2000 M 97.3306 *Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Reichsteiner Paul; S 20.6.00) - in precedenza DFGP/UFG*

Cfr. M 97.3401

2002 M 02.3381 *Introduzione del concetto GEMAP nella legislazione finanziaria. Sviluppo del settore GEMAP dell'Amministrazione (S 19.9.02, Commissione di gestione CS 02.028; N 24.9.02)*

La mozione incarica il Consiglio federale di regolamentare la gestione finanziaria nel quadro della revisione totale della legge sulle finanze della Confederazione resa necessaria dall'introduzione del nuovo modello contabile della Confederazione NMC. I lavori sono stati avviati nel dicembre 2002. Il Consiglio federale sottoporrà alle Camere federali il rispettivo messaggio per la fine del 2003.

Ufficio del personale

2000 M 00.3179 *Cassa pensioni della Confederazione (N 6.6.00, Commissione delle istituzioni politiche CN 99.023; S 14.6.00) - in precedenza DFF/CFA*

I lavori preparatori necessari per rispondere alle esigenze in vista dell'introduzione del primato dei contributi sono stati avviati. Nell'ottica attuale, la consegna tempestiva di un progetto di revisione della legge sulla Cassa pensioni della Confederazione (CPC) prevista per la fine del 2006 dovrebbe essere attuabile.

Amministrazione delle contribuzioni

1999 M 99.3004 *Trattamento uniforme e coerente in materia di diritto fiscale e delle assicurazioni sociali (N 16.3.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 93.461; S 22.4.99)*

La mozione chiede la redazione di un rapporto completo con le proposte per un trattamento amministrativo coerente, semplice e uniforme dell'attività lucrativa dipendente e indipendente in materia di diritto fiscale e delle assicurazioni sociali.

Il 14 novembre 2001 il Consiglio federale ha approvato il rapporto allestito da un gruppo di lavoro interdipartimentale. Sulla scorta dei pareri espressi da entrambe le Commissioni dell'economia e dei tributi, il Consiglio federale ha incaricato il citato gruppo di lavoro di allestire un progetto di legge sul trattamento uniforme dell'attività lucrativa indipendente (richiesta dalla CET-CN), ma anche un progetto di legge su un organo di mediazione (richiesta dalla CEC-CS) da porre in consultazione. I primi avamprogetti di entrambe le leggi sono pronti. Sulla scorta di questi ultimi il DFF trarrà un bilancio intermedio che servirà da base per decidere sull'ulteriore modo di procedere.

1999 M 98.3330 *Trasferimento dell'imposta federale diretta sull'IVA (N 31.5.99, Schmid Samuel; S 4.10.99; richiesta di stralcio FF 2001 2656)*

La richiesta formulata nel presente intervento è uno degli oggetti trattati nel pacchetto fiscale 2001. Il 28 febbraio 2001 il Consiglio federale ha adottato il pacchetto fiscale all'attenzione delle Camere federali. Nel suo messaggio concernente il pacchetto fiscale si chiede pertanto di togliere di ruolo il presente intervento. I dibattiti parlamentari sul pacchetto fiscale 2001 sono tuttora in corso. Numerose divergenze di fondo tra le due Camere non sono ancora state appianate.

2000 M 99.3378 *Sgravio fiscale per famiglie (S 4.10.99, Simmen; N 6.3.00; richiesta di stralcio FF 2001 2656)*

Cfr. M 98.3330

2000 M 99.3472 *Estensione ai Cantoni delle disposizioni sul capitale a rischio (N 21.12.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 97.400; S 22.6.00)*

Il tema della promozione fiscale del capitale a rischio è stato ampiamente trattato nel rapporto della Commissione di esperti sulla "imposizione delle imprese indipendente dalla loro forma giuridica" (ERU). Il DFF tratterà questa problematica nel quadro dei lavori concernenti la seconda riforma dell'imposizione delle imprese. Ciononostante la riforma dell'imposizione delle imprese analizzerà la promozione fiscale del capitale a rischio sotto un aspetto generale dell'economia (cfr. anche 2001 M 00.3552).

Nel quadro di una revisione della legge federale il Parlamento è libero di adottare misure più efficaci per promuovere il capitale a rischio.

- 2001 M 00.3552 *Attrattiva fiscale della piazza economica svizzera (S 12.12.00, Schweiger; N 20.6.01)*
Per mantenere l'attrattiva fiscale della piazza economica svizzera e per sgravare le PMI, questa mozione invita il Consiglio federale a presentare un ulteriore pacchetto fiscale che contenga in particolare misure nel settore dell'imposizione delle imprese e che preveda una diminuzione del carico fiscale per le persone fisiche ai fini dell'imposta federale diretta.
Allo scopo di rafforzare l'attrattiva della piazza economica svizzera occorrerebbe eliminare la doppia imposizione economica nell'interesse generale dell'economia e sgravare in modo sostanziale il carico fiscale per l'imprenditore che investe, diminuendo l'imposizione del capitale di rischio. In tal senso, il Consiglio federale ha incaricato il DFF di preparare un progetto di una seconda riforma dell'imposizione delle imprese che dovrebbe essere pronto entro l'estate 2003.
- 2001 M 00.3154 *IVA. Rendiconto annuo (N 13.12.00, Lustenberger; S 7.6.01)*
La mozione chiede una modifica della LIVA che permetta alle imprese con una cifra annua che non supera un determinato limite di allestire un rendiconto annuo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il DFF ha allestito un messaggio ai sensi della richiesta di questa mozione e prossimamente lo sottoporrà al Consiglio federale.
- 2002 M 01.3214 *Eliminazione delle ingiustizie fiscali per le PMI (N 26.9.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021; S 5.6.02)*
L'eliminazione delle ingiustizie fiscali per le PMI e in particolare per le società di persone è uno degli oggetti trattati nella seconda riforma dell'imposizione delle imprese. Secondo il calendario attuale, il progetto della nuova riforma dell'imposizione delle imprese dovrebbe poter essere sottoposto al Consiglio federale entro l'estate 2003.

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

- 2001 M 00.3196 *Minergie (N 15.12.00, Commissione delle costruzioni pubbliche CN 99.439; S 20.6.01)*
Lo standard minergie è seguito costantemente come obiettivo nell'ambito dei progetti degli edifici, ovvero per tutte le costruzioni federali nonché per le costruzioni sussidiate dalla Confederazione. In tal senso la richiesta della mozione è presa in linea di conto.

Dipartimento dell'economia

Commissione della concorrenza

- 2000 M 99.3307 *Legge sui cartelli. Sistema di multe dissuasive (N 24.3.00, [Jans]-Strahm; S 28.9.00; richiesta di stralcio FF 2002 1911)*
Proposta di stralcio nel messaggio concernente la revisione della legge sui cartelli.

Segretariato di Stato dell'economia

- 1999 M 99.3247 *Prodotti agricoli trasformati (N 2.9.99, Commissione 99.028; S 21.9.99)*
I negoziati con l'UE si sono conclusi positivamente il 25 novembre 2002. La soluzione richiesta al punto 1 della mozione ha potuto essere completamente realizzata. L'attuazione della soluzione prevista dipende essenzialmente dallo svolgimento dei negoziati negli altri settori dei negoziati bilaterali con l'UE. Nel frattempo, le misure interne del Consiglio federale sono state portate avanti nel senso del punto 2 della mozione, di modo che anche per l'anno in rassegna il budget ha potuto soddisfare i bisogni dell'economia agroalimentare dal profilo delle esportazioni.
- 2000 M 99.3569 *Miglioramento della struttura e della qualità dell'offerta nell'ambito del turismo (N 7.12.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.050; S 6.6.00)*
In occasione della seduta del 20 settembre 2002, il Consiglio federale ha approvato, all'attenzione del Parlamento, un messaggio concernente il miglioramento delle strutture e della qualità dell'offerta nel turismo svizzero (02.072; FF 2002 6379). Le deliberazioni parlamentari non sono ancora terminate.
- 2000 M 00.3210 *Rafforzamento della concorrenza. Lotta contro il lavoro nero e la corruzione (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
Il Consiglio federale ha approvato nel 2002 il messaggio e il progetto della legge federale contro il lavoro nero all'attenzione del Parlamento. Non appena le deliberazioni parlamentari saranno terminate, verrà proposto lo stralcio della mozione in un futuro Rapporto di gestione.

2001 M 00.3186 *Adempimento del servizio militare da parte dei giovani disoccupati (N 6.10.00, Commissione dell'economia e dei tributi CN 99.462; S 20.3.01)*

La revisione in corso della legge militare prevede che non vi siano più cesure nella carriera militare nell'ambito di Esercito XXI e che i brevi periodi senza il versamento di indennità vengano eliminati. Se succedesse che il problema non può essere risolto nell'ambito di questa revisione, occorrerebbe prendere in considerazione un ulteriore adeguamento della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Ufficio federale dell'agricoltura

1999 M 99.3207 *Aiuti per la formazione e la riqualificazione professionale degli agricoltori (N 16.6.99, Commissione dell'economia e dei tributi CN 98.069; S 16.12.99; richiesta di stralcio FF 2002 4209)*

Proposta di stralcio nel messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2007).

2001 M 00.3386 *Determinazione del prezzo d'obiettivo del latte (N 15.12.00, Kunz, S 4.10.01; richiesta di stralcio FF 2002 4209)*

Cfr. 99.3207.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

1999 M 99.3386 *Legge sulle scuole universitarie professionali. Revisione (N 22.9.99, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 98.070; S 28.9.99)*

2001 M 00.3712 *Revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali (S 20.3.01, Bieri; N 12.12.01)*

Il 18 dicembre 2002, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulla revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Segreteria generale

2000 M 00.3215 *Avvenire del servizio pubblico (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*

I lavori relativi alle richieste di questa mozione sono in corso. Nel frattempo è stato elaborato un primo studio sui contenuti e sulla garanzia del servizio pubblico in Europa.

2001 M 00.3419 *Liberalizzazione con un servizio pubblico alla popolazione e all'economia a livello nazionale (S 5.10.00, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.309; N 5.3.01)*

Cfr. 00.3215

Ufficio federale dei trasporti

2001 M 01.3010 *Collegamento ferroviario Ginevra-Annemasse (CS 15.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.317; N 17.9.01)*

Le richieste contenute nella mozione saranno verificate nel corso della pianificazione a medio e a lungo termine. I primi investimenti sono previsti dalla Convenzione sulle prestazioni tra Confederazione Svizzera e FFS per gli anni 2003 - 2006. Il messaggio concernente l'adempimento della convenzione del 7 maggio 1912 relativa all'estensione della rete delle Ferrovie federali svizzere sul territorio di Ginevra sarà presentato al Parlamento nel corso del 2003.

Ufficio federale delle acque e della geologia

2000 M 99.3483 *Ricerca interdisciplinare sull'arco alpino (S 8.12.99; [Danioth]-Inderkum; N 21.6.00)*

Il 13 novembre 2002, la Piattaforma nazionale «Pericoli naturali» (PLANAT) ha presentato una «Strategia per la sicurezza in caso di catastrofi naturali». In base a questo documento, l'anno prossimo il Consiglio federale deciderà quali provvedimenti adottare.

Ufficio federale delle strade

2000 M 99.3456 *Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)*

I lavori di concetto relativi all'esame della rete di strade nazionali sono conclusi. I risultati confluiranno nel progetto «Piano settoriale delle strade», la cui parte concettuale è stata posta in consultazione nel novembre 2002. Probabilmente, il Consiglio federale si pronuncerà in merito alla fine del 2003.

- 2000 M 00.3201 *Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)*
Cfr. 99.3456
- 2000 M 00.3217 *Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)*
Cfr. 99.3456

Ufficio federale delle comunicazioni

- 1999 M 98.3509 *Programmi educativi alla televisione svizzera (N 16.6.99, Suter; S 17.12.98)*
Nel messaggio del 18 dicembre 2002 concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione si è proposto di togliere di ruolo la mozione.
- 1999 M 98.3391 *Programmi educativi alla televisione svizzera (S 17.12.98, Simmen; N 16.6.99)*
Cfr. 98.3509
- 2000 M 99.3136 *Electronic Business (N 18.6.99, Nabholz; S 23.3.00)*
La mozione viene trattata in relazione alla legge federale sui servizi di certificazione, che attualmente viene discussa alle Camere federali.
- 2001 M 00.3393 *Inviati in massa di messaggi elettronici non richiesti a scopo pubblicitario (spamming) (N 6.10.00, Sommaruga; S 15.3.01)*
Il disegno di revisione totale della legge sulle telecomunicazioni inviato in consultazione prevede il divieto d'inviare automaticamente messaggi elettronici non richiesti a scopo pubblicitario (Spamming). Il messaggio sarà presentato alle Camere federali entro l'estate 2003.
- 2001 M 00.3610 *Progetti di vendita di Swisscom. Ripercussioni (N 23.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN; S 5.10.01)*
Il 30 novembre 2001, il Consiglio federale ha approvato un rapporto sugli interessi di sicurezza della Svizzera per quanto concerne le infrastrutture radiotelevisive e di telecomunicazione. Il rapporto è stato presentato alle Commissioni della politica di sicurezza delle Camere federali. Nel messaggio del 18 dicembre 2002 concernente la revisione totale della LRTV, il Consiglio federale propone le necessarie misure.
- 2001 M 00.3607 *Progetti di vendita di Swisscom. Ripercussioni (S 30.11.00, Commissione della politica di sicurezza CS; N 17.9.01)*
Cfr. 00.3610

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio

- 2000 M 98.3589 *Contraddizioni tra la legge sulla protezione dell'ambiente e la legge sulla pianificazione del territorio (S 10.3.99, Büttiker; N 21.6.00)*
La mozione è stata discussa insieme alla mozione CAPTE (*Promovimento del centro città nel rispetto dell'ambiente*, 99.3574, di competenza dell'ARE) e unitamente all'ARE. Lo studio di esempi pratici e di piani cantonali, inerenti alla cooperazione tra pianificazione del territorio e protezione dell'aria, ha evidenziato che non sussiste la necessità di modificare le leggi federali vigenti. Le prescrizioni in materia di protezione dell'aria contenute nella legge sulla protezione dell'ambiente e quelle previste dalla legge sulla pianificazione del territorio non si contraddicono. Per coordinare l'esecuzione di dette prescrizioni da parte dei Cantoni, nella primavera del 2003 UFAFP e ARE invieranno in consultazione un aiuto all'esecuzione. La relativa procedura si concluderà entro l'estate del 2003.
- 2000 M 00.3184 *Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)*
Il piano viene elaborato con l'aiuto di esperti interni all'amministrazione e con la collaborazione di esperti esterni. Sarà basato su rapporti parziali relativi alle misure di riduzione delle emissioni, segnatamente degli inquinanti NO_x, COV, PM 10 e NH₃. Da questi rapporti sarà tratto un rapporto di sintesi all'attenzione del Parlamento. I lavori dureranno presumibilmente quattro anni.
- 2001 M 00.3462 *Introduzione di carburanti privi di zolfo (N 15.12.00, Weigelt; S 14.6.01)*
Il 20 settembre 2002 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla promozione dell'introduzione di carburanti privi di zolfo (modifica della legge federale sulla protezione dell'ambiente). Il messaggio chiede al Parlamento di togliere di ruolo la mozione (FF 2002 5762).

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

2000 M 99.3574 *Promovimento del centro città nel rispetto dell'ambiente (N 24.3.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.411; S 5.10.00)*

Nel novembre del 2002, l'ARE e l'UFAFP hanno pubblicato il rapporto «Impianti a forte affluenza: un coordinamento migliore tra protezione dell'aria e pianificazione del territorio», unitamente a un'analisi del diritto vigente e delle diverse prassi cantonali. Il rapporto fungerà da base per i prossimi lavori finalizzati a un migliore coordinamento, in particolare nel quadro del piano direttore cantonale e del piano di misure concernenti la navigazione aerea.

2001 M 00.3510 *Programma di sostegno nel settore della pianificazione del territorio (N 15.12.00, Nabholz; S 6.6.01)*

Le richieste della mozione sono state integrate nel programma di misure per una pianificazione del territorio sostenibile, volto ad attuare la «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002». I relativi lavori sono in corso.

G Stato delle raccomandazioni trasmesse durante l'esercizio 2002

Cancelleria federale

2002 R 02.3178 *Dipartimento dell'educazione e della ricerca (S 10.6.02, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 00.3657)*

L'istituzione di un Dipartimento dell'educazione, della ricerca e della cultura richiede un esame approfondito e solide basi decisionali. Ciò potrà aver luogo, al più presto, nell'ambito dell'esecuzione della riforma della direzione dello Stato, allorché si conosceranno i risultati delle consultazioni delle Camere federali e si dovranno elaborare misure concrete per l'applicazione delle decisioni pertinenti.

Dipartimento degli affari esteri

2002 R 02.3184 *Nuovi negoziati bilaterali con l'UE (S 13.6.02, Commissione della politica estera CS)*

Dal giugno 2002 sono in corso negoziati relativi a tutti i temi dei nuovi negoziati bilaterali con l'UE (Bilaterali II). A corto e a medio termine si tratterà pertanto di seguire la via dei negoziati bilaterali conformemente alla raccomandazione.

2002 R 02.3185 *Rapporti con l'UE e riforme interne (S 13.6.02, Commissione della politica estera CS)*

Le conseguenze delle differenti opzioni di politica d'integrazione della Svizzera su certi ambiti politici centrali e il bisogno di riforme che ne derivano sono attualmente oggetto di vari studi (ad es. in materia di federalismo, di politica sociale, di politica regionale).

2002 R 02.3186 *Discussione oggettiva e approfondita in merito alla politica d'integrazione (S 13.6.02, Commissione della politica estera CS)*

L'attività di informazione dell'amministrazione federale in merito alla politica d'integrazione della Svizzera è conforme alla raccomandazione. Nel 2002 questa attività si è concentrata sull'entrata in vigore degli accordi bilaterali del 1999 (segnatamente: diverse manifestazioni pubbliche, opuscoli) e i nuovi negoziati bilaterali (informazione continua sul processo di negoziazione). L'attività d'informazione ha così contribuito a promuovere una discussione oggettiva su questi temi.

Dipartimento dell'interno

Ufficio federale di statistica

2002 R 02.3004 *Previdenza per la vecchiaia. Miglioramento delle statistiche (S 21.3.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*

I lavori di base per l'allestimento di una statistica degli assicurati sono conclusi. La concezione di massima è stata ultimata. In considerazione del freno all'indebitamento, i mezzi necessari non hanno potuto essere né iscritti nel bilancio del 2003 né previsti nel piano finanziario. Nel quadro dell'elaborazione del programma pluriennale 2003-2007 verrà nuovamente verificata la possibilità di migliorare la statistica della previdenza per la vecchiaia.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2002 R 02.3212 *Garanzia della qualità negli ospedali (S 18.6.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*

È competenza dei Cantoni definire la qualità delle strutture sanitarie, mentre i partner tariffali sono responsabili del settore della garanzia della qualità. La Confederazione può agire soltanto in collaborazione con i Cantoni o con i partner tariffali. In questo senso può avviare progetti, come è avvenuto p. es. nel quadro di «Emerge – Aiuto rapido e sicuro nella stazione di pronto soccorso». Su iniziativa della Confederazione verrà inoltre istituita prossimamente una fondazione per la sicurezza dei pazienti. Queste attività, pur essendo riferite alla qualità della sanità pubblica in senso lato, concernono anche la qualità del settore delle cure.

Il Consiglio federale si adopera per altro a che qualità e garanzia della qualità siano tenute nella dovuta considerazione nel quadro della revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie in corso e nei lavori relativi alle revisioni di legge a venire.

- 2002 R 02.3391 *Base decisionale per la riduzione del tasso d'interesse minimo nella LPP (S 26.9.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)*
Nella modifica apportata all'articolo 12 OPP 2, il Consiglio federale ha adottato criteri che varranno per i futuri adeguamenti del tasso d'interesse minimo e che sono già stati alla base dell'adeguamento del tasso d'interesse minimo in vigore dal 1° gennaio 2003. Il Consiglio federale ha in questo modo dato seguito alla raccomandazione.

Aggruppamento per la scienza e la ricerca

- 2002 R 02.3498 *Pianificazione del territorio e politecnici federali (S 28.11.02, Hofmann Hans)*
L'oggetto della raccomandazione sarà esaminato nell'ambito dell'allestimento del mandato di prestazioni 2004-2007 per il settore dei PF che sarà finalizzato all'inizio dell'estate 2003.

Dipartimento di giustizia e polizia

Nessuna.

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Nessuna.

Dipartimento delle finanze

- 2002 R 01.3674 *Protezione dei creditori nelle Casse di deposito (S 11.3.02, Spoerry)*
Una modifica dell'articolo 3a dell'ordinanza sulle banche è stata posta in consultazione. Nel gennaio 2003 saranno resi noti l'ulteriore modo di procedere nonché il rapporto sui risultati della procedura di consultazione. La richiesta formulata nella raccomandazione è stata presa in considerazione e viene esaminata.
- 2002 R 02.3464 *Esame della partecipazione della Confederazione a imprese private (S 11.12.02, Commissione di gestione CS)*
Con lettera del 18 novembre 2002, il Consiglio federale è stato invitato dalla CdG del Consiglio degli Stati a informare quest'ultima entro metà aprile 2003 sulle misure prese e messe in atto sulla base del suo rapporto e degli interventi accolti dal Consiglio degli Stati. I lavori preparatori a tale scopo sono in corso, in modo da poter trasmettere tempestivamente le risposte alla Commissione. La richiesta formulata nella raccomandazione è pertanto stata presa in considerazione e viene esaminata.
- 2002 R 02.3465 *Sviluppo tempestivo di possibili scenari (S 11.12.02, Commissione di gestione CS)*
Cfr. R 02.3464
- 2002 R 02.3466 *Coordinamento e perfezionamento della detezione tempestiva da parte della Confederazione (S 11.12.02, Commissione di gestione CS)*
Cfr. R 02.3464
- 2002 R 02.3123 *Utilizzazione degli estratti di deposito anche a scopi fiscali (S 5.6.02, Reimann)*
All'inizio del 2003 gli ultimi tre Cantoni hanno adottato il sistema d'imposizione annuale postnumerando. Per l'imposta sulla sostanza è ora determinante senza eccezioni il valore alla fine del periodo fiscale. Pertanto, a partire dal 2003, per i titoli quotati in borsa l'AFC allestisce i listini dei corsi soltanto sulla base dell'ultimo corso di chiusura del mese di dicembre dell'anno precedente. In tal modo saranno eliminate le differenze tra il valore patrimoniale di un titolo nell'elenco dei depositi e il corrispondente valore fiscale legale.
Presso singole banche, talune difficoltà di ordine tecnico in relazione con il calcolo dei corsi di fine anno potranno essere risolte soltanto a medio termine. Tuttavia, è essenziale che gli elenchi dei titoli consegnati dalle banche a scopi fiscali (elenchi fiscali) si basino soltanto sui listini dei corsi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Sono in corso colloqui con la Conferenza fiscale svizzera e le banche.

- 2002 R 02.3377 *Decentralizzazione degli Uffici federali: iniziare da Aarau e Friburgo (S 19.9.02, Lombardi)*
L'esame auspicato sarà svolto nel quadro di un gruppo di lavoro interdipartimentale «Decentralizzazione dell'Amministrazione federale» diretto dalla Segreteria centrale del DFF. In questo contesto, saranno prioritari i criteri dell'efficacia e della redditività dell'Amministrazione. Un primo rapporto concernente la situazione della decentralizzazione dell'Amministrazione federale e lo studio di ulteriori possibilità di decentralizzazione, corredato dalle rispettive conclusioni e raccomandazioni per il futuro modo di procedere, dovrebbe essere sottoposto al Consiglio federale alla fine del 2003.

Dipartimento dell'economia

Segretariato di Stato dell'economia

- 2002 R 02.3092 *Ispettorati federali del lavoro. Conservare l'ubicazione attuale (S 12.6.02, Forster-Vannini)*
In seguito a una nuova ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nel settore della protezione dei lavoratori, si è resa necessaria una riorganizzazione degli ispettorati federali del lavoro. Nell'ambito di questa misura, le sedi di Aarau e di San Gallo sono state eliminate, mentre le sedi di Losanna e di Zurigo, già esistenti, sono state ampliate per fungere da nuovi centri di competenza. Grazie alle sinergie che risultano da questo provvedimento, la penuria di personale esistente già da parecchio tempo sarà, almeno in parte, compensata.

Ufficio federale dell'agricoltura

- 2002 R 02.3214 *Partecipazione della Confederazione alla Banca dati sul traffico di animali SA (BDTA SA) (S 11.6.02, Commissione delle finanze CS 02.012)*
La raccomandazione è stata attuata. A partire dal 22 agosto 2002, la Confederazione Svizzera partecipa, nella misura del 51%, al capitale azionario della Banca dati sul traffico di animali SA e dispone di due rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione.

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

- 2002 R 02.3213 *Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (S 20.6.02, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 00.072)*
Il 13 dicembre 2002, le Camere federali hanno approvato all'unanimità la nuova legge sulla formazione professionale. L'articolo 48 di questa nuova legge prevede la gestione di un istituto di pedagogia a livello universitario da parte della Confederazione. Un gruppo di lavoro del DFE, presieduto dal Consigliere agli Stati Stadler, esamina le possibilità di applicazione dell'articolo 48 relativo all'organizzazione e all'integrazione di tale istituto nel sistema delle scuole universitarie.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

- 2002 R 02.3018 *Traffico transalpino. Tavola rotonda per fare il punto della situazione (S 18.6.02, Schmid-Sutter Carlo)*
Il 25 aprile e il 2 luglio 2002 hanno avuto luogo due tavole rotonde, alla quale hanno partecipato tutte le cerchie interessate. Al secondo incontro è stato annunciato un cambiamento di regime al San Gottardo entro fine settembre 2002. La scadenza è stata rispettata.
- 2002 R 02.3066 *Svincolo autostradale Wil ovest (S 6.6.02, Bürgi Hermann)*
La realizzazione di nuovi svincoli autostradali è stata esaminata nel quadro del Piano settoriale strade, fase II, parte relativa ai progetti. I lavori di questa fase, nel frattempo avviati, dureranno circa un anno e mezzo.
- 2002 R 02.3313 *Eliminazione dell'angolo morto in tutti i veicoli commerciali (S 24.9.02, Studer Jean)*
La misura proposta è esaminata nell'ambito dell'attuazione della nuova politica della sicurezza stradale.
- 2002 R 02.3314 *Trasmissioni radiotelevisive adatte agli audiolesi (S 24.9.02, Stadler)*
Le esigenze della raccomandazione sono trattate nel messaggio del 18 dicembre 2002 concernente la revisione totale delle leggi federali sulla radiotelevisione. Le modalità per la preparazione delle trasmissioni adatte agli audiolesi dovranno in seguito essere disciplinate nell'ordinanza.

- 2002 R 02.3459 *Intensificazione della sorveglianza del DATEC sull'UFAC (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
Il DATEC intende far analizzare periodicamente da organi esterni l'espletamento dei compiti di sorveglianza rilevanti per la sicurezza da parte degli Uffici (cosiddetti «audit»)
Nel caso dell'UFAC, il primo esame avverrà nell'ambito di una perizia sulla sicurezza dell'aviazione civile in Svizzera, che il DATEC ha affidato il 1° ottobre 2002 all'istituto olandese NLR; il rapporto finale è atteso per fine maggio 2003.
- 2002 R 02.3460 *Intensificazione della sorveglianza sull'efficienza economica delle compagnie aeree (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
La richiesta della Commissione di gestione CS di applicare il regolamento CEE 2407/92 per il rilascio delle autorizzazioni d'esercizio è già soddisfatta. Se l'UFAC dispone delle necessarie risorse per l'esecuzione, sarà appurato nel quadro dell'attuazione della raccomandazione 02.3463 della Commissione di gestione CS («Verifica dell'effettivo dell'UFAC»).
- 2002 R 02.3461 *Prescrizioni più precise per la revoca di un'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
Con l'accordo bilaterale sul traffico aereo, il 1° giugno 2002 la Svizzera ha adottato tra l'altro il regolamento CEE 2407/92 sull'ammissione alla professione di vettore aereo. Tale regolamento definisce in modo preciso anche i criteri per una revoca successiva dell'autorizzazione d'esercizio per motivi economici. L'UFAC applicherà questo regolamento UE (esistente dal 1992) in armonia con la prassi sviluppata nel frattempo negli altri Stati europei. I necessari lavori di adeguamento (Direttive, Istruzioni) sono in corso.
- 2002 R 02.3462 *Verifica periodica di eventuali conflitti d'interesse da parte del DATEC (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
Il 1° ottobre 2002, il DATEC ha incaricato la ditta olandese NLR di esaminare la sicurezza dell'aviazione civile svizzera. Il mandato prevede tra l'altro di sottoporre a verifica l'organizzazione interna all'Amministrazione federale in materia di sicurezza aerea. Gli esperti dovranno in particolare analizzare l'attuale ripartizione dei compiti tra l'UFAC, l'Ufficio d'inchiesta degli infortuni aeronautici, la Commissione federale sugli infortuni aeronautici, la ditta Skyguide, di proprietà della Confederazione, e il DATEC.
- 2002 R 02.3463 *Verifica dell'effettivo dell'UFAC (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
Nel primo trimestre del 2003, nell'ambito dei provvedimenti di gestione dei crediti adottati annualmente, il DATEC sottoporrà a un attento esame l'effettivo dell'UFAC. Qualora le risorse di personale risultassero insufficienti, il DATEC chiederà al Consiglio federale o al Parlamento un aumento dei crediti per il personale.
- 2002 R 02.3467 *Ridefinizione della politica del trasporto aereo (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
Il Consiglio federale ha già accolto il postulato Kurrus del 21.6.2001 «Politica svizzera in materia di trasporti aerei» (01.3375), che persegue i medesimi obiettivi della presente raccomandazione della Commissione della gestione. La presentazione del rapporto è prevista per la fine dell'attuale legislatura.
- 2002 R 02.3468 *Sostegno a misure contro le conseguenze di un'improvvisa sospensione dell'attività di volo (S 12.12.02, Commissione di gestione CS)*
L'Associazione del trasporto aereo internazionale (IATA) sta preparando un apposito programma di misure. L'UFAC contatterà in primo luogo la IATA e le compagnie aeree direttamente interessate. In aggiunta, l'Ufficio discuterà questa tematica anche in seno all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) e alla Commissione europea per l'aviazione civile (ECAC).
- 2002 R 02.3647 *Impiego dei crediti di pagamento per i lavori di costruzione (S 4.12.02, Commissione delle finanze CS 02.055)*
L'attuazione della raccomandazione verrà esaminata nel quadro delle future decisioni rilevanti in materia di politica finanziaria (programmi di costruzione, stesura dei bilanci); nella misura del possibile si terrà conto della richiesta formulata.

H Messaggi e rapporti trasmessi all'Assemblea federale

a) Messaggi

Cancelleria federale

20.9.02/02.070 Messaggio concernente l'ordinanza dell'Assemblea federale sul registro dei partiti

Dipartimento degli affari esteri

08.03.02/02.025 Cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali. Protocollo aggiuntivo
15.05.02/02.039 Rettifica dei confini. Convenzioni con Francia e Germania
20.09.02/02.069 Disarmo chimico mondiale. Altre azioni di disarmo
23.10.02/02.076 Misure di gestione civile dei conflitti e di promovimento dei diritti dell'uomo. Credito quadro
23.10.02/02.077 Misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo. Legge
13.11.02/02.080 Esposizione mondiale in Giappone (2005)

Dipartimento federale dell'interno

27.2.2002/02.022 Legge sui PF. Revisione parziale
14.6.2002/02.049 Programma edilizio 2003 del settore dei PF
3.7.2002/02.054 Prescrizione medica di eroina. Proroga del decreto federale
13.11.2002/02.082 Sicurezza sociale. Convenzione tra la Svizzera e le Filippine
20.11.2002/02.083 Legge concernente la ricerca sugli embrioni
29.11.2002/02.088 Legge concernente la Fondazione Museo nazionale svizzero
29.11.2002/02.089 Promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007 (competenza comune di DFI e DFE)

Dipartimento di giustizia e polizia

30.1.2002/02.015 Modifica della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati
08.03.2002/02.024 Legge federale sugli stranieri
15.3.2002/02.029 Garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Lucerna, Obvaldo, Glarona, Soletta, Basilea Campagna, Appenzello Interno e Turgovia
10.4.2002/02.032 Modifica della legge federale sulla circolazione stradale e della legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori (adeguamento alla quarta direttiva europea sull'assicurazione autoveicoli [2000/26/CE])
01.05.2002/02.035 Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati e modifica della legge sull'assistenza in materia penale

- 29.05.2002/02.047 Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione (Stranieri 2000)
- 26.6.2002/02.052 Convenzioni internazionali per la repressione del finanziamento del terrorismo e per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo nonché modifica del Codice penale e adeguamento di altre leggi federali
- 4.9.2002/02.060 Modifica della legge sull'asilo, modifica della legge federale sull'assicurazione malattie e modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
- 11.09.2002/02.065 Legge federale sugli esami genetici sull'essere umano
- 20.9.2002/02.071 Garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Berna, Uri, Zugo, Soletta, Appenzello Interno, Argovia e Ginevra
- 29.11.2002/02.090 Legge federale sull'unione registrata di coppie omosessuali

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

- 13.2.2002/02.017 Messaggio a sostegno del decreto federale sull'impiego dell'esercito per la protezione di rappresentanze straniere
- 22.5.2002/02.043 Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla navigazione aerea
- 29.5.2002/02.053 Messaggio concernente l'acquisto di materiale d'armamento (Programma d'armamento 2002)
- 29.5.2002/02.045 Messaggio sugli immobili militari (Immobili militari 2003)
- 3.7.2002/02.053 Messaggio aggiuntivo concernente l'acquisto di materiale d'armamento (Messaggio aggiuntivo al programma d'armamento 2002)
- 13.11.2002/02.081 Messaggio concernente la revisione del Codice penale militare (Ordinamento disciplinare)
- 9.12.2002/02.091 Messaggio concernente un credito quadro per misure di promozione civile della pace nell'ambito del DDPS

Protezione della popolazione

Nessuno.

Sport

- 17.10.2001/01.062 Campionati europei di calcio del 2008 (Candidatura Austria-Svizzera). Contributi della Confederazione

Dipartimento delle finanze

- 27.03.02/02.011 Conto di Stato 2001
- 27.03.02/02.012 Preventivo 2002. Prima aggiunta
- 11.09.02/02.013 Regia degli alcool. Preventivo 2003
- 22.02.02/02.020 Legge federale sull'imposizione del tabacco. Modifica
- 10.04.02/02.031 Tassa di negoziazione. Proroga di misure urgenti
- 08.05.02/02.037 Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica federale di Germania
- 22.05.02/02.042 Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica di Lettonia
- 26.06.02/02.050 Legge sulla banca nazionale. Revisione
- 14.06.02/02.051 Programma 2003 delle costruzioni civili
- 30.09.02/02.055 Preventivo 2003
- 30.09.02/02.056 Preventivo 2002. Seconda aggiunta

04.09.02/02.062	Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica dell'Uzbekistan
11.09.02/02.064	Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica di Estonia
11.09.02/02.066	Doppia imposizione. Convenzione con la Repubblica di Lituania
30.09.02/02.067	Preventivo e piano finanziario 2004-2006. Misure urgenti di risanamento
30.10.02/02.075	Preventivo. Blocco e liberazione dei crediti
20.11.02/02.084	Banche e casse di risparmio. Legge federale
20.11.02/02.085	Partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del FMI. Proroga

Dipartimento federale dell'economia

09.01.02/02.003	Rapporto sulla politica economica esterna 2001 e messaggi concernenti accordi economici internazionali
09.01.02/02.008	Messaggio concernente la modifica della legge sul collocamento
16.01.02/02.010	Messaggio concernente la legge federale contro il lavoro nero (LLN)
30.01.02/02.014	Messaggio concernente un secondo credito aggiuntivo a favore dell'esposizione nazionale 2002
27.02.02/02.023	Messaggio concernente la promozione di un'offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati
29.05.02/02.046	Messaggio relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (Politica agricola 2007)
14.06.02/01.071	Messaggio complementare al messaggio concernente la modifica della legge sui cartelli (Inchieste nell'ambito dell'Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e la CE)
04.09.02/02.061	Messaggio concernente l'Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e Singapore nonché l'Accordo agricolo fra la Svizzera e Singapore
20.09.02/02.072	Messaggio concernente il miglioramento delle strutture e della qualità dell'offerta nel turismo svizzero
16.10.02/02.068	Messaggio complementare al messaggio del 29 maggio 2002 relativo all'ulteriore sviluppo della politica agricola (PA 2007; 02.046) e Messaggio sulla modifica d'urgenza della legge sull'agricoltura
20.11.02/02.086	Messaggio concernente la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo
29.11.02/02.089	Messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007 [competenza comune di DFI e DFE]
09.12.02/02.092	Messaggio concernente la revisione della legge sulla protezione degli animali

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

08.03.02/02.026	Messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni fra la Confederazione Svizzera e la società anonima Ferrovie federali svizzere FFS per gli anni 2003-2006, il limite di spesa per gli anni 2003-2006, un credito d'impegno per l'installazione sui veicoli ferroviari di un dispositivo di segnalamento in cabina di guida (ETCS) e il rapporto di gestione delle FFS relativo alla convenzione 1999-2002
08.03.02/02.027	Messaggio concernente l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla gestione del controllo della circolazione aerea su territorio tedesco da parte della Confederazione Svizzera e sulle ripercussioni dell'esercizio dell'aeroporto di Zurigo sul territorio della Repubblica federale di Germania
15.05.02/02.040	Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Avanti - per autostrade sicure ed efficienti»
22.05.02/02.038	Messaggio concernente un'ordinanza dell'Assemblea federale sui valori limite di alcolemia nella circolazione stradale
22.05.02/02.041	Panoramica sull'evoluzione del settore postale in Svizzera - Rapporto del Consiglio federale e Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'organizzazione delle poste

21.08.02/02.059	Messaggio relativo al Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
20.09.02/02.073	Messaggio sulla promozione dell'introduzione di carburanti privi di zolfo. Modifica della legge federale sulla protezione dell'ambiente
16.10.02/02.074	Messaggio concernente la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP)
06.11.02/02.079	Messaggio concernente un credito quadro per l'ambiente globale e una modifica della legge federale sulla protezione dell'ambiente
18.12.02/02.093	Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione

b) Rapporti

Cancelleria federale

9.1.02/02.009	Rapporto sul voto elettronico: le opportunità, i rischi e la fattibilità dell'esercizio dei diritti politici per via elettronica
13.11.02	Obiettivi del Consiglio federale 2003

Dipartimento degli affari esteri

09.01.02/02.004	Consiglio d'Europa. Rapporto del Consiglio federale
24.04.02/02.036	Trattati internazionali conclusi nel 2001
08.05.02/02.xxx	Cooperazione tra la Confederazione e gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI 2000/2001
26.06.02/02.xxx	Attività delle organizzazioni internazionali in Svizzera – 2001
23.10.02/02.xxx	Opportunità e limiti di un servizio volontario all'estero nel contesto di missioni pace in ambito civile (ad 01.3268)

Dipartimento dell'interno

3.7.2002/ ...	Rapporto sul mercato librario e i prezzi imposti in Svizzera (risposta al postulato 99.3484 Widmer)
13.11.2002/ ...	Rapporto sull'attuazione del piano d'azione della Svizzera «Parità tra donna e uomo» da parte delle autorità federali (risposta al postulato 00.3222 della Commissione speciale CN 00.016)

Dipartimento di giustizia e polizia

30.01.2002	Rapporto sulle domande di grazia
27.3.2002	Rapporto del Consiglio federale sui trattati normativi conclusi tra la Confederazione e i Cantoni (in adempimento del postulato 01.3426 Commissione delle istituzioni politiche CS (99.436). Trattati normativi conclusi tra la Confederazione e i Cantoni, del 27 agosto 2001)
29.5.2002	Traffico di esseri umani. Rapporto del gruppo di lavoro interdipartimentale e parere del Consiglio federale (in adempimento del postulato 00.3055 Vermot-Mangold. Programma di protezione per donne vittime della tratta degli esseri umani)

26.06.2002 Analisi della situazione e dei rischi per la Svizzera dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2002 (in adempimento delle mozioni 01.3545 Gruppo liberale-radicale (CN) e 01.3569 Merz (CS) come pure delle interpellanze 01.3552 Gruppo liberale-radicale (CN) e 01.3576 Fünfschilling (CS))

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Difesa

29.11.2002/01.055 Rapporto del Consiglio federale sullo stato e sulle prospettive d'intervento civile destinato a sostituire progressivamente gli impieghi militari in Kosovo (conformemente all'articolo 2 del decreto federale del 12 dicembre 2001 sulla partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo)

Protezione della popolazione

Nessuno.

Sport

Nessuno.

Dipartimento delle finanze

30.09.02/02.057 Piano finanziario 2004-2006. Rapporto

19.12.01/02.028 Gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale. Valutazione e procedura ulteriore. Rapporto (Rapporto di valutazione GEMAP)

Dipartimento federale dell'economia

09.01.02/02.003 Rapporto sulla politica economica esterna 2001 e messaggi concernenti accordi economici internazionali

20.02.02/02.019 Rapporto del Consiglio federale concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2001

21.08.02/02.058 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del primo semestre 2002

29.11.02/..... Importazioni parallele e diritto in materia di brevetti. Rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato della CET-N (00.3612), concernente le diverse regolamentazioni esistenti sul mercato dei medicinali per uso umano

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

27.3.02/02.030 Rapporto «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002»